

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE *CESARE BECCARIA*
SEZIONE DI FILOSOFIA E SOCIOLOGIA DEL DIRITTO

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA DEL DIRITTO
XXIII CICLO (2007-2010)
CURRICULUM DI FILOSOFIA ANALITICA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO

TESI DI DOTTORATO DI RICERCA

CONTRADDICIBILITÀ DI NORME
E APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE

(SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS 20)

NOME DEL DOTTORANDO:
JAKUB MARTEWICZ
(N. MATRICOLA: R07671)

NOMI DEI TUTOR:

PROF. GIAMPAOLO M. AZZONI
PROF. LUIGI FERRAJOLI
PROF. CLAUDIO LUZZATI

COORDINATORE DEL DOTTORATO:

PROF. PAOLO DI LUCIA

ANNO ACCADEMICO 2009/2010

INDICE

INTRODUZIONE

I. SENSO E PRESUPPOSTI DELLE DUE DOMANDE

1. SENSO E PRESUPPOSTI DELLA *PRIMA* DOMANDA (“POSSONO LE NORME ESSERE IN CONTRADDIZIONE?”)
 - 1.1. DUE SPECIE DI CONTRADDIZIONE NEL QUADRATO DEONTICO D’OPPOSIZIONE
 - 1.2. QUALI SPECIE DI *RELAZIONI* POSSONO ESSERE RAPPRESENTATE DAL QUADRATO DEONTICO D’OPPOSIZIONE?
 - 1.2.1. CONTRADDIZIONE TRA MODALITÀ DEONTICHE *VS.* CONTRADDIZIONE TRA NORME
 - 1.2.2. DUE SPECIE DI CONTRADDIZIONI LOGICHE TRA NORME: CONTRADDIZIONE *IN POTENTIA VS.* CONTRADDIZIONE *IN ACTU*
 - 1.3. TRE CRITICHE AL QUADRATO DEONTICO D’OPPOSIZIONE IN QUANTO QUADRATO RAPPRESENTANTE LE RELAZIONI TRA NORME
 - 1.4. PRESUPPOSTI DELLA PRIMA DOMANDA
 - 1.4.1. SEMIOTICITÀ
 - 1.4.2. LINGUISTICITÀ
 - 1.4.3. SEMANTICITÀ
 - 1.4.4. APOFANTICITÀ
 - 1.4.5. NEGABILITÀ
2. SENSO E PRESUPPOSTI DELLA *SECONDA* DOMANDA (“VALE PER LE NORME IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE?”)

II. QUATTRO LINEE INTERPRETATIVE DELLE DUE DOMANDE

0. ESPOSIZIONE DELLE QUATTRO LINEE INTERPRETATIVE
1. *PRIMA* LINEA INTERPRETATIVA: LE NORME *POSSONO* ESSERE IN CONTRADDIZIONE, E PER LE NORME *VALE* IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE
 - 1.0. INTRODUZIONE
 - 1.1. CONTRADDICIBILITÀ IN QUANTO CONDIZIONE DELL’APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE
 - 1.2. APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE
 - 1.2.1. QUATTRO PRINCIPI DI NON-CONTRADDIZIONE APPLICABILI ALLE NORME
 - 1.2.1.1. *PRIMA* FORMULAZIONE: HANS Kelsen, EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ
 - 1.2.1.2. *SECONDA* FORMULAZIONE: NORBERTO BOBBIO
 - 1.2.1.3. *TERZA* FORMULAZIONE: GEORG HENRIK VON WRIGHT
 - 1.2.1.4. *QUARTA* FORMULAZIONE: EUGENIO BULYGIN / CARLOS E. ALCHOURRÓN, RICCARDO GUASTINI
 - 1.2.2. PRESUPPOSTI DEI QUATTRO PRINCIPI DI NON-CONTRADDIZIONE: TRE CONCEZIONI DI “CONTRADDIZIONE”
 - 1.2.2.1. ESPOSIZIONE DELLE TRE TESI
 - 1.2.2.2. DISTINZIONE TRA DUE SPECIE DEI PRINCIPI DI NON-CONTRADDIZIONE FINORA

- INDAGATI
- 1.2.3. TRE INTERPRETAZIONI DELL'ENUNCIATO 'DUE NORME CONTRADDITTORIE NON POSSONO ESSERE ENTRAMBE VALIDE'
 - 1.2.4. DUE CRITICHE AI PRINCIPI DI NON-CONTRADDIZIONE CHE NEGANO IL SIMULTANEO SODDISFACIMENTO O ADEMPIMENTO DI DUE NORME CONTRADDITTORIE
 - 1.2.4.1. *PRIMA* CRITICA: RIVENDICAZIONE DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA CONTRADDIZIONE ALLA CONTRARIETÀ
 - 1.2.4.2. *SECONDA* CRITICA: RIVENDICAZIONE DELLA IRRIDUCIBILITÀ DEL NORMATIVO AL DEONTICO
 - 1.2.5. PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE IN QUANTO PRINCIPIO DI CARATTERE REGOLATIVO
2. *SECONDA* LINEA INTERPRETATIVA: LE NORME *POSSONO* ESSERE IN CONTRADDIZIONE, MA PER LE NORME *NON VALE* IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE
- 2.0. INTRODUZIONE
 - 2.1. CONTRADDICIBILITÀ
 - 2.1.1. CONTRADDIZIONE TRA NORME SENZA PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE: AMEDEO GIOVANNI CONTE
 - 2.1.2. CONTRADDIZIONE *BULETICA*
 - 2.2. APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE
 - 2.2.1. DUE CRITICHE DELL'APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE ALLE NORME CONTRADDITTORIE: AMEDEO GIOVANNI CONTE
 - 2.2.1.1. CRITICA DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE A LIVELLO DI *VALIDITÀ*
 - 2.2.1.2. CRITICA DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE A LIVELLO DI *VERITÀ*
 - 2.2.2. CRITICA DELL'APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE ALLE NORME CONTRADDITTORIE: RONALD MOORE
3. *TERZA* LINEA INTERPRETATIVA: LE NORME *NON POSSONO* ESSERE IN CONTRADDIZIONE, E PER LE NORME *NON VALE* IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE
- 3.0. INTRODUZIONE
 - 3.1. CONTRADDICIBILITÀ
 - 3.1.1. NON-CONTRADDICIBILITÀ DELLE NORME IN KAREL ENGLIŠ
 - 3.1.1.1. NORME, GIUDIZI-SU-NORME, ENUNCIATI ESPRIMENTI NORME
 - 3.1.1.2. NON-CONTRADDICIBILITÀ DI NORME
 - 3.1.1.3. TRE COMMENTI CRITICI A KAREL ENGLIŠ
 - 3.1.2. IMPOSSIBILITÀ DI CONTRADDIZIONI LOGICHE TRA NORME IN HANS KELSEN
 - 3.1.2.1. IMPOSSIBILITÀ DI CONTRADDIZIONI LOGICHE TRA *NORME* IN CONFLITTO
 - 3.1.2.2. IMPOSSIBILITÀ DI CONTRADDIZIONI LOGICHE TRA *ASERZIONI SULLA VALIDITÀ* DELLE NORME IN CONFLITTO
 - 3.1.2.3. DUE PRESUPPOSTI FILOSOFICI DELLE TESI DI KELSEN DELLA IMPOSSIBILITÀ DI CONTRADDIZIONI LOGICHE SIA TRA NORME SIA TRA ASERZIONI SULLA VALIDITÀ DI NORME
 - 3.1.2.4. UNA CRITICA A KELSEN
 - 3.1.3. SODDISFACIBILITÀ DI NORME [*NORMEN*] COME CONDIZIONE DI CONTRADDIZIONE TRA ENUNCIATI DEONTICI [*NORMSÄTZE*]: OTA WEINBERGER
 - 3.2. APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE
4. *QUARTA* LINEA INTERPRETATIVA: LE NORME *NON POSSONO* ESSERE IN CONTRADDIZIONE MA,

PARADOSSALMENTE, PER LE NORME VALE IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE

4.0. INTRODUZIONE

4.1. CONTRADDICIBILITÀ

4.2. APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE

III. UN'IPOTESI SULL'APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE ALLE NORME

1. DUE SPECIE DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE IN FILOSOFIA: PRINCIPIO *DE RE VS.* PRINCIPIO *DE DICTO*
 - 1.1. PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE *DE RE VS.* PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE *DE DICTO* IN ARISTOTELE
 - 1.1.1. IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE *DE RE* IN ARISTOTELE
 - 1.1.2. IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE *DE DICTO* IN ARISTOTELE
 - 1.2. IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE *DE RE VS.* IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE *DE DICTO* IN JAN ŁUKASIEWICZ
 - 1.2.1. IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE *DE RE* IN JAN ŁUKASIEWICZ
 - 1.2.2. IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE *DE DICTO* IN JAN ŁUKASIEWICZ
 - 1.2.3. CRITICA DEI DUE PRINCIPI DI NON-CONTRADDIZIONE IN JAN ŁUKASIEWICZ
2. DUE SPECIE DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE IN FILOSOFIA DEL DIRITTO: PRINCIPIO *DE RE VS.* PRINCIPIO *DE DICTO*
 - 2.1. I “PRINCIPI DELLA ONTOLOGIA FORMALE DEL DIRITTO” COME FONDAMENTO DELLA LOGICA GIURIDICA IN EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ
 - 2.2. DUE PRINCIPI DI NON-CONTRADDIZIONE IN EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ
 - 2.2.1. *PRIMO* PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE IN EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ: PRINCIPIO *ONTOLOGICO-GIURIDICO*
 - 2.2.2. *SECONDO* PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE IN EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ: PRINCIPIO *LOGICO-GIURIDICO*
 - 2.3. DUE ERRORI DI EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ
 - 2.3.1. *PRIMO* ERRORE: DUE ASIMMETRIE NELLA DEONTICA DI EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ
 - 2.3.1.1. *PRIMA* ASSIMMETRIA (SECONDO LA *QUALITÀ*)
 - 2.3.1.2. *SECONDA* ASSIMMETRIA (SECONDO LA *QUANTITÀ*)
 - 2.3.2. *SECONDO* ERRORE: DUE ASSUNZIONI TACITE DEL PRINCIPIO LOGICO-GIURIDICO DI NON-CONTRADDIZIONE IN EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ
3. L'*ANÁLOGON* DEONTICO DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE *DE RE*
 - 3.1. FORMULAZIONE DELL'*ANÁLOGON* DEONTICO DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE *DE RE*
 - 3.2. TRE COROLLARI DELL'*ANÁLOGON* DEONTICO DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE *DE RE*
 - 3.2.1. *PRIMO* COROLLARIO: APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE ALLE ENTITÀ NON-LINGUISTICHE
 - 3.2.2. *SECONDO* COROLLARIO: *VALIDITÀ* DELLE *NORME VS. VERITÀ* DEI *GIUDIZI*
 - 3.2.3. *TERZO* COROLLARIO: *GIUDIZI* IN TERMINI DI *VALIDITÀ VS. GIUDIZI* IN TERMINI DI *QUALIFICAZIONI DEONTICHE* DEI *COMPORAMENTI*

TABELLA: QUATTRO SPECIE DI CONTRADDIZIONE E QUATTRO CORRISPETTIVE FORMULAZIONI DEL

PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE

SINOSI DELLE NOVE FORMULAZIONI DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE CITATE NEL CAPITOLO III

BIBLIOGRAFIA

TESTI (IN POLACCO E IN CÈCO) SULLA CONTRADDIZIONE NORMATIVA CON TRADUZIONE A FRONTE

INDICE DEI NOMI

INTRODUZIONE

1. Nel presente lavoro cercherò di rendere coerenti due affermazioni, presenti nella letteratura filosofica:

- [1] la relazione di contraddizione può sussistere solamente tra entità linguistiche;
- [2] alle norme si applica il principio di non-contraddizione.¹

È vero che queste due tesi potrebbero apparire coerenti se per norme noi intendessimo entità linguistiche, *dicta*. Se noi adottiamo una concezione della norma quale entità linguistica, l'applicazione del principio di non-contraddizione alle norme risulta un caso particolare dell'applicazione di questo principio a tutte le entità linguistiche. In altri termini, il principio di non-contraddizione vale per le norme perché le norme sono delle entità linguistiche, sono dei *dicta*.²

Se però si rifiuta la tesi secondo la quale la norma sia un'entità linguistica, allora com'è possibile applicare alle norme il principio di non-contraddizione? Com'è noto, la tesi della universale linguisticità delle norme non è affatto pacifica.³

Lo scopo che in questa tesi di dottorato mi sono prefisso è rendere coerenti le due tesi formulate sopra *anche per chi sostenga la tesi della non-linguisticità delle norme*.

2. La strategia che impiego per rendere coerenti le affermazioni [1] e [2] è la strategia delle due domande: il problema se le norme possano essere termini di una relazione di contraddizione deve essere distinto dal problema se alle norme si applichi il principio di non-contraddizione. Più precisamente, la *prima* domanda:

¹ Dell'applicazione del principio di non-contraddizione alle norme hanno parlato molti autori, tra i quali ricordo Norberto Bobbio, Amedeo Giovanni Conte, Eduardo García Máynez, Hans Kelsen, Georg Henrik von Wright. Il punto comune di molte ricerche dedicate a questo problema consiste nella tesi (diffusa, anche se non da tutti condivisa) secondo la quale tra norme possono sussistere relazioni logiche di "contrarietà" ("obbligatorio" vs. "vietato") e di "contraddittorietà" ("obbligatorio" vs. "facoltativo", "vietato" vs. "permesso"), relazioni rappresentate dal quadrato deontico d'opposizione.

² E cionondimeno rimarrebbe la questione tradizionale del cosiddetto dilemma di Jørgen Jørgensen (1937/1938): infatti, quantunque si concepiscano le norme come entità linguistiche, rimane il problema della loro natura non-apofantica.

³ Per esempio, un autore che sostiene la tesi della non-linguisticità delle norme è Theodor Geiger.

[*Prima domanda:*]

“Possono le norme essere in contraddizione?”

deve essere distinta dalla *seconda* domanda:

[*Seconda domanda:*]

“Vale per le norme il principio di non-contraddizione?”.

Mentre nella logica dell'apofantico la distinzione tra queste due domande potrebbe sembrare superflua, nell'ambito del normativo le due domande non sono confatali. La risposta negativa alla *prima* domanda (“Possono le norme essere in contraddizione?”) non implica la risposta negativa alla *seconda* domanda (“Vale per le norme il principio di non-contraddizione?”). Analogamente, la risposta negativa alla *seconda* domanda non implica la risposta negativa alla *prima* domanda.

Nella logica dell'apofantico, il predicato delle proposizioni descrittive che appare nella formulazione del principio di non-contraddizione è la *verità*. Ma, mi domando: quale predicato dovrebbe apparire nella formulazione del principio di non-contraddizione che valga per le norme? In filosofia del diritto, così come in filosofia in generale, non v'è un'unica formulazione (una formulazione “standard”) del principio di non-contraddizione. Dunque, affinché si possa rispondere alla domanda sull'applicabilità del principio di non-contraddizione alle norme, è necessario individuare una formulazione di questo principio. Anche coloro che (come, per esempio, l'ultimo Kelsen) sostengono che la risposta alla seconda domanda (“Vale per le norme il principio di non-contraddizione?”) sia negativa, devono formulare quel principio di non-contraddizione del quale negano l'applicabilità alle norme. Tra i compiti della presente tesi è perciò anche il tentativo di confrontare e valutare diverse formulazioni di questo principio proposte per il normativo e trovare i loro punti comuni.

3. La presente tesi è divisa in tre capitoli.

Nel *primo* capitolo (*Senso e presupposti delle due domande*) chiarisco sia il senso, sia i presupposti delle due domande da me formulate (“Possono le norme essere in contraddizione?”; “Vale per le norme il principio di non-contraddizione?”). Come tenterò di mostrare, i presupposti della prima domanda non necessariamente coincidono con i presupposti della seconda domanda.

Il *secondo* capitolo (*Quattro linee interpretative delle due domande*)

è dedicato all'analisi di quattro linee interpretative delle due domande. Queste quattro linee interpretative corrispondono alle quattro possibili combinazioni di risposte alle due domande. Viene spontaneo dire che le combinazioni di due risposte positive e di due risposte negative sembrano abbastanza pacifiche. Ma, come vedremo, è possibile rispondere diversamente a ciascuna delle due domande. Per esempio, secondo alcune teorie, le norme possono essere in contraddizione, ma ad esse non si applica il principio di non-contraddizione. Credo che valga la pena indagare perché e in che modo questa congiunzione di due tesi, congiunzione che può apparire paradossale, sia possibile. La distinzione tra le due domande ha perciò valore non solo teorico, ma anche ermeneutico: essa permette di inquadrare, in uno schema preciso, diverse teorie le quali, quantunque rispondano alle stesse domande, non sono tra di loro sempre omogenee.

Nel *terzo* capitolo (*Un'ipotesi sull'applicabilità del principio di non-contraddizione alle norme*) propongo una mia ipotesi sull'applicabilità del principio di non-contraddizione alle norme. Nella mia analisi partirò dalla nota distinzione tra due principî aristotelici di non-contraddizione, brillantemente criticati dal filosofo polacco Jan Łukasiewicz: principio di non-contraddizione *ontologico* e principio di non-contraddizione *logico*. Questa distinzione è stata trasposta nell'ambito del "giuridico" dal filosofo messicano Eduardo García Máynez. Ritengo che la soluzione proposta da García Máynez sia erronea e propongo una mia ipotesi sulla formulazione dell'*análogon* deontico del principio di non-contraddizione. Tenterò di mostrare che questo principio da me formulato si applica alle norme indipendentemente dalla loro linguisticità. Questa mia tesi, se è vera, conferma la ragione della distinzione tra le due domande analizzate nei primi due capitoli della tesi. Precisamente, la linguisticità delle norme è un presupposto della tesi secondo la quale tra norme possano esserci relazioni di contraddizione logica, ma non della tesi secondo la quale alle norme si applica il principio di non-contraddizione.

I. SENSO E PRESUPPOSTI DELLE DUE DOMANDE

1. SENSO E PRESUPPOSTI DELLA PRIMA DOMANDA (“POSSONO ESSERE LE NORME IN CONTRADDIZIONE?”)

Nella presente tesi per il sintagma ‘contraddizione tra norme’ intenderò le tre relazioni di incompatibilità tra modalità deontiche (cioè tra possibili qualificazioni deontiche dei comportamenti) rappresentate dal quadrato deontico d’opposizione: la relazione di *contrarietà* e le due relazioni di *contraddittorietà*. Queste due specie di relazioni logiche corrispondono, com’è noto, alle due specie di contraddizione nel quadrato d’opposizione apofantico, costruito nel medioevo sulla base della *Logica Vetus* di Aristotele. Siccome l’indagine del concetto di “contraddizione”⁴ in deontica risale alle prime ricerche sui rapporti logici tra modalità deontiche visualizzate dal quadrato deontico, penso che valga la pena cominciare l’analisi della prima domanda con alcune osservazioni sulla storia e sulla natura di esso.

I tentativi di indagare le relazioni logiche, analoghe alle relazioni che appaiono nelle varie formulazioni del quadrato d’opposizione, ma intercorrenti tra modalità deontiche, risalgono storicamente alle opere di Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716), e poi di Jeremy Bentham (1748-1832)⁵. Un’analisi sistematica si trova, invece, nell’opera del giurista tedesco

⁴ Nella presente tesi analizzo i concetti di “contraddizione tra norme” e di “principio di non-contraddizione applicabile alle norme”. Ora, la terminologia per “norma” è, nelle lingue di cultura europea, relativamente semplice, anzi: in molti casi si usa il termine derivato dal termine latino ‘norma’. Invece, singolarmente varia la terminologia per “contraddizione”.

Ventiquattro nomi della “contraddizione” sono: in basco: ‘kontradikzio’, ‘kontraesan’, ‘kontraizan’; in bulgaro: ‘противоречие’; in castigliano: ‘contradicción’; in ceco: ‘kontradikce’; in croato: ‘proturječje’; in francese: ‘contradiction’; in greco: ‘ἀντίφασις’; in inglese: ‘contradiction’; in neogreco: ‘ἀντίφαση’; in polacco: ‘sprzeczność’; in serbo: ‘противречност’; in slovacco: ‘kontradikcija’, ‘protirečenie’; in sloveno: ‘kontradikcija’, ‘protislovje’; in svedese: ‘motsägelse’, ‘kontradiktion’; in russo: ‘противоположность’; in tedesco: ‘Kontradiktion’, ‘Widerspruch’; in ucraino: ‘суперечність’, ‘протириччя’.

Quattordici nomi del “principio di non-contraddizione” sono: in basco: ‘ez-kontraesaneren printzipio’, ‘kontraesanik ezaren printzipio’; in castigliano: ‘principio de contradicción’; in francese: ‘principe de contradiction’; in inglese: ‘principle of contradiction’, ‘law of contradiction’; in latino: ‘principium contradictionis’; in polacco: ‘zasada sprzeczności’; in russo: ‘противоречия закон’; in sloveno: ‘zakon protislovja’; in svedese: ‘motsägelselag’, ‘kontradiktionsprincip’; in tedesco: ‘Satz vom Widerspruch’; in ungherese: ‘ellentmondás elve’.

⁵ Sulle prime, inedite ricerche sulla possibilità di rappresentare le relazioni logiche tra le modalità deontiche attraverso un *quadrato* deontico nelle opere di Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) e poi di Jeremy Bentham (1748-1832) così scrive Joachim Hruschka:

Gottfried Achenwall⁶ (1719-1772). Come segnala Joachim Hruschka nel saggio *Das deontologische Sechseck bei Gottfried Achenwall im Jahre 1767* [*L'esagono deontologico in Gottfried Achenwall nell'anno 1767*], 1986, Achenwall propone un'analisi delle relazioni logiche tra sei modalità deontiche che possono essere rappresentate attraverso l'*esagono* deontico. Scrive Achenwall:

“Actio libera si refertur ad certum legum genus, vel alicui earumdem vel nulli est contraria: illa ACTIO vocatur (quoad datum scilicet legum genus) ILLICITA, haec LICITA. Porro actio libera vel ab aliqua harum legum est determinata ut fiat aut non fiat, vel ita determinata non est: illa dicitur ACTIO OBLIGATORIA, haec INDIFFERENS. Denique ACTIO obligatoria vel PRAECEPTA est vel PROHIBITA, prouti vel ad committendum vel ad omittendum est determinata. Unde liquet, 1) omnem actionem non indifferentem esse obligatoriam, 2) actionem indifferentem licitam esse seu committatur seu omittatur: contra vero ea actionem obligatoriam eam, quae licite committitur, omitti illicite; quae omittitur licite, illicite committi.”⁷

“Im Begriffsgebäude der Universaljurisprudenz des 17. Jahrhunderts (Suárez, Grotius, Pufendorf) spielt der Gegensatz von “obligatio” und “permissio” eine Rolle. Das behindert in der zweiten Hälfte des 17. und im 18. Jahrhundert – wenn man von den unveröffentlicht gebliebenen einschlägigen Arbeiten von Leibniz und Bentham einmal absieht, die noch oder wieder außer Tradition dieses Gegensatzpaares stehen – die Entwicklung eines deontologischen Quadrats in Analogie zu dem längst bekannten Urteilsquadrat und zu dem ebenfalls bekannten Quadrat der modallogischen Grundbegriffe. Dagegen begünstigt die Situation die Entwicklung eines Systems von Begriffen, das auf das deontologische Sechseck hinausläuft.”

“Nel pensiero della giurisprudenza universale [*Universaljurisprudenz*] del XVII secolo (Francisco Suárez (1548-1617), Hugo Grotius (1583-1645), Samuel von Pufendorf (1632-1694)) è decisiva la contrapposizione dei concetti di “*obligatio*” e di “*permissio*”. Ciò ostacola, nella seconda metà del XVII e nel XVIII secolo (se prescindiamo dagli inediti di Leibniz e Bentham che stanno ancora fuori della tradizione di questa opposizione) lo sviluppo d'un quadrato deontologico analogo al noto quadrato proposizionale e al quadrato modale d'opposizione. Invece, questa situazione favorisce lo sviluppo di un sistema concettuale il cui esito è l'*esagono* deontologico [*das deontologische Sechseck*].”

Joachim Hruschka, *Das deontologische Sechseck bei Gottfried Achenwall im Jahre 1767*, 1986, p. 3.

Come segnala Hruschka, sia Leibniz sia Bentham hanno entrambi tentato (rispettivamente nel 1671 e nel 1782) di costruire un quadrato deontico d'opposizione. Queste prove, secondo la testimonianza di Hruschka del 1986, non sono state pubblicate (p. 4).

⁶ Gottfried Achenwall (1719-1772) è stato un giurista e storico tedesco. È nato a Elbląg, la città della provincia polacca della Prussia Reale. Tra le sue opere ricordo *Jus Naturae* (2 volumi), 1755-1756; *Entwurf der Europäischen Staatshändel des 17. und 18. Jahrhunderts*, 1756.

⁷ Cfr. JOACHIM HRUSCHKA, *Das deontologische Sechseck bei Gottfried Achenwall im Jahre*

Achenwall distingue quindi tra *sei* modalità secondo le quali può essere regolata un'azione [*actio*]. Così, un'azione può essere:

- (i) *non-indifferente* (un'azione è non-indifferente quando è obbligatoria la *commissione* di essa o quando è obbligatoria l'*ommissione* di essa) [*“actio obligatoria”*];
- (ii) *obbligatoria* [*“actio praecepta”*];
- (iii) *vietata* [*“actio prohibita”*];
- (iv) *permessa* [*“actio quae licite committitur”*];
- (v) *facoltativa* [*“actio quae licite omittitur”*];
- (vi) *indifferente* [*“actio indifferens”*].

Una delle prime formulazioni del famoso quadrato deontico d'opposizione, cioè del quadrato logico che rappresenta le relazioni logiche tra modalità deontiche individuate da Achenwall, si trova nell'opera del filosofo francese Jean Ray nel saggio *Essai sur la structure logique du code civil français* [*Saggio sulla struttura logica del codice civile francese*], 1926⁸. Come osserva Ray, la volontà legislatrice [*la volonté législative*] si può esprimere in quattro forme tipiche [*types*] fondamentali:

- (i) l'obbligatorio [*l'obligatoire*] (numero (ii) in Achenwall);
- (ii) il vietato [*l'interdit*] (numero (iii) in Achenwall);
- (iii) il permesso [*le permis*] (numero (iv) in Achenwall);
- (iv) il facoltativo [*le facultatif*] (numero (v) in Achenwall).

Le quattro modalità deontiche analizzate da Ray non includono, come si vede, due delle sei modalità individuate da Achenwall, in particolare “non-indifferente” e “indifferente”. Com'è noto, per “non-indifferente” s'intende ciò che è o obbligatorio, o vietato; per “indifferente”, invece, ciò che è sia permesso sia facoltativo. Queste due modalità (“non-indifferente” e “indifferente”) sono quindi asimmetriche nel senso che mentre il termine ‘non-

1767. *Zur Geschichte der deontischen Grundbegriffe in der Universaljurisprudenz zwischen Suárez und Kant* [*L'esagono deontologico in Gottfried Achenwall nell'anno 1767. Per una storia dei concetti fondamentali deontici nella giurisprudenza universale tra Suárez e Kant*], 1986, p. 7.

⁸ Traduzione italiana (parziale) di Andrea Rossetti: *La struttura logica del codice civile francese*, 1994.

indifferente' è un iperonimo per "obbligatorio" e "vietato", "indifferente", invece, è solo ciò che è nello stesso tempo sia permesso, sia facoltativo.⁹

Nei sistemi normativi non troviamo dunque comportamenti che siano permessi, ma, nello stesso tempo, non sono né obbligatori né facoltativi.¹⁰ Analogamente, non capita, nei sistemi normativi vigenti, di qualificare un comportamento come "facoltativo" senza qualificarlo come "vietato" o "permesso". Per questo risulta importante distinguere chiaramente tra due significati del termine 'permesso'. Se un certo comportamento è "permesso" nel senso che è lecita sia la sua commissione sia la sua omissione, allora questo comportamento è, nella terminologia della presente tesi, indifferente (esso non è né obbligatorio né vietato). Invece, 'permesso' nel senso di "modalità deontica" è un termine più stretto: esso significa solamente che un certo comportamento non è obbligatorio.

Tra le forme tipiche ["types"] fondamentali individuate da Ray sussistono, com'è noto, rapporti logici analoghi ai rapporti intercorrenti tra modalità chiamate da Georg Henrik von Wright "modalità aletiche" ["*alethic modalities*"]¹¹ come "necessario", "impossibile", "possibile", "possibile che non". Secondo Ray, data questa analogia,

"nous sommes [...] amené à considérer les quatre types de propositions par lesquels la loi exprime son autorité comme symétriques aux propositions modales ou, si l'on veut, comme des propositions modales d'une sorte particulière;"¹²

"siamo portati a considerare i quattro tipi di proposizioni, attraverso le quali la legge esprime la sua autorità, come *simmetriche* alle proposizioni modali o, se si preferisce, come proposizioni modali di una specie particolare".

Nella terminologia moderna, l'idea di Ray si può così riassumere: vi sono due concezioni distinte di concepire le sue quattro modalità deontiche ("obbligatorio", "vietato", "permesso", "facoltativo"). Nella *prima* concezione, esse sono l'*análogon* deontico delle modalità aletiche della logica modale classica (il concetto di "*obbligo*" corrisponde al concetto di "*necessità*"; il concetto di "*divieto*" corrisponde al concetto di "*impossibilità*"; il concetto di "*permesso*" corrisponde al concetto di "*possibilità*"; il concetto di "*facoltatività*"

⁹ Simbolicamente il modo deontico d'indifferenza può essere definito con la formula " $(\neg O \supset \wedge \neg O)$ ".

¹⁰ Nelle parole di Amedeo Giovanni Conte del *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, 1962, nei sistemi giuridici non esistono i permessi "puri".

¹¹ Cfr. GEORG HENRIK VON WRIGHT, *An Essay in Modal Logic*, 1951.


¹² JEAN RAY, *Essai sur la structure logique du code civil français* [*Saggio sulla struttura logica del codice civile francese*], 1926, p. 54 (trad. it.: p. 285).

corrisponde al concetto di “*non-necessità*” (ossia “*possibilità che non*”). Nella *seconda* concezione, invece, le modalità deontiche non si contrappongono alle modalità aletiche, ma sono di esse una specie.

Ecco, nella rappresentazione grafica, i tre quadrati d’opposizione: quadrato d’opposizione (elaborato nel medioevo) in cui appaiono le relazioni tra proposizioni categoriche (fig. 1) e due quadrati modali (il quadrato modale *aletico* (fig. 2) ed il quadrato modale *deontico* (fig. 3)).

Il *primo* quadrato (fig.1) rappresenta le due relazioni di contraddittorietà e le relazioni di contrarietà e di sub-contrarietà¹³ tra quattro tipi di proposizioni categoriche (cioè di proposizioni che sono o proposizioni *universali affermative* (simbolicamente: ‘*SaP*’, per esempio: “Tutti gli uomini sono mortali”), o *universali negative* (‘*SeP*’, per esempio: “Nessun uomo è mortale”), o *particolari affermative* (‘*SiP*’, per esempio: “Alcuni uomini sono mortali”), o *particolari negative* (‘*SoP*’, per esempio: “Alcuni uomini non sono mortali”)):

Figura 1:



Il criterio della classica distinzione tra due specie di “contraddizione”, cioè tra le relazioni di “contraddittorietà” e di “contrarietà” è questo: mentre due proposizioni tra di loro *contraddittorie* (cioè due proposizioni che sono in relazione di “contraddittorietà”) non possono essere né

¹³L’aggettivo ‘*subcontrarius*’ è stato coniato da un filosofo sepolto a Pavia, nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro: Severino Boezio.


¹⁴Com’è noto, nei simboli usati per designare le proposizioni categoriche, le lettere ‘a’ ed ‘i’ sono le due prime vocali della parola latina ‘*affirmo*’, invece le lettere ‘e’ ed ‘o’ sono le due vocali della parola latina ‘*nego*’.

entrambe vere, né entrambe false, questo non vale per due proposizioni contrarie (cioè per proposizioni che sono in relazione di “contrarietà”). Le proposizioni contrarie *non possono* essere entrambe vere ma *possono*, a differenza di due proposizioni contraddittorie, essere entrambe *false* (non possono, ad esempio, essere *ambidue* vere le proposizioni contrarie “Ogni corvo è nero” e “Nessun corvo è nero”. Può darsi, però, che esse siano ambedue *false* (può darsi che alcuni corvi siano neri, alcuni, invece, grigi)).

Così, per definire le tre relazioni di contraddizione (la relazione di contrarietà e le due relazioni di contraddittorietà) abbiamo bisogno dei concetti di “negazione” e di “verità”. Il principio di non-contraddizione riguardante proposizioni apofantiche esclude la possibilità della simultanea *verità* di due proposizioni che sono in relazione di contraddizione, cioè, in altri termini, di due proposizioni delle quali una *nega* l’altra. Quantunque vi sia, come abbiamo detto, un’importante differenza tra contrarietà e contraddittorietà in quanto due specie di contraddizione, il principio di non-contraddizione s’applica ovviamente a entrambe queste relazioni. Esso nega solo la possibilità della simultanea verità (e non della simultanea falsità) di due proposizioni contraddittorie.


Il *secondo* quadrato (fig. 2), costruito alla base delle relazioni logiche intercorrenti tra le proposizioni categoriche, rappresenta le due relazioni di contraddittorietà e le relazioni di contrarietà e di sub-contrarietà tra quattro *modalità aletiche* analoghe alle relazioni intercorrenti tra proposizioni categoriche:

Figura 2:



Il *terzo* quadrato (fig. 3), il quadrato *deontico* d'opposizione, costruito da Jean Ray¹⁵ sulla base dei quadrati logici d'opposizione disegnati sopra, rappresenta le due relazioni di contraddittorietà e le relazioni di contrarietà e di sub-contrarietà tra quattro *modalità deontiche*: “obbligatorio”, “permesso”, vietato”, facoltativo”:

Figura 3:



Presento qui il quadrato deontico d'opposizione nella sua forma probabilmente più nota, così come esso appare nel saggio di Norberto Bobbio *La logica giuridica di Eduardo García Máynez*, 1954. (Il quadrato di Bobbio è identico, nella sua sostanza, al quadrato di Ray¹⁶.)

Ricordo che i modi deontici che appaiono nel quadrato deontico d'opposizione sono tra di loro interdefinibili.¹⁷ Questa interdefinibilità dei modi

¹⁵Cfr. JEAN RAY, *Essai sur la structure logique du code civil français* [Saggio sulla struttura logica del codice civile francese], 1926, p. 55 (trad. it.: p. 285).

¹⁶In questo saggio, Bobbio non cita Jean Ray, ma costruisce il quadrato deontico d'opposizione sulla base delle scoperte di Eduardo García Máynez. Sulla ontologia formale del diritto e le sue implicazioni per la logica giuridica in García Máynez, cfr. il § 2.1. del terzo capitolo della tesi.

¹⁷In altri termini, i modi deontici (così come del resto i corrispettivi modi aletici) possono essere definiti attraverso un modo deontico (aletico) primitivo. Per esempio, Amedeo Giovanni Conte nel *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici* definisce tutti i modi deontici in termini di “permesso”. (Ricordo che Conte distingue tra (*non* cinque, ma) *sei* modi deontici. Il *sesto* modo deontico (gli altri cinque sono “permesso”, “facoltativo”, “obbligatorio”, “vietato”, “indifferente”) è “imperativo” il quale si predica sia dei comportamenti obbligatori, sia dei comportamenti vietati (cioè dei comportamenti l'omissione dei quali è obbligatoria: “divieto” è un *obbligo* di *non* fare).)

deontici è rappresentata dalla seguente tabella:

<i>Interdefinibilità dei modi deontici rappresentati dal quadrato deontico d'opposizione</i>				
	Definiendum:			
	O ("obbligatorio")	V ("vietato")	P ("permesso")	F ("facoltativo")
In termini di "obbligatorio":	O	O \neg	\neg O \neg	\neg O
In termini di "vietato":	V \neg	V	\neg V	\neg V \neg
In termini di "permesso":	\neg P \neg	\neg P	P	P \neg
In termini di "facoltativo":	\neg F	\neg F \neg	F \neg	F

1.1. DUE SPECIE DI CONTRADDIZIONE NEL QUADRATO DEONTICO D'OPPOSIZIONE

Il quadrato costruito da Jean Ray, e poi da Norberto Bobbio, visualizza, come abbiamo detto, tre relazioni di contraddizione tra qualificazioni deontiche dei comportamenti: due relazioni di contraddizione per opposizione *contraddittoria* [in inglese: *contradictory*; in tedesco: *kontradiktorisch*; in francese: *contradictoire*; in polacco: *sprzeczna*] e una relazione di contraddizione per opposizione *contraria* [in inglese: *contrary*; in tedesco: *konträr*; in francese: *contraire*; in polacco: *przeciwna*].

Ora, la *relazione di contraddittorietà*¹⁸ tra due qualificazioni

Ricordo che "permesso" [*permission*] in quanto modo deontico indefinito è presente in Georg Henrik von Wright nel saggio *Deontic Logic*, 1951. Così von Wright: "As an undefined deontic category we introduce the concept of permission. It is the only one deontic category which we need". Cfr. GEORG HENRIK VON WRIGHT, *Deontic Logic*, 1951, p. 3. Sul problema della riduzione dei modi deontici ad un unico modo cfr., per esempio: UBERTO SCARPELLI, *I modi deontici e la completezza degli ordinamenti normativi*, 1982; RICCARDO GUASTINI, *Contraddizione e coerenza nel diritto. Problemi filosofici e giuridici*, 1996.

¹⁸La corradicalità del sostantivo italiano 'contraddizione' e dell'aggettivo italiano 'contraddittorio' non è fenomeno universale. Ad esempio, non sono corradicali:

- i) il sostantivo tedesco 'Widerspruch' e l'aggettivo tedesco 'kontradiktorisch';
- ii) il sostantivo svedese 'motsägelse' e l'aggettivo svedese 'kontradiktorisk'.

deontiche dei comportamenti v'è in due casi:

- (i) *Primo caso*: un unico e stesso comportamento è nello stesso tempo sia obbligatorio, sia facoltativo (facoltativo = *non* obbligatorio);
- (ii) *Secondo caso*: un unico e stesso comportamento è nello stesso tempo sia vietato, sia permesso (vietato = obbligatorio *non*); (permesso = *non* obbligatorio *non*).¹⁹

La prima delle due relazioni di contraddittorietà (la contraddittorietà tra “obbligatorio” e “facoltativo”) corrisponde, nella logica modale aleatica, alla relazione di contraddittorietà tra “necessario” e “non-necessario”. La seconda delle due relazioni di contraddittorietà (la contraddittorietà tra “vietato” e “permesso”) corrisponde, nella logica modale aleatica, alla relazione di contraddittorietà tra “impossibile” e “possibile”.²⁰

Oltre ai due casi di contraddizione per opposizione contraddittoria, si può parlare di un *terzo* caso di contraddizione nel quadrato deontico d'opposizione, cioè della relazione di *contrarietà*. Precisamente, la *relazione di contrarietà* tra qualificazioni deontiche v'è se un unico e stesso comportamento è nello stesso tempo sia obbligatorio, sia vietato (vietato = obbligatorio *non*).²¹

Riepilogando: nella presente tesi, per “*contraddizione*” tra norme intendo sia i due casi della contraddittorietà (cioè contraddizione tra ‘obbligatorio’ e ‘facoltativo’ [*non* obbligatorio] e contraddizione tra ‘vietato’ [*obbligatorio non*] e ‘permesso’ [*non* obbligatorio *non*]), sia la *contrarietà* (cioè contraddizione tra “obbligatorio” e “vietato” [*obbligatorio non*]).

¹⁹Le relazioni logiche tra modalità deontiche sono state analizzate da molti autori, tra i quali ricordo: GEORG HENRIK VON WRIGHT, *Deontic Logic*, 1951; NORBERTO BOBBIO, *Teoria della norma giuridica*, 1958, 1993, pp. 151-155, NORBERTO BOBBIO, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, 1960, 1993, pp. 209-213; RICCARDO GUASTINI, *Norberto Bobbio: Analisi del linguaggio e teoria formale del diritto. (I) 1949-1960*, 1978, specialmente pp. 313-316; HECTOR-NERI CASTAÑEDA, *The Logical Structure of Legal Systems: A New Perspective*, 1982; ANDREA ROSSETTI, *Deontica in Jean-Louis Gardies*, 1999, pp. 44-48.

²⁰Per un'ampia analisi delle relazioni concettuali intercorrenti tra i quadrati aleatici d'opposizione e il quadrato deontico, cfr. JEAN LOUIS GARDIES, *Essai sur les fondaments a priori de la rationalité morale et juridique*, 1972, specialmente pp. 53 e ss..

²¹A rigore, le relazioni di contraddittorietà e di contrarietà non sono sempre entrambe designate con il termine ‘contraddizione’. Alcuni autori per “contraddizione” intendono solamente le due relazioni di contraddittorietà. Per esempio, in *Principia iuris*, Luigi Ferrajoli chiama la relazione di contrarietà tra “obbligatorio” e “vietato” (in quanto relazione distinta dalle due relazioni di contraddittorietà) con il termine ‘incompatibilità’. Cfr. LUIGI FERRAJOLI, *Principia Iuris*, 2007, p. 110.

La distinzione tra due specie di contraddizione (la contraddizione per opposizione *contraddittoria* e la contraddizione per opposizione *contraria*) ha, in filosofia, una lunga tradizione. Com'è noto, essa prende le mosse dall'opera *De interpretatione* di Aristotele. Come ricordano Martha e William Kneale, in Aristotele, “[...] gli asserti sono opposti come contraddittorî [*as contradictories*] (ἀντιφατικῶς) quando non possono essere entrambi veri e non possono essere ambedue falsi; come contrari [*as contraries*] (ἐναντίως) quando non possono essere ambedue veri ma possono essere entrambi falsi”.²² Ma, curiosamente, è possibile distinguere tra queste due specie di contraddizione non solo nel linguaggio apofantico: anche se si rifiuta la tesi che le norme possano avere il valore logico di verità, è sempre possibile distinguere tra relazione di contraddittorietà e relazione di contrarietà tra le modalità deontiche.

Tra queste due specie di contraddizione, sia nell'ambito dell'apofantico, sia nella deontica, intercorrono interessanti relazioni concettuali. Come osserva Amedeo Giovanni Conte nel *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, 1962, la contraddizione per opposizione contraria tra qualificazioni deontiche (che avviene quando o la commissione o la omissione di un certo comportamento è nello stesso tempo sia obbligatoria sia vietata) si scinde in una doppia contraddittorietà: dato che, tra i modi deontici, “obbligatorio” implica “permesso” e “vietato” implica “facoltativo”, la contrarietà tra “obbligatorio” e “vietato” implica due relazioni di contraddizione per opposizione contraddittoria. Più precisamente, la relazione di contrarietà tra le due qualificazioni deontiche di una condotta (cioè la relazione di contrarietà tra “obbligatorio” e “vietato”) implica due relazioni di contraddittorietà (cioè la relazione di contraddittorietà tra “obbligatorio” e “permesso” e la relazione di contraddittorietà tra “vietato” e “facoltativo”). Scrive Conte:

“La contrarietà di due norme, la prima delle quali qualifichi obbligatorio, la seconda delle quali qualifichi vietato un comportamento, si gemina in due contraddittorietà, e precisamente nella contraddittorietà tra permesso e non permesso della commissione, e nella contraddittorietà tra permesso e non permesso dell'omissione del comportamento.”²³

Ovviamente, la plausibilità di tale soluzione esige l'accettazione di due seguenti tesi della logica deontica: ‘ $\neg P\neg p \rightarrow Pp$ ’ e ‘ $\neg Pp \rightarrow P\neg p$ ’ (cioè: ‘Non permesso *non-p*’ implica ‘Permesso *p*’ e ‘Non permesso *p*’ implica ‘Permesso *non-p*’). Analogamente, anche nelle logiche non-deontiche la

²² Cfr. WILLIAM CALVERT KNEALE / MARTHA HURST KNEALE, *The Development of Logic*, 1971, p. 56. (Traduzione italiana: *Storia della logica*, 1972, p. 70).

²³ Cfr. AMEDEO GIOVANNI CONTE, *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, 1962, pp. 54-55.

relazione di “contrarietà” può essere considerata una doppia contraddittorietà. Così, nella logica modale aletica (ontica), la contrarietà tra gli enunciati ‘Non è possibile che non- p ’ e ‘Non è possibile che p ’ *implica* due relazioni di contraddittorietà (in particolare: la contraddittorietà tra ‘Non è possibile che p ’ e ‘È possibile che p ’ e la contraddittorietà tra ‘Non è possibile che non- p ’ e ‘È possibile che non- p ’).

Nella logica dei termini, la contrarietà tra gli enunciati ‘Ogni S è P ’ e ‘Nessun S è P ’ può implicare la contraddittorietà tra ‘Ogni S è P ’ e ‘Alcuni S sono P ’ e tra ‘Nessun S è P ’ e ‘Alcuni S non sono P ’. (Non analizzo qua i problemi che tale interpretazione suscita: per esempio, il problema dell’esistenza dei referenti dei termini (S).)²⁴

La possibilità di rappresentare, attraverso il quadrato deontico d’opposizione, le relazioni logiche di contraddizione analoghe alle corrispettive relazioni nella logica dell’apofantico, costituisce un argomento contro la tesi secondo la quale il problema se le norme possano essere termini di una relazione di contraddizione logica sia un problema puramente terminologico, una mera *quaestio verborum*. Infatti, uno scettico sulla possibilità di contraddizioni logiche tra norme potrebbe argomentare: forse il problema in questione si pone solamente poiché noi talvolta chiamiamo, metaforicamente, “contraddizione” incompatibilità tra norme che non c’entrano affatto con una contraddizione logica? Alla luce delle relazioni di contraddittorietà e contrarietà rappresentate dal quadrato deontico, contro tale obiezione si possono opporre almeno due argomenti.

In primo luogo, le relazioni di contraddizione tra norme sono *analoghe* alle relazioni tra le modalità aletiche (tra le quali vi sono anche le tre relazioni di contraddizione).²⁵ Precisamente:

- (i) v’è una analogia tra le due relazioni di *contraddittorietà* nella logica modale aletica (“necessario” vs. “contingente”; “impossibile” vs. “possibile”) e le corrispettive relazioni nella logica deontica (“obbligatorio” vs. “facoltativo”; “vietato” vs. “permesso”);
- (ii) v’è una analogia tra la relazione di *contrarietà* nella logica modale aletica (“necessario” vs. “impossibile”)

²⁴Sui vari problemi riguardanti i rapporti tra il concetto di “contraddizione” ed il concetto di “esistenza” cfr., per esempio, il saggio di EVERETT J. NELSON, *Contradiction and the Presupposition of Existence*, 1946.

²⁵Questo primo argomento vale ovviamente solo per la domanda sulla possibilità di contraddizione logica tra norme deontiche.

e la corrispettiva relazione tra le modalità deontiche
“obbligatorio” e “vietato”.²⁶

In secondo luogo, le norme confliggenti possono avere una *forma logica* analoga alla forma logica delle proposizioni contraddittorie. Come osserva Riccardo Guastini, sembra “naturale” dire che le due norme: “Gli assassini devono essere puniti” e “Gli assassini non devono essere puniti” siano tra di loro contraddittorie.²⁷

Infatti, la relazione tra le due seguenti *norme*:

“Gli assassini devono essere puniti” vs. “Gli assassini non devono essere puniti”

sembra, nella loro *forma*, corrispondere alla relazione tra le due seguenti *proposizioni* descrittive contraddittorie:

²⁶Paragonando i due quadrati d’opposizione (il quadrato modale aletico e il quadrato deontico) non è intempestivo domandarsi: possono intercorrere le relazioni di contraddizione anche tra due modalità “miste”, cioè tra una modalità aletica e una modalità deontica?

Combinatoriamente, sono possibili sei casi della contraddizione “mista” (o “intermodale”). Precisamente, possiamo individuare quattro casi di *contraddittorietà*:

- (i) “necessario” vs. “facoltativo”;
- (ii) “obbligatorio” vs. “possibile che non”;
- (iii) “impossibile” vs. “permesso”;
- (iv) “vietato” vs. “possibile”;

e due casi di *contrarietà*:

- (i) “necessario” vs. “vietato”;
- (ii) “impossibile” vs. “obbligatorio”.

Penso che sia particolarmente interessante il secondo caso di *contrarietà* (“impossibile” vs. “obbligatorio”). Precisamente, qualificare un comportamento (o atto) fisicamente impossibile (per esempio: essere simultaneamente in due luoghi fisici) come obbligatorio potrebbe, mi sembra, essere interpretato come un caso di violazione della nota regola *Sollen impliziert können*. Si potrebbe forse dire che questa regola è violata quando v’è una contraddizione “intermodale” tra “impossibile” vs. “obbligatorio”, cioè quando ambedue le modalità “contrarie” (se è possibile contrarietà tra due modalità “miste”) si predicano dello stesso comportamento.

²⁷Cfr. RICCARDO GUASTINI, *Contraddizione e coerenza nel diritto. Problemi filosofici e giuridici*, 1996, pp. 119-120.

“Oggi piove” vs. “Oggi non piove”.

Così come la proposizione descrittiva “Oggi piove” è negata dalla proposizione descrittiva “Oggi *non* piove”, così la norma “Gli assassini devono essere puniti” sembra *prima facie* essere negata dalla norma “Gli assassini *non* devono essere puniti”. Così come si contraddicono le proposizioni descrittive “Oggi piove” e “Oggi *non* piove”, così la norma “Gli assassini devono essere puniti” sembra *prima facie* contraddire la norma “Gli assassini *non* devono essere puniti”.

Attraverso il quadrato deontico d’opposizione possono dunque essere rappresentate non tutte le specie di conflitti tra norme, ma solo i conflitti tra norme deontiche che possono essere in un certo modo paragonati a contraddizioni intercorrenti tra proposizioni non-normative.

Abbiamo finora considerato il problema delle contraddizioni tra norme facendo riferimento alle relazioni logiche indagate dalla logica delle proposizioni. È opportuno notare che questo problema può essere indagato non solamente con gli strumenti elaborati dalla logica delle proposizioni, ma anche, per esempio, dalla logica delle *classi*. Una tale analisi appare nell’opera del filosofo polacco Zygmunt Ziembiński²⁸. Ziembiński, nel saggio *Logiczne podstawy prawoznawstwa* [*Fondamenti logici della scienza del diritto*], 1966, distingue tra due specie di contraddizione tra norme: contraddizione radicale [in polacco: “*sprzeczność radykalna*”] e contraddizione parziale [in polacco: “*sprzeczność częściowa*”]. Questa distinzione tra due specie di contraddizione si fonda sulla distinzione tra due concetti semanticamente affini:

(i) “ambito di *applicazione* di una norma” [*zakres*

²⁸ Tra le più note pubblicazioni di Ziembiński ricordo: *Logika praktyczna* [*Logica pratica*], 1959 (traduzione inglese di Leon Ter-Oganian: *Practical Logic with the Appendix on Deontic Logic by Zdzisław Ziemba*, 1976. (Di questo libro sono state pubblicate, in polacco, oltre 25 edizioni); *Logiczne podstawy prawoznawstwa* [*Fondamenti logici della scienza del diritto*], 1966; *Polish Contributions to the Theory and Philosophy of Law*, 1987. Le riflessioni di Ziembiński sulla teoria delle norme elaborata da Znamierowski apparvero, ad esempio, in *Normy tetyczne a normy aksjologiczne w koncepcji Cz. Znamierowskiego* [*Norme tetiche e norme assiologiche nella concezione di Czesław Znamierowski*].

Zygmunt Ziembiński (1920-1996) fu docente dell’Università di Poznań (Polonia), dove si è laureato, dopo la guerra, in giurisprudenza e sociologia. Fu discepolo di Czesław Znamierowski, l’inventore degli innovativi concetti di norma costruttiva [*norma konstrukcyjna*] ed atto tetrico [*akt tetyczny*]. Ziembiński si occupò per lo più dei rapporti fra scienze giuridiche e logica, ma tra le sue pubblicazioni vi sono anche libri e articoli su argomenti di sociologia, scienze politiche, etica. La bibliografia completa di Ziembiński conta oltre 300 titoli.

- stosowania normy, range of application of a norm*];
- (ii) “ambito di *regolamentazione*” [*zakres normowania, range of regulation of a norm*].

L’*ambito di applicazione* di una norma [*zakres stosowania normy, range of application of a norm*] è una classe di *situazioni* in cui una norma viene applicata. Invece, l’*ambito di regolamentazione* [*zakres normowania, range of regulation of a norm*] è una classe di *comportamenti* regolati da una norma e comprende sia i comportamenti *prescritti* dalla norma (ossia obbligatori), sia i comportamenti da essa *vietati*.

La distinzione tra questi due concetti è, secondo Ziemiński, necessaria per determinare le condizioni di contraddizione tra norme. In particolare, contraddizione [in polacco: ‘*sprzeczność*’] tra due norme v’è, se le due norme hanno lo stesso ambito di applicazione [*zakres stosowania normy, application range of a norm*], (cioè vengono applicate nelle stesse situazioni) ma sono contraddittorî gli ambiti di regolamentazione [*zakresy normowania, ranges of regulation of a norm*] di esse. Questa specie di contraddizione è chiamata da Ziemiński “contraddizione radicale”. Scrive Ziemiński:

“[...] Radykalnie sprzecznymi względem siebie można by nazywać takie normy N_1 oraz N_2 , które mają zamienne zakresy zastosowania, a spreczne zakresy normowania.”

“Sono tra di loro radicalmente contraddittorie le norme N_1 e N_2 , se esse hanno lo stesso ambito di applicazione, ma sono contraddittorî i loro ambiti di regolamentazione.”²⁹

Dunque, sono tra di loro radicalmente contraddittorie (nel senso di Ziemiński) le due seguenti norme: “Tutti i lavoratori della società X devono partecipare alle riunioni della società X ”; “I lavoratori della società X non devono partecipare alle riunioni della società X ”. Mentre, in ambo i casi, rimane lo stesso l’ambito di applicazione (entrambe le norme sono valide per tutti i lavoratori della società X), cambia il loro ambito di regolamentazione (più precisamente, i loro ambiti di regolamentazione rimangono in relazione di contraddittorietà: la prima norma rende obbligatorio il comportamento che l’altra rende facoltativo (=non-obbligatorio)).

Dalla contraddizione tra norme *sensu stricto*, cioè dalla contraddizione radicale, Ziemiński distingue l’altra specie di contraddizione tra norme: la contraddizione *parziale*. Due norme parzialmente contraddittorie hanno (così come le norme radicalmente contraddittorie) lo stesso ambito di

²⁹ZYGMUNT ZIEMIŃSKI, *O rodzajach niezgodności norm* [Tipi di incompatibilità delle norme], 1969, p. 91.

regolamentazione, ma, a differenza dei casi di contraddizione radicale, il loro ambito di applicazione è solo parzialmente comune:

“[...] Normami tylko częściowo sprzecznymi względem siebie można by nazywać takie normy N_1 oraz N_2 , których zakresy zastosowania są tylko częściowo wspólne (np. krzyżują się albo pozostają w stosunku podrzędności-nadrzędności), a których zakresy normowania są spreczne.”

“Sono parzialmente contraddittorie tra di loro le norme N_1 e N_2 quando sono contraddittorî i loro ambiti di regolamentazione [*zakresy normowania*], ma gli ambiti di applicazione [*zakresy stosowania*] di esse sono solo parzialmente comuni (cioè si intersecano o rimangono nella relazione di subalternità-superiorità.”³⁰

Sono dunque parzialmente contraddittorie le due seguenti norme: “Tutti i lavoratori della società X devono partecipare alle riunioni della società X ”; “I lavoratori della società X di età superiore ai 45 anni non devono partecipare alle riunioni della società X ”. Vale la pena notare che il concetto di “contraddizione parziale”, rendendo possibile chiamare “contraddittorie” le norme che non regolano la stessa fattispecie, permette in questo modo di interpretare come “contraddizione” i casi di incompatibilità tra norme le quali, per la loro complessità, non potrebbero essere rappresentate dal quadrato deontico d’opposizione.³¹

1.2. QUALI SPECIE DI *RELAZIONI* POSSONO ESSERE RAPPRESENTATE DAL QUADRATO DEONTICO D’OPPOSIZIONE?

Ho parlato, in termini finora molto generali, del quadrato deontico d’opposizione e del suo fondamento nei corrispettivi quadrati nella logica dell’apofantico. Ma, mi domando: quali specie di relazioni (tra le quali vi sono le relazioni più rilevanti per la presente tesi, cioè le relazioni di *contraddizione*³²) vengono espresse dal quadrato deontico d’opposizione?

³⁰ ZYGMUNT ZIEMBIŃSKI, *O rodzajach niezgodności norm [Tipi di incompatibilità delle norme]*, 1969, p. 91.

³¹ La teoria della contraddizione tra norme in Ziemiński presenta, infatti, molte analogie con la teoria delle antinomie elaborata da Alf Ross il quale distingue nella sua opera *Diritto e giustizia* tra antinomie “totali-totali”, “totali-parziali” e “parziali-parziali”. Per un’analisi dei vari tipi di antinomie definiti attraverso il concetto di “ambito di applicazione di una norma” cfr., per esempio, PIERLUIGI CHIASSONI, *La giurisprudenza civile. Metodi d’interpretazione e tecniche argomentative*, 1999, spec. pp. 276-283.

³² Ricordo che per “relazioni di contraddizione” intendo sia la contraddizione per opposizione *contraria*, sia la contraddizione per opposizione *contraddittoria*.

1.2.1. CONTRADDIZIONE TRA MODALITÀ DEONTICHE VS. CONTRADDIZIONE TRA NORME

Penso che, parlando della natura di relazioni visualizzate dal quadrato deontico d'opposizione, sia opportuno domandarsi tra quali *entità* intercorrono le relazioni espresse dal quadrato. Questa domanda non è, mi sembra, ingiustificata: dire che vi possono essere relazioni di contraddizione tra *modalità deontiche* non significa ancora che queste relazioni possono intercorrere tra *norme*.

La tesi secondo la quale le relazioni di contraddizione intercorrono non solo tra le modalità deontiche, ma anche tra le norme stesse, si trova, per esempio, in Norberto Bobbio. Come suggerisce, in varie sue opere, Bobbio, il quadrato deontico può rappresentare relazioni tra *due* diverse specie di *entità* e perciò può esprimere *due* corrispettive specie di *relazioni*. Queste due specie di relazioni sono:

- (i) relazioni tra *categorie normative fondamentali* (così le chiama Bobbio) come “obbligatorio”, “vietato”, “permesso”, “facoltativo”;
- (ii) relazioni tra *norme* (concepite da Bobbio come “proposizioni prescrittive”).

In *primo* luogo, secondo Bobbio, il quadrato deontico d'opposizione può rappresentare le relazioni tra le quattro “categorie normative fondamentali”:

“Le relazioni d'opposizione tra le quattro *categorie normative fondamentali* [...] possono essere rappresentate graficamente mediante un quadrato logico tradizionale delle categorie modali.”³³

In *secondo* luogo, secondo Bobbio, il quadrato deontico d'opposizione può rappresentare le relazioni tra *norme*³⁴. (Ricordo che Bobbio

³³NORBERTO BOBBIO, *La logica giuridica di Eduardo García Máynez*, 1954, p. 655.

³⁴La tesi di Bobbio secondo la quale tra norme possano sussistere relazioni di contraddizione analoghe alle relazioni di contraddizione tra proposizioni apofantiche è condivisa, per esempio, da: Eduardo García Maynez (*Principios supremos de la ontología formal del derecho y de la lógica jurídica*, 1955); Amedeo Giovanni Conte (*Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, 1962, pp. 35 e ss.); Zygmunt Ziemiński (*O rodzajach niezgodności norm [Tipi di incompatibilità tra norme]*, 1969); Eugenio Bulygin e Carlos E. Alchourrón (*Incompletezza, contraddittorietà e indeterminatezza degli ordinamenti normativi*, 1977); Georg Henrik von Wright (*Is and Ought*, 1985); Mario Jori e Anna Pintore (*Manuale di teoria generale del diritto*, seconda edizione, 1995, pp. 231-232);

definisce le norme come “proposizioni prescrittive”.) Scrive Bobbio:

“[...] Se definiamo *norme* incompatibili quelle che non possono essere entrambe vere, rapporti di incompatibilità normativa si verificano in questi tre tesi:

- 1) tra una norma che *comanda* di fare alcunché e una norma che *proibisce* di farlo (*contrarietà*);
- 2) tra una norma che *comanda* di fare alcunché e una che *permette* di non fare (*contraddittorietà*);
- 3) tra una norma che *proibisce* di fare alcunché e una che *permette* di fare (*contraddittorietà*).”³⁵

Nel caso delle norme, a differenza dell’ambito delle “categorie normative fondamentali”, la natura delle relazioni logiche è definito, secondo Bobbio, in termini di “verità”: le norme possono essere tra di loro contraddittorie o contrarie poiché esse possono avere il valore logico di verità. Questa tesi di Bobbio (tesi su cui tornerò ancora a proposito della formulazione del principio di non-contraddizione per le norme proposta da Bobbio) risulta strana alla luce del suo noto atteggiamento non-cognitivistico. Penso che il fatto che le relazioni di contraddizione tra norme siano da Bobbio, in quanto sostenitore della tesi sulla non-apofantocità delle norme, definiti in termini di verità, confermi la necessità di distinguere tra le due domande della presente tesi. In particolare, Bobbio, quantunque abbia brillantemente individuato e analizzato le relazioni di contraddizione visualizzate dal quadrato deontico d’opposizione, non dà, secondo me, risposta soddisfacente se e in che modo alle norme si applichi il principio di non-contraddizione.

La duplice caratterizzazione delle relazioni del quadrato deontico d’opposizione (relazioni tra *categorie normative fondamentali* vs. relazioni tra *norme*) elaborata da Bobbio la rintracciamo anche nel saggio di Georg Henrik von Wright *Deontic Logic*, 1951. La teoria di von Wright, con la sua formalizzazione di relazioni intercorrenti tra modalità deontiche, ammette, infatti, almeno due interpretazioni le quali corrispondono a due specie di relazioni presenti in Bobbio.

Secondo la *prima* interpretazione, le relazioni tra modalità deontiche analizzate da von Wright sono delle *verità deontiche* [*“deontic truths”*], cioè verità analitiche specifiche ai concetti deontici.³⁶ Per esempio, è

Riccardo Guastini (*Contraddizione e coerenza nel diritto. Problemi filosofici e giuridici*, 1996); Luigi Ferrajoli, (*Principia Iuris*, 2007, pp. 109 e ss.).

³⁵NORBERTO BOBBIO, *Teoria dell’ordinamento giuridico*, 1960, pp. 86-87.

³⁶Ricordo che von Wright ha chiamato “verità deontiche” [*“deontic truths”*] le verità che dipendono dal carattere specifico dei concetti deontici [*“deontic concepts”*]. Per esempio, è una verità deontica la relazione espressa dalla formula ($O \rightarrow P$) (“se un atto è obbligatorio, esso è anche permesso”). Questa verità non è una mera applicazione di una legge di logica

una verità deontica (in quanto è vera in virtù dei termini ‘obbligatorio’ e ‘permesso’) la formula della logica deontica ($O \rightarrow P$) (“se un atto è obbligatorio, esso è anche permesso”).

Per la *seconda* interpretazione, le relazioni analizzate da von Wright sono le relazioni tra *norme*.

Qual è la differenza tra queste due interpretazioni? Come abbiamo detto, è una verità deontica [*deontic truth*] nel senso di von Wright la formula ($O_C \rightarrow P_C$) (“se un atto C è obbligatorio, esso è anche permesso”). Ma questa

che valga per qualsiasi formula, ma dipende dal *senso* dei termini ‘obbligatorio’ e ‘permesso’.

Scrive von Wright in *Deontic Logic*, 1951, p. 5:

“Sometimes [...] molecular complexes of *P*- and *O*- sentences express truths of logic for reasons which depend upon the specific (logical) character of deontic concepts. For instance: If *A* is obligatory and if doing *A* commits us to do *B*, then *B* is obligatory, too. [...]. It is intuitively obvious that this is a truth of logic, i.e. something that is valid on simply formal grounds. It is, however, not an application of any scheme which is valid for any sentences, whether deontic or not. The existence of logical truths which are peculiar to deontic concepts is what makes the study of Deontic Logic interesting.”

Penso che le relazioni logiche, rappresentate dal quadrato deontico d’opposizione, tra ciò che Bobbio chiama “categorie normative fondamentali” esprimano dunque “*deontic truths*” nel senso di von Wright: queste relazioni dipendono dall’intensione dei termini deontici come ‘obbligatorio’, ‘permesso’, ‘vietato’, ‘facoltativo’.

Invece, le relazioni tra norme in quanto “proposizioni deontiche” non esprimono, mi sembra, verità specifiche al deontico (non sono “*deontic truths*” di cui parla von Wright): esse sono applicazioni, agli enunciati deontici, delle leggi della logica dell’apofantico.

La differenza tra verità che valgono per concetti deontici e verità che valgono per enunciati deontici si può, mi pare, ulteriormente chiarire impiegando la distinzione tra tre livelli di *logica deontica* elaborata da Amedeo Giovanni Conte. Questi tre livelli di logica deontica sono:

- (i) logica delle *verità* deontiche [*logic of deontic truths*]
(La logica delle *verità* deontiche è, per Conte, una logica delle formule deontiche [*deontic formulas*] che sono logicamente vere in virtù dei termini deontici che queste formule contengono);
- (ii) logica degli *enunciati* deontici [*logic of deontic sentences*];
- (iii) logica della *validità* deontica [*logic of the deontic validity*] (cioè della validità concepita come appartenenza di una norma ad un certo ordinamento).

Cfr. AMEDEO GIOVANNI CONTE, *Three Levels of Deontics*, 1999. (La distinzione contiana tra i

formula (questa verità deontica), quantunque valga per i *concetti* (nel lessico di Bobbio: per le *categorie normative fondamentali*), non per questo vale anche per le *norme*.

Poniamo che, in un ordinamento, vi sia un'antinomia: lo stesso comportamento *C* è qualificato sia come obbligatorio sia come vietato (cioè come non-permesso). Ma, se così è, allora la formula ($O_C \rightarrow P_C$) è, nello stesso tempo sia vera, sia falsa: essa è vera in quanto è vero che, nel nostro ordinamento ipotetico, il comportamento *C* è permesso. Nello stesso tempo, essa è falsificata dall'esistenza della norma che rende il comportamento *C* non-permesso (=vietato).

In altri termini: è vero (è una verità deontica nel senso di von Wright) che se un certo comportamento è obbligatorio, esso è perciò anche permesso. Ma, non è vero (non è più una verità deontica nel senso di von Wright) che, se un certo comportamento è qualificato come permesso, esso non possa essere qualificato come non-permesso. Le verità deontiche valgono a livello dei concetti, e non a livello delle norme.

tre livelli della logica del deontico è stata applicata da Paolo Di Lucia nell'analisi del concetto di "analogia" in Norberto Bobbio. Cfr. PAOLO DI LUCIA, *Analogia: Norberto Bobbio nella logica del diritto*, 2006, pp. 15-18).

Le due specie di relazioni che possono apparire nel quadrato deontico d'opposizione (relazioni tra categorie normative fondamentali e relazioni tra norme) corrispondono, mi pare, rispettivamente ai primi due dei tre livelli di logica deontica distinti da Conte.

Precisamente, il quadrato deontico d'opposizione può rappresentare:

- (i) a livello delle *verità* deontiche, le relazioni logiche tra ciò che Bobbio chiama le categorie normative fondamentali (il termine 'obbligatorio' è, in virtù della sua intensione, il contraddittorio del termine 'facoltativo' (cioè 'non-obbligatorio'). Il termine 'vietato' è, in virtù della sua intensione, il contraddittorio del termine 'permesso' (cioè 'non vietato');
- (ii) a livello della logica degli *enunciati* deontici, le relazioni logiche tra norme.

Non vedo, invece, la possibilità di rappresentare, attraverso il quadrato deontico d'opposizione, le relazioni tra *validità* deontica delle norme: Il quadrato non ci dice quali delle entità che esso rappresenta appartengano (o non appartengano) ad un certo ordinamento. Il quadrato *logico* d'opposizione rappresenta le relazioni *logiche* e *non* ontologiche. Questa tesi negativa (tesi che il quadrato deontico d'opposizione non può rappresentare le relazioni logiche tra validità deontica), quantunque essa possa sembrare ovvia, è negata almeno dai due filosofi del diritto: Eduardo García Máynez e Norberto Bobbio.

1.2.2. DUE SPECIE DI CONTRADDIZIONI LOGICHE TRA NORME: CONTRADDIZIONE *IN POTENTIA* VS. CONTRADDIZIONE *IN ACTU*

Il problema se tra norme possano sussistere relazioni logiche di contraddizione può essere indagato su due piani diversi.

In *primo* luogo, è possibile indagare le relazioni di contraddizione logica tra norme come contraddizione *in potentia*, cioè come contraddizione indagata senza riferimento alla validità delle norme.

In *secondo* luogo, è possibile indagare le relazioni di contraddizione logica tra norme come contraddizione *in actu*, cioè come contraddizione tra due norme valide.

È, infatti, possibile pensare una contraddizione tra due norme non ancora prodotte, meramente pensate (nel lessico di Kelsen: tra due norme *fittizie* [*fingierte Normen*]). Come è possibile individuare relazioni di contraddizione logica tra due proposizioni apofantiche indipendentemente dal fatto se queste proposizioni vengano affermate da qualcuno, così, analogamente, le relazioni di contraddizione logica tra norme possono essere indagate indipendentemente dalla loro validità. Come scrive giustamente Jerzy Kalinowski,

“[...] il logico non attende, per pronunciarsi sulla relazione di contraddizione tra *Tutti gli uomini sono mortali* e *Un certo uomo è mortale* che queste proposizioni vengano affermate *in actu*. Gli basta che esse lo possano essere. Egli può dunque constatare che le norme *Tutti i ladri devono essere mandati in prigione* e *Qualche ladro non deve essere mandato in prigione* si contraddicono anche se sono valide soltanto *in potentia*. Le prime, quantunque non affermate, le seconde, quantunque non poste, hanno esistenza sufficiente per opporsi, in qualche modo, all'interno (ovviamente) dei loro rispettivi dominî.”³⁷

È opportuno notare che il quadrato deontico d'opposizione, almeno nella sua formulazione “standard”, non permette di distinguere tra queste due specie di contraddizioni tra norme (contraddizione *in potentia* e contraddizione *in actu*). Penso che questa osservazione sulla natura delle relazioni visualizzate dal quadrato possa costituire un argomento a favore della tesi secondo la quale il problema della contraddizione logica tra norme preceda in qualche modo il problema della validità di norme. Questa tesi, apparentemente banale, non sembra essere condivisa per esempio da Hans Kelsen il quale, come vedremo più avanti, indaga ambedue le domande da me distinte (sia la domanda sulla possibilità di contraddizioni logiche tra norme, sia la domanda sull'applicabilità del principio di non-contraddizione alle norme) sempre come strettamente legate al problema di validità.

³⁷ Jerzy Kalinowski, *Il significato della deontica per la filosofia morale e giuridica*, 1977, p. 270.

1.3. TRE CRITICHE AL QUADRATO DEONTICO D'OPPOSIZIONE IN QUANTO QUADRATO RAPPRESENTANTE RELAZIONI TRA NORME

Come abbiamo detto, gli autori che sostengono la tesi che tra norme possano esserci contraddizioni definiscono spesso queste relazioni in termini del quadrato deontico d'opposizione. Formulerò ora tre critiche al quadrato deontico d'opposizione in quanto quadrato che rappresenta relazioni di contraddizione tra norme.

In *primo* luogo (vengo alla *prima* critica del quadrato deontico d'opposizione in quanto quadrato che rappresenta le relazioni logiche tra norme), le tre relazioni di “contraddizione” (cioè le due relazioni di “contraddittorietà” e una relazione di “contrarietà”) rappresentate dal quadrato deontico d'opposizione *non esauriscono* tutte le possibilità di contraddizioni tra norme deontiche (per “norme deontiche” intendo norme in termini di “obbligatorio”). In altri termini, è possibile individuare i casi di incompatibilità tra norme i quali, quantunque siano analoghe ai casi di contraddizioni tra proposizioni apofantiche, non possono essere rappresentati dal quadrato deontico.

Si considerino, per esempio, le due seguenti norme:

N_1 : ‘Tutti i dipendenti della società X devono essere a Milano martedì prossimo alle 11.00.’

N_2 : ‘Tutti i dipendenti della società X devono essere a Torino martedì prossimo alle 11.00.’

Ambedue queste norme sono in termini di “obbligatorio”. Ma l'incompatibilità tra norme N_1 ed N_2 è, infatti, un caso d'incompatibilità non al livello delle *modalità deontiche*, ma al livello dei *comportamenti*. Non è possibile essere simultaneamente sia a Milano, sia a Torino. Quest'impossibilità è un'impossibilità (non deontica, ma) ontica. Dunque, l'incompatibilità tra norme N_1 ed N_2 non può essere rappresentata nei termini del quadrato deontico d'opposizione.

Penso che l'incompatibilità tra le due norme N_1 e N_2 possa essere paragonata all'incompatibilità tra due proposizioni le quali non possono essere entrambe vere perché non possono avvenire, nello stesso tempo, entrambe le situazioni descritte da queste proposizioni. Per esempio, non possono essere entrambe vere le proposizioni ‘Tizio è a Milano’ e ‘Tizio è a Torino’ in quanto è ontologicamente impossibile che Tizio sia simultaneamente in due luoghi fisici


diversi. (Per un'analisi dei fondamenti ontologici³⁸ del principio logico (apofantico) di non-contraddizione mi permetto di rinviare al terzo capitolo della tesi).

In *secondo* luogo (vengo alla *seconda* critica del quadrato deontico d'opposizione in quanto quadrato che rappresenta le relazioni logiche tra norme), il quadrato deontico d'opposizione non può rappresentare le relazioni tra norme adeontiche, cioè tra norme non definibili in termini di "obbligatorio". Infatti, in termini di "obbligatorio" possono essere definite solamente le norme che qualificano un certo comportamento come o obbligatorio, o vietato (=obbligatorio *non*), o permesso (=non obbligatorio *non*), facoltativo (=non obbligatorio), o indifferente (sia permesso (=non obbligatorio *non*), sia facoltativo (=non obbligatorio)). I tre gradi di deonticità (con le due successive espansioni del concetto di "deonticità) sono rappresentate dalla figura 4:

³⁸In questo caso, "ontologici" non significa "metafisici"!

Figura 4:

RAPPRESENTAZIONE DI TRE GRADI DI “DEONTICITÀ”
(OPERATA ATTRAVERSO DUE SUCCESSIVE ESPANSIONI DEL CONCETTO DI “DEONTICITÀ”)



Legenda:

1. **PRIMO GRADO. NORME IN TERMINI DI “OBBLIGATORIO” [O]**
2. **SECONDO GRADO. NORME IN TERMINI DI “OBBLIGATORIO” [O], O DI “VIETATO” [O]**
3. **TERZO GRADO. NORME IN TERMINI DI “OBBLIGATORIO” [O], O DI “VIETATO” [O], O DI “PERMESSO” [$\neg O$], O DI “FACOLTATIVO” [$\neg O$], O DI “INDIFFERENTE” [$\neg O \wedge \neg O$].**


Il quadrato deontico d’opposizione può essere criticato anche in un altro modo. In particolare, è sostenibile (vengo alla *terza* critica del quadrato deontico d’opposizione in quanto quadrato che rappresenta le relazioni logiche tra norme) la tesi che le quattro modalità deontiche rappresentate tradizionalmente dal quadrato deontico d’opposizione (“obbligatorio”, “vietato”, “permesso”, “facoltativo”), in quanto qualificazioni deontiche dei

comportamenti, possano essere ridotte a *tre* modalità deontiche, precisamente alle modalità come “obbligatorio”, “vietato”, “indifferente”. Com’è noto, un atto è “indifferente” se esso è, nello stesso tempo, sia permesso (cioè non vietato) sia facoltativo (cioè non obbligatorio).

Sembra, infatti, controintuitivo qualificare un certo comportamento come permesso ma, nello stesso tempo, né obbligatorio né facoltativo. Nello stesso modo, sembra controintuitivo qualificare un certo comportamento come facoltativo ma, nello stesso tempo, né vietato né permesso. Ciò mette in dubbio l’utilità del quadrato deontico d’opposizione (e, in particolare, l’utilità della distinzione tra “permesso” e “facoltativo”) per rappresentare le relazioni tra norme.

Se sostituiamo le quattro modalità deontiche (“obbligatorio”, “vietato”, “permesso”, “facoltativo”) con le tre modalità deontiche (“obbligatorio”, “vietato”, “indifferente”), otteniamo il seguente *triangolo* deontico rappresentato dalla figura 5.

Figura 5.



È vero che le quattro modalità deontiche rappresentate dal quadrato deontico d’opposizione (“obbligatorio”, “vietato”, “permesso”, “facoltativo”) condizionano la possibilità di costruire il triangolo deontico (“indifferenza” si definisce in termini di “permesso” e di “facoltativo”). Ma è proprio, mi sembra, il triangolo deontico ad essere più adatto a rappresentare le relazioni logiche intercorrenti tra norme.³⁹

³⁹L’opposizione tra il concetto di “obbligo” in senso largo (cioè tra il concetto di “obbligo positivo” e “obbligo negativo=divieto”) e “indifferenza” si trova nel saggio di Zygmunt Ziemiński *O rodzajach niezgodności norm* [Tipi di incompatibilità tra norme], 1969.

Come scrive Ziemiński, è una verità [in polacco: “*prawda*”] logica che un unico e stesso comportamento non può essere, dall’unica e stessa norma (data la non-autocontraddittorietà di essa), qualificato nello stesso tempo o come “obbligatorio” e “vietato”, o come “obbligatorio” e “indifferente”, o come “vietato” e “indifferente”. Così Ziemiński:

“Jeżeli dany czyn jest ze względu na daną normę przedmiotem obowiązku (nakazu albo

1.4. PRESUPPOSTI DELLA PRIMA DOMANDA

Abbiamo finora spiegato che cosa s'intende in questo lavoro per relazioni di contraddizione tra norme. Ora, è vano domandarsi se le norme possano essere termini di una relazione di contraddizione senza chiarire i presupposti teorici riguardanti la concezione della norma stessa. Quali sono dunque i presupposti della domanda se le norme possano essere in contraddizione?

Come nella filosofia della logica si possono trovare sia vari concetti di "contraddizione", sia varie formulazioni del principio di non-contraddizione⁴⁰, così anche nella filosofia del diritto le ricerche sulla possibilità di contraddizioni logiche tra norme e sull'applicabilità alle norme del principio di non-contraddizione, quantunque esse siano tra di loro collegate attraverso i termini 'norma' e 'contraddizione', sono spesso condotte in modo diverso.

Ma sebbene le risposte alle due domande ("Possono le norme essere in contraddizione?"; "Vale per le norme il principio di non-contraddizione?") siano, presso vari autori, diverse, ambedue le domande (e tutte le risposte ad esse che io esplicherò e analizzerò nella presente tesi) condividono cinque

zakazu) to wtedy i tylko wtedy nieprawdą jest, że jest indyferentny (i dozwolony, i fakultatywny) ze względu na tę normę.

Ze względu na daną normę pewien czyn jest albo nakazany, albo zakazany albo indyferentny. Jedno i tylko jedno z trzech odpowiednich zdań charakteryzujących dany czyn ze względu na daną normę (niesprzeczną wewnątrznie, jak norma nakazująca zarazem czynienie i nieczynienie) jest prawdziwe. Każda para utworzona z tych trzech zdań jest więc parą zdań względem siebie przeciwnych."

"Se una azione è, secondo una certa norma, o obbligatoria o vietata, allora non è una verità che questa azione sia, secondo questa norma, indifferente (indifferente=sia permessa, sia facoltativa).

Un'azione può essere, secondo una norma, o *obbligatoria*, o *vietata*, o *indifferente*. *Uno e solo uno* dei corrispettivi enunciati che caratterizzano l'azione secondo una norma (una norma non auto-contraddittoria, come la norma che prescrive simultaneamente di agire [*czynienie*] e di non-agire [*nieczynienie*]) può essere *vero*. Ognuno di questi tre enunciati *si oppone* a ciascuno degli altri due."

Cfr. Zygmunt Ziemiński, *O rodzajach niezgodności norm [Tipi di incompatibilità tra norme]*, 1969, p. 88.

⁴⁰Sui vari aspetti di "contraddizione" e di "principio di non-contraddizione" in filosofia cfr., per esempio, ENRICO BERTI, *Contraddizione e dialettica negli antichi e nei moderni*, 1977; ENRICO BERTI (ed.), *La contraddizione*, 1977; GRAHAM PRIEST, *In Contradiction. A Study of the Transconsistent*, 1986; GIULIO SEVERINO (ed.), *Identità, coerenza, contraddizione*, 1996; ENRICO GRASSI, *Logica formale e contraddizione: I molteplici aspetti della dialettica*, 1997.

presupposti. Questi comuni presupposti rendono possibile paragonare tra di loro le varie analisi dei due problemi.

I cinque presupposti della domanda se tra norme possano sussistere relazioni di contraddizione logica sono:

- (i) *semioticità* delle norme,
- (ii) *linguisticità* delle norme,
- (iii) *semanticità* delle norme,
- (iv) *apofantività* delle norme (o possibilità di predicare delle norme un valore logico analogo alla verità);
- (v) *negabilità* delle norme.

1.4.1. SEMIOTICITÀ

Il *primo* dei cinque presupposti della domanda sulla possibilità di contraddizione tra norme è la loro *semioticità*. Precisamente, per poter sostenere che tra norme possano intercorrere relazioni di contraddizione logica, occorre assumere una concezione della norma come entità semiotica. Ovviamente, la semioticità non coincide con la linguisticità: un gesto non è un'entità linguistica, ma può avere un significato.

1.4.2. LINGUISTICITÀ

Il *secondo* dei cinque presupposti della domanda sulla possibilità di contraddizione tra norme è la loro *linguisticità*. Come non sono possibili contraddizioni tra entità non-linguistiche (due oggetti fisici possono essere al massimo in opposizione reciproca, ma non in relazione di contraddizione logica), così, per poter sostenere che i conflitti tra norme possono essere considerati contraddizioni logiche (o relazioni analoghe a contraddizioni logiche), è necessario presupporre che la norma sia un *dictum*.

Precisamente, per poter sostenere la tesi che le norme possano essere membri di una relazione di contraddizione, occorre assumere una concezione della norma:

- (i) o quale *enunciato* deontico esprime una proposizione deontica;
- (ii) o quale *proposizione* deontica espressa da un enunciato deontico.⁴¹

⁴¹Ambedue queste concezioni della norma (norma in quanto *enunciato* deontico, norma in quanto *proposizione* deontica) sono state esplicitate nella pentacotomia dei referenti del

Vale la pena notare, anticipando gli argomenti di cui parlerò più avanti, che mentre la tesi della linguisticità delle norme come condizione necessaria della possibilità di contraddizioni logiche tra esse non suscita dei dubbi (ricordo che la parola stessa ‘*contraddizione*’ viene ultimamente dal termine ‘*dicere*’), la questione non è così semplice per quanto riguarda l’applicabilità del principio di non-contraddizione. Infatti, come vedremo nella terza parte della tesi, nella storia della filosofia (e, in particolare, nella storia della filosofia del diritto) sono state proposte formulazioni del principio di non-contraddizione vertenti su entità non-linguistiche (in altri termini, non vertenti su *dicta*). La possibilità di costruire principi di non-contraddizione vertenti su

termine ‘norma’ elaborata da Amedeo Giovanni Conte nel saggio *Norma: Cinque referenti*, 2007.

Il problema della proposizionalità delle entità normative è indagato da Giuseppe Lorini. Nel saggio *Il valore logico delle norme*, 2003, Lorini ha individuato tre tesi sulla proposizionalità delle entità normative (tutte e tre le tesi sono analizzate da Lorini in quanto presupposizioni della domanda sul valore logico delle norme). Le tre tesi sono:

- (i) le entità normative sono degli *análoga* delle proposizioni (tesi dell’analogia);
- (ii) le entità normative sono esse stesse proposizioni (tesi dell’omogeneità);
- (iii) le entità normative non sono proposizioni, ma hanno forma di proposizione (tesi dell’isomorfismo).

Cfr. GIUSEPPE LORINI, *Il valore logico delle norme*, 2003, pp. 151-166.

Ricordo che le entità aventi la *struttura proposizionale* [*propositional structure*] sono stati recentemente chiamati da John Rogers Searle “*factitive entities*” (“entità fattitive”) (Searle non parla di norme, ma chiama “entità fattitive” tra l’altro obblighi [*obligations*] e diritti [*rights*]):

“Rationality and reasoning always have to deal with entities that have entire propositional contents. These can be intentional phenomena such as desires, beliefs and perceptions. They can be facts in the world such as the fact that it is raining, and they can also be phenomena such as obligations, rights, duties, and responsibilities. I introduce a general name for all of these sorts of entities that have a propositional structure: I call them “factitive entities”.”

“Razionalità e ragionamento sono sempre legati alle entità che hanno contenuti proposizionali completi. Queste entità possono essere fenomeni intenzionali come desideri, credenze e percezioni. Esse possono essere fatti nel mondo come il fatto che piove, e anche fenomeni come obblighi, diritti, doveri e responsabilità. Chiamerò tutte le entità che hanno struttura proposizionale “entità fattitive”.”

JOHN SEARLE, *Making the Social World. The Structure of Human Civilization*, 2010, p. 126.

entità extralinguistiche è un'ulteriore ragione di distinguere tra le due domande della presente tesi.

1.4.3. SEMANTICITÀ

Il *terzo* dei cinque presupposti della domanda se tra norme possano esserci relazioni di contraddizione è la loro *semanticità*. Precisamente, le norme, per poter essere in contraddizione logica, devono essere entità semantiche: esse devono appartenere a ciò che Aristotele chiama “λόγος σημαντικός”⁴².

1.4.4. APOFANTICITÀ

Il *quarto* dei cinque presupposti della domanda se tra norme possano sussistere le relazioni di contraddizione è l'*apofanticità* (oppure possesso, da parte di una norma, di un'altro valore semiologico, analogo alla verità). Uso il termine ‘valore semiologico’ (suggeritomi da Amedeo Giovanni Conte) invece del termine ‘valore semantico’ per sottolineare che la tesi della *semanticità* delle norme non implica ancora la tesi secondo la quale le norme possiedano un valore di verità (oppure un altro valore, analogo al valore di verità). Per usare un celebre esempio di Aristotele, una preghiera, quantunque essa sia un'entità semantica, non è un'entità apofantica.

Il concetto di “norma” quale entità apofantica, cioè in quanto entità capace di essere vera o falsa, si può rintracciare, ad esempio, nella deontica del filosofo polacco Jerzy Kalinowski (1916-2000). Per Kalinowski, la norma è una “proposizione [in polacco: “*sąd*”]⁴³ che costituisce il significato [*znaczenie*]

⁴² Cfr. ARISTOTELE, *Dell'interpretazione*, 4, 17 a.

⁴³ Il termine polacco ‘*sąd*’ si può tradurre in italiano sia con ‘proposizione’, sia con ‘giudizio’. L'uso dei termini ‘proposizione’ e ‘giudizio’ nei vari filosofi non è purtroppo coerente. Come ricorda Paolo Di Lucia, la distinzione concettuale (rilevante per la filosofia del diritto) tra “giudizio” [*judgement*] e “proposizione” [*proposition*] è presente, ad esempio, in Thomas Reid. Così Di Lucia: “Secondo Reid, esiste un nome, ‘*proposition*’, per designare ciò che esprimiamo con un giudizio [*judgment*]”. Cfr. PAOLO DI LUCIA, *Normatività. Diritto linguaggio azione*, 2003, p. 36.

Il concetto di proposizione [lat. *propositio*] quale *portatore di verità o falsità*, cioè quale *entità apofantica*, [*truth-bearer*, *Wahrheitsträger*] ha ovviamente una grande tradizione filosofica partendo già dalle prime interpretazioni del pensiero di Aristotele. Come ricorda Mark Sullivan nell'articolo *What Was True or False in the Old Logic? [Che cosa era vera o falsa nella Logica Vetus?]*, l'uso della parola ‘*propositio*’ nel senso di ‘*portatore di verità o falsità*’ è stato documentato già da Apuleio da Madaura (circa 125-180 d.C.). Così Apuleio nel testo dedicato all'interpretazione di ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (corsivi miei): “quam vocat Sergius *effatum*, Varro *proloquium*, Cicero *enunciatum*, Graeci *πρότασιν* tum *ἀξιωμα*, ego *verbum* e verbo tum *protensionem* tum *rogamentum*, familiarius tamen dicitur *propositio*”.

dell'enunciato normativo [*zdanie normatywne*]"⁴⁴.

Com'è noto, la tesi di Kalinowski sull'apofanticità delle norme richiede una forte presupposizione ontologica: le norme, per poter essere vere, devono avere i loro *truth-makers*. In altre parole, deve esistere (più precisamente: deve *poter* esistere) ciò che rende le norme vere. Questa realtà a cui le vere norme corrispondono è chiamata da Kalinowski "realtà deontica"

Cfr. MARK SULLIVAN, *What Was True or False in the Old Logic?*, 1970, p. 789.

Per una analisi *storica* del concetto di *proposizione* [*propositio*] nella logica *medievale* cfr., ad esempio: NORMAN KRETZMANN, *Medieval Logicians on the Meaning of the Propositio*, 1970.

Per un'analisi della distinzione tra enunciato [*sentence*] e proposizione [*proposition*] cfr., ad esempio, ARTHUR NORMAN PRIOR, *Objects of Thought*, 1971, pp. 14-30.

Sulla esposizione storica ed analisi teorica del problema dello statuto ontologico dei portatori di verità, cfr., ad esempio, JAN WOLEŃSKI, *Epistemologia*, 2005, pp. 148-155.

⁴⁴Cfr. JERZY KALINOWSKI, *Teoria zdań normatywnych* [*Teoria delle proposizioni normative*], 1953; JERZY KALINOWSKI, *Introduction à la logique juridique*, 1965, p. 82 (trad. it.: p. 119).

La concezione della norma in quanto entità apofantica costituente il "significato di un enunciato normativo (o deontico)" in Kalinowski coincide, mi sembra, con il concetto di "giudizio in senso logico" [in polacco: "*sąd w sensie logicznym*"] elaborato dalla Scuola Logica polacca di Leopoli-Varsavia [in polacco: *Szkoła Lwowsko-Warszawska*].

Il filosofo polacco Tadeusz Kotarbiński, nel libro *Kurs logiki dla prawników* [*Corso di logica per giuristi*], 1951, ricorda la distinzione elaborata all'interno della Scuola Logica di Leopoli-Varsavia tra due concetti di "giudizio":

- (i) giudizio in senso *psicologico* [*sąd w sensie psychologicznym*],
- (ii) giudizio in senso *logico* [*sąd w sensie logicznym*].

Giudizio in senso *psicologico* è un soggettivo atto psichico con il quale noi giudichiamo che qualcosa sia in un certo modo (sia così o così) [*akt psychiczny sądzenia, że coś jest tak a tak*].

Giudizio in senso *logico* è, invece, l'oggettivo "senso di un enunciato, il suo contenuto, il suo significato" [*sens zdania (...), jego treść, jego znaczenie*]. In altri termini, il concetto di giudizio in senso logico è concetto *semantico*. Il concetto di giudizio in senso psicologico è, invece, concetto *pragmatico*.

Cfr. TADEUSZ KOTARBIŃSKI, *Kurs logiki dla prawników*, ⁵1961, p. 54.

Il concetto del giudizio quale *prodotto* [*wytwór*] dell'*attività di giudicare* [*czynność sądzenia*] è analizzato dai due filosofi polacchi: Kazimierz Twardowski (cfr., ad esempio, la sua *Teoria sądów* [*Teoria del giudizi*], 1996 (edizione postuma)) e poi da Kazimierz Ajdukiewicz. In *Sprache und Sinn* [*Lingua e senso*], 1934, pp. 34-38, Ajdukiewicz distingue fra *giudizio dal punto di vista psicologico* [*Urteil in psychologischer Hinsicht*] e *giudizio in senso logico* [*Urteil in logischer Hinsicht*].

Secondo la testimonianza di Jan Woleński, Ajdukiewicz, nel suo libro *Logika pragmatyczna*,

[“*réalité déontique*”]⁴⁵. La teoria delle norme elaborata da Kalinowski assomiglia evidentemente molto alla teoria semantica della verità di Alfred Tarski. Infatti, Kalinowski esplicitamente giustifica l’applicazione, alla logica delle norme, una versione della convenzione *T* di Tarski:

“Si l’on est en droit de considérer avec M. Tarski la formule [...] ‘La proposition ‘*p*’ est vraie si et seulement si ‘*p*’ comme définissant d’une manière adéquate toute proposition vraie, alors on doit admettre que rien ne s’oppose *a priori* [...] à ce qu’elle

1965, non parla dei giudizi in senso logico per la loro non-conciliabilità con il radicale empirismo da lui professato. Cfr. JAN WOLEŃSKI, *Epistemologia*, 2005, p. 149.

Come indicano Sławomir Lewandowski, Andrzej Malinowski e Jacek Petzel, in *Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny [Logica per giuristi. Dizionario enciclopedico]*, uno dei significati del termine ‘*sąd*’ è “significato di un enunciato dichiarativo” [“znaczenie zdania oznajmującego”]. Cfr. ANDRZEJ MALINOWSKI (ed.), *Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny*, 2004, p. 192.

Il concetto di “giudizio” [*Urteil*] quale entità espressa da un *enunciato* [*Satz*] è stato analizzato da Alexius von Meinong [1853-1920] in *Über Annahmen*, 1902. Così Meinong:

“Der Satz drückt entweder ein Urteil oder eine Annahme aus; eben darum hat er jedesmal eine Bedeutung, nämlich das Objektiv jenes Urteils oder dieser Annahme”.

“Un enunciato [*Satz*] esprime o un giudizio [*Urteil*] o una assunzione [*Annahme*]; e proprio per questo ha sempre un riferimento [*Bedeutung*], cioè un obiettivo [*Objektiv*] di quel giudizio [*Urteil*] o di questa assunzione [*Annahme*].” “P

Cfr. ALEXIUS VON MEINONG, *Über Annahmen*, 1902, p. 272.

Enunciato, proposizione e giudizio sono distinti da Norberto Bobbio in *Teoria della norma giuridica*, 1958. Per Bobbio, norma giuridica è una *proposizione*, cioè “un insieme di parole aventi un significato nel loro complesso”. Il *giudizio*, invece, è una specie di proposizione ed è “composta di un soggetto e di un predicato, uniti da una copula (S è P)”. Per un *enunciato*, infine, Bobbio intende “la forma grammaticale e linguistica con cui un determinato significato è espresso, per cui la stessa proposizione può avere enunciati diversi, e lo stesso enunciato può esprimere proposizioni diverse”. Cfr. NORBERTO BOBBIO, *Teoria della norma giuridica*, 1958, pp. 75-76.

Il rapporto tra due termini della lingua polacca ‘*zdanie*’ “enunciato” e ‘*sąd*’ “proposizione” nella logica delle norme è indagato da Jerzy Kalinowski. In particolare, in *Teoria poznania praktycznego [Teoria della conoscenza pratica]*, 1960, Kalinowski adotta il concetto di “*sąd*” quale “ciò che è espresso da un enunciato [*zdanie*]”. Cfr. JERZY KALINOWSKI, *Teoria poznania praktycznego [Teoria della conoscenza pratica]*, 1960, p. 54.

⁴⁵ Come osserva Paolo Di Lucia, il concetto di verità delle norme in Kalinowski si può definire come concetto semantico di validità, cioè “concetto di validità quale corrispondenza tra un *enunciato deontico* e uno *stato-di-cose deontico*. [...] Secondo Kalinowski, la validità degli enunciati deontici consiste nella corrispondenza a ciò che egli chiama la realtà deontica [“*réalité déontique*”]”. Cfr. PAOLO DI LUCIA, *Normatività. Diritto linguaggio azione*,

soit appliquée aux normes, les normes juridiques y comprises.”⁴⁶

“Se ammettiamo, con Tarski, che la formula ‘La proposizione ‘*p*’ è vera se e solamente se ‘*p*’ [...] definisce adeguatamente ogni proposizione vera, possiamo anche ammettere che non vi sono ostacoli *a priori* [...] riguardo la sua applicazione alle norme, comprese quelle giuridiche”.

Il concetto di verità delle norme elaborato da Jerzy Kalinowski è chiamato da Amedeo Giovanni Conte e Giampaolo M. Azzoni “validità semantica”. L’aggettivo ‘semantica’ allude all’affinità di questo concetto di validità con la concezione semantica della *verità* in Tarski. Il concetto di “validità semantica” è distinto dal concetto di “validità ontologica” (*vel* “sintattica”). Come scrive Azzoni nel saggio *Validità semantica in deontica*, 1992, questi due concetti di validità (il concetto di validità semantica e il concetto di validità ontologica *vel* sintattica)

“sono due concetti incommensurabili perché iscritti in due differenti paradigmi. Il concetto di validità *sintattica* seleziona un concetto di norma come entità *extralinguistica* (ad esempio, come *wytwór* [prodotto], nel lessico di Kazimierz Twardowski, o ancora come status deontico, nella tetracotomia dei concetti di norma elaborata da Amedeo G. Conte). Invece, il concetto di validità semantica seleziona un concetto di norma come entità *linguistica* o logoidale (ad esempio, come *dictum*, o λεκτόν, o come λέξις) o come entità intenzionale (come noema deontico).”⁴⁷

Come si vede, solo il primo dei due concetti di validità deontica individuati da Azzoni (cioè il concetto di validità semantica) presuppone una concezione della norma come entità linguistica (ricordo che la linguisticità delle norme è uno dei principali presupposti della tesi che tra norme può esserci contraddizione).

Ora, quali conseguenze ha questa applicazione della concezione semantica della verità per la domanda sulla possibilità di contraddizioni tra norme? Come abbiamo detto, secondo Kalinowski, le norme sono vere solo se corrispondono alla realtà *deontica*, così come le proposizioni descrittive sono vere se e solo se corrispondono alla *réalité déontique*. Se la realtà deontica è primaria rispetto alle norme (le quali sono vere in virtù della loro conformità ad essa), risulta chiaro che questa realtà, in quanto preesistente rispetto alle norme,

2003, p. 193.

⁴⁶ JERZY KALINOWSKI, *Introduction à la logique juridique*, 1965, p. 61 (trad. it.: p. 89). Per un’ampia analisi critica della teoria di Kalinowski, cfr. ANNA PINTORE, *Il diritto senza verità*, 1996, specialmente pp. 47-61. Sull’argomento cfr. anche Lorenzo Passerini Glazel, *True Norms*, 2008, spec. pp. 133-136.

⁴⁷ GIAMPAOLO M. AZZONI, *Validità semantica in deontica*, 1992, pp. 166-167.

deve avere, come ammette Kalinowski stesso, carattere metafisico:

“[...] le droit, droit-règle de conduite apparaît comme un jugement, vrai ou faux selon qu’il est ou non conforme à la réalité déontique ayant, comme la réalité ontique, son centre en Dieu.”⁴⁸

Dato il fondamento metafisico della teoria di Kalinowski, la realtà deontica, la quale fonda la verità deontica (in altri termini: la validità semantica) delle norme, non può contenere contraddizioni. Per questo, in Kalinowski, per le norme vale il principio di non-contraddizione: non è possibile che due norme contraddittorie siano entrambe vere (cioè semanticamente valide). Ricordo che già nel pionieristico saggio *Teoria zdań normatywnych* [*Teoria delle proposizioni normative*], 1953, appare (come un assioma del sistema K) la formula

$CsxaNSxNa$

(Leggi: “Se x deve fare a , allora x non deve fare $non-a$ ”).

La tesi di Kalinowski sul carattere apofantico delle norme non è diffusa. Secondo la tesi prevalente nella filosofia del diritto, le norme sono entità *anapofantiche*, esse *non possono* essere vere o false. Ma se così è, se le norme non hanno (non possono avere) il valore di verità, e se noi tradizionalmente definiamo la relazione di contraddizione in termini di verità, allora è ancora giustificato domandarsi se le norme possano essere termini di una contraddizione?⁴⁹

La prima delle due domande che ho distinto, cioè la domanda sulla possibilità di contraddizioni tra norme, diventa dunque un caso particolare del famoso dilemma di Jørgen Jørgensen: se le norme non possono essere vere o false, allora come facciamo a dire che tra esse possono sussistere relazioni

⁴⁸ JERZY KALINOWSKI, *Essai sur le caractère ontique du droit*, 1964, p. 98.

⁴⁹ Infatti, per ritenere che le norme possano essere in contraddizione, rifiutando nello stesso tempo l’apofanticità di esse, è necessario individuare un altro *criterio* attraverso il quale definire la contraddizione. Come scrivono Eugenio Bulygin e Carlos E. Alchourrón:

“La definizione della contraddizione normativa, cioè dell’incompatibilità formale delle norme, presenta notevoli difficoltà. Non è facile formulare un criterio soddisfacente dal punto di vista formale e intuitivamente accettabile.”

EUGENIO BULYGIN / CARLOS E. ALCHOURRÓN, *Incompletezza, contraddittorietà e indeterminatezza degli ordinamenti normativi*, 1977, p. 297.

logiche?⁵⁰ Questo problema è così formulato da Georg Henrik von Wright nel saggio *Is and Ought*, 1985:

“[...] And if norms have no truth-value then contradiction, it seems, cannot be between norms [...]. So where is the contradiction? Is there a logical contradiction at all?”⁵¹

“Se le norme non hanno un valore-di-verità, allora la contraddizione [contradiction] tra norme, mi sembra, non può sussistere. Ma allora la contraddizione dov'è? V'è davvero, nel caso di norme, una contraddizione logica?”

Von Wright stesso risponde positivamente a questa domanda. È possibile sostenere che tra norme possano esserci contraddizioni anche se si nega la loro apofanticità. Per esempio, von Wright definisce contraddizioni tra norme in termini (non più di verità, ma) di possibilità di soddisfacimento [*satisfiability*] (in altri termini, due norme sono tra di loro contraddittorie se non possono essere entrambe simultaneamente soddisfatte [*satisfied*]).⁵² Come si vede, il valore semiologico attraverso il quale si è tentato di definire il concetto di contraddizione tra norme non è unicamente il valore di verità, ma anche altri valori non-apofantici (ossia valori parapofantici⁵³), ad esempio (ma non esclusivamente) la soddisfacibilità.

1.4.5. NEGABILITÀ

Il *quinto* dei cinque presupposti della domanda se le norme possano essere termini di una relazione di contraddizione è la loro *negabilità*⁵⁴.

⁵⁰Quantunque il problema posto da Jørgen Jørgensen nel celebre saggio *Imperatives and Logic*, 1937-1938, riguardi specificamente la possibilità di *inferire* un enunciato imperativo dall'altro, il dilemma di Jørgensen vale, in generale, per tutti i tentativi di applicare la logica al normativo.

⁵¹GEORG HENRIK VON WRIGHT, *Is and Ought*, 1985, p. 270.

⁵²Cfr. GEORG HENRIK VON WRIGHT, *Is and Ought*, 1985, pp. 270-271.

⁵³Prendendo come il modello il fortunato termine inglese '*paraconsistent*' e il meno fortunato aggettivo italiano 'paracoerente', l'*análogon* dell'apofanticità si può chiamare "parapofanticità".

⁵⁴Degli studi dedicati alla negazione di norme ricordo: JERZY SZTYKGOLD, *Negacja normy [La negazione della norma]*, 1936; OTA WEINBERGER, *Über die Negation von Sollsätzen*, 1957; GEORG HENRIK VON WRIGHT, *On the Logic of Negation*, 1959; GEORG HENRIK VON WRIGHT, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, specialmente pp. 135-141; ROBERT L. HOLMES, *Negation and the Logic of Deontic Assertions*, 1967; ALF ROSS, *Directives and Norms*, 1968 (specialmente p. 143 e ss.); TECLA MAZZARESE, *Negazione e abrogazione in deontica*, 1981; RICCARDO GUASTINI, *Problemi d'analisi del linguaggio normativo*, 1982 (specialmente pp. 53-55); JERZY WRÓBLEWSKI, *Negation in Law*, 1984; ZYGMUNT ZIEMBIŃSKI, *Uwagi o negowaniu norm i wypowiedzi z normami związanych [Negazione di norme e di enunciazioni relative a*

Il concetto di “negazione” appare nel *definiens* del termine ‘contraddizione’: se le norme sono suscettibili di negazione, esse sono perciò anche contraddicibili.⁵⁵ Per affrontare il problema se le norme possano essere in contraddizione, è quindi necessario porre la domanda “È possibile negare una norma?”.⁵⁶

La risposta positiva a questa domanda è stata data, ad esempio, da Georg Henrik von Wright il quale, parlando in *Norm and Action* del concetto di “norma negativa”, afferma che

“la negazione di un ordine positivo è [...] un permesso negativo, e viceversa. Mettendo la cosa in termini ancora diversi: un ordine di fare ed un permesso di astenersi dal fare sono l’uno la negazione dell’altro. [...]. Una norma costituisce la norma negativa di un’altra norma se, o soltanto se, le due norme sono di carattere opposto e i loro contenuti sono l’uno la negazione interna dell’altro.”⁵⁷

norme], 1985; AMEDEO GIOVANNI CONTE, *Deóntica de la negación en Jerzy Szytygold*, 1995.

⁵⁵ Il legame intrinseco tra i concetti di “negazione” e “contraddizione” rende molto bene il seguente passo di Enrico Berti sulle origini storiche del concetto stesso di “contraddizione” in Parmenide:

“Il senso più ovvio della contrapposizione fra le due famose “vie” [di Parmenide], presentata da Parmenide come rivelata da una divinità [...] è infatti quello di un’opposizione tra l’affermazione (κατάφασις) e la negazione (ἀπόφασις), cioè di quella che sarà poi chiamata da Aristotele “contraddizione” (ἀντίφασις).

Cfr. ENRICO BERTI, *Contraddizione e dialettica negli antichi e nei moderni*, 1977, p. 13.

⁵⁶ L’uso del simbolo di negazione nella logica deontica non prova che sia possibile negare una norma. Per esempio, nella formula della logica deontica ($\neg O \neg p \wedge O \neg p$) [“Non è obbligatorio non p ” (cioè “È permesso p ”) e “È obbligatorio non p ” (cioè “Non è permesso p ”)], quantunque la formula stessa contenga il simbolo di negazione (‘ \neg ’), i simboli ‘ $\neg O \neg p$ ’ e ‘ $O \neg p$ ’ corrispondono, rispettivamente, a due norme diverse (il permesso di p e il divieto di p), e non alla “affermazione” e la “negazione” di un’unica e stessa norma.

⁵⁷ GEORG HENRIK VON WRIGHT, *Norma e azione*, 1963, 1989, pp. 194-195.

Credo che, parlando del concetto di negazione di norme, sia opportuno distinguere tra la domanda sulla possibilità di individuare una norma negativa rispetto ad un’altra norma, dalla domanda sulla possibilità di negare una norma. Ciò di cui parla von Wright è il primo caso: attraverso la forma logica di due norme (per esempio di un divieto e di un permesso), è possibile dire che il divieto è una norma negativa rispetto ad un permesso. Simbolicamente, usando le formule ancora più semplici da quelle impiegate da von Wright, possiamo dire che una norma “ Vc ” [“È vietato il comportamento c ”] è una norma negativa rispetto alla norma “ $\neg Vc$ ” [“Non è vietato il comportamento c ”]. In altri termini, è possibile definire il termine ‘permesso’ attraverso il concetto di divieto e il concetto di negazione (e *vice versa*: analogamente, il termine ‘permesso’ può ovviamente essere definito attraverso il concetto di divieto e il concetto di negazione, dove “permesso” = “non vietato”).

Ora, per poter sostenere la tesi secondo la quale tra norme possono sussistere relazioni di


1.4.6. I cinque presupposti della tesi secondo la quale tra norme possano esservi relazioni di contraddizione logica (semioticità, linguisticità, semanticità, apofantività (oppure il possesso, da parte di norme, di un altro valore, diverso dalla verità, attraverso il quale possiamo definire la contraddizione), negabilità) sono tra di loro concettualmente collegati.

Il rapporto tra questi cinque presupposti può essere rappresentato mediante un gioco di condizioni necessarie (cfr. la figura 6.):

contraddizione analoghe alle relazioni di contraddizione intercorrenti tra proposizioni apofantive, basta rispondere positivamente solo alla prima delle due domande, cioè alla domanda se sia possibile, data una certa norma, individuare un'altra norma negativa rispetto alla prima. Il processo dianoetico di individuare una norma negativa rispetto ad una certa non significa compiere l'atto di negare questa norma, così come, data una certa ipotesi scientifica, individuare un'altra ipotesi che nega (falsifica) la prima non significa sostenerla.

Figura 6.

**CINQUE PRESUPPOSTI DELLA DOMANDA SE LE NORME POSSANO ESSERE MEMBRI
DI UNA RELAZIONE DI CONTRADDIZIONE**



Le tesi che le norme siano entità semantiche e apofantiche (o che esse possano avere un valore semiotico analogo alla verità) sono condizionate dalle tesi che le norme siano entità semiotiche e linguistiche. La tesi che le norme siano entità apofantiche implica, da sua parte, la negabilità delle norme in quanto condizione necessaria della loro contraddicibilità.

Quantunque la negabilità delle norme sia una *conseguenza* necessaria della loro apofanticità (ciò che dice, che afferma qualcosa, può perciò anche essere negato), l'apofanticità delle norme *non* costituisce una *condizione* necessaria della loro negabilità. Si può, infatti, ritenere che le norme siano negabili anche nell'ipotesi che le norme *non* siano considerate entità apofantiche.

In particolare, si può sostenere che

- (i) le norme, quantunque esse non siano capaci di essere vere o false, hanno un altro valore semiologico che rende possibile un'analisi logica delle norme in termini (non più di verità e falsità, ma) di quest'altro valore semiologico, specifico ad esse;
- (ii) la negazione delle norme non è negazione di *verità* delle norme.⁵⁸

2. SENSO E PRESUPPOSTI DELLA *SECONDA* DOMANDA (“VALE PER LE NORME IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE?”)

Siccome è possibile individuare le relazioni di *contraddizione* tra norme (la relazione di contrarietà e le due relazioni di contraddittorietà), è sensato domandarsi: in che senso il principio di non-contraddizione si applica alle norme contraddittorie?

Prima di passare all'analisi della seconda domanda da me formulata, vorrei segnalare che mi rendo conto dalle difficoltà causate dall'uso della parola 'applicazione'. Cosa vuol dire “applicare” il principio di non-contraddizione alle norme? Il principio di non-contraddizione, in quanto principio logico, non può essere “applicato”: esso o vale, o non vale, così come

⁵⁸Sul problema cfr., per esempio: AMEDEO GIOVANNI CONTE, *Modi deontici de dicto, validità quale analogon deontico della verità, norme su norme*, 1958; *In margine all'ultimo Kelsen*, 1965; GEORGES KALINOWSKI, *Introduction à la logique juridique*, 1965, specialmente pp. 134-137 (trad. it.: pp. 187-191); HANS KELSEN, *Recht und Logik*, 1965; *Allgemeine Theorie der Normen*, 1979, specialmente pp. 167-168 (trad. it.: pp. 351-351); ANNA PINTORE, *Il diritto senza verità*, 1996, specialmente pp. 45-87; GIUSEPPE LORINI, *Il valore logico delle norme*, 2003, specialmente pp. 129 e ss..

nella logica dell'apofantico il fatto che due proposizioni siano in contraddizione non è ovviamente condizionato dal fatto che qualcuno "applichi" ad esse il principio di non-contraddizione.

Detto questo, torniamo al problema del senso e dei presupposti della seconda domanda. Com'è noto, nella logica dell'apofantico il principio di non-contraddizione esclude la possibilità di simultanea verità di due proposizioni in contraddizione. Esiste, mi domando, il principio di non-contraddizione che valga per le *norme* così come, nella logica dell'apofantico, il principio di non-contraddizione vale per le proposizioni apofantiche contraddittorie?

Così come nella storia della filosofia sono state proposte molte diverse formulazioni del principio di non-contraddizione applicabile alle proposizioni apofantiche (ricordo che solo in Aristotele si possono trovare, secondo alcuni interpreti, tre specie del principio di non-contraddizione⁵⁹), così anche nella filosofia del diritto non v'è unica formulazione di questo principio. Come ricorda Tecla Mazzaresse, il fatto che in molti sistemi della logica deontica valga la formula ' $Op \rightarrow \neg O\neg p$ ' (obbligatorio che p implica non obbligatorio che *non* p) equivalente alla formula ' $\neg(Op \wedge O\neg p)$ ' (non: obbligatorio che p e obbligatorio che *non* p) non ci dice nulla sulla possibilità sull'applicabilità del principio di non-contraddizione alle norme.⁶⁰ La ragione è semplice: la possibilità di antinomie, cioè la possibilità che lo stesso comportamento sia qualificato secondo modi deontici contraddittori, falsifica la tesi (espressa dalle formule citate sopra) che se un comportamento è qualificato, per esempio, come obbligatorio, esso non possa essere nello stesso tempo qualificato come non-obbligatorio. Quantunque sia possibile, nei vari sistemi della logica deontica, assumere (o derivare) la formula ' $\neg(Op \wedge O\neg p)$ ' la quale corrisponde alla formulazione del principio di non-contraddizione nella logica proposizionale, ciò non significa che questi sistemi possano essere interpretati come rappresentati le relazioni intercorenti tra norme.

Ora, se il principio di non-contraddizione non può escludere *a priori* la possibilità di co-validità di due norme contraddittorie, è ancora sensato domandarsi se sia possibile dare una formulazione di questo principio? Vi sono, come credo, almeno due argomenti a favore della risposta positiva.

Per il *primo*, è sostenibile la tesi che il principio di non-contraddizione applicabile alle norme non debba necessariamente riguardare la

⁵⁹In particolare, secondo il filosofo polacco Jan Łukasiewicz, in Aristotele troviamo tre diverse formulazioni del principio di non-contraddizione: una formulazione ontologica, una formulazione logica e una formulazione psicologica. Cfr. JAN ŁUKASIEWICZ, *O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa* [Sul principio di non-contraddizione in Aristotele], 1910.

⁶⁰Cfr. TECLA MAZZARESE, *Logica deontica e linguaggio giuridico*, 1989, pp. 95-96.

loro validità concepita come la loro esistenza in un ordinamento. Infatti, nella storia di filosofia del diritto sono state proposte molte formulazioni del principio di non-contraddizione per le norme in termini diversi sia di verità, sia di validità.

Per il *secondo*, non è detto che il principio di non-contraddizione formulabile per le norme debba necessariamente riguardare due norme distinte. Precisamente, penso che i tentativi di costruire il principio di non-contraddizione applicabile a due norme diverse non esauriscano le possibilità di applicare il principio di non-contraddizione alle norme in generale. Infatti, guardando bene varie formulazioni classiche del principio di non-contraddizione, risulta chiaro che esso, infatti, riguarda sempre un'unica e stessa entità e non due entità diverse. Per esempio, il principio di non-contraddizione applicabile alle proposizioni apofantiche dice che è impossibile, per un'unica e stessa proposizione, essere sia vera, sia non-vera. Tenterò di sfruttare questa osservazione per costruire, nel terzo capitolo, un'ipotesi sul principio di non-contraddizione il quale valga per le norme e non presupponga i quattro requisiti esposti sopra (“linguisticità”, “apofanticità”, “negabilità”, “contraddicibilità”).

Mentre, come abbiamo visto, sono comuni i presupposti della domanda sulla possibilità di contraddizioni logiche tra norme, i presupposti della seconda domanda da me distinta (domanda sull'applicabilità del principio di non-contraddizione alle norme) dipendono dalle particolari formulazioni del principio di non-contraddizione. Per individuare questi presupposti, occorre dunque precisare *quale* principio di non-contraddizione stiamo indagando. Proprio per questo, nel seguente secondo capitolo, esporrò e valuterò diversi principî di non-contraddizione proposti per le norme da molti autori, cercando di individuarne non solo differenze, ma anche, dov'è possibile, punti comuni.

II. QUATTRO LINEE INTERPRETATIVE DELLE DUE DOMANDE

0. ESPOSIZIONE DELLE QUATTRO LINEE INTERPRETATIVE

0.1. Sono *quattro* le possibili combinazioni delle risposte alle due domande (“Possono le norme essere in contraddizione?”; “Vale per le norme il principio di non-contraddizione?”). Combinando le due possibili risposte alle due domande (una risposta positiva e una risposta negativa) otteniamo quattro *linee interpretative* delle due domande rappresentate dalla seguente tabella:

<i>Quattro linee interpretative delle due domande:</i>	<i>Le due domande:</i>	
	“Possono le norme essere in contraddizione?”	“Vale per le norme il principio di non-contraddizione?”
<i>Prima</i> linea interpretativa	sì	sì
<i>Seconda</i> linea interpretativa	sì	no
<i>Terza</i> linea interpretativa	no	no
<i>Quarta</i> linea interpretativa	no	sì

Mentre la *prima* e la *terza* linea interpretativa (esse rispondono nello stesso modo a entrambe le domande) non sembrano controverse, la *seconda* e la *quarta* combinazione (entrambe rispondono in modo diverso a ciascuna delle due domande) possono, invece, suscitare dei dubbi sulla loro sostenibilità. In particolare, viene spontaneo domandarsi: com'è possibile dare due risposte diverse a due domande così affini?

Tra gli autori che hanno sostenuto la tesi che le norme possono essere in contraddizione ma, nello stesso tempo, non v'è alcun principio di non-contraddizione applicabile alle norme ricordo, per esempio, Amedeo Giovanni Conte. Nel saggio *In margine all'ultimo Kelsen*, 1965, Conte afferma la tesi che alle norme (nel lessico di Conte del 1967: alle proposizioni prescrittive), quantunque esse possano essere tra di loro contraddittorie, non si applica il principio di non-contraddizione.

Così, alla seguente domanda:

“Vale il principio di non-contraddizione per le proposizioni prescrittive contraddittorie?”⁶¹

Conte, ammettendo (già nella domanda stessa) che le norme *possano* essere tra

⁶¹ AMEDEO GIOVANNI CONTE, *In margine all'ultimo Kelsen*, 1967, 1995, p. 19.

di loro contraddittorie, risponde negativamente:

“Alle proposizioni prescrittive *contraddittorie*, il principio di non-contraddizione non si applica *né direttamente, né indirettamente*”.⁶²

Per quanto riguarda la *quarta* linea interpretativa (le norme *non* possono essere in contraddizione, ma per le norme *vale* il principio di non-contraddizione), essa può sembrare, a differenza della seconda linea, una specie di *contradictio in adiecto*: Com'è possibile che alle norme, quantunque esse non possano essere membri di una relazione di contraddizione, possa essere applicato il principio di non-contraddizione?

La congiunzione di queste due tesi, congiunzione apparentemente paradossale, non è una mera possibilità combinatoria. Come è possibile sostenere che le norme possano essere membri di una relazione di contraddizione logica e congiuntamente che alle norme non si applichi il principio di non-contraddizione? Tenterò di mostrare che per le norme, quantunque esse non siano contraddicibili, si può applicare il principio di non-contraddizione. Nella mia ricerca prenderò le mosse da una idea presente nell'opera del filosofo del diritto e giurista tedesco Ulrich Klug, che esporrò e analizzerò alla fine del presente secondo capitolo. Nel terzo capitolo della tesi cercherò di sviluppare la quarta linea interpretativa delle due domande utilizzando sia le idee dei filosofi del diritto come Klug o Eduardo García Máynez, sia dei filosofi e logici come Aristotele e Jan Łukasiewicz.

0.2. Quantunque le due domande da me distinte (*prima* domanda: “Possono essere le norme in contraddizione?”; *seconda* domanda: “Vale per le norme il principio di non-contraddizione?”) non si equivalgono, è necessario sottolineare che non tutte le teorie che ho indagato possono essere facilmente inquadrare nello schema interpretativo delineato sopra. Per esempio, le due domande sembrano eguagliarsi alla luce della distinzione kelseniana tra ordinamenti di norme statici e ordinamenti di norme dinamici. In particolare, si può dire che:

- (i) Per quanto riguarda la possibilità di *contraddizione* tra norme, essa non sussiste negli ordinamenti *statici*, ma sussiste negli ordinamenti *dinamici*.
- (ii) Per quanto riguarda la validità del *principio di non-contraddizione* per le norme contraddittorie, esso *vale* negli ordinamenti di norme *statici*, ma *non vale* per gli

⁶² AMEDEO GIOVANNI CONTE, *In margine all'ultimo Kelsen*, 1967, 1995, p. 22.

ordinamenti *dinamici*.

Nei sistemi *statici* non possono esservi contraddizioni poiché, in questi sistemi, per le norme vale il principio di non-contraddizione. Invece, la non-applicabilità del principio di non-contraddizione alle norme nei sistemi *dinamici* rende possibile, in questi sistemi, la co-esistenza di due norme contraddittorie. Perché è così?

Consideriamo prima il concetto di sistema statico. Com'è noto, sistema *statico* è, secondo Hans Kelsen, un sistema in cui tutte le norme sono implicite nella norma fondamentale. Scrive Kelsen in *General Theory of Law and State*, 1954:

“According to the nature of the basic norm, we may distinguish between two different systems: static and dynamic systems. Within an order of the first kind the norms are “valid” and that means, we assume that the individuals whose behavior is regulated by the norms “ought” to behave as the norms prescribe, by virtue of their contents. [...] Various norms of any such system are implicated by the basic norm as the particular is implied by the general, and that, therefore, all the particular norms of a such system are obtainable by means of an intellectual operation, *viz.*, by the inference from the general to the particular.”⁶³

“Secondo la natura della norma fondamentale possiamo distinguere due diversi tipi di ordinamenti o sistemi normativi: sistemi statici e sistemi dinamici. In un ordinamento del primo tipo le norme sono “valide”, cioè noi assumiamo che gli individui, la cui condotta è regolata dalle norme, “devono” comportarsi come prescrivono le norme, in virtù del loro contenuto. [...]. Le norme sono [...] deducibili da una norma fondamentale specifica, come il particolare è deducibile dal generale.”

In un sistema di norme *statico* le contraddizioni non sono possibili: se tutte le norme sono *implicitate* dalla norma fondamentale (più precisamente: se il contenuto di tutte le norme particolari è *implicitato* dalla norma fondamentale), allora (in virtù della definizione stessa del concetto di “implicitazione”)⁶⁴, data la non-autocontraddittorietà della norma fondamentale, un sistema statico non può contenere contraddizioni. Se (per assunto) in un ordinamento statico vi fosse una contraddizione, sarebbe già nella norma fondamentale (la quale perderebbe la sua auto-identità).

Ricordo che il concetto di “implicitazione” [in inglese: “*entailment*”] è, oltre al concetto di “contraddizione”, uno dei *concetti-chiave* della teoria delle relazioni logiche rappresentate dal quadrato deontico

⁶³ HANS KELSEN, *General Theory of Law and State*, 1945, p. 112 (trad. it.: p. 113).

⁶⁴ Ricordo che il termine italiano “implicitazione” è stato coniato da Amedeo Giovanni Conte nella traduzione italiana di *The Development of Logic [Storia della logica]* di Martha e William Kneale.

d'opposizione. Tra le modalità deontiche visualizzate dal quadrato deontico sussistono non solo relazioni di *contraddizione*, ma anche relazioni di *implicitazione*: in particolare, sussiste implicitazione tra “obbligatorio” e “permesso” e tra “vietato” e “facoltativo”.⁶⁵

Ora, il concetto di “implicitazione” deve essere nettamente distinto:

- (i) sia dal concetto di “inferenza”;
- (ii) sia dal concetto di “implicazione”.

La tesi secondo la quale le norme non possono essere oggetti d'inferenza (tesi condivisa, ad esempio, dall'ultimo Kelsen) non falsifica la tesi che tra norme possano sussistere relazioni di implicitazione o di conseguenza logica⁶⁶. La prima di queste due tesi è così esplicitata da Zygmunt Ziemiński in *Practical Logic*, 1976:

“Pojęcie wnioskowania, który się zazwyczaj posługujemy, odnosi się do procesu uznawania jakichś zdań za prawdziwe ze względu na uprzednie uznanie prawdziwości jakichś innych zdań jako przesłanek. Normy postępowania nie są jednak wypowiedziami prawdziwymi ani fałszywymi, nie można więc w tym sensie mówić o wnioskowaniu z jakichś norm o innych normach”.⁶⁷

Ecco la traduzione inglese di Leon Ter-Oganian:

“The concept of inference we normally use involves the process of accepting some propositions as true because of having previously accepted as true some other propositions, as premises. Since norms themselves are neither true nor false, it is not possible to speak about inferring from some norms to other norms in the same sense of the term.”⁶⁸

L'inferenza [in polacco: “wnioskowanie”, in inglese: “inference”] non è una relazione, ma piuttosto un processo dianoetico, in altre parole: un ragionamento. La tesi, condivisa da Ziemiński, secondo la quale le norme non si possono inferire l'una dall'altra⁶⁹, non reagisce sulla tesi che tra norme

⁶⁵Nel linguaggio dei logici, queste due relazioni di implicitazione sono chiamate relazioni di subalternazione.

⁶⁶I termini ‘implicitazione’ e ‘conseguenza logica’ sono in relazione non di sinonimia (identità di *Sinn*), ma di sinsemia (identità di *Bedeutung*). È come nel caso di ‘un bicchiere mezzo pieno’ e ‘un bicchiere mezzo vuoto’.

⁶⁷Zygmunt Ziemiński, *Logika praktyczna [Logica pratica]*, 1956, 2002, p. 245.

⁶⁸Zygmunt Ziemiński, *Practical Logic with the Appendix on Deontic Logic by Zdzisław Ziemia*, 1976, pp. 316-317.

⁶⁹La tesi di Kelsen e di Ziemiński sulla impossibilità di inferire (dedurre) una norma dall'altra non è da tutti condivisa. Come scrive Mario Jori, una “norma implicita esplicitata

possano sussistere relazioni di implicitazione [in polacco “wynikanie”, in inglese: “*entailment*”]. In altri termini, il fatto che non sia possibile inferire una norma da un'altra non significa che tra norme non possano esservi relazioni logiche come relazioni di implicitazione.

Un'inferenza, a seconda dello statuto logico delle premesse e della conclusione, può essere o valida, o invalida. Un'implicazione logica, a seconda della verità o della falsità dei termini logici, può essere vera o falsa. Ma, a differenza della relazione di implicazione logica, la relazione di implicitazione non può essere falsa: una “falsa” implicitazione semplicemente non è una implicitazione (un'implicitazione può solo sussistere o non sussistere, non può essere vera o falsa.) Possiamo dire che mentre l'implicazione logica può essere *vera*, l'implicitazione, invece, se sussiste, (non è vera, ma) è una *verità*: ogni implicitazione *deve* essere vera.

Ora, quando Kelsen parla di possibilità, in sistemi normativi statici, di inferire [in inglese: *to infer*] norme da altre norme in base al loro contenuto, non vedo altra possibilità che interpretare questa sua tesi in termini (*non* di inferenza, ma) di *implicitazione*: è irrilevante, per la validità delle norme in un sistema statico, se qualcuno inferisca le norme inferiori dalle norme superiori. In un sistema statico, un'unica condizione necessaria della validità di una norma inferiore è l'esistenza della relazione di implicitazione tra norma superiore e norma inferiore. Se, come scrive Kelsen, le norme come “Non mentire”, “Non ingannare”, “Mantieni la tua promessa”, derivano da una norma generale che prescrive la veracità⁷⁰, è così poiché la norma che prescrive la veracità *implicita* tutt'e tre le norme inferiori.

Riepilogando: nei sistemi statici, le norme non possono essere in contraddizione⁷¹ *poiché* per le norme vale il principio di non-contraddizione. La

in questo modo [cioè attraverso un “procedimento di carattere deduttivo che ciascuno può compiere in proprio con gli strumenti e i metodi della logica deduttiva”] può dirsi già esistente (prodotta, creata) anche prima che qualcuno ne abbia formulato esplicitamente il testo; anzi tale esplicitazione può apparire spesso inutile, o utile solo nel momento in cui essa deve essere applicata o è contestata.” Cfr. MARIO JORI, *Il formalismo giuridico*, 1980, p. 23.

⁷⁰ HANS KELSEN, *General Theory of Law and State*, 1945, 1984, p. 113.

⁷¹ Quantunque nei sistemi statici non siano possibili contraddizioni logiche, essi ammettono altri tipi dei conflitti normativi. Per esempio, nei sistemi statici sono possibili le cosiddette *paranomie*. Paranomie sono, nel lessico di Amedeo Giovanni Conte, i conflitti normativi causati non dalla configurazione del *Sollen*, ma dalla particolare configurazione del *Sein*. È vero che, in un ordinamento normativo statico, non possono essere valide due norme in contraddizione, per esempio “Devi obbedire ai tuoi genitori” e “Non devi obbedire ai tuoi genitori”. Ma può darsi che, data la validità della prima di queste due norme, la madre dia un ordine incompatibile con l'ordine del padre.

situazione è letteralmente invertita nei sistemi dinamici.

Nei sistemi dinamici, a differenza dei sistemi statici, le norme non sono contenute nella norma fondamentale. La norma fondamentale pone solamente le condizioni di validità delle norme del sistema. Scrive Kelsen:

“A child, asking why it must not lie, might be given the answer that its father has forbidden it to lie. If the child should further ask why it has to obey its father, the reply would perhaps be that God has commanded that it obey its parents. Should the child put the question why one has to obey the commands of God, the only answer would be that this is a norm beyond which one cannot look for a more ultimate norm. That norm is the basic norm providing the foundation for a system of dynamic character. Its various norms cannot be obtained from the basic norm by any intellectual operation.”⁷²

“Ad un bimbo il quale chieda perché non deve mentire, si può rispondere che suo padre gli ha proibito di farlo. Se il bimbo insistesse chiedendo perché deve obbedire al padre, la risposta potrebbe forse essere che Dio gli ha comandato di obbedire ai genitori. Se il bambino chiedesse ancora perché si deve obbedire ai comandi di Dio, l'unica risposta sarebbe che questa è una norma al di là della quale non se ne può cercare un'altra più elevata. Quella norma è la norma fondamentale che fornisce la base per un sistema a carattere dinamico. Le varie norme di esso non possono essere ottenute da quella fondamentale mediante alcuna operazione intellettuale.”

Un sistema di norme *dinamico* (in quanto sistema nel quale il contenuto delle norme non condiziona la loro validità) ammette, a differenza dei sistemi statici, contraddizioni tra norme, ma alle norme in contraddizione non si applica il principio di non-contraddizione.

Infatti, se l'unica condizione della validità delle norme è, in un ordinamento dinamico, il soddisfacimento di regole sulla produzione normativa, allora, in un ordinamento, possono co-esistere (possono essere simultaneamente valide) due norme contraddittorie, dunque, alle norme non si applica il principio di non-contraddizione.

Brevemente: mentre il principio di non-contraddizione vale per gli ordinamenti statici (in quanto principio escludente *a priori* che un sistema statico possa contenere le norme tra di loro contraddittorie), esso non vale per gli ordinamenti dinamici. È così poiché il concetto di “validità” delle norme in un ordinamento dinamico non è, a differenza degli ordinamenti statici, definito in termini di “implicitazione”. Ciò non vuol dire che tra norme d'un sistema dinamico non possono sussistere le relazioni di implicitazione o contraddizione (cioè le relazioni logiche visualizzate dal quadrato deontico). Il fatto che, in un ordinamento dinamico, una norma impliciti l'altra (o che una norma contraddica l'altra) non condiziona la validità di essa.

⁷²HANS KELSEN, *General Theory of Law and State*, 1945, pp. 112-113 (trad. it.: p. 113).

Ora, alla luce della distinzione kelseniana di due tipi di ordinamento normativo, le due domande possono essere, infatti, trattate, come due facce della stessa medaglia: se, negli ordinamenti statici, le norme non possono essere in contraddizione, è così poiché ad esse non si applica il principio di non-contraddizione. Se, negli ordinamenti dinamici, il principio di non-contraddizione non si applica, è così poiché, in questi ordinamenti, tra due norme possono sussistere relazioni di contraddizione.

Si potrebbe forse ipotizzare che le due domande della presente tesi si equivalgono quando le ragioni della possibilità (o dell'impossibilità) di contraddizioni tra norme siano poste dalla struttura dell'ordinamento normativo, e non dalla natura della norma stessa. Per esempio, l'impossibilità, per gli ordinamenti normativi statici, di contraddizione tra norme è condizionata dalle regole eidetico-costitutive dell'ordinamento (un ordinamento statico non può *ex definitione* contenere contraddizioni), e non riguarda affatto i cinque principali presupposti filosofici di contraddicibilità delle norme indagati nel primo capitolo della tesi (semioticità, linguisticità, semanticità, apofantività (oppure il possesso, da parte di norme, di un altro valore, diverso dalla verità, attraverso il quale possiamo definire la contraddizione), negabilità). L'impossibilità di contraddizioni negli ordinamenti statici e la possibilità di contraddizioni negli ordinamenti dinamici è condizionata non dalla struttura della *norma*, ma dalla struttura dell'*ordinamento*.

0.3. Nonostante questa e altre difficoltà interpretative, la gran parte delle varie teorie che rispondono alle due domande indagate nel presente lavoro (*prima* domanda: "Possono le norme essere in contraddizione?"; *seconda* domanda: "Vale per le norme il principio di non-contraddizione?") può, come abbiamo detto, essere classificata secondo una di quattro linee interpretative. Ecco la tabella che rappresenta queste linee interpretative con gli autori esemplari in cui appaiono le particolari combinazioni delle due tesi:

Quattro linee interpretative delle due domande:	Le due domande:		Autori esemplari
	<i>“Possono le norme essere in contraddizione?”</i>	<i>“Vale per le norme il principio di non-contraddizione?”</i>	
<i>Prima</i> linea interpretativa	sì	sì	Hans Kelsen (1945), Norberto Bobbio, Eduardo García Máynez, Jerzy Kalinowski, Georg Henrik von Wright, Eugenio Bulygin / Carlos E. Alchourrón, Riccardo Guastini, Luigi Ferrajoli
<i>Seconda</i> linea interpretativa	sì	no	il concetto del sistema <i>dinamico</i> in Hans Kelsen, Amedeo Giovanni Conte, Georg Henrik von Wright, Ronald Moore
<i>Terza</i> linea interpretativa	no	no	Karel Engliš, il “secondo” Kelsen
<i>Quarta</i> linea interpretativa	no	sì	il concetto del sistema <i>statico</i> in Hans Kelsen, Ulrich Klug

1. *PRIMA LINEA INTERPRETATIVA: LE NORME POSSONO ESSERE IN CONTRADDIZIONE, E PER LE NORME VALE IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE*

1.0. INTRODUZIONE

Secondo la *prima* linea interpretativa delle due domande (“Possono le norme essere in contraddizione?”; “Vale per le norme il principio di non-contraddizione?”), le norme *possono* essere in contraddizione e per le norme *vale* il principio di non-contraddizione.

Nel presente § 1. analizzerò dunque le teorie secondo le quali sono vere le seguenti due tesi:

- (i) le norme possono essere in contraddizione (cfr. il § 1.1.);
- (ii) per le norme vale il principio di non-contraddizione (cfr. il § 1.2.).

1.1. *CONTRADDICIBILITÀ IN QUANTO CONDIZIONE DELL’APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE*

Tra gli autori che sostengono ambedue queste tesi vi sono, per esempio, Hans Kelsen (1945)⁷³, Eduardo García Máynez, Norberto Bobbio, Georg Henrik von Wright, Eugenio Bulygin, Carlos E. Alchourrón, Riccardo Guastini.

Tutti questi autori, nonostante le minori differenze concettuali e terminologiche, intendono, esplicitamente o implicitamente, per “contraddizione” tra norme le relazioni di contraddittorietà (“vietato” *vs.* “permesso”, “obbligatorio *vs.* facoltativo”) e di contrarietà (“obbligatorio *vs.* vietato”). In altri termini, si tratta di una relazione di contraddizione tra norme analoga alla relazione di contraddizione nella logica aletica.

Secondo gli autori che rappresentano la prima linea interpretativa delle due domande, la possibilità di contraddizioni tra norme è una condizione necessaria per applicare ad esse il principio di non-contraddizione. Ciò che distingue le teorie dei vari autori che rispondono affermativamente a entrambe le domande sono le tesi sulla *natura* di questo principio. Precisamente, il concetto

⁷³Kelsen sostiene ambedue queste tesi nel libro *General Theory of Law and State* [Teoria generale del diritto e dello stato], 1945. Nelle opere successive cambia opinione. Dal 1965 (l’anno di pubblicazione di *Recht und Logik*) e poi, specialmente in *Allgemeine Theorie der Normen* [Teoria generale delle norme], 1979, ambedue le tesi sono da Kelsen esplicitamente respinte.

del principio di non-contraddizione può essere definito in termini di:

- (i) “validità” (Kelsen, García Máynez);
- (ii) “verità” (Bobbio);
- (iii) “soddisfacimento” (von Wright);
- (iv) “adempimento” (Bulygin /Alchourrón, Guastini).

Le varie tesi sulla natura della contraddizione tra norme diventano più chiare alla luce dei *principi* di non-contraddizione proposti dai particolari autori. Per questo motivo ermeneutico esporrò subito le quattro corrispettive formulazioni del principio di non-contraddizione (cfr. § 1.2.1.). Per rendere il discorso più chiaro, nel § 1.2.2. spiegherò in che modo le tesi sul *principio di non-contraddizione* applicabile alle norme rispecchiano le quattro tesi sulla natura della *contraddizione* stessa.

1.2. APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE

Come abbiamo detto, secondo la prima linea interpretativa, ambedue le risposte alle due domande (“Possono le norme essere in contraddizione?”, “Vale per le norme il principio di non-contraddizione?”) sono affermative.

Nelle ricerche sull’applicabilità del principio di non-contraddizione alle norme, si può notare una *metamorfosi* del modo in cui questo argomento viene indagato. In particolare, è evidente la differenza tra i tentativi di applicare il principio di non-contraddizione alle norme *per analogiam*⁷⁴ e la formulazione

⁷⁴Una proposta di applicare il principio di non-contraddizione al deontico *per analogiam* si trova nel saggio di Rose Rand (1903-1980) *Die Logik der verschiedenen Arten von Sätzen* [La logica dei vari tipi di enunciato], 1936. In quest’opera, Rand risponde affermativamente alla domanda sull’applicabilità delle particelle logiche usate nella logica degli enunciati assertivi [Aussagen] ad alcuni tipi di enunciati non-assertivi (comandi (enunciati imperativi [Befehle]), enunciati ottativi [Wünsche], domande (enunciati interrogativi [Fragen])).

Nelle parole di Rand:

“Die logischen Partikeln wie “&”, “v”, “→”, “¬” kann man für diese Sätze, wenn überhaupt, so nur analog verwenden.”

“Per questi enunciati non-assertivi, le particelle logiche come “&”, “v”, “→”, “¬” si possono al massimo impiegare solo *per analogiam*.”

ROSE RAND, *Die Logik der Verschiedenen Arten von Sätzen* [La logica dei vari tipi di enunciato], 1936, p. 438 (trad. it.: p. 54).

Ma, argomenta Rand, se agli enunciati non-assertivi si possono impiegare le particelle

di principi di non-contraddizione *specifici al deontico*. Mentre gli studiosi appartenenti al primo gruppo (come, per esempio, Rose Rand o Hans Kelsen) si chiedono se sia possibile parlare di un'*analogia* tra il principio di non-contraddizione apofantico e il corrispettivo principio applicabile alle norme, i filosofi del secondo gruppo (come Georg Henrik von Wright) riconoscono anche la specificità delle relazioni di contraddizione logica tra norme (in quanto relazioni differenti dalle relazioni di contraddizione nella logica

logiche della logica proposizionale (tra i quali, come si vede, i funtori di congiunzione “&” e di negazione “-”), allora è possibile anche applicare a questi enunciati, *per analogiam*, il principio di non-contraddizione.

Così, in *Logik der Forderungssätze*, 1939, Rose Rand esplicitamente afferma che il principio di non-contraddizione è applicabile agli enunciati non-assertivi chiamati da lei “*Forderungssätze*” (cioè comandi [*Befehle*], enunciati ottativi [*Wünsche*], domande [*Fragen*]) solamente *per analogiam*:

“Der Satz vom Widerspruch gilt in der Forderungslogik nur per analogiam: man kann nicht Entgegengesetztes, sich Widersprechendes nicht fordern. Man kann nicht sagen: “Tue! und Tue dies nicht!”.”

“Il principio di non-contraddizione [*Satz vom Widerspruch*] vale per la logica degli enunciati deetici [*Forderungslogik*] solo *per analogiam*: non si può richiedere qualcosa che confligga con sé stesso o che si contraddica [*sich Widersprechendes*]. Non si può [*kann*] dire [*man kann nicht sagen*]: “Fa’ questo e non farlo!”.”

ROSE RAND, *Logik der Forderungssätze*, 1939, p. 317 (trad. it.: p. 33).

Ecco la stessa formulazione del principio di non-contraddizione applicabile *per analogiam* agli enunciati deetici:

“Der Satz vom Widerspruch läßt sich in der Forderungslogik wie folgt ausdrücken: man kann nicht ein Gebot (positiver Forderungssatz) und ein Verbot (negativer Forderungssatz) zugleich fordern.”

“Nella logica deetica [*Forderungslogik*], il principio di non-contraddizione si può formulare come segue: non si può nello stesso tempo comandare (pronunciare un enunciato deontico positivo) e vietare (pronunciare un enunciato deontico negativo).”

ROSE RAND, *Logik der Forderungssätze*, 1939, p. 317 (trad. it. p. 34).

Evidentemente, il principio di non-contraddizione applicabile agli enunciati deetici in Rand ha la funzione (non descrittiva, ma) *normativa*. Non è che non si possa dire “Fa’ questo e non fare questo!”, “Fallo e non farlo!”: il principio formulato da Rand non esclude la possibilità di dare due ordini contraddittorî, ma può essere interpretato, mi pare, come una regola regolativa sulla coerenza di qualunque produzione normativa.

Una critica della tesi di Rand sull’applicabilità del principio di non-contraddizione agli

dell'apofantico).⁷⁵

1.2.1. QUATTRO PRINCIPI DI NON-CONTRADDIZIONE APPLICABILI ALLE NORME

Individuerò ora *quattro* formulazioni paradigmatiche del principio di non-contraddizione specifico alle norme. Ciascuno di questi quattro principi implicita una certa concezione della “contraddizione” tra norme.

1.2.1.1. PRIMA FORMULAZIONE: HANS KELSEN, EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ

La *prima* delle quattro formulazioni paradigmatiche del principio di non-contraddizione specifico alle norme si trova, tra gli altri, in Hans Kelsen e Eduardo García Máynez.

Uno dei primi autori che hanno sostenuto la tesi secondo la quale tra norme possano sussistere relazioni di contraddizione logica e perciò alle

enunciati prescrittivi (ricordo che Rand non parla esplicitamente delle norme, ma dei *Forderungsätze*) è presente in: HANS KELSEN, *Allgemeine Theorie der Normen*, 1979, pp. 171-172 (trad. it.: pp. 357-358).

Vale la pena notare che il principio di non-contraddizione costruito da Rand suggerisce un importante problema (che risulterà, come vedremo, più evidente nei tentativi di formulare il principio di non-contraddizione specifico al deontico).

In particolare, Rand parla di impossibilità di “richiedere qualcosa che confligga con sé stesso, che si contraddica”. Ma che cos'è ad essere in conflitto? Sono in conflitto due richieste, o confligge con sé stesso ciò su cui queste due richieste vertono?

Si può, infatti, domandare: in quale senso di ‘*können*’ [“potere”], secondo Rand, “non si può” [*man kann nicht*] dare una prescrizione contraddittoria (o due prescrizioni tra di loro contraddittorie)?

Secondo una possibile interpretazione, non è possibile *porre* due prescrizioni (due ordini o due norme) contraddittorie, due prescrizioni in conflitto tra di loro: ad essere incompatibili sono due *atti di richiesta* (oppure, per quanto riguarda le norme giuridiche: due atti *nomothetici*, due atti di produzione normativa).

Questa tesi è banalmente falsa.

Come ricorda Amedeo Giovanni Conte, la tesi sulla (banale) possibilità di emanare due prescrizioni contraddittorie, incompatibili, si trova già nel testo sanscrito di Ānandavardhana *Dhvanyāloka* (IX secolo d. C.):

““Vieni qua; va via! A terra; in piedi! Parla; sta zitto!” Così i ricchi giocano con i poveri, posseduti dal *démone* del desiderio”.

Cfr. AMEDEO GIOVANNI CONTE, *Incoerenza costitutiva*, 1992, 1995, p. 509.

⁷⁵ Ricordo che, per esempio, Kelsen non definisce mai (per quel che so) la specificità delle relazioni di contraddizione logica tra norme e per “contraddizione” sembra intendere ogni specie di antinomia.

norme si applica il principio di non-contraddizione è Hans Kelsen. Nel libro *General Theory of Law and State*, 1945, Kelsen giustamente rifiuta la tesi che una norma possa essere “contraddetta” da un comportamento non conforme ad essa (ad essere in contraddizione sono le entità linguistiche, i *dicta*, e non i comportamenti), ma, nello stesso tempo, esplicitamente afferma che le norme, così come le proposizioni descrittive, possono essere in contraddizione. La formulazione paradigmatica di due norme in contraddizione proposta da Kelsen esprime una contraddizione per opposizione contraddittoria tra “obbligatorio” e “facoltativo”:

“A logical contradiction may take place [...] between two statements which both assert an “ought”, between two norms; for instance: “X ought to tell the truth”, and: “X not ought to tell the truth [...]”⁷⁶

“Una contraddizione logica può prodursi [...] fra due proposizioni che affermino entrambe un “dover essere”, cioè fra due norme, come, ad esempio: “X deve dire la verità”, “X non deve dire la verità”.”

La possibilità di contraddizione tra norme è, per Kelsen, una condizione per poter applicare ad esse il principio di non-contraddizione. Così, due norme contraddittorie non possono, secondo il Kelsen del 1945, essere entrambe considerate valide:

“Just as it is logically impossible to assert both “A is”, and “A is not”, so it is logically impossible to assert both “A ought to be” and “A ought not to be”. [...]. Two norms which by their significance contradict and hence logically exclude one another, cannot be simultaneously assumed to be valid.”⁷⁷

“Così come è logicamente impossibile asserire contemporaneamente “A è” ed “A non è”, così è logicamente impossibile asserire insieme “A deve essere” e “A non deve essere”. [...]. Due norme che si contraddicano nel loro significato, e quindi si escludano logicamente a vicenda, non possono esser assunte come simultaneamente valide.”

Non è facile interpretare il frammento citato sopra. In particolare, questo passo di Kelsen potrebbe essere visto non solo come una formulazione del principio di non-contraddizione che valga per le norme⁷⁸, ma anche come un’esplicitazione della sua nota tesi sull’applicabilità *indiretta* di questo principio. Com’è noto, Kelsen in varie sue opere distingue tra l’applicazione

⁷⁶ HANS KELSEN, *General Theory of Law and State*, 1945, p. 41 (trad. it. (1952): p. 41).

⁷⁷ HANS KELSEN, *General Theory of Law and State*, 1945, pp. 374-375 (trad. it. (1952) : p. 380).

⁷⁸ Segnalo comunque che Kelsen in *General Theory of Law and State* più volte fa propria la tesi secondo la quale due norme (e non solo due proposizioni descrittive norme) non possono essere entrambe valide. Cfr, per esempio, la p. 375 del testo inglese.

diretta e indiretta del principio di non-contraddizione. L'applicazione diretta riguarda le norme stesse, mentre l'applicazione indiretta riguarda i giudizi (o proposizioni, o asserzioni) che descrivono le norme.

La concezione kelseniana dell'applicazione indiretta del principio di non-contraddizione attribuisce al principio di non-contraddizione un valore non solamente logico, ma anche epistemologico. In particolare, la coerenza della scienza del diritto (coerenza concepita come l'assenza di contraddizioni nella descrizione di un ordinamento giuridico) è una condizione necessaria di *conoscibilità* di ogni ordinamento. Infatti, per Kelsen, “conoscere un oggetto e conoscerlo come unità significa la stessa cosa (sono *unum et idem*)”⁷⁹. Scrive Kelsen sempre in *General Theory of Law and State*:

“All quest for scientific knowledge is motivated by an endeavor to find unity in the apparent multiplicity of phenomena, Thus, it becomes the task of the science to describe its object in a system of consistent statements, that is, statements not contradicting each other.”⁸⁰

“Ogni sforzo di conoscere scientificamente è motivato da un tentativo di trovare l'unità nell'apparente molteplicità dei fenomeni. Diventa quindi compito della scienza il descrivere il proprio oggetto in un sistema di proposizioni coerenti, di proposizioni cioè che non si contraddicano fra loro.”⁸¹

Una tesi omonima alla tesi kelseniana sull'impossibilità di simultanea validità di due norme contraddittorie si trova nell'opera del filosofo messicano Eduardo García Máynez. Secondo questo principio (chiamato da García Máynez “principio *logico-giuridico* di non-contraddizione”),

“dos normas jurídicas contradictorias entre sí [...] no pueden ser ambas válidas.”⁸²

“due norme giuridiche [*normas jurídicas*] tra loro contraddittorie non possono essere ambedue valide [*válidas*].”

⁷⁹ Cfr. HANS KELSEN, *General Theory of Law and State*, 1945, p. 410 (trad. it. (1952) p. 417).

⁸⁰ Cfr. HANS KELSEN, *General Theory of Law and State*, 1945, p. 374 (trad. it. (1952) p.380).

⁸¹ Come ricorda Claudio Luzzati, in Kelsen “[...] la scienza del diritto “produce” [*erzeugt*] il suo oggetto nella misura in cui lo concepisce come un tutto intelligibile [*als ein sinnvolles Ganzes*], introducendo un ordine nel caos del materiale giuridico positivo. Grazie a questa produzione, che però ha un carattere meramente conoscitivo, otteniamo “un sistema unitario e coerente [*einem einheitlichen, widerspruchlosen System*], cioè un ordinamento giuridico [*Rechtsordnung*]”. Cfr. CLAUDIO LUZZATI, *L'interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto*, 1999, p. 392.

⁸² Cfr. EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ, *Principios supremos de la ontología formal del derecho y de la lógica jurídica*, 1955, p. 8 (1959, p. 233).

A differenza della teoria di Kelsen, la proposta di García Máynez non suscita dei dubbi per quanto riguarda l'oggetto del principio di non-contraddizione: esso verte direttamente su norme.⁸³

1.2.1.2. *SECONDA* FORMULAZIONE: NORBERTO BOBBIO

La *seconda* delle quattro formulazioni paradigmatiche del principio di non-contraddizione specifico alle norme si trova in Norberto Bobbio. Il principio di non-contraddizione formulato da Bobbio concerne (non più, come in Kelsen e García Máynez, la validità, ma) la *verità* di due norme contraddittorie. Ricordo che le norme sono concepite da Bobbio come una specie di proposizioni, precisamente come proposizioni *prescrittive*. Bobbio, definendo il concetto di “contraddizione” tra norme in termini di “verità”, sostiene che le due norme tra di loro contraddittorie (cioè le norme tra cui sussiste il rapporto di contraddizione per opposizione contraria o contraddittoria) non possano essere entrambe vere. Ecco la formulazione del principio di non-contraddizione applicabile alle norme⁸⁴ nelle parole di Bobbio:

“Noi definiamo incompatibili [cioè o contrarie o contraddittorie] due proposizioni (nel nostro caso due *norme*) *che non possono essere entrambe vere.*”⁸⁵

Questo principio di non-contraddizione presente in Bobbio lo possiamo parafrasare così:

“Due norme tra di loro contraddittorie non possono essere ambedue vere”.

1.2.1.3. *TERZA* FORMULAZIONE: GEORG HENRIK VON WRIGHT

La *terza* delle quattro formulazioni paradigmatiche del principio di

⁸³La tesi dell'impossibilità di simultanea validità di due norme in contraddizione appare in più autori, tra i quali ricordo Norberto Bobbio (*Il positivismo giuridico*, 1960/61, 1993, spec pp. 210-211) e in Giuseppe Lumia (*Lineamenti di teoria e ideologia del diritto*, 1973, spec. pp. 60-62).

⁸⁴Bobbio non usa il sintagma ‘principio di non-contraddizione’ per designare la sua tesi sull'impossibilità di simultanea verità di due norme contraddittorie o contrarie, ma il frammento che cito (dove Bobbio parla di norme che “non possono essere entrambe vere”) senza dubbio giustifica la qualificazione di questa sua tesi come una specie del principio di non-contraddizione.

⁸⁵NORBERTO BOBBIO, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, 1960, p. 84.

non-contraddizione specifico alle norme può essere ricostruita sulla base della teoria di Georg Henrik von Wright. Il principio di non-contraddizione presente in von Wright concerne (non più, come in Kelsen e García Máynez, la validità; non più, come in Bobbio, la verità, ma) la *soddisfacibilità* [nel lessico di von Wright: “*satisfiability*”] di due norme contraddittorie.

La possibilità di contraddizione tra norme è da von Wright considerata una condizione necessaria affinché sia possibile applicare ad esse il principio di non-contraddizione. Infatti, in molti suoi saggi, per esempio nell’articolo *Is and Ought*, 1985, Georg Henrik von Wright sostiene che tra norme possano esserci contraddizioni logiche [*logical contradictions*]. Nello stesso tempo, von Wright rifiuta la tesi che le norme siano entità apofantiche. Ma siccome le norme non sono né vere né false, allora com’è possibile che tra di loro possano esserci contraddizioni?

Secondo von Wright, la contraddizione [*contradiction*] tra due norme [*norms*] consiste nell’impossibilità di simultaneo *soddisfacimento* [*satisfaction*] di queste norme. Ecco come von Wright formula la tesi sulla impossibilità del simultaneo soddisfacimento di due norme contraddittorie:

“If a law-giver issued norms with mutually contradictory contents he would be acting irrationally in the sense that he wanted something to be the case which is logically impossible. Ordering something and its contradictory is possible, but having both orders satisfied is impossible.”⁸⁶

“Se il legislatore emanasse [due] norme con contenuti reciprocamente contraddittorî, egli agirebbe irragionevolmente, come se volesse che accadesse qualcosa che è logicamente impossibile. Ordinare qualcosa ed il suo contraddittorio [*its contradictory*] è possibile, ma è impossibile soddisfare [*satisfy*] ambedue i comandi.”

È opportuno notare che von Wright sembra intendere per “contraddizione” solo la relazione di *contrarietà* tra norme in quanto incompatibilità tra obbligo di fare (obbligo *positivo*) e obbligo di non-fare (obbligo *negativo*). Von Wright non considera, invece, le due relazioni di contraddittorietà distinte, per esempio, da Bobbio (*obbligatorio vs. facoltativo; vietato vs. permesso*). Per von Wright, l’impossibilità del simultaneo soddisfacimento di due norme in contraddizione costituisce una ragione per chiamare queste norme “contraddittorie” [*“contradictory”*]. Scrive von Wright:

“[...] It is logically impossible for one and the same agent both to do and refrain from doing the same thing on the same occasion. And this contradiction between the norm-

⁸⁶GEORG HENRIK VON WRIGHT, *Is and Ought*, 1985, p. 271.

contents is obviously the reason why we call the norms [...] contradictory [...].”⁸⁷

“È logicamente impossibile, per un’unico e stesso agente, sia compiere sia astenersi dal compiere un unico e stesso atto nella stessa situazione. Questa contraddizione tra i contenuti di norme [*norm-contents*] è evidentemente la ragione per la quale noi chiamiamo le norme “contraddittorie” [*contradictory*].”

Ora, se la contraddizione tra due norme consiste nell’impossibilità del simultaneo *soddisfacimento* di esse, allora otteniamo la *terza* formulazione paradigmatica del principio di non-contraddizione applicabile alle norme:

“Due norme tra di loro contraddittorie non possono essere ambedue congiuntamente soddisfatte”.

Torniamo ancora al passo di von Wright che ho citato sopra. Mi domando: che cosa significa il criptico sintagma ‘*ordering something and its contradictory*’ [“ordinare un comportamento ed il contraddittorio di esso”]? Quest’ambiguità, apparentemente forse teoreticamente irrilevante, può, mi sembra, avere un certo valore euristico. Si considerino le due possibili interpretazioni del passo di von Wright.

Nella *prima* interpretazione, il sintagma ‘*ordering something and its contradictory*’ [“ordinare un comportamento ed il contraddittorio di esso”] si riferisce ai *comportamenti* prescritti. Ad essere incompatibili, contraddittorî (il termine ‘contraddittorietà’ può, in questo caso, essere usato al massimo per metonimia e non per denominare una contraddizione logica), sono i *comportamenti* prescritti dalle due norme. (In altri termini: nella prima interpretazione, si tratta di prescrivere due *comportamenti* tra di loro incompatibili).

Nella *seconda* interpretazione, il sintagma ‘*ordering something and its contradictory*’ [“ordinare un comportamento ed il contraddittorio di esso”] si riferisce alle due *norme* contraddittorie. Ad essere incompatibili, “contraddittorî”⁸⁸, sono (non più i comportamenti, ma) i *contenuti* delle due norme. (In altri termini: nella seconda interpretazione, si tratta di emanare due *norme* tra di loro contraddittorie). Ricordo che emanare due norme che sono in relazione di contraddittorietà non significa che i comportamenti regolati da esse sono incompatibili.

Ora, dalle due interpretazioni del sintagma ‘*ordering something and*

⁸⁷ GEORG HENRIK VON WRIGHT, *Is and Ought*, 1985, pp. 270-271.

⁸⁸ Uso le virgolette poiché, di entità non-linguistiche (come comportamenti), predicare “contraddicibilità” (almeno nel senso assunto da me nella presente tesi) è possibile solo per metonimia.

its contradictory’ [ordinare una cosa e un’altra cosa che la contraddica’] nasce, mi sembra, una interessante domanda filosofica. In particolare, mi domando: qual è il rapporto tra l’incompatibilità *semantica (linguistica)* tra due enunciati deontici contraddittorî (per esempio: ‘È vietato fumare nelle aule universitarie’; ‘È permesso fumare nelle aule universitarie’) (attraverso l’enunciazione dei quali vengono poste due norme tra di loro “contraddittorie”) e l’impossibilità *pragmatica (extralinguistica)* del simultaneo *soddisfacimento* delle due norme (divieto di fumare e permesso di fumare)?

Una prefigurazione della tesi di von Wright sulla impossibilità del simultaneo soddisfacimento di due norme contraddittorie si trova in Arthur Norman Prior nel saggio *Logic and The Basis of Ethics*, 1949. Prior (che, a rigore, parla non di norme ma dei comandi [*commands*]) formula la seguente tesi: così come sappiamo *a priori* che una delle due proposizioni tra di loro contraddittorie deve essere falsa, lo stesso vale anche per i comandi [*commands*]⁸⁹, i quali sono, a differenza delle proposizioni [*propositions*], non veri e falsi ma possono essere, invece, soddisfatti [*satisfied*] o frustrati [*frustrated*].

È opportuno avvertire che per i comandi [*commands*] Prior intende

- (i) *non* il comando in quanto *atto* del comandare;
- (ii) *né* il comando in quanto *effetto* dell’atto del comandare;
- (iii) ma il comando in quanto *enunciato* attraverso l’enunciazione del quale il comando viene (theticamente) posto.

Ecco, per esteso, un passo di Prior in cui egli spiega l’analogia tra proposizioni [*propositions*] *contraddittorie a priori* e comandi [*commands*] *inadempibili a priori*:

“[...] We cannot normally tell whether a command will be obeyed or not merely by inspecting the command itself. With propositions there is an exception in the case of tautologies and contradictions – we can see that ‘What is human is human’ is true, and that ‘Something human is not human’ is false, without having to refer to any fact beyond the proposition themselves.

Correspondingly, we can see that the command ‘Do what you will do’ will be obeyed, and that ‘Do what you will not do’ will be disobeyed, without having to refer to any

⁸⁹Prior ritiene che comandi [*commands*] esprimano norme [*norms*] così come enunciati [*sentences*] esprimono proposizioni [*propositions*]. Cfr. ARTHUR NORMAN PRIOR, *Logic and The Basis of Ethics*, 1949, p. 70.

deed beyond the command itself.⁹⁰

“Solitamente, non si può dire se un comando [*command*] verrà adempiuto sulla base di un’analisi del comando stesso. Per quanto riguarda le proposizioni [*propositions*], v’è un’eccezione nel caso di tautologie e contraddizioni – è evidente (senza bisogno di riferirsi ad alcuno fatto oltre la proposizione stessa) che la proposizione ‘Ciò che è umano, è umano’ è vera, mentre la proposizione ‘qualcosa di umano è non umano’ è falsa.

Corrispettivamente, è evidente (senza bisogno di riferirsi ad alcuna cosa [*deed*] oltre del comando stesso) che il comando ‘Fa’ ciò che farai’ verrà ascoltato, mentre, invece, il comando ‘Fa’ ciò che non farai’ non verrà ascoltato.”

Prior paragona dunque ciò che possiamo chiamare “autocontraddittorietà” di un comando (più precisamente: di un *enunciato* imperativo, per esempio: ‘Fa’ ciò che non farai’) a una contraddizione logica. Così come, nel caso di due proposizioni contraddittorie, è possibile dire *a priori* (cioè esclusivamente sulla base del *Sinn* delle due proposizioni e senza riferimento al *Bedeutung* di esse) che le due proposizioni non possono essere entrambe vere (una delle due proposizioni deve essere falsa), analogamente, nel caso di un comando autocontraddittorio, è possibile affermare *a priori* l’impossibilità del soddisfacimento [*satisfaction*] di esso.

L’inadempibilità *a priori* di un comando autocontraddittorio dipende quindi, secondo Prior, esclusivamente dal contenuto del comando stesso e non dai fatti (o, più precisamente: dalla *incompatibilità* tra fatti o situazioni) che potrebbero costituire il suo soddisfacimento [*satisfaction*]. Questa osservazione è la ragione della tesi di Prior sulla corrispondenza tra la verità [*truth*] e la falsità [*falsehood*] delle entità linguistiche⁹¹ ed il soddisfacimento [*satisfaction*] o frustrazione [*frustration*] dei desideri [*desires*] i quali si esprimono nei comandi:

And corresponding in a similar way to the truth and falsehood of judgements is the satisfaction and frustration of desires.”⁹²

“Il soddisfacimento e la frustrazione dei desideri sono analoghe alla verità e alla falsità dei giudizi”.

Quantunque sia vero che non è possibile soddisfare un comando autocontraddittorio (o una norma autocontraddittoria la quale qualifichi lo stesso comportamento sia come obbligatorio sia come vietato), non è intempestivo

⁹⁰ ARTHUR NORMAN PRIOR, *Logic and the Basis of Ethics*, 1949, p. 72.

⁹¹ Prior, mi sembra, usa come sinonimi i termini ‘*proposition*’ e ‘*judgement*’ per designare entità linguistiche apofantiche (i *truth-bearers*) in generale.

⁹² ARTHUR NORMAN PRIOR, *Logic and the Basis of Ethics*, 1949, p. 72.

domandarsi: può una norma autocontraddittoria (un comando autocontraddittorio) essere considerata una vera norma (un vero comando)?

A questa domanda risponde negativamente von Wright nel 1996: le norme autocontraddittorie non sono vere norme [*genuine norms*], esse sono norme false [*spurious norms*].⁹³

1.2.1.4. *QUARTA* FORMULAZIONE: EUGENIO BULYGIN / CARLOS E. ALCHOURRÓN, RICCARDO GUASTINI

La *quarta* delle quattro formulazioni paradigmatiche del principio di non-contraddizione specifico alle norme si trova per esempio, in uno scritto di Eugenio Bulygin e Carlos E. Alchourrón, e, più recentemente, di Riccardo Guastini. Deve essere sottolineato che, come nel caso della formulazione del principio di non-contraddizione proposta da von Wright, né Bulygin e Alchourrón, né Guastini chiamano la tesi che io interpreterò come quarta formulazione paradigmatica del principio di non-contraddizione con il sintagma ‘principio di non-contraddizione’. Penso comunque che sia plausibile classificare la tesi da loro esplicitamente condivisa come una possibile formulazione di questo principio. Il principio di non-contraddizione che si può ricostruire sulla base delle tesi di questi autori concerne (non più, come in García Máynez, la *validità*; non più, come in Bobbio, la *verità*; non più, come in von Wright, la *soddisfacibilità*, ma) l’*adempibilità* di due norme contraddittorie.

Sia Bulygin e Alchourrón, sia Guastini condividono la tesi della linguisticità delle norme in quanto presupposto della tesi che le norme possano essere in contraddizione. Mentre Bulygin e Alchourrón definiscono le norme come “enunciati prescrittivi”⁹⁴, per Guastini, invece, le norme sono “significati degli enunciati prescrittivi contenuti nelle fonti del diritto” (questi enunciati sono chiamati da Guastini “disposizioni”)⁹⁵. Dunque, la differenza fra disposizione e norma è la differenza fra enunciato e il significato di esso. L’identificazione del significato delle disposizioni è il risultato della interpretazione di esse.⁹⁶ Ecco come Guastini formula la distinzione tra disposizione e norma:

⁹³ Cfr. GEORG HENRIK VON WRIGHT, *Is there a Logic of Norms?*, 1996, p. 38.

⁹⁴ Cfr. EUGENIO BULYGIN / CARLOS E. ALCHOURRÓN, *Incompletezza, contraddittorietà e indeterminatezza degli ordinamenti normativi*, 1977, p. 295.

⁹⁵ Cfr. RICCARDO GUASTINI, *Il diritto come linguaggio: lezioni*, 2006, p. 29. Sulla distinzione tra “disposizione” e “norma” cfr. VEZIO CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, 1984, specialmente pp. 39-45.

⁹⁶ In altri termini, le *disposizioni* sono *terminus ad quo* del processo ermeneutico; le *norme* sono, invece, *terminus ad quem*.

“Chiameremo ‘disposizione’ ogni enunciato prescrittivo contenuto in una fonte del diritto; chiameremo ‘norma’ non l’enunciato stesso, ma il suo significato.”⁹⁷

Vale la pena notare che il concetto di “norma” impiegato da Guastini appare negli scritti del filosofo polacco Zygmunt Ziemiński. Nelle sue ricerche sulla possibilità di contraddizioni [in polacco: *sprzeczności*] tra norme, Ziemiński adotta la concezione della norma in quanto effetto d’interpretazione di una disposizione giuridica e distingue chiaramente tra disposizione giuridica e norma giuridica:

- (i) disposizione giuridica [in polacco: *przepis prawny*] è “un frammento d’un testo giuridico” [in polacco: *fragment tekstu prawnego*]⁹⁸;
- (ii) norma giuridica [*norma prawna*], invece, è “il contenuto delle disposizioni” [in polacco: *treść przepisów*].⁹⁹

In altre parole, norme giuridiche sono entità che prescrivono comportamenti, mentre le disposizioni giuridiche sono enunciati effettivamente formulati dal legislatore. Ecco come Ziemiński formula questa distinzione:

“Norma postępowania [czyli norma prawna] musi zostać [...] odkodowana z przepisów, zazwyczaj nie z jednego, lecz z całego zespołu przepisów, albo według pewnych reguł wywnioskowana z norm poprzednio w ten sposób zrekonstruowanych na podstawie przepisów.”¹⁰⁰

“La norma di condotta [cioè la norma giuridica] deve essere [...] ricavata [odkodowana] o da una o più disposizioni, o da norme previamente ricostruite a partire da disposizioni.”

La distinzione fra disposizione e norma elaborata da Ziemiński (e presente in Guastini) può essere confrontata con le idee del costituzionalista

⁹⁷Cfr. RICCARDO GUASTINI, *Il diritto come linguaggio: lezioni*, 2006, p. 29. Cfr. inoltre: RICCARDO GUASTINI, *Norma*, 1994, pp. 295-296.

⁹⁸Cfr. ZYGMUNT ZIEMIŃSKI, *Przepis prawny a norma prawna [Disposizione giuridica e norma giuridica]*, 1960, 2007, p. 33; ZYGMUNT ZIEMIŃSKI, *Kompetencja i norma kompetencyjna [Competenza e norma di competenza]*, 1969, 2007, p. 110.

⁹⁹Cfr. ZYGMUNT ZIEMIŃSKI, *Przepis prawny a norma prawna [Disposizione giuridica e norma giuridica]*, 1960, 2007, p. 33.

¹⁰⁰Cfr. ZYGMUNT ZIEMIŃSKI, *Przepis prawny a norma prawna [Disposizione giuridica e norma giuridica]*, 1960, 2007, p. 33.

italiano Vezio Crisafulli. Nella seconda parte delle *Lezioni di diritto costituzionale* Crisafulli scrive:

“Non solamente le norme non vanno confuse con l’atto, di cui si configurano come l’effetto o il prodotto, ma nemmeno sarebbe esatto identificarle (come molti fanno) con le ‘disposizioni’: le quali costituiscono propriamente il contenuto prescrittivo dell’atto, il ‘voluto’ in esso manifestato, e possono vedersi, in un certo senso, come l’atto medesimo (o una sua parte) nella sua unità dialettica di forma e contenuto.”¹⁰¹

Crisafulli isola, come si vede, i concetti di “norma”, “atto” e di “disposizione”¹⁰² e caratterizza la norma giuridica come il prodotto¹⁰³ di un atto¹⁰⁴ giuridico. Crisafulli propone quindi un’ontologia *triadica* del concetto di “norma”¹⁰⁵.

Ad essere in contraddizione sono, dunque, in Guastini, le norme in quanto risultati d’interpretazione delle disposizioni giuridiche: le norme così concepite corrispondono, mi pare, al concetto di norma in quanto *proposizione deontica* (ovvero in quanto ciò che è espresso da un enunciato deontico).

Ora, Guastini definisce la “contraddizione” tra norme come l’impossibilità del simultaneo *adempimento* di due norme.¹⁰⁶ Nella sua analisi, Guastini distingue tra *atti* di produzione normativa (nel lessico di Guastini: “comandi-atto”) e norme in quanto *prodotti* di questi atti (nel lessico di Guastini: “comandi-contenuto”). Scrive Guastini:

“Due comandi-contenuto contraddittorî non possono essere adempiuti; ma due comandi-atto di contenuto contraddittorio possono benissimo essere compiuti [...]. Non è che non si possano prescrivere due cose contraddittorie: è solo che le due norme non potranno essere adempiute entrambe.”¹⁰⁷

¹⁰¹Cfr. VEZIO CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, 1984, p. 41.

¹⁰²Cfr. VEZIO CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, 1984, pp. 39-45; VEZIO CRISAFULLI, *Disposizione (e norma)*, 1964, pp. 195-210.

¹⁰³Nel lessico del filosofo polacco Kazimierz Twardowski: “*wytwór*” [prodotto].

¹⁰⁴Com’è noto, al *genus* degli atti appartiene la *species* della enunciazione.

¹⁰⁵In Crisafulli, l’atto è un’entità pragmatica, la disposizione è un’entità semantica. Meno univoco è lo statuto semiotico della norma.

¹⁰⁶Guastini, parlando di contraddizioni tra norme, limita la sua analisi alle norme “riducibili a comandi”. Scrive Guastini: “[...] Secondo la mia opinione, le norme giuridiche (o almeno una parte assai rilevante delle norme giuridiche) [...] sono riducibili a comandi.” Cfr. RICCARDO GUASTINI, *Contraddizione e coerenza nel diritto. Problemi filosofici e giuridici*, 1996, p. 122. Credo sia giustificato interpretare dunque le norme di cui parla Guastini come le norme definibili in termini di “obbligatorio”, cioè come le norme *deontiche*.

¹⁰⁷Cfr. RICCARDO GUASTINI, *Contraddizione e coerenza nel diritto. Problemi filosofici e giuridici*, 1996, p. 124.

Guastini riconosce quindi la possibilità di emanare due norme contraddittorie. Ma se è possibile produrre (porre, emanare) due norme contraddittorie, allora in che cosa consiste la loro incompatibilità, la “contraddizione” tra esse? (Essa, come sottolinea Guastini, *non* consiste nell’impossibilità di compiere due atti di produzione normativa: i due comandi-atto possono essere compiuti indipendentemente dalla coerenza dei prodotti di questi atti.)

La “contraddizione” tra norme consiste, secondo Guastini, nell’impossibilità del simultaneo *adempimento* delle due norme (nel lessico di Guastini: nell’impossibilità del simultaneo adempimento dei due *comandi-contenuto*).

La tesi dell’impossibilità del simultaneo adempimento (nel senso di “osservanza”) di due norme contraddittorie è presente in Eugenio Bulygin e Carlos E. Alchourrón i quali nel saggio (anteriore al saggio di Guastini) *Incompletezza, contraddittorietà e indeterminatezza degli ordinamenti normativi*, 1977 scrivono come segue:

“[...] sembra che la più adatta sia una definizione [del concetto di contraddizione tra norme] con l’ausilio del concetto di osservanza, o adempimento, di una norma: due norme si dicono contraddittorie, quando l’osservanza dell’una esclude logicamente l’osservanza dell’altra. L’obbligo e il divieto ad un tempo di una stessa azione è l’esempio intuitivamente più chiaro di incompatibilità formale. Pertanto le norme “*Op*” e “*O¬p*” sono contraddittorie”¹⁰⁸

Ora, penso che sia giustificato interpretare questa tesi, condivisa da più autori, come un’altra possibile formulazione del principio di non-contraddizione. In particolare, se definiamo le due norme contraddittorie come

¹⁰⁸Cfr. EUGENIO BULYGIN / CARLOS E. ALCHOURRÓN, *Incompletezza, contraddittorietà e indeterminatezza degli ordinamenti normativi*, 1977, p. 297. Nello stesso saggio, gli autori definiscono in termini di “adempimento” non solamente la contraddizione tra norme in relazione di contrarietà, ma anche la contraddizione tra norme in relazione di contraddittorietà: “Si può [...] estendere il criterio [di adempibilità] alle norme di permesso, stabilendo che un obbligo (o un divieto) è in contraddizione con una permesso quando l’osservanza dell’obbligo (o del divieto) rende logicamente impossibile che si faccia uso della permesso, e viceversa. Allora le norme “*Pp*” e “*O¬p*” sono incompatibili (contraddittorie). Secondo questo criterio, due norme di permesso sono sempre compatibili” (p. 297). Così Bulygin e Alchourrón. A me pare, invece, che le incompatibilità tra permessi (che non sarebbero però “contraddizioni” nel senso del termine che io ho adottato nel presente lavoro) possano esservi. Si consideri, ad esempio, una norma che permetta di organizzare riunioni degli studenti nelle aule universitarie e un’altra norma la quale permetta al rettore di gestire le aule universitarie secondo la sua volontà.

le norme che non possono essere entrambe adempiute (ascoltate, obedite, osservate), allora per le norme vale anche il principio di non-contraddizione che esclude la possibilità del simultaneo adempimento di due norme contraddittorie. Così come nel caso della relazione tra il concetto di “contraddizione” e il concetto di “principio di non-contraddizione” nella logica dell’apofantico, anche nel caso di contraddizione tra norme definita in termini (non di “verità, ma) di “adempimento”, il concetto di “contraddizione” si definisce attraverso il concetto di “principio di non-contraddizione” e *vice versa*. “Contraddizione” e “principio di non-contraddizione” sono, in questo caso, come due facce della stessa medaglia (anche se, come vedremo più avanti, definire contraddizione tra norme in termini di soddisfacimento / adempimento significa ridurre tutte le relazioni del quadrato deontico d’opposizione alla relazione di contrarietà tra “obbligatorio” e “vietato”).

Per concludere, il principio di non-contraddizione (in termini di “adempibilità”) applicabile alle norme presente sia in Bulygin / Alchourrón, sia in Guastini, si può formulare brevemente così:

“Due norme tra di loro contraddittorie non possono essere ambedue adempiute”.

1.2.2. PRESUPPOSTI DEI QUATTRO PRINCIPI DI NON-CONTRADDIZIONE: TRE CONCEZIONI DI “CONTRADDIZIONE”

Alla base della mia analisi delle quattro formulazioni del principio di non-contraddizione, distinguerò ora *tre* diverse tesi sulla natura del principio di non-contraddizione applicabile alle norme. Siccome gli autori che formulano i principî in termini di “soddisfacibilità” e di “adempibilità” sembrano, per questi due termini, intendere lo stesso concetto (cioè agire *in conformità* alle norme), tratterò i due principî formulati in questi termini come sinonimici.

1.2.2.1. ESPOSIZIONE DELLE TRE TESI

Ecco la rappresentazione grafica delle tre tesi sulla natura del principio di non-contraddizione applicabile alle norme:

<i>Termini nei quali la contraddizione è formulata:</i>	Formulazione della contraddizione in termini di <i>validità</i>	Formulazione della contraddizione in termini di <i>verità</i>	Formulazione della contraddizione in termini di <i>soddisfacimento / adempimento</i>
<i>Formulazione del principio di non-contraddizione</i>	“Due norme tra di loro contraddittorie non possono essere ambedue <i>valide</i> ”	“Due norme tra di loro contraddittorie non possono essere ambedue <i>vere</i> ”	“Due norme tra di loro contraddittorie non possono essere ambedue <i>soddisfatte / adempiute</i> ”
<i>Autori esemplari</i>	Eduardo García Máynez, Hans Kelsen (1945)	Norberto Bobbio	Georg Henrik von Wright, Eugenio Bulygin / Carlos E. Alchourrón, Riccardo Guastini

Secondo la *prima* tesi (rappresentata, per esempio, da Eduardo García Máynez), il principio di non-contraddizione applicabile alle norme esclude la simultanea *validità* di due norme contraddittorie.

Per la *seconda* tesi (rappresentata, per esempio, da Norberto Bobbio), il principio di non-contraddizione applicabile alle norme esclude la simultanea *verità* di due norme contraddittorie.

Nella *terza* tesi (rappresentata, per esempio, da Georg Henrik von Wright e Riccardo Guastini), il principio di non-contraddizione applicabile alle norme esclude la possibilità del simultaneo *soddisfacimento / adempimento* di due norme contraddittorie. (Nella mia analisi tratterò come sinonimici i termini ‘soddisfacimento’ e di ‘adempimento’.)¹⁰⁹

¹⁰⁹Quantunque nel presente lavoro eguaglierò questi due termini (per gli autori da me analizzati, la norma è soddisfatta o adempiuta quando gli agenti agiscono *in conformità* a questa norma), credo che, in alcuni contesti, sia utile distinguere tra “soddisfacibilità” e “adempibilità” delle norme.

In particolare, mentre “adempibilità” sembra essere predicabile esclusivamente degli obblighi (sia degli obblighi positivi, sia di quelli negativi, cioè dei divieti; in altri termini: di ciò che può essere membro di relazione di contrarietà nel quadrato deontico d’opposizione), il concetto di “soddisfacibilità” è più ampio. Per esempio, può essere *soddisfatta* (ma *non*: adempiuta (nel senso “osservata”, “obbedita”), come vengono adempiute (osservate, obbedite) le norme in termini di “obbligatorio”) una regola anankastico-costitutiva, cioè una regola che pone le condizioni di validità di ciò su cui verte.

Parlare di “adempibilità” di norme sempre definibili in termini di “obbligatorio”, ma che non sono esse stesse obblighi, come, per esempio, norme cosiddette “permissive”, non sembra corretto. Mentre è possibile indicare le condizioni di adempibilità di un obbligo positivo (nel caso dell’obbligo di pagare le tasse si può verificare se sia avvenuta l’azione di

1.2.2.2. DISTINZIONE TRA DUE SPECIE DEI PRINCIPI DI NON-CONTRADDIZIONE FINORA INDAGATI

Le tre formulazioni paradigmatiche del principio di non-contraddizione applicabile alle norme (principi in termini di validità, verità, soddisfacimento / adempimento) possono essere divise in due gruppi:

- (i) *Primo gruppo: principi formulati in termini diversi dai termini nei quali è definito il concetto di contraddizione.* I principi del primo gruppo sono, per esempio, i principi formulati in termini di validità.
- (ii) *Secondo gruppo: principi formulati negli stessi termini nei quali è definito il concetto di contraddizione.* I principi del secondo gruppo sono, per esempio, i principi formulati in termini di soddisfacimento / adempimento.

Il criterio di questa distinzione è, dunque, il seguente: mentre i principi del *primo* gruppo sono *eterogenei* rispetto ai concetti di contraddizione che appaiono in essi, i principi del *secondo* gruppo sono, invece, *omogenei* rispetto ai corrispettivi concetti di contraddizione.

Infatti, non è possibile definire il concetto di contraddizione tra *norme* attraverso il concetto di *validità* così come il concetto di contraddizione tra due *proposizioni apofantiche* è definito attraverso il concetto di *verità*. Data la tesi kelseniana che due norme contraddittorie non possono essere entrambe valide, rispondere alla domanda ‘In che cosa consiste la relazione di contraddizione tra norme?’ con l’enunciato ‘Due norme contraddittorie sono quelle che non possono essere ambedue valide’ non sarebbe sufficiente per spiegare effettivamente la natura di contraddizioni tra norme.

È, invece, possibile individuare (definire) il concetto di “contraddizione” alla base del principio (del secondo gruppo) il quale esclude la possibilità del simultaneo *adempimento* di due norme contraddittorie. La conoscenza di questo principio di non-contraddizione (“*Due norme*

pagare le tasse, cioè se la norma sia *adempiuta*) o negativo (nel caso del divieto di fumare è possibile verificare se la norma sia *inadempita*), non si può, invece (mantenendo lo stesso significato del termine ‘adempimento’), indicare condizioni di adempibilità delle norme qualificanti un certo comportamento come indifferente (per esempio, se è permesso l’atto di fumare, allora ogni comportamento (fosse corretto predicare “adempibilità” dei permessi) costituirebbe l’“adempimento” di questa norma).

contraddittorie non possono essere ambedue adempiute”) è condizione sufficiente per definire il concetto di “contraddizione”: in questo caso, contraddizione consiste in ciò che è dettato dal principio di non-contraddizione (e diventa perciò con esso intrinsecamente collegata), cioè nell’impossibilità del simultaneo adempimento di due norme contraddittorie.

I concetti, da me enumerati, in cui si è tentato di riformulare il principio di non-contraddizione applicabile alle norme (“validità”, “verità”, “soddisfacimento” o “adempimento”) non esauriscono, ovviamente, tutte le possibilità di formulare un principio appartenente al primo o al secondo gruppo. Per esempio, per quanto riguarda il *primo gruppo* dei principî, un giusnaturalista potrebbe dire che le due norme in contraddizione non possono essere entrambe giuste.¹¹⁰ Il concetto di “giustizia”, così come il concetto di “validità” o di “verità”, non permette però di spiegare in che cosa consistano le contraddizioni tra norme. Il principio “Due norme contraddittorie non possono essere entrambe giuste” *presuppone* (così come i principî formulati in termini di verità o validità) un certo concetto di “contraddizione”.

Al *secondo gruppo*, oltre ai principî formulati in termini di soddisfacimento o adempimento, potrebbe appartenere, per esempio, il principio di non-contraddizione in termini di *efficacia*. Nella formulazione del principio

¹¹⁰Parlando di altre possibilità di costruire un principio di non-contraddizione specifico alle norme, vale la pena menzionare la teoria di Dick W. P. Ruiter. Nel saggio *Legal Validity qua Specific Mode of Existence [Validità giuridica come modo specifico d’esistenza]*, 1997, Ruiter propone una formulazione del principio di non-contraddizione in termini di “perfetto” [*perfect*] e “imperfetto” [*imperfect*]. Come indica il titolo del saggio, Ruiter difende la concezione kelseniana della validità della norma [*legal validity*] in quanto modo specifico d’esistenza di essa e propone una trasposizione, all’ambito della teoria del diritto, della teoria della proposizione elaborata da Ludwig Wittgenstein. Nella sua analisi, Ruiter individua due principî di non contraddizione, ambedue in termini di obblighi [*prescriptions*], divieti [*proscriptions*], e norme che qualificano un certo atto come indifferente [*permissions*].

Secondo il *primo* principio proposto da Ruiter, “una prescrizione e una proscrizione dello stesso atto rispetto alla stessa persona non possono essere entrambe perfette” (“*a prescription and a proscription of the same act addressed to the same person cannot both be perfect*”).

Per il *secondo* principio, “una prescrizione o proscrizione o un permesso dello stesso atto rispetto alla stessa persona non possono essere entrambe perfette” (“*a prescription or proscription and a permission of the same act addressed to the same person cannot both be perfect*”).

Traduco qua il termine inglese ‘*permission*’ con il sintagma italiano ‘norma che qualifica un certo atto come indifferente’ (cioè “norma che qualifica un certo atto sia come permesso, sia come facoltativo”) poiché, nel lessico di Ruiter, le *permissions* sono “*elementary legal judgements representing an individual’s liberty to do or not to do some act*” (p. 490). Cfr. DICK W. P. RUITER, *Legal Validity qua Specific Mode of Existence*, 1997, pp. 487 e ss.

“Due norme contraddittorie non possono essere entrambe efficaci” appare già il concetto di “contraddizione”.

Distinguendo tra due gruppi dei principî di non-contraddizione, viene spontaneo domandarsi: come classificare il principio definito in termini di verità? Abbiamo già detto che il principio costruito da Bobbio non rispecchia il suo atteggiamento non-cognitivistico verso lo statuto semiotico delle norme. Propongo dunque di considerare e valutare la sostenibilità del principio di non-contraddizione, applicabile alle norme e costruito in termini di verità, alla base della teoria di Jerzy Kalinowski. In Kalinowski, com'è noto, le norme, concepite come proposizioni normative, sono vere se corrispondono alla realtà esterna ad esse (chiamata da Kalinowski “realtà deontica”). Ora, supponiamo con Kalinowski, che sia valido il principio escludente la possibilità di simultanea verità di due norme in contraddizione. È possibile definire, alla base di questo principio, le relazioni di contraddizione tra norme? La risposta è negativa. Nella logica dell'apofantico possiamo escludere la simultanea verità di due proposizioni contraddittorie poiché sappiamo *a priori* che non è possibile che avvengano entrambe le situazioni da esse descritte. Possiamo anche distinguere chiaramente le due relazioni di contraddizione. Due proposizioni che sono in relazione di *contrarietà* non possono essere entrambe vere, ma possono essere entrambe false in quanto può darsi che nel mondo non avvenga alcuna delle situazioni che queste proposizioni descrivono. Per esempio, non è né logicamente necessario né logicamente impossibile, ma solo logicamente possibile che, per esempio, il presidente della Repubblica Italiana sia in questo momento a Milano.

Analogamente, due proposizioni che sono in relazione di *contraddittorietà* non possono essere né entrambe vere né entrambe false in quanto è impossibile che le due situazioni da esse descritte ambedue avvengano o ambedue non avvengano nel mondo. È dunque possibile individuare le radici ontologiche del principio di non-contraddizione apofantico.¹¹¹ Non è, invece, possibile individuare il carattere dell'incompatibilità logica tra norme solamente alla base del principio di non-contraddizione che esclude la simultanea verità di due norme tra le quali sussiste la relazione di contraddizione. Il principio in termini di verità appartiene, dunque, al primo dei due gruppi da me distinti: esso non permette di dire che cosa s'intende per ‘contraddizione tra norme’.

In ogni caso, la possibilità di formulare i principî di non-contraddizione che sono in termini diversi dalla contraddizione stessa mostra, mi

¹¹¹Il fatto che il principio di non-contraddizione può essere (nei vari sistemi della logica formale) indagato indipendentemente dai suoi fondamenti ontologici non falsifica, secondo me, la tesi che la sua formulazione classica riflette le impossibilità reali, per esempio l'impossibilità, per un uomo, di essere simultaneamente in due distinti luoghi nello spazio.

pare, l'utilità della distinzione tra le due domande della presente tesi. Penso che, alla luce della mia analisi delle quattro concezioni del principio di non-contraddizione, questa distinzione porti con sé i due seguenti vantaggi.

Primo vantaggio: la distinzione tra le due domande è utile per valutare le formulazioni del principio di non-contraddizione che sono in termini diversi dei termini in cui è definito il concetto di contraddizione. Precisamente, si può domandare: quali sono, in questi casi, i criteri per individuare il *definiens* del principio di non-contraddizione? (Per esempio, quali sono i criteri e presupposti della tesi di Hans Kelsen del 1945 che il principio di non-contraddizione debba essere costruito in termini di validità?)

Secondo vantaggio: la distinzione tra le due domande è utile anche per valutare le formulazioni del principio di non-contraddizione che sono negli stessi termini in cui è definito il concetto di contraddizione. Se la formulazione del principio di non-contraddizione presuppone una certa concezione di contraddizione, allora questa concezione deve spiegare in che modo si distinguono tra di loro le due specie di relazione di contraddizione. (Per esempio, come abbiamo detto, il principio di non-contraddizione che esclude la possibilità di simultaneo soddisfacimento di due norme contraddittorie presuppone che la relazione di contraddizione tra queste norme sia in termini di soddisfacimento. Ora, è possibile spiegare, attraverso questo criterio, la natura delle due relazioni di contraddizione (contraddittorietà e contrarietà?)

L'analisi delle tre tesi sul principio di non-contraddizione può però servire non solamente per giustificare le due domande della presente tesi. Grazie a queste quattro formulazioni, è possibile distinguere due tipi di incompatibilità tra norme. In particolare, le prime due delle tre tesi (cioè le tesi sull'impossibilità della simultanea validità e della simultanea verità di due norme contraddittorie) concernono le norme *in sé* (in assoluto, irrelativamente dall'azione da esse regolata).

La terza tesi (cioè le tesi sull'impossibilità del simultaneo soddisfacimento o adempimento di due norme contraddittorie) concernono, invece, le norme e i loro rapporti con l'azione da esse regolate:

<i>Tipo di incompatibilità</i>	<i>Incompatibilità sul piano normativo</i>		<i>Incompatibilità sul piano della relazione tra norma e azione regolata dalla norma</i>
<i>Termini nei quali la contraddizione è formulata:</i>	Formulazione della contraddizione in termini di <i>validità</i>	Formulazione della contraddizione in termini di <i>verità</i>	Formulazione della contraddizione in termini di <i>soddisfacimento / adempimento</i>
<i>Formulazione del principio di non-contraddizione</i>	“Due norme tra di loro contraddittorie non possono essere ambedue <i>valide</i> ”	“Due norme tra di loro contraddittorie non possono essere ambedue <i>vere</i> ”	“Due norme tra di loro contraddittorie non possono essere ambedue <i>soddisfatte / adempiute</i> ”
<i>Autori esemplari</i>	Eduardo García Máynez, Hans Kelsen (1945)	Norberto Bobbio	Georg Henrik von Wright, Eugenio Bulygin / Carlos E. Alchourrón, Riccardo Guastini

1.2.3. TRE INTERPRETAZIONI DELL’ENUNCIATO ‘DUE NORME CONTRADDITTORIE NON POSSONO ESSERE ENTRAMBE VALIDE’

Mi domando: che cosa significa che due norme contraddittorie non possono essere entrambe valide? Di che tipo di impossibilità si tratta? Infatti, deve essere sottolineato che l’enunciato ‘Due norme contraddittorie non possono essere simultaneamente valide’ ammette almeno *tre* differenti interpretazioni. In particolare, esso può esprimere:

- (i) un principio logico di non-contraddizione;
- (ii) una norma dell’ordinamento che determina l’impossibilità anankastica, per una norma, di essere valida;
- (iii) un principio generale del diritto riguardante la coerenza dell’ordinamento giuridico.

Secondo la *prima* delle tre interpretazioni, l’enunciato ‘Due norme contraddittorie non possono essere simultaneamente valide’ esprime un *principio di non-contraddizione* la cui validità è universale è perciò indipendente dalle metaregole sulla validità dell’ordinamento.

Per la *seconda* interpretazione, l’enunciato ‘Due norme contraddittorie non possono essere simultaneamente valide’ esprime una regola anankastico-costitutiva specifica ad un ordinamento. Questa regola si applica a tutte le relazioni di contraddizione tra norme relative ad un particolare, specifico ordinamento giuridico. In questo caso, una norma non può essere valida se essa è in contraddizione con un’altra. Questa regola, nella forma in cui l’abbiamo

formulata sopra, è una regola del carattere negativo: essa pone solamente condizioni di *non*-validità di norme.

Quantunque io non abbia trovato, negli ordinamenti giuridici vigenti, una regola la quale esplicitamente escluda *a priori* la possibilità di simultanea validità di due norme in contraddizione, in alcuni ordinamenti giuridici si possono individuare norme che potrebbero, credo, essere interpretate come casi (seppure, come vedremo, limitati) di “positivizzazione” di questa regola. Si consideri, per esempio, l’articolo 15.4.2. della costituzione della Repubblica Irlandese:

“I gcás aon dlí dá n-achtóidh an tOireachtas a bheith ar aon chuma in aghaidh an Bhunreacht seo nó in aghaidh aon fhorála den Bhunreacht seo bheidh sé gan bhail sa mhéid go mbeidh sé in aghaidh an Bhunreacht seo agus sa mhéid sin amháin.”

“Every law enacted by the Oirechtas [Parlamento Nazionale Irlandese] which is in any respect repugnant to this Constitution or to any provision thereof, shall, but to the extent only of such repugnancy, be invalid [*gan bhail*].”¹¹²

È importante osservare che l’articolo citato sopra può essere interpretato come “positivizzazione” della regola espressa dall’enunciato ‘Due norme contraddittorie non possono essere simultaneamente valide’ solo fino a un certo punto. In particolare, queste due norme regolano non la validità [*validity*] di ogni possibile coppia di norme che sono in contraddizione, ma la validità delle norme che siano in conflitto¹¹³ con la costituzione irlandese. Secondo quest’articolo, la non-contraddizione con la Costituzione Irlandese è condizione necessaria di validità delle norme.

Nella *terza* interpretazione l’enunciato ‘Due norme contraddittorie non possono essere simultaneamente valide’ esprime un principio generale dell’ordinamento giuridico. Secondo Norberto Bobbio, questo principio (a differenza dell’articolo della Costituzione irlandese citato sopra) non è specifico ad un ordinamento, ma è implicito in *ogni* ordinamento. Questa terza interpretazione dell’enunciato ‘Due norme contraddittorie non possono essere simultaneamente valide’ si trova nel libro *Il positivismo giuridico* di Bobbio.

¹¹²Ho trovato questo esempio nel saggio di Amedeo Giovanni Conte *Anankastico vs deontico*, 2010, pp. 349-351.

¹¹³Scrivo ‘conflitto’ e non ‘contraddizione’ perché il termine ‘contraddizione’ è nel presente lavoro usato nel senso più tecnico, cioè per designare le relazioni di contrarietà e di contraddittorietà rappresentate dal quadrato deontico d’opposizione. Ricordo che con la costituzione possono confliggere non solamente le norme deontiche (cioè le norme definibili in termini di “obbligatorio” e perciò rappresentabili attraverso il quadrato), ma anche le norme *adeontiche*, per esempio le regole anankastico-costitutive.

Come scrive Bobbio:

“Il principio, sostenuto dal positivismo giuridico, della coerenza dell’ordinamento giuridico, consiste nel negare che in esso vi possano essere delle *antinomie*, cioè delle norme tra di loro incompatibili: tale principio è garantito da una norma, implicita in ogni ordinamento, secondo cui due norme incompatibili (o antinomiche) non possono essere entrambe valide, ma una sola di esse può (ma non necessariamente deve) far parte del medesimo ordinamento; o altrimenti: la compatibilità di una norma con il suo ordinamento (cioè con tutte le altre norme) è condizione necessaria per la sua validità.”¹¹⁴

Questa terza interpretazione dell’enunciato ‘due norme contraddittorie non possono essere entrambe valide’ non coincide con la prima. Il principio che esclude la possibilità della simultanea validità di due norme contraddittorie nello stesso ordinamento esprime una verità non logica (cfr. la prima interpretazione), non fattuale (cfr. la seconda interpretazione), ma *eidetica*, ossia una verità inscritta nell’*eidos* dell’ordinamento.

1.2.4. DUE CRITICHE AI PRINCIPI DI NON-CONTRADDIZIONE CHE NEGANO IL SIMULTANEO SODDISFACIMENTO O ADEMPIMENTO DI DUE NORME CONTRADDITTORIE

Presento ora due critiche ai principî di non-contraddizione (formulati per le norme) che negano la possibilità del simultaneo *soddisfacimento* (come in von Wright) o *adempimento* (come in Guastini) di due norme contraddittorie. Questi principî di non-contraddizione riflettono le tesi sulla natura della contraddizione tra norme: secondo queste tesi, ad essere contraddittorie sono le norme che non possono essere, rispettivamente, ambedue soddisfatte o adempiute.

Le concezioni della contraddizione tra norme presenti in von Wright e in Guastini (cioè le concezioni di contraddizione tra norme in quanto (come in von Wright) *insoddisfacibilità* o (come in Guastini) *inadempibilità* di esse) possono essere ambedue chiamate “contraddizioni *pratiche*” (dal greco ‘*πρᾶξις*’ ‘*prâxis*’ “azione”) in quanto *pratica* (cioè riguardante le azioni, le attività umane) è l’*impossibilità* di simultaneo soddisfacimento (in von Wright) o adempimento (in Guastini) di due norme contraddittorie.

1.2.4.1. PRIMA CRITICA: RIVENDICAZIONE DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA CONTRADDIZIONE ALLA CONTRARIETÀ

La *prima* critica dei principî di non-contraddizione che escludono la

¹¹⁴NORBERTO BOBBIO, *Il positivismo giuridico*, 1996, p. 210.

possibilità del simultaneo *soddisfacimento* o *adempimento* di due norme contraddittorie è la seguente: queste tesi riducono il concetto di “contraddizione” tra norme alla relazione di *contrarietà* (“obbligatorio” e “vietato”). È, infatti, impossibile soddisfare (o adempiere) nello stesso tempo sia un obbligo di fare una certa cosa, sia un divieto di farla (in altri termini, è impossibile compiere e nello stesso tempo astenersi dal compiere un certo atto). Sia von Wright, sia Guastini sembrano, invece, ignorare i due casi di *contraddittorietà* tra norme (“vietato” vs. “permesso”; “obbligatorio” vs. “facoltativo”). Come ha recentemente osservato Stefano Colloca, si può agire senza difformità rispetto a due norme incompatibili le quali qualificano un comportamento secondo due modi deontici contraddittorî (“vietato” vs. “permesso” o “obbligatorio” vs. “facoltativo”). Scrive Colloca:

“Si considerino le seguenti due norme:

N1 “Per i ricercatori è *vietato* partecipare ai consigli di facoltà.”

N4 “Per i ricercatori è *permesso* partecipare ai consigli di facoltà.”

[...] Le due norme (N1 ed N4) sono in antinomia. Ma per l'*agente* (in particolare: per un ricercatore) è possibile una via d'uscita. Egli può agire in conformità sia ad N1 sia ad N4, scegliendo di *astenersi dal partecipare* ai consigli di facoltà.”¹¹⁵

Quindi l'agente può agire *senza difformità* né da *N1* né da *N4*.¹¹⁶ Come mostra Colloca, lo stesso vale anche per il secondo dei due casi di “contraddittorietà”, cioè nel caso di conflitto tra “obbligatorio” e “facoltativo”.

È opportuno notare che questa critica dei principî di non-contraddizione escludenti la possibilità del simultaneo soddisfacimento o

¹¹⁵Cfr. STEFANO COLLOCA, *Antinomie proeretiche vs. antinomie dikastiche*, 2009, p. 445. In questo saggio, Colloca distingue tra due specie di antinomie: antinomie *proeretiche* (nelle quali, ad essere incompatibili, sono i *comportamenti dell'agente*) e antinomie *dikastiche* (nelle quali, ad essere incompatibili, sono i *criteri di decisione del giudice*). Le antinomie proeretiche corrispondono quindi al concetto di “autentici conflitti di norme” in Hans Kelsen. Ricordo che, secondo Kelsen, gli autentici conflitti di norme sono le “situazioni in cui sono valide due norme, delle quali una obbliga ad un comportamento determinato e l'altra obbliga ad un comportamento inconciliabile con questo”. Cfr. HANS KELSEN, *Diritto e logica*, 1965, 1980, p. 178. Come nota Edoardo Fittipaldi, “se illustrare la contraddittorietà di due norme equivale a mostrare che non è possibile ottemperare ad entrambe, segue pianamente che l'individuazione delle contraddizioni presenti in un sistema normativo è un caso particolare di *Sollen impliziert Können*.” Cfr. EDOARDO FITTIPALDI, *Scienza del diritto e razionalismo critico. Il programma epistemologico di Hans Albert per la scienza e la sociologia del diritto*, 2003, p. 276.

¹¹⁶Senza difformità' non vuol dire né “in conformità ad una norma” (adempimento), né “in funzione di una norma” (nomotropismo).

adempimento di due norme contraddittorie vale solamente per quanto riguarda la soddisfacibilità o adempibilità delle norme contraddittorie da parte degli *agenti*. È però possibile parlare del soddisfacimento o dell'adempimento delle norme *non solo* da parte degli agenti, ma anche da parte del *potere*. Proprio così il problema se tra due norme possano esserci contraddizioni è indagato da Hans Kelsen nella seconda edizione della *Reine Rechtslehre*. Kelsen considera, infatti, l'incompatibilità tra un obbligo di compiere una certa azione e un divieto di compierla (cioè, in termini che abbiamo addatto nel presente lavoro, la relazione di contrarietà) non come incompatibilità tra obblighi dell'agente, ma come incompatibilità tra le possibilità di agire del potere.

Come scrive Kelsen,

“[...] Mit “Geboten-” oder “Verboten” -sein eines bestimmten Verhaltens nicht das Gesollt-sein dieses Verhaltens oder seines Gegenteils, sondern das Gesollt-sein der Folge dieses Verhaltens bedeutet, daß das Gegenteil dieses Verhaltens, das ist: der Sanktion, gemeint ist. Das gebotene Verhalten ist nicht das gesollte Verhalten; gesollt ist die Sanktion. Das geboten-sein eines Verhaltens bedeutet, daß das Gegenteil dieses Verhaltens Bedingung des Gesollt-seins der Sanktion ist.”¹¹⁷

“[...] L'essere prescritto o l'essere vietato di un certo comportamento non significano che questo comportamento o il comportamento opposto [*das Gegenteil*] siano dovuti, bensì significano che è dovuta la conseguenza [*Folge*] del comportamento stesso, cioè la sanzione. Il comportamento prescritto non è il comportamento dovuto: quello che è dovuto è la sanzione. Il fatto che un certo comportamento sia prescritto significa che il contrario [*das Gegenteil*] di questo comportamento è condizione [*Bedingung*] del dover essere della sanzione.”

Per chiarire ulteriormente in che cosa consista la possibilità di analizzare le relazioni di contraddizione tra norme dal punto di vista del soddisfacimento di esse da parte del potere esecutivo, propongo di considerare il seguente esempio. Vi siano, in un ordinamento, le due norme antinomiche N_1 e N_2 , tra le quali sussiste la relazione di *contraddittorietà* (*permesso vs. vietato*):

N_1 : “È *permesso* fumare nelle aule universitarie”.

N_2 : “È *vietato* fumare nelle aule universitarie”.

Ora, non solo le norme N_1 e N_2 , ma tutte le norme deontiche (cioè tutte le norme definibili in termini di “obbligatorio”) possono essere considerate come soddisfacibili (o adempibili) non solo da parte dell'agente, ma anche da

¹¹⁷HANS KELSEN, *Reine Rechtslehre* (Zweite, vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage), 1960, p. 26 (trad. it.: p. 36).

parte del potere il quale:

- (i) nel caso della norma N_1 che *permette* di fumare nelle aule universitarie, *deve non* punire i fumatori.
- (ii) nel caso della norma N_2 : che *vieta* di fumare nelle aule universitarie, *deve* punire i fumatori.

I due concetti di soddisfacibilità (o adempibilità) delle norme (soddisfacibilità da parte degli agenti, soddisfacibilità da parte del potere) rispecchiano la distinzione operata da Kelsen tra due specie di destinatari delle norme generali ipotetiche: destinatari *diretti* [*unmittelbare Adressaten*] e destinatari *indiretti* [*mittelbare Adressaten*]:

- (i) destinatari *diretti* delle norme sono “gli individui autorizzati e in certi casi obbligati a predisporre e ad eseguire *in concreto* atti coercitivi, fungenti da sanzioni” (“*die Individuen, die die – als Sanktionen fungierenden – Zwangsakte in concreto anzuordnen und zu vollstrecken ermächtigt und unter Umständen auch verpflichtet sind*”)¹¹⁸;
- (ii) destinatari *indiretti* delle norme sono, invece, “Igli individui il cui comportamento è la condizione per gli atti coercitivi statuiti in queste norme” (“*die Individuen, deren Verhalten die Bedingung der in diesen Normen statuierten Zwangsakte ist*”)¹¹⁹.

Ora, la norma N_1

N_1 : “È *permesso* fumare nelle aule universitarie”.

si può formulare anche così:

N_3 : “Se qualcuno fuma nelle aule universitarie, allora non deve essere punito”.

Analogamente, la norma N_2

¹¹⁸Cfr. HANS KELSEN, *Allgemeine Theorie der Normen* [Teoria generale delle norme], 1979, p. 40 (trad. it.: p. 88).

¹¹⁹Cfr. HANS KELSEN, *Allgemeine Theorie der Normen* [Teoria generale delle norme], 1979, p. 40 (trad. it.: p. 88).

N_2 : “È vietato fumare nelle aule universitarie”.

può essere così formulata:

N_4 : “Se qualcuno fuma nell’aula universitaria, allora deve essere punito”.

Se così è, allora si può, mi pare, ritenere che (non solo la norma N_2 che vieta di fumare nelle aule universitarie, ma anche la norma permissiva N_1 che permette di fumare nelle aule universitarie) sia *soddisfacibile* (o adempibile). Precisamente, essa è soddisfacibile (o adempibile) *non* da parte degli agenti (in particolare, la norma permissiva N_1 è soddisfacibile non da parte di tutti coloro che fumino o non fumino nelle aule universitarie (nel lessico di Hans Kelsen: destinatari *indiretti* delle norme)), ma da parte del potere (nel lessico di Hans Kelsen: destinatari *diretti* delle norme) che ha il dovere di non punire coloro che fumino nelle aule universitarie.

Brevemente,

- (i) nel caso della norma N_1 (“È permesso fumare nelle aule universitarie”), è *soddisfacibile* (o adempibile) il *divieto* di punire l’atto di fumare da parte del potere (N_3 : “Se qualcuno fuma nelle aule universitarie, allora non deve essere punito”);
- (ii) nel caso della norma N_2 (“È vietato fumare nelle aule universitarie”), è *soddisfacibile* (o adempibile) l’*obbligo* (N_4) di punire l’atto di fumare da parte del potere (N_4 : “Se qualcuno fuma nelle aule universitarie, allora deve essere punito”).

Vale la pena notare che mentre le norme N_1 e N_2 sono tra di loro *contraddittorie*, le corrispondenti norme N_3 e N_4 sono tra di loro *contrarie*: la contraddittorietà tra due norme (*permesso di fumare vs. divieto di fumare*) può essere dunque ricondotta alla relazione di contrarietà (*divieto di imporre la sanzione vs. obbligo di imporre la sanzione*).

È dunque possibile ridurre, nel lessico di Kelsen, la contraddittorietà tra due norme *secondarie*¹²⁰ (il divieto di fumare e il permesso

¹²⁰In Kelsen, le norme “secondarie” sono le norme che *prescrivono* certi comportamenti agli agenti, le norme “primarie” sono, invece, le norme che *impongono le sanzioni* ai comportamenti. Come dice Kelsen, “se si dice che anche che il dovere giuridico “deve”

di fumare) ad una contrarietà tra due norme *primarie* (l'obbligo di imporre la sanzione ad un atto di fumare e il divieto di imporre la sanzione a questo atto).

Penso che questa riducibilità della relazione di contraddittorietà tra norme secondarie alla relazione di contrarietà tra norme primarie possa essere considerata un argomento a favore della tesi secondo la quale la relazione di contrarietà tra due norme è, in un certo senso, *primaria* rispetto alla relazione di contraddittorietà (la relazione di contraddittorietà tra due norme secondarie può dunque essere vista come una relazione parassitaria, la quale sussiste in quanto sussiste la relazione di contrarietà tra due corrispettive norme primarie).

1.2.4.2. *SECONDA CRITICA: RIVENDICAZIONE DELLA IRRIDUCIBILITÀ DEL NORMATIVO AL DEONTICO*

La *seconda* critica dei principî di non-contraddizione che escludono la possibilità del simultaneo *soddisfacimento* o *adempimento* di due norme contraddittorie è la seguente: queste tesi contraggono il normativo nel deontico.¹²¹ In altri termini, queste tesi non sono plausibili per le norme non definibili in termini di “obbligatorio”, cioè per le norme adeontiche (per esempio: per le regole costitutive).

Questa seconda critica riguarda i concetti di “soddisfacibilità” e “adempibilità” così come impiegati da von Wright e Guastini. Questi autori, riducendo le norme ai comandi, intendono per ambedue i termini (‘soddisfacibilità’, ‘adempibilità’) ciò che possiamo chiamare “possibilità di essere ascoltato”. Ora, quantunque sia possibile parlare di soddisfacimento o di adempimento delle *condizioni* poste dalle norme anankastico-costitutive, tali norme non possono essere soddisfatte (o adempiute) nello stesso modo in cui possono essere soddisfatte (adempiute) le norme in termini di “obbligatorio”.

1.2.5. *PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE IN QUANTO PRINCIPIO DI CARATTERE REGOLATIVO*

esser compiuto, allora questo “dover essere” è, per così dire, un epifenomeno del “dover essere” della sanzione. Una tale presentazione presuppone che la norma giuridica sia divisa in due norme distinte, in due proposizioni di “dover essere”: una nel senso che un dato individuo deve osservare una data condotta, e l'altra nel senso che un altro individuo deve eseguire una sanzione nel caso che sia violata la prima norma.” La distinzione tra le norme secondarie e le norme primarie rende Kelsen con il seguente esempio: “Non si deve rubare [norma secondaria]; se qualcuno ruba, sarà punito [norma primaria]”. Cfr. HANS KELSEN, *La General Theory of Law and State*, 1945, 1984, p. 61.

¹²¹Ricordo che “la riduzione del normativo al deontico” è una delle critiche di Paolo Di Lucia alla concezione semantica dell'efficacia in Hans Kelsen. Cfr. PAOLO DI LUCIA, *Agire in-funzione-di norme*, 2007, p. 167.

Le quattro formulazioni paradigmatiche del principio di non-contraddizione di cui ho parlato finora non esauriscono tutte le possibilità di applicare il principio di non-contraddizione alle norme contraddittorie.

In particolare, il principio di non-contraddizione applicabile alle norme può essere visto non solamente come un principio che riflette (o afferma) una specie di impossibilità (come, per esempio, impossibilità per le due norme contraddittorie di essere vere o soddisfatte), ma anche come un principio di carattere regolativo (o normativo) in quanto una condizione di ragionevolezza della produzione normativa.

L'idea del valore *pratico* del principio di non-contraddizione non è certamente nuova. Una tesi sul valore del principio di non-contraddizione, valore che va al di là dell'ambito di logica, si trova, ad esempio, negli scritti del filosofo polacco Jan Łukasiewicz. In particolare, Łukasiewicz parla del valore *pratico-etico* [in polacco: “wartość praktyczno-etyczna”] del principio di non-contraddizione in quanto valore più importante di questo principio.¹²² Come scrive Łukasiewicz,

“Wartość zasady sprzeczności nie jest natury logicznej, lecz praktyczno-etycznej; ale ta wartość praktyczno-etyczna jest tak olbrzymia, że wobec niej brak logicznej – w rachubę nie wchodzi.”¹²³

“il valore del principio di non-contraddizione è non di natura logica, bensì di natura pratico-etica; ma questo valore pratico-etico è talmente rilevante, che la mancanza di valore logico non risulta avere alcuna importanza”.

La tesi che il principio di non-contraddizione applicabile alle norme sia un principio *regolativo* (tesi la quale secondo me riflette la tesi di Łukasiewicz sul valore pratico-etico del principio di non-contraddizione vertente su entità capaci di essere vere o false) si trova in *Principia iuris* di Luigi Ferrajoli. Secondo Ferrajoli, nell'ambito del normativo, è “logicamente valido” il principio di non-contraddizione riguardante le norme deontiche che sono in

¹²²Per Łukasiewicz, il principio di non-contraddizione ha il valore *esclusivamente* pratico-etico: esso, in quanto principio né ovvio né evidentemente vero, non è valido *a priori* e deve perciò essere dimostrato. Vale la pena aggiungere che, secondo Łukasiewicz, è possibile definire il principio logico (apofantico) di non-contraddizione *solo* alla base della definizione del “giudizio vero” [in polacco: “sąd prawdziwy”]. Questa tesi di Łukasiewicz, oltre ad essere molto interessante in sé stessa, spiega perché è così difficile dare una formulazione soddisfacente del principio di non-contraddizione che valga (*non* più per i giudizi, ma) per le *norme* se si rifiuta la tesi che le norme possano avere il valore di verità.

¹²³Jan Łukasiewicz, *O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa* [Del principio di non-contraddizione in Aristotele, 1910, 1987,, p. 136 (trad. it. p. 128).

relazione di contraddizione:

“Le due relazioni di contraddittorietà saranno espresse dalle tesi, logicamente valide in base al principio di non-contraddizione, secondo cui

- a) dire che la commissione di un’azione è permessa vuol dire che essa non è non permessa, e
- b) dire che l’omissione di un’azione è permessa vuol dire che essa non è non permessa”.¹²⁴

Come si vede, secondo Ferrajoli, il principio di non-contraddizione si applica alle norme che sono in relazione di contraddittorietà tra “permesso” e “vietato” (caso “a”) o tra “facoltativo” e “obbligatorio” (caso “b”).

Ora, come sostiene Ferrajoli, il principio di non-contraddizione vale *nonostante* la possibilità di antinomie, cioè nonostante la possibilità di compresenza, in un ordinamento, di norme che sono in relazione di contraddittorietà:

“Le tesi a) e b) che riproducono il principio di non-contraddizione, sono tesi analitiche solo in senso metagiuridico e normativo. In senso assertivo e giuridico, invece, esse possono risultare empiricamente smentite e giuridicamente violate dall’esistenza di *antinomie*, cioè dalla presenza di più norme di cui una permette e un’altra non permette la medesima azione o di cui una non permette la commissione e un’altra non permette l’omissione [...]”¹²⁵

Il principio di non-contraddizione può dunque essere visto come una regola pratica sul processo legislativo. Questo principio, a differenza dei quattro principî paradigmatici di cui ho parlato prima, non riflette (e non afferma) alcuna impossibilità e, come tale, può essere violato.

¹²⁴LUIGI FERRAJOLI, *Principia Iuris*, 2007, p. 111.

¹²⁵LUIGI FERRAJOLI, *Principia Iuris*, 2007, p. 116.

2. *SECONDA* LINEA INTERPRETATIVA: LE NORME *POSSONO* ESSERE IN CONTRADDIZIONE, MA PER LE NORME *NON* VALE IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE

2.0. INTRODUZIONE

Per la *seconda* linea interpretativa delle due domande (“Possono le norme essere in contraddizione?”; “Vale per le norme il principio di non-contraddizione?”), le norme *possono* essere in contraddizione, ma per le norme *non vale* il principio di non-contraddizione.

Nel presente § 2. analizzerò dunque le teorie secondo le quali:

- (i) è *vera* la tesi che le norme possano essere in contraddizione (cfr. il § 2.1.), ma nello stesso tempo
- (ii) è *falsa* la tesi che per le norme valga il principio di non-contraddizione (cfr. il § 2.2.).

2.1. CONTRADDICIBILITÀ

2.1.1. CONTRADDIZIONE TRA NORME SENZA PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE: AMEDEO GIOVANNI CONTE

2.1.1.1. Entrambe le tesi della seconda linea interpretativa delle due domande (prima tesi: “Le norme *possono* essere in contraddizione”; seconda tesi: “Per le norme *non vale* il principio di non-contraddizione”) si trovano nel saggio di Amedeo Giovanni Conte *In margine all’ultimo Kelsen*, 1967¹²⁶. Come scrive Conte, alle norme, quantunque esse possano essere in contraddizione, non si applica il principio di non-contraddizione:

“Alle proposizioni prescrittive *contraddittorie*, il *principio di non-contraddizione* non si applica [...]”.¹²⁷

Quantunque nel saggio *In margine all’ultimo Kelsen* Conte non specifichi esplicitamente in che cosa consistano le relazioni di contraddizione tra

¹²⁶Amedeo Giovanni Conte tratta il problema di contraddicibilità delle norme in almeno cinque suoi saggi: *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, 1962 (specialmente pp. 56-59); *Un saggio filosofico sopra la logica deontica*, 1965, specialmente pp. (10-14); *In margine all’ultimo Kelsen*, 1967; *Primi argomenti per una critica del normativismo*, 1968; *Incoerenza costitutiva*, 1992.

¹²⁷AMEDEO GIOVANNI CONTE, *In margine all’ultimo Kelsen*, 1967, 1995, p. 22.

norme (infatti, i termini ‘contraddizione’ e ‘antinomia’ sono trattati da Conte come sinonimi), è chiaro che per questi termini (‘contraddizione’, ‘antinomia’) Conte intende i casi di qualificazione dello stesso comportamento secondo modalità deontiche incompatibili (al problema di relazioni di contraddizione tra modalità deontiche ho dedicato la prima parte del primo capitolo della tesi).

Secondo Conte, le contraddizioni intercorrenti tra norme non si trasmettono alle proposizioni che *descrivono* norme contraddittorie. In altri termini, non sono in contraddizione due proposizioni che descrivono due norme contraddittorie. Infatti, due proposizioni descrittive, rispettivamente, due norme contraddittorie, si riferiscono a due oggetti (cioè a due norme) differenti. Per questo la relazione di contraddizione tra proposizioni descrittive due differenti norme non può, a differenza delle norme stesse, sussistere. Scrive Conte:

“Le due proposizioni descrittive della contraddizione non sono esse stesse contraddittorie, non integrano a loro volta contraddizione. Non sono contraddittorie, né possono esserlo, poiché hanno oggetti differenti.”¹²⁸

Ad essere in contraddizione sono dunque le norme in quanto oggetti delle due proposizioni descrittive della contraddizione, e non le proposizioni stesse.

Brevemente: a differenza del “secondo” Kelsen il quale, com’è noto, escludeva la possibilità di contraddizioni logiche tra norme (e perciò anche la possibilità di applicare alle norme il principio di non-contraddizione), Conte ammette che contraddizioni tra norme siano possibili, quantunque non si applichi alle norme il principio di non-contraddizione.

2.1.1.2. Prima di indagare la profonda critica kantiana della tesi secondo la quale alle norme contraddittorie si applichi il principio di non-contraddizione, esporrò una mia critica riguardante la nozione kantiana di contraddizione tra “proposizioni descrittive norme”.

Conte intende per ‘proposizioni descrittive norme’ le proposizioni descrittive la *validità* delle norme (per esempio: “È valida la norma *p*”) e condivide la tesi kelseniana sull’impossibilità di contraddizioni logiche tra queste proposizioni. Per esempio, se sono valide due norme *p* e *q* tra le quali sussiste la relazione di contraddizione, non v’è contraddizione tra proposizioni che descrivono la validità di queste due norme: “È valida la norma *p*”, “È valida la norma *q*”.

Non sono da Conte indagati, invece, gli esempi delle proposizioni descrittive norme formulate in termini (non più di validità normativa, ma)

¹²⁸AMEDEO GIOVANNI CONTE, *In margine all’ultimo Kelsen*, 1967, 1995, p. 21.

deontici (cioè in termini di qualificazioni deontiche dei comportamenti).

Infatti, come mostra Conte, la contraddizione logica tra proposizioni “È valida la norma *p*”, “È valida la norma *q*” non può esserci poiché queste due proposizioni riguardano due oggetti diversi (esse riguardano, rispettivamente, la validità della norma *p* e la validità della norma *q*). Ma l’analisi contiana non risponde alla seguente domanda: se la norma *p* vieta di fumare, e la norma *q* permette di fumare, allora sono le proposizioni descrittive “È vietato fumare” ed “È permesso fumare” in contraddizione? Ambedue queste proposizioni in termini deontici riguardano (a differenza delle proposizioni descriventi norme formulati in termini di validità) non più due oggetti diversi, ma un’unico e stesso oggetto, cioè l’attività di fumare.

In breve, la mia critica è questa: le “proposizioni descrittive della contraddizione” di cui parla Conte (per esempio: “È valida la norma *p*”, “È valida la norma *q*”) non descrivono, secondo me, alcuna contraddizione. La contraddizione tra norme può essere descritta, invece, con proposizioni in termini deontici (per esempio: “È vietato fumare”, “È permesso fumare”).

2.1.2. CONTRADDIZIONE BULETICA

Vi sono le teorie fondate sulla tesi secondo la quale la contraddizione tra due norme rispecchia la contraddizione tra due *volizioni* (tra due *volontà*) del legislatore.¹²⁹ Chiamerò questo concetto di contraddizione tra

¹²⁹Un principio di non-contraddizione formulato per la logica della volontà [*Logik des Willens*] si trova già nel libro di Ernst Mally (1879-1944) *Grundgesetze des Sollens. Elemente der Logik des Willens* [*I principî del dovere. Elementi della logica di volontà*], 1926. In quest’opera, Mally contrappone la contraddizione [*Widerspruch*] tra giudizi [*Urteile*] alla contraddizione tra richieste [*Forderungen*]. Secondo Mally, è possibile formulare il principio di non-contraddizione (applicabile non più al *Sein*, ma) specifico al *Sollen*. Questo principio è chiamato da Mally “principio di non-contraddizione del dovere fattuale” [*Grundsatz der Widerspruchlosigkeit des tatsächlichen Sollens*]. Ecco la sua formulazione:

“Das Sollensgemäße (unbedingt Geforderte [...]), fordert nicht sein Negat (das Sollenswidrige [...]).”

“Ciò che è conforme al dovere [*das Sollensgemäße*] (ciò che è veramente voluto [*unbedingt Geforderte*]) non richiede la sua negazione [*Negat*] (non richiede ciò che è opposto al dovere [*das Sollenswidrige*]).”

ERNST MALLY, *Grundgesetze des Sollens. Elemente der Logik des Willens* [*I principî del dovere. Elementi della logica di volontà*], 1926, 1971, p. 251. In Mally, il principio di non-contraddizione esclude quindi la possibilità di volere e simultaneamente non volere la stessa

norme “contraddizione *buletica*” (dal greco ‘βουλή’ “desiderio”, “volere”; ‘βούλομαι’ “volere”).¹³⁰

Per la contraddizione *buletica* tra norme non vale alcun principio di non-contraddizione: non v’è, infatti, alcun principio che escluda la possibilità di avere o emanare, nello stesso tempo, due norme che esprimono due volizioni contraddittorie.¹³¹

La concezione paradigmatica della norma quale *sensu di un atto di volontà* si trova, com’è noto, in Hans Kelsen. Scrive Kelsen in *Recht und Logik*:

cosa.

¹³⁰Per un’analisi del concetto di “autocontraddittorietà *buletica*” (cioè autocontraddittorietà nella volontà) come una forma di incoerenza pragmatica cfr. GIAMPAOLO MARIA AZZONI, *Filosofia dell’atto giuridico in Immanuel Kant*, 1998, pp. 13-15. Come ricorda Azzoni (cfr. p. 15), l’assenza di autocontraddittorietà *buletiche* è, per Kant, una condizione necessaria di moralità di un’azione.

¹³¹Penso che per la tesi dell’impossibilità di avere due volontà contraddittorie valga, *per analogiam*, la critica mossa da Jan Łukasiewicz all’interpretazione psicologica del principio di non-contraddizione in Aristotele.

Ricordo l’interpretazione *psicologica* del principio di non-contraddizione in Aristotele (*Libro Γ della Metafisica*, nella traduzione di Giovanni Reale):

“Ἀδύνατον γὰρ ὄντινοῦν ταῦτόν ὑπολαμβάνειν εἶναι καὶ μὴ εἶναι, καθάπερ τινὲς οἴονται λέγειν Ἡράκλειτον. Οὐκ ἔστι γὰρ ἀναγκαῖον, ἅ τις λέγει, ταῦτα καὶ ὑπολαμβάνειν.”

“È impossibile a chicchessia credere che una stessa cosa sia e non sia, come, secondo alcuni, avrebbe detto Eraclito. In effetti, non è necessario che uno ammetta veramente tutto ciò che dice.”

ARISTOTELE, *Metafisica*, Γ 3, 1005 b 23-26. (Trad. it.: p. 145).

Ecco, invece, la *formulazione psicologica* [in polacco: *sformułowanie psychologiczne*] del principio di non-contraddizione nelle parole di Jan Łukasiewicz:

“Dwa przekonania, którym odpowiadają sądy sprzeczne, nie mogą istnieć zarazem w tym samym umyśle.”

“Due convinzioni [*przekonania*], alle quali corrispondano giudizi [*sądy*] contraddittori [*sprzeczne*], non possono sussistere nello stesso tempo nella stessa mente.”

JAN ŁUKASIEWICZ, *O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa* [*Del principio di non-contraddizione in Aristotele*], 1910, 1987, p. 12. (Trad. it.: p. 21).

Secondo Łukasiewicz, “il principio psicologico di non-contraddizione può essere al massimo una legge empirica” poiché è impossibile dimostrare *a priori* la possibilità o l’impossibilità di certi stati psichici. Łukasiewicz aggiunge: “*La via verso i fondamenti della logica non passa attraverso la psicologia*”. Cfr. JAN ŁUKASIEWICZ, *O zasadzie*

“La norma è il senso di un atto di volontà rivolto alla condotta altrui; il suo senso è un dovere e questo dovere [...] è correlato di un volere. Non vi è dovere, ossia norma, senza un volere, il cui senso è questo dovere.”¹³²

Una norma, argomenta Kelsen, è valida (cioè, nella terminologia di Kelsen, è una norma) solo se essa è posta attraverso un'atto di volontà. Dunque, *emanare*, da parte del legislatore, due *norme* tra di loro contraddittorie, vuol dire *manifestare* due corrispettive *volontà* tra di loro contraddittorie: la contraddizione tra due norme (in quanto sensi degli atti di volontà del legislatore) *riflette* la contraddizione (l'incoerenza, l'incompatibilità) tra due volontà.

Distinguerò ora tra *due concezioni* della contraddizione buletica (in quanto contraddizione tra due *volizioni* del legislatore).

Secondo la *prima* concezione della contraddizione buletica, due volizioni sono incompatibili, contraddittorie, rispetto allo *scopo del legislatore*. Chiamo questa concezione della contraddizione buletica “praxeologica” in quanto praxeologici sono i suoi criteri: due volizioni non sono contraddittorie in sé, ma sono contraddittorie se sono incompatibili gli *scopi* su cui queste volizioni vertono.

Per la *seconda* concezione della contraddizione buletica, due volizioni sono contraddittorie, rispetto ai *requisiti formali della correttezza dell'atto stesso di volere*. Secondo questa concezione, un volere non è formalmente corretto se esso verte su qualcosa che sia logicamente impossibile. Per esempio, un volere è formalmente non-corretto se esso (espresso dal legislatore) porta ad una norma autocontraddittoria.

Questa seconda concezione della contraddizione buletica si trova, ad esempio, in Georg Henrik von Wright. Secondo von Wright, l'assenza di contraddizioni tra volizioni del legislatore è una delle condizioni di ragionevolezza del suo agire. Alla base delle osservazioni di von Wright, possiamo dire che:

- (i) *In generale*: la volontà del legislatore è formalmente scorretta se il legislatore vuole qualcosa che è

sprzecznosci u Arystotelesu [Del principio di non-contraddizione in Aristotele], 1910, 1987, pp. 30-36. (Trad. it.: pp. 35-39).

Come ricorda Giuseppe Lorini, la tesi secondo la quale tra *enunciati buletici* non vi possono essere contraddizioni logiche appare nel saggio di Giovanni Vailati *La distinzione tra conoscere e volere*, 1905. Cfr. Giuseppe Lorini, *Non-apofanticità e principio di non-contraddizione in Giovanni Vailati*, 2010.

¹³²HANS KELSEN, *Diritto e logica*, 1980, p. 176.

logicamente impossibile.

- (ii) *In particolare*: la volontà del legislatore è formalmente scorretta se le volizioni del legislatore sono contraddittorie, cioè il legislatore o vuole e non vuole la stessa cosa, o vuole due cose tra di loro incompatibili.¹³³

Scrive von Wright:

If a law-giver issued norms with mutually contradictory contents he would be acting irrationally in the sense that he wanted something to be the case which is logically impossible. Similarly, if a law-giver permits something of which – for reasons of logic – nobody could ever avail himself, the “permission” could rightly be labelled irrational, silly, no permission at all.”¹³⁴

“Se un legislatore emanasse norme con contenuti reciprocamente contraddittori, egli agirebbe irragionevolmente: è come se volesse che accadesse qualcosa che è logicamente impossibile. Nello stesso modo, se il legislatore permette un atto che, per ragioni logiche, non potrebbe essere compiuto da nessuno, il “permesso” [*permission*] potrebbe essere giustamente considerato irrazionale, stupido, potrebbe anche essere non considerato un permesso.”

Tra le condizioni di contraddizione tra due volizioni v'è dunque l'incompatibilità logica tra gli oggetti del volere del legislatore. In altri termini, l'incompatibilità tra le volizioni del legislatore è secondaria rispetto all'incompatibilità tra gli oggetti del suo volere. Alludendo al concetto di contraddizione tra norme in termini di *soddisfacibilità* (di cui ho parlato a proposito della prima linea interpretativa delle due domande), possiamo dire che il concetto di contraddizione buletica è, rispetto ad esso, secondario: l'impossibilità di soddisfare due norme rende contraddittorie due corrispettive volizioni legislative.

2.2. APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE

2.2.1. DUE CRITICHE DELL'APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE ALLE NORME CONTRADDITTORIE: AMEDEO GIOVANNI CONTE

Come abbiamo detto, Conte, nel saggio *In margine all'ultimo*

¹³³Quantunque volere e non volere la stessa cosa deve essere distinto dal volere due cose incompatibili (non-realizzabili simultaneamente), entrambi i casi sono le specie di contraddizione buletica.

¹³⁴Cfr. GEORG HENRIK VON WRIGHT, *Is and Ought*, 1985, p. 271.

Kelsen, non nega la tesi che tra norme possano sussistere *contraddizioni*¹³⁵, ma nega, invece, la tesi che alle norme si applichi il *principio* di non-contraddizione.

In particolare, nella critica contiana dell'applicabilità del principio di non-contraddizione alle norme si trovano le due seguenti negative tesi:

- (i) *Prima* tesi negativa: alle norme non si applica il principio di non-contraddizione a livello di *validità* (in altri termini: non v'è principio di non-contraddizione che escluda la simultanea *validità* di due norme contraddittorie)¹³⁶;
- (ii) *Seconda* tesi negativa: alle norme non si applica il principio di non-contraddizione a livello di *verità* (in altri termini: non v'è principio di non-contraddizione che escluda la simultanea *verità* di due norme contraddittorie)¹³⁷.

Secondo la *prima* delle due tesi negative di Conte, alle norme contraddittorie il principio di non-contraddizione non si applica a livello di *validità*. In altri termini, non v'è alcun principio di non-contraddizione che escluda la possibilità di simultanea *validità* di due norme contraddittorie.

Il principio di non-contraddizione non si applica alla validità delle norme concepita come la loro esistenza poiché, argomenta Conte, “di due proposizioni prescrittive, siano esse o no contraddittorie, può esistere ognuna, una, nessuna. Che esse siano proposizioni, che esse siano proposizioni prescrittive, che esse siano proposizioni prescrittive contraddittorie, non reagisce sulla loro esistenza. È come per l'esistenza di qualsiasi altra coppia di cose”¹³⁸.

Per la *seconda* delle due tesi negative di Conte, alle norme contraddittorie non si applica il principio di non-contraddizione a livello di *verità*. In altri termini, non v'è alcun principio di non-contraddizione che escluda la possibilità di simultanea *verità* di due norme contraddittorie.

¹³⁵Ecco il passo in cui Conte parla di possibilità di contraddizione tra norme (Conte tratta il termine ‘antinomia’ ed il sintagma ‘contraddizione tra proposizioni prescrittive’ come sinonimi): “Sia, in un ordinamento, una contraddizione tra proposizioni prescrittive, un’antinomia. In altri termini: vi siano in esso due proposizioni prescrittive contraddittorie, antinomiche.” Cfr. AMEDEO GIOVANNI CONTE, *In margine all'ultimo Kelsen*, 1967, 1995, p. 19.

¹³⁶Il principio di non-contraddizione a livello di *validità* si trova, come abbiamo visto, in Eduardo García Máynez.

¹³⁷Il principio di non-contraddizione a livello di *verità* si trova, come abbiamo visto, in Norberto Bobbio.

¹³⁸AMEDEO GIOVANNI CONTE, *In margine all'ultimo Kelsen*, 1967, 1995, p. 28.

Se, per ipotesi, le norme (concepite come proposizioni prescrittive) possano essere vere o false, non è impossibile che due proposizioni prescrittive contraddittorie siano entrambe vere: ad esse non conviene il principio di non-contraddizione.

Per esempio, due proposizioni prescrittive “È vietato fumare”, “È permesso fumare”, sono ambedue vere se esistono gli oggetti ai quali esse si riferiscono. Questi oggetti sono chiamati da Conte “*status* deontici”. Secondo Conte,

“una proposizione prescrittiva (ad esempio, la proposizione prescrittiva che è vietato fumare, espressa dall’enunciato ‘È vietato fumare’) può [...] dirsi vera, o falsa, secondo che esista, o non esista, il suo oggetto (nel nostro esempio, il divieto di fumare). Potremmo dare un nome all’oggetto d’una proposizione prescrittiva: forse, il nome “*status* deontico”. Così come la proposizione descrittiva espressa dall’enunciato “Oggi piove” è altro che la pioggia di oggi, così [...] la proposizione prescrittiva espressa dall’enunciato ‘È vietato fumare’ non è il divieto di fumare stesso.”¹³⁹

Secondo Conte, il principio di non-contraddizione non si applica né alle norme stesse [nel lessico di Kelsen: *Sollnormen*], né alle proposizioni descrittive norme [*Sollsätze*]. Il principio di non-contraddizione non esclude la simultanea verità di due proposizioni descrittive, rispettivamente, la validità di due norme in contraddizione.

È importante sottolineare che la soluzione contiana del problema se alle norme si applichi il principio di non-contraddizione presuppone un concetto specifico di verità. In particolare, Conte rifiuta la tesi che alle norme si applichi il principio di non-contraddizione formulato in termini di *verità deontica thetica*, cioè in termini di verità in quanto *prodotto* (e non presupposto) di un atto nomothetic. Proprio per questo Conte può dare una risposta negativa dove, per esempio, Kalinowski ha dato una risposta positiva. Per Kalinowski, la verità deontica è *athetica*, essa è logicamente anteriore all’atto di produzione normativa il quale solamente conferma, e non produce, la verità di una norma (concepita come enunciato deontico).¹⁴⁰ Per Conte, invece, la verità deontica è un *prodotto*: dunque, se è possibile, date le regole sulla produzione normativa dell’ordinamento, produrre due norme in contraddizione logica, è perciò anche possibile che queste due norme (nonché due enunciati descrittivi queste norme)

¹³⁹ AMEDEO GIOVANNI CONTE, *In margine all’ultimo Kelsen*, 1967, 1995, pp. 25-26.

¹⁴⁰ Come ricorda Giampaolo M. Azzoni, in Kalinowski, “la verità deontica è [...] corrispondenza tra un enunciato deontico e uno status deontico, ma lo status deontico è, rispetto all’enunciato deontico corrispondente, ad esso logicamente anteriore e da esso logicamente indipendente.”

GIAMPAOLO M. AZZONI, *Validità semantica in deontica*, 1992, p. 169.

siano entrambe vere.

2.2.2. CRITICA DELL'APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE ALLE NORME CONTRADDITTORIE: RONALD MOORE

La tesi che per le norme contraddittorie valga il principio di non-contraddizione a livello di “validità” è respinta da Ronald Moore nel saggio *The Deontic Status of Legal Norms*, 1973. In questo saggio, Moore prende in considerazione l'ipotesi che, per il giuridico, valga un “principio deontico di non-contraddizione” [*Deontic Law of Contradiction*]. Secondo questo ipotetico principio, un'unica e stessa azione [*action*] non può essere allo stesso tempo prescritta [*commanded*] e vietata [*forbidden*]¹⁴¹:

“One and the same action cannot be at once commanded and forbidden”.¹⁴²

“Un'unica e stessa azione non può essere simultaneamente [*at once*] prescritta [*commanded*] e vietata [*forbidden*]”.

Come scrive Moore, un principio così formulato non è plausibile a livello di *validità* di due norme [*laws*], appartenenti allo stesso ordinamento, dalle quali una norma qualifica una certa azione obbligatoria [*commanded*] e l'altra norma qualifica questa azione vietata [*forbidden*]. Così Moore:

“If such a rule [Deontic Law of Contradiction] were an essential feature of legal systems, it would mean that, of two laws, one commanding and the other prohibiting a certain act, one must be invalid. But this need not to be the case. There is no impossibility [...] in laws attaching sanctions to both the doing and the forbearance of an act.”¹⁴³

“Se il principio deontico di non-contraddizione [*Deontic Law of Contradiction*] valesse negli ordinamenti giuridici, allora di due leggi dalle quali una comandi e l'altra proibisca un certo atto, una dovrebbe essere invalida [*invalid*]. Ma così non è. Non è impossibile [...] che due leggi imputino una sanzione sia alla commissione, sia all'omissione di un'unico e stesso atto.”

¹⁴¹Moore concepisce quindi la contraddizione [*contradiction*] deontica come opposizione per *contrarietà*.

¹⁴²RONALD MOORE, *The Deontic Status of Legal Norms*, 1973, p. 157. È opportuno notare che il principio deontico di non-contraddizione [*Deontic Law of Contradiction*] in Moore è uniforme al principio ontologico-giuridico di non-contraddizione [*principio lógico-jurídico de contradicción*] elaborato da Eduardo García Máynez (autore che non è da Moore citato). Sul principio ontologico-giuridico di non-contraddizione in García Máynez cfr. il § 2.2.1. della tesi.

¹⁴³RONALD MOORE, *The Deontic Status of Legal Norms*, 1973, p. 157.

Dunque, Moore, pur ammettendo la possibilità di contraddizioni tra norme, nega che per la validità di norme contraddittorie valga il principio di non-contraddizione.

È interessante osservare che la relazione di contraddizione così come la espone Moore sussiste non tra norme Kelsen-secondarie, ma tra norme Kelsen-primarie (cioè tra norme che impongono le sanzioni). Secondo Moore, due norme sono in contraddizione se una di esse impone una sanzione alla commissione di un certo comportamento, mentre l'altra impone una sanzione all'omissione di esso. Moore riduce dunque la relazione di contraddittorietà tra due norme Kelsen-secondarie ("vietato" e "permesso", per esempio "È *vietato* fumare" vs. "È *permesso* fumare") alla relazione di contrarietà tra due corrispettive norme Kelsen-primarie ("obbligatorio" e "vietato", per esempio "Chi fuma *deve* essere punito" vs. "Chi fuma *deve non* essere punito").

3. TERZA LINEA INTERPRETATIVA: LE NORME NON POSSONO ESSERE IN CONTRADDIZIONE, E PER LE NORME NON VALE IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE

3.0. INTRODUZIONE

Secondo la *terza* linea interpretativa delle due domande (“Possono le norme essere in contraddizione?”; “Vale per le norme il principio di non-contraddizione?”), le norme *non possono* essere in contraddizione e per le norme *non vale* il principio di non-contraddizione.

Nel presente § 3. analizzerò dunque le teorie secondo le quali è falsa:

- (i) sia la tesi che le norme possano essere in contraddizione (cfr. il § 3.1.);
- (ii) sia la tesi che per le norme valga il principio di non-contraddizione (cfr. il § 3.2.).

3.1. CONTRADDICIBILITÀ

3.1.1. NON-CONTRADDICIBILITÀ DELLE NORME IN KAREL ENGLIŠ

La risposta *negativa* alla domanda “Possono essere le norme termini di una relazione di contraddizione?” si trova nella pionieristica deontica del filosofo ceco Karel Engliš¹⁴⁴, precisamente nel saggio *Postulát a norma nejsou soudy* [*Il postulato e la norma non sono giudizi*], pubblicato per la prima volta nel 1947.

L’opera di Engliš (oltre alle domande che pone) fornisce, come vedremo, strumenti teorici finora rilevanti per la filosofia del diritto (per esempio, Engliš, già nel 1947, distingue chiaramente tra norme, giudizi-su-norme (cioè giudizi descrittivi norme), enunciati esprimenti norme).

Come ricorda Ota Weinberger, altro filosofo ceco, l’opera di Engliš

¹⁴⁴Karel Engliš è non da confondere con il tedesco Karl Engisch (1899-1990), filosofo del diritto ed eminente penalista. Karel Engliš (17 agosto 1880, Hrabyně-15 giugno 1961, Hrabyně), economista, politologo e filosofo ceco, è stato professore e rettore dell’Università Tomáš Masaryk di Brno [Brünn] (1919-1920) e dell’Università Carolina di Praga [Univerzita Karlova v Praze] (1947-1948). Tra le sue opere filosofiche ricordo: *Forma a obsah poznatků* [*Forma e contenuto della conoscenza*], 1939, *O poznávání a hodnocení* [*Conoscenza e valutazione*], 1947; *Das Problem der Logik* [*Il problema della logica*], 1960; *Die Lehre von der Denkordnung* [*La dottrina dell’ordine del pensiero*], 1961; *Die Norm ist kein Urteil* [*La norma non è giudizio*], 1964 (pubblicazione postuma).

(il suo “scetticismo normologico” [in ceco: *normologický skepticismus*], con le tesi sull'impossibilità di contraddizioni tra norme e sull'impossibilità d'inferenze logiche tra norme¹⁴⁵) ha influenzato, per esempio, gli ultimi lavori di Hans Kelsen.¹⁴⁶

Nel saggio di Karel Engliš *Postulát a norma nejsou soudy* [*Il postulato e la norma non sono giudizi*], 1947, appare la pionieristica tesi negativa secondo la quale le norme non possono essere in contraddizione [in ceco: *popření / kontradikce*, in tedesco: *Widerspruch / Kontradiktion*].¹⁴⁷ L'articolo *Postulát a norma nejsou soudy* [*Il postulato e la norma non sono giudizi*], 1947, è ripubblicato (con alcuni cambiamenti) in tedesco nel 1964¹⁴⁸. Scrive Engliš:

“Da nun die Norm [...] nicht negiert werden kann, so kann sie auch keinen logischen Widerspruch haben.”¹⁴⁹

“Siccome la norma [*Norm*] [...] è insuscettibile di negazione, essa non può neanche essere termine di una contraddizione logica”.

3.1.1.1. NORME, GIUDIZI-SU-NORME, ENUNCIATI ESPRIMENTI NORME

Ora, nell'indagine del problema se le norme possono essere in contraddizione, Engliš distingue chiaramente tra le tre seguenti specie di entità:

- (i) norma [in ceco: *norma*, in tedesco: *Norm*];
- (ii) giudizio-su-norma [*soud o normě, Urteil über die Norm*];
- (iii) enunciato [in ceco: *věta*, in tedesco: *Satz*] esprime

¹⁴⁵La tesi di Engliš sulla impossibilità d'inferenze logiche tra norme si trova nel suo saggio *Kritik der Normativen Theorie*, scritto nel 1951 (14 anni prima di pubblicazione di *Recht und Logik* di Hans Kelsen) e pubblicato postumamente soltanto nel 1980. Kelsen citerà *Die Norm ist kein Urteili* di Engliš in un *post-scriptum* a *Recht und Logik (Law and Logic Again. On the Applicability of Logical Principles to Legal Norms)*, 1967).

¹⁴⁶Cfr. OTA WEINBERGER, *Karel Engliš jako logik a právní filosof* [*Karel Engliš come logico e filosofo del diritto*], 2001, p. 3.

Mario G. Losano, parlando dell'ultima fase della dottrina pura del diritto di Kelsen, usa (con riferimento a Weinberger) il sintagma ‘irrazionalismo normativo’. Cfr. MARIO G. LOSANO, *La dottrina pura del diritto dal logicismo all'irrazionalismo*, 1985, p. XXX.

¹⁴⁷Nella sua opera pionieristica, Engliš ignora quasi tutti i pionieri della deontica che lo hanno preceduto, in particolare Ernst Mally, l'autore di *Grundgesetze des Sollens. Elemente der Logik des Willens* [*I principî del dovere. Elementi della logica di volontà*], 1926.

¹⁴⁸Cfr. KAREL ENGLIŠ, *Die Norm ist kein Urteil* [*La norma non è un giudizio*], 1964.

¹⁴⁹KAREL ENGLIŠ, *Die Norm ist kein Urteil*, 1964, p. 307.

una norma.

Prima di parlare del concetto di “contraddizione” con riferimento a norme, giudizi-su-norme, enunciati esprimenti norme, spiegherò che cosa intende Engliš per queste tre specie di entità normative.

Nell’esposizione del concetto di norma in Engliš, mi limiterò (così come fa Engliš stesso) ad osservazioni del carattere *negativo*: infatti, Engliš, nella sua critica della tesi che le norme possano essere termini di una contraddizione, non propone alcuna tesi positiva sullo statuto ontologico di esse.

In primo luogo, Engliš contrappone il concetto di *norma* [in ceco: *norma*, in tedesco: *Norm*]¹⁵⁰ quale risultato d’una *manifestazione di volontà* [in ceco: *projev vůle*, in tedesco: *Willensäußerung*]¹⁵¹ al concetto di *giudizio* [in ceco: *soud*, in tedesco: *Urteil*] quale risultato della *conoscenza* [in tedesco: *Erkennen*].¹⁵²

¹⁵⁰Come osserva Amedeo Giovanni Conte, “il termine ‘norma’, derivante dal greco ‘γνώμων’ ‘gnōmōn’, è etimologicamente affine al verbo greco ‘γινώσκω’ ‘gignōskō’ “conoscere”. Cfr. AMEDEO GIOVANNI CONTE, *Res ex nomine*, 2009, p. 93.

¹⁵¹Cfr. KAREL ENGLIŠ, *Die Norm ist kein Urteil*, 1964, p. 305. Engliš distingue tre funzioni del pensiero: il pensiero in funzione *teoretica*, il pensiero in funzione *normativa* ed il pensiero in funzione *erotetica*. Così, devono essere tra di loro distinti

- (i) il pensiero che ha per scopo la conoscenza, e che si realizza in giudizi [*Urteile*] (“*Das Denken zum Zwecke des Erkennens, das in Urteilen erfolgt*”);
- (ii) il pensiero che ha per scopo una manifestazione di volontà [*Willensäußerung*], e che ci porta a norme [*Normen*] ed a postulati [*Postulate*] (“*Das Denken zum Zwecke der Willensäußerung, das zu Normen und Postulaten führt*”);
- (iii) Il pensiero che prepara una domanda (“*Das Denken kann [außerdem] eine Fragestellung vorbereiten.*”).

Cfr. KAREL ENGLIŠ, *Die Norm ist kein Urteil*, 1964, p. 305.

Per una presentazione della teoria dell’ordine del pensiero [*Theorie der Gedankenordnung*] elaborata da Engliš, cfr. VLADIMÍR KUBEŠ, *Die Brünner Schule der Reinen Rechtslehre*, 1980, pp. 21-23.

¹⁵²Vale la pena notare che il termine ceco ‘*soud*’ “giudizio” (così come, per esempio, il termine polacco ‘*sąd*’, il termine russo ‘*суд*’) significa etimologicamente “porre insieme” (“comporre”) e proviene dal sanscrito ‘*som-d^ho*’ “collegato”, “composto” (da ‘*som-*’ “con”, “insieme” e ‘*d^hē*’ “porre”).

Cfr. WIESŁAW BORYŚ, *Słownik etymologiczny języka polskiego* [Dizionario etimologico della lingua polacca], 2008, p. 539; MAX VESMER, *Russisches etymologisches Wörterbuch*, Dritter Band (Sta-Ÿ). 2., unveränderte Auflage, 1980, pp. 38-39.

Per Engliš, la norma [in ceco: *norma*, in tedesco: *Norm*] non è un giudizio [in ceco: *soud*, in tedesco: *Urteil*]¹⁵³:

“Norma není soudem.”¹⁵⁴

“La norma non è giudizio.”¹⁵⁵

La tesi che le norme non sono giudizi porta con sé le importanti conseguenze riguardanti il problema dei *valori* predicabili delle norme. Anche a

¹⁵³Come osserva Ota Weinberger, il concetto di “*soud*” / “*Urteil*” in Engliš corrisponde, in terminologia più contemporanea, al concetto di “proposizione” [in ceco: “*výrok*”]. Cfr. Ota WEINBERGER, *Karel Engliš jako logik a právní filosof* [Karel Engliš come logico e filosofo del diritto], 2001, p. 4.

¹⁵⁴KAREL ENGLIŠ, *O poznávání a hodnocení* [Conoscenza e valutazione], 1947, p. 107.

¹⁵⁵In particolare, la norma non è, secondo Engliš, né un giudizio logico [*logisches Urteil*] né un giudizio empirico [*empirisches Urteil*].

A differenza del giudizio logico [*logisches Urteil*] (per esempio, è logico il giudizio “Il concetto di “padre” è correlato al concetto di “figli”” [“*Der Begriff des Vaters drückt die Beziehung zum Begriff der Kinder aus*”]), la norma non rappresenta relazioni necessarie tra concetti [*Begriffe*].

A differenza del giudizio empirico [*empirisches Urteil*] (per esempio, è empirico il giudizio “Questo padre aveva due figli” [“*Der Vater hatte zwei Kinder*”]), la norma non rappresenta la realtà [*Wirklichkeit*].

Cfr. KAREL ENGLIŠ, *Kritik der Normativen Theorie*, 1951, 1980, p. 177.

È opportuno sottolineare che Engliš esplicitamente critica non solo la tesi che la norma sia un giudizio, ma anche la specificazione di questa tesi, precisamente la tesi che la norma sia un giudizio normativo [in ceco: *soud normativní*]. Cfr. *O poznávání a hodnocení* [Conoscenza e valutazione], 1947, pp. 107-108.

Un interessante argomento di Engliš contro la tesi che le norme siano giudizi si trova nel suo saggio postumo *Kritik der Normativen Theorie*, 1951, pubblicato nel 1980, p. 182:

“Würde die Norm ein Urteil sein, so wäre es gleichgültig, ob sie vom Gesetzgeber ausgesprochen wird, der befiehlt, oder vom Rechtskundigen, der urteilt und, befragt, antwortet, daß die Norm gilt. Der Befehl ist kein Urteil.”

Ora, propongo un’interpretazione di questo passo:

“Se la norma fosse un giudizio, non vi sarebbe nessuna differenza tra:

- (i) enunciazione della norma (nella terminologia di Kelsen: “*Sollnorm*”) da parte del legislatore;
- (ii) enunciazione della norma (nella terminologia di Kelsen: “*Sollsatz*”) da parte di un giurista.

Ma l’ipotesi che la norma sia un giudizio è falsa: l’ordine [*Befehl*] non è un giudizio.”

L’argomentazione di Engliš è dunque la seguente: se le norme fossero i giudizi, un giurista

questa domanda (Quali specie di valori possono essere predicati delle norme?) Engliš risponde in termini negativi. Precisamente, secondo Engliš, dei giudizi [*soudy, Urteile*] sono predicabili almeno *due* specie di valori che *non* sono, invece, predicabili delle norme:

- (i) in *primo* luogo, dei giudizi sono predicabili i due valori: verità [in ceco: *pravdivost*, in tedesco: *Wahrheit*] e falsità [in ceco: *nepravdivost*, in tedesco: *Falschheit*];
- (ii) in *secondo* luogo, dei giudizi sono predicabili i due valori: correttezza [in ceco: *správnost*, in tedesco: *Richtigkeit*, in polacco: *ślusznosc / trafność*]¹⁵⁶ e non-correttezza [in ceco: *nesprávnost*, in tedesco: *Unrichtigkeit*, in polacco: *nielusznosc / nietrafność*].¹⁵⁷

che parla di una norma già esistente enuncerebbe (*non* un *giudizio-sulla-norma*, ma) la *norma* stessa. Quindi, non vi sarebbe nessuna differenza tra enunciazione (thetica) della norma da parte d'un legislatore (o del giudice) ed enunciazione della norma da parte d'un giurista.

Ma così non è: un giurista può sì affermare, in sede teoretica, la validità della norma, ma *non può porre* theticamente la norma stessa.

¹⁵⁶Traduco il termine tedesco '*richtig*' con il suo corradicale italiano 'corretto'; traduco il termine tedesco '*Richtigkeit*' con il termine italiano 'correttezza'.

¹⁵⁷Non è chiaro se Engliš usi i termini 'vero' [*wahr*] e 'corretto' [*richtig*] come sinonimi. In ogni caso, non v'è dubbio che il termine tedesco '*richtig*' (che io traduco qui con il termine italiano 'corretto' (ricordo che il termine 'corretto' è, da sua parte, etimologicamente affine al termine tedesco '*richtig*')) è da Engliš usato nel senso (*non* assiologico, *non* sintattico ma) *epistemico*: il giudizio è corretto [*richtig*] se esso corrisponde *correttamente* alla realtà.

Sul concetto di verità quale rettitudine [*rectitudo*] (uno dei concetti-chiave della filosofia di Anselmo d'Aosta) cfr. PAOLO DI LUCIA, *Founding Norms on Truth versus Founding Truth on Norms*, 2008.

Ricordo che il termine tedesco '*Richtigkeit*' (che io traduco qua con il termine italiano 'correttezza') è stato impiegato da Amedeo Giovanni Conte nel saggio *Deontica aristotelica*, 1992, come *xenonimo* del termine di Jerzy Sztykgold '*ślusznosc*' ("giustizia"). A differenza di Engliš, Sztykgold ritiene che le norme, a differenza degli enunciati descrittivi, quantunque siano *dicta*, non possono essere vere o false (non sono entità apofantiche), ma possono essere, invece, giuste [*śluszne*] o ingiuste [*nieluszne*]. Nelle parole di Conte, la giustizia [*ślusznosc, Richtigkeit*] è, in Sztykgold, l'*análogon deontico* della verità [*prawda*]. Cfr. JERZY SZTYKGOLD, *Negacja normy [La negazione della norma]*, 1936, 1992; AMEDEO GIOVANNI CONTE, *Deontica aristotelica*, 1992, 1995, pp. 458-460.

Come ricorda Giampaolo Maria Azzoni, la tesi che delle norme si predica *non* "verità" ma "*ślusznosc*" [giustizia] appare in KAROL WOJTYŁA, *Osoba i czyn [Persona e atto]*. Cfr.

A differenza dei giudizi, le norme non possono essere né vere o false, né corrette [*správny, richtig, słuszny / trafny*] o non-corrette [*nesprávny, unrichtig, niesłuszny / nietrafny*]; non possono esserlo, poiché le norme non sono entità teoretiche (a differenza dei giudizi, le norme non conoscono nulla [*Die Norm erkennt nichts*]¹⁵⁸):

“Die Norm ist nicht (wie das Urteil), richtig oder wahr, weil nur das Urteil die zu erkennende Beziehung richtig oder wahr erkennt. Die Norm erkennt nichts, weder eine Wahrheit noch eine Richtigkeit.”¹⁵⁹

“A differenza del giudizio [*Urteil*], la norma non è corretta [*richtig*] o vera [*wahr*]; non lo è poiché solo il giudizio [*Urteil*] conosce in modo corretto [*richtig*] o vero [*wahr*] la relazione da conoscere [*zu erkennende Beziehung*]. A differenza del giudizio [*Urteil*], la norma conosce nulla [*nichts*] (né una verità [*Wahrheit*], né una correttezza [*Richtigkeit*]).”

Secondo Engliš, sia la “correttezza” [in ceco: *správnost, Richtigkeit*] dei giudizi¹⁶⁰, sia la “validità” [in tedesco: *platnost, Gültigkeit*] delle

GIAMPAOLO MARIA AZZONI, *Validità semantica in deontica*, 1992, p. 171.

Per gli xenonimi (il termine ‘xenonimo’, nel lessico di Amedeo Giovanni Conte, significa “traducente”) italiani, tedeschi, francesi, inglesi, russi del termine polacco ‘*słuszność*’ “giustezza” cfr. AMEDEO GIOVANNI CONTE, *Deóntica de la negación in Jerzy Szytygold*, 1995, p. 166.

Per un’analisi etimologica del termine ‘*słuszność*’, cfr. AMEDEO GIOVANNI CONTE, *Deóntica de la negación in Jerzy Szytygold*, 1995, p. 179.

¹⁵⁸L’uso del verbo ‘conoscere’ come xenonimo (traducente) del verbo tedesco ‘*erkennen*’ non è felice, ma è necessario, mi pare, per rendere fedelmente l’intenzione di Engliš.

(In termini di Aristotele, si può dire che le norme non sono entità *apofantiche*).

¹⁵⁹Cfr. KAREL ENGLIŠ, *Die Norm ist kein Urteil*, 1964, p. 306.

¹⁶⁰Un’interessante distinzione tra due specie della correttezza [*Richtigkeit*] predicabile dei giudizi [*Urteile*] e del volere [*Wollen*]:

- (i) correttezza *materiale* [*materiale Richtigkeit*];
- (ii) correttezza *formale* [*formale Richtigkeit*]

si trova nel saggio di Ernst Mally (il quale, ricordo, non cita Karel Engliš) *Grundgesetze des Sollens. Elemente der Logik des Willens* [*Fondamenti del dovere. Elementi della logica di volontà*], 1926. Scrive Mally:

“[Correttezza materiale:] Die äußere oder materiale Richtigkeit besteht bei Urteil und Wollen einfach im Treffen der Tatsachen. Das material richtige, d.i. Das wahre Urteil erfaßt eine Tatsache; das material richtige Wollen trifft, als uneigentliches, die Tatsache der Existenz eines von ihm unabhängigen Wirklichen, als eigentliches die der Existenz eines

norme non sono concetti empirici, ma logici.

Engliš distingue tra norme [*normy, Normen*] e giudizi su norme [*soudy o normách, Urteile über die Normen*], e chiama “giudizi su norme” i giudizi che affermano la *validità* [*Geltung*] di norme¹⁶¹:

“Von der Norm ist das *Urteil über die Norm* zu unterschieden (Es gilt die Norm, daß...) [...]”¹⁶²

“Dalla norma [*Norm*] si deve distinguere il *giudizio-sulla-norma* [*Urteil über die Norm*] (“È valida [*es gilt*] la norma che...”).

La distinzione tra norme [*normy, Normen*] e giudizi-su-norme [*soudy o normách, Urteile über die Normen*] è una conseguenza della tesi secondo la quale le norme non sono giudizi. Le norme stesse non affermano nulla: un’affermazione, un *giudizio* che qualcosa deve essere *non* è più una *norma*, ma un *giudizio-su-norma*:

“Worüber würde dieses Urteil etwas aussagen? “Doch darüber, was sein soll!” sagen einige [...]. Aber das ist doch ein Urteil über die Norm, daß eine gewisse Norm gilt.”¹⁶³

Wirklichen, das durch den Willen mitkonstituiert ist.

[Correttezza formale:] Es gibt aber eine Richtigkeit, die von dieser äußeren Bewährung durch die Tatsachen unabhängig scheint. Es ist zunächst das, was man als formale Richtigkeit eines Schlusses bezeichnet und ihr analog die formale Richtigkeit der Motivation.”

“La correttezza [*Richtigkeit*] esterna o *materiale* consiste [*besteht*] nel giudizio [*Urteil*] e nel volere [*Wollen*] nella concordanza con i fatti. Un giudizio materialmente corretto, cioè un giudizio vero [*wahr*], corrisponde ad un certo fatto; un volere [*Wollen*] materialmente corretto tratta [*trifft*] come improprio [*uneigentlich*] il fatto dell’esistenza di una realtà da questo volere indipendente, e, invece, tratta come proprio [*eigentlich*] il fatto dell’esistenza di una realtà co-costituita dalla volontà [*Willen*].

V’è però una specie di correttezza [*Richtigkeit*] la quale sembra indipendente dalla conferma esterna fornita dai fatti. È ciò, che chiamiamo “correttezza *formale*” di una deduzione [*Schluß*] e l’analogia correttezza formale della motivazione”.

ERNST MALLY, *Grundgesetze des Sollens. Elemente der Logik des Willens* [Fondamenti del dovere. Elementi della logica di volontà], 1926, 1971, p. 294.

¹⁶¹Come osserva Paolo Di Lucia, la distinzione di Engliš tra norme [*normy*] e giudizi-su-norme [*soudy o normách*] del 1947 corrisponde alla distinzione kelseniana tra norma giuridica ed asserzione sull’esistenza della norma giuridica. Cfr. PAOLO DI LUCIA, *Deontica in von Wright*, 1993, p. 84.

¹⁶²Cfr. KAREL ENGLIŠ, *Das Problem der Logik*, 1960, p. 40.

¹⁶³Cfr. KAREL ENGLIŠ, *Kritik der Normativen Theorie*, 1951, 1980, p. 182.

“Ma [se la norma fosse un giudizio,] che cosa questo giudizio [*Urteil*] affermerebbe? “Esso affermerebbe ciò, che deve [*soll*] essere!”, dicono alcuni [...]. Ma questo è un giudizio-sulla-norma [*Urteil über die Norm*], è un giudizio che afferma che una certa norma è valida [*gilt*].”

In Engliš, i giudizi-su-norme [*Urteile über die Normen*] sono in termini di validità¹⁶⁴. Ecco due esempi dei giudizi-su-norme in Engliš: “È valida la norma, che...” [in ceco: “*Platí*¹⁶⁵ norma, že...”, in tedesco: “*Es gilt*¹⁶⁶ die Norm, daß...”]; “Non è valida la norma, che...” [in ceco: “*Neplatí* norma, že...”, in tedesco: “*Es gilt nicht* die Norm, daß...”].¹⁶⁷

Per Engliš, le norme non sono giudizi [*Urteile*], ma le norme, così

¹⁶⁴Cioè in termini di ciò che è alternamente chiamato in polacco “*ważność*” o “*obowiązanie*”, in tedesco “*Gültigkeit*” o “*Geltung*”.

¹⁶⁵Ricordo che il verbo ceco ‘*platit*’ significa sia “essere valido” / “valere”, sia “pagare”.

¹⁶⁶Ricordo che il verbo tedesco ‘*gelten*’ “essere valido” è etimologicamente affine al sostantivo tedesco ‘*Geld*’ “denaro”.

¹⁶⁷Engliš riconosce la possibilità di *omofonia* (*rectius*: *omonimia*) di una norma e di un giudizio che afferma la validità della norma [*Urteil über die Norm*]:

“Oft wird das Urteil über die Norm mit der Norm gleichlautend sein.”

“Spesso il giudizio-sulla-norma [*Urteil über die Norm*] è in relazione di omonimia con la norma [*Norm*] stessa.”

KAREL ENGLIŠ, *Das Problem der Logik*, 1960, p. 40.

È opportuno notare che la tesi secondo la quale i giudizi-su-norme [*Urteile über die Normen*] sono in termini di validità e la tesi sulla possibilità di *omofonia* (*rectius*: *omonimia*) di una norma e di un giudizio-su-norma [*Urteil über die Norm*] sono tra di loro incompatibili.

Queste due tesi sono incompatibili poiché se (come ritiene Engliš) i giudizi-su-norme sono in termini di validità (“È valida [*platí, es gilt*] la norma, che...”; “Non è valida [*neplatí, es gilt nicht*] la norma, che...”), allora risulta impossibile che questi giudizi-su-norme siano in omonimia con le norme stesse (alle norme su cui questi giudizi vertono).

Ovviamente, la mia argomentazione non vale per il caso di norme vertenti sulla validità di altre norme. Si consideri il seguente passo dell’articolo 77 della Costituzione italiana:

“I decreti [straordinari emanati dal governo] perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.”

Ora, la norma “I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione” può essere in omonimia con il giudizio-sulla-validità delle norme, più precisamente al giudizio sulla validità / efficacia dei decreti del governo che, per rimanere validi, devono (dovere non deontico, ma anankastico) essere convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

come giudizi, possono essere espresse [‘esprimere’ è in ceco: ‘vyjádřit’, in tedesco: ‘ausdrücken’] da un enunciato [in ceco: *věta*, in tedesco: *Satz*¹⁶⁸].

“Normy [...] se vyjadřují v větách [...]”¹⁶⁹

“Le norme [...] sono espresse da enunciati.”¹⁷⁰

Secondo Engliš, la norma e l’enunciato che la esprime possono essere omonimi. Questa tesi è, mi pare, *implicitamente* contenuta nel seguente passo in cui Engliš sostiene che la possibilità di negazione di un enunciato esprime una norma può suggerire, falsamente, la possibilità di negazione della norma stessa:

“Irreführend kann sein, daß die Norm durch einen Satz mit einem grammatischen Subjekt und einem grammatischen Prädikat ausgedrückt wird, und daß dieser Satz negiert werden kann.”¹⁷¹

“Può essere ingannevole il fatto che la norma [*Norm*] venga espressa [*ausgedrückt wird*] da un enunciato [*Satz*] con soggetto grammaticale e predicato grammaticale e che tale enunciato possa essere negato [*negiert*].”¹⁷²

¹⁶⁸Per un ampio elenco delle definizioni del termine tedesco ‘Satz’ [‘zdanie’, ‘enunciato’, ‘sentence’], cfr. JOHN RIES, *Beiträge zur Grundlegung der Syntax. Heft III: Was ist ein Satz?*, 1931, pp. 208-224.

¹⁶⁹Cfr. KAREL ENGLIŠ, *Postulát a norma nejsou soudy [Il postulato e la norma non sono giudizi]*, 1947, p. 101, p. 98.

¹⁷⁰La tesi che le norme possono essere espressi da enunciati è presente nel saggio di Ota Weinberger: *Philosophische Studien zur Logik. Filosofické studie k logice*, 1964 (nello stesso anno è stata pubblicata la versione tedesca dell’articolo di Engliš intitolata *Die Norm ist kein Urteil*).

Weinberger distingue tra *Sollsätze vel Normsätze* (enunciati prescrittivi) e *Normen* (norme). Come ricorda Amedeo Giovanni Conte, in Weinberger, le norme sono significati degli enunciati prescrittivi:

“Per Weinberger, *Sollsatz* è la espressione d’un dover essere, d’un *Sollen*, è l’espressione, il cui significato è una norma [*Norm*].”

AMEDEO GIOVANNI CONTE, *Un saggio filosofico sopra la logica deontica*, 1965, p. 7.

¹⁷¹Cfr. KAREL ENGLIŠ, *Die Norm ist kein Urteil*, 1964, p. 306.

¹⁷²Forse la tesi di Engliš sulla possibilità di omonimia tra una norma e l’enunciato che la esprime si potrebbe interpretare nel seguente modo: le norme, pur non essendo esse stesse enunciati, hanno la *forma* degli enunciati. Questa tesi è ritenuta, tra gli autori più recenti, per esempio da Jochen Bung:

“[...] [Die] Norm ist etwas, das die Form eines Satzes hat”.

In breve: secondo Engliš, quantunque gli enunciati [*Sätze*] possano esprimere [*ausdrücken*] sia giudizi [*Urteile*], sia norme [*Normen*], tuttavia le norme devono essere distinte non solo dai giudizi [*Urteile*], ma anche dagli enunciati [*Sätze*] stessi.¹⁷³

3.1.1.2. NON-CONTRADDICIBILITÀ DI NORME

“La norma è qualcosa che ha la forma d’un enunciato”.

JOCHEN BUNG, *Die Norm im wahrheitskonditionalen Interpretationsschema*, 2005, p. 41.

¹⁷³La triade di entità normative operata da Engliš (norma, giudizio-su-norma, enunciato esprimente una norma) si trova in *Teoria generale delle norme* di Hans Kelsen. Kelsen, domandandosi se siano possibili contraddizioni tra norme, scrive:

“[...] Man sagt etwa: zwischen den beiden Soll-Sätzen “Ein Arzt soll seinem Patienten auf dessen Frage, ob seine Krankheit, die der Arzt für unheilbar hält, unheilbar sei, die Wahrheit sagen” und “Ein Arzt soll seinem Patienten auf dessen Frage, ob seine Krankheit, die der Arzt für unheilbar hält, unheilbar sei, nicht die Wahrheit sagen”, bestehe ein logischer Widerspruch. [...]. Aber man zieht dabei nicht in Betracht, daß diese Soll-Sätze 1) geltende Normen einer positiven Moral bzw. eines positiven Rechts oder 2) Aussagen über die Geltung solcher Normen sind, oder ob es überhaupt Soll-Sätze sind, in denen das Sollen der Sinn eines auf das Verhalten anderer gerichteten Willensaktes ist, oder Soll-Sätze, die Aussagen über einen solchen Sinn von Willensakten sind. Das heißt, man operiert 3) mit Soll-Sätzen, die weder das eine noch das andere sind.”

“[...] Si dice che non esiste contraddizione logica [*logische Widerspruch*] fra le due proposizioni normative [*Soll-Sätze*] “Un medico deve dire la verità al paziente che gli chiede se sia effettivamente incurabile la propria malattia, che il medico ritiene incurabile” e “Un medico *non* deve dire la verità al paziente che gli chiede se sia effettivamente incurabile la propria malattia, che il medico ritiene incurabile”. [...]. Ma qui non si tiene conto del fatto che queste proposizioni normative sono 1) *norme* valide di una morale positiva o di un diritto positivo oppure sono 2) *asserzioni sulla validità di tali norme*; né si considera se siano proposizioni normative, nelle quali il dover essere è il senso di un atto di volontà diretto al comportamento altrui, ovvero proposizioni normative che sono asserzioni su questo senso di atti di volontà. Cioè si opera 3) con *proposizioni normative* [*Soll-Sätze*] che non sono né l’una né l’altra cosa.”

Hans Kelsen, *Allgemeine Theorie der Normen*, 1978, p. (trad. it.: p. 350).

Ma che cosa sono queste *Soll-Sätze* che non sono “né l’una né l’altra cosa” (non sono cioè né *norme* né *giudizi-su-norme*)? Corrispondono questi *Soll-Sätze*, in qualche modo, agli “enunciati esprimenti norme” in Karel Engliš? (Nella sua indagine degli enunciati esprimenti norme Engliš si limita a dire che essi sono gli enunciati con “soggetto

Come ho detto nel primo capitolo della tesi, negabilità delle norme è uno dei fondamentali presupposti della loro contraddicibilità. Engliš, riconoscendo questo rapporto concettuale tra negabilità e contraddicibilità, mostra che la norma, in quanto entità non-negabile, non può essere contraddetta. I risultati delle ricerche di Engliš possono essere riassunti nelle cinque seguenti tesi. Le prime tre tesi riguardano la *negabilità*: negabilità di norme, negabilità di giudizi-su-norme, negabilità di enunciati esprimenti norme. La quarta e la quinta tesi riguardano, invece, la *contradicibilità*:

grammaticale e predicato grammaticale” Cfr. KAREL ENGLIŠ, *Die Norm ist kein Urteil*, 1964, p. 306).

In passo di *Allgemeine Theorie der Normen* citato sopra Hans Kelsen distingue, come si vede, tra almeno due specie di *Soll-Sätze* le quali possono, mi sembra, essere interpretati come “enunciati esprimenti norme” nel lessico di Karel Engliš. Così, al concetto di “enunciato esprime una norma” operato da Engliš, possono corrispondere, in Kelsen, almeno due concetti di *Soll-Satz*:

- i) *Soll-satz esprime un dover essere, cioè esprime un senso di un atto di volontà*” (*Soll-Satz* che *pone* una norma). (Nelle parole di Kelsen: “proposizioni normative, nelle quali il dover essere è il senso di un atto di volontà diretto al comportamento altrui”).
- ii) *Soll-satz descrittivo un dover essere, cioè descrittivo un senso d un atto di volontà (Soll-Satz che descrive una norma)*. (Nelle parole di Kelsen: “proposizioni normative che sono asserzioni su questo senso di un atto di volontà”).

Queste due accezioni di ‘*soll-satz*’ in Hans Kelsen corrispondono, mi pare, alle due accezioni di ‘*deontic sentence*’ [enunciato deontico] in Georg Henrik von Wright. Secondo von Wright,

“deontic sentences exhibit a characteristic ambiguity. One and the same form of words may be used for giving a norm and for stating that a norm to such and such effect has been given [exists]”.

Ecco questo passo nella traduzione italiana di Paolo Di Lucia:

“Gli enunciati deontici esibiscono una peculiare ambiguità. Un’unica e stessa formula verbale può essere usata sia per emanare una norma, sia per asserire [*to state*] che una determinata norma è stata emanata [*esiste*].”

Cfr. GEORG HENRIK VON WRIGHT, *Norm and Action. A Logical Enquiry*, 1963, p. 131; PAOLO DI LUCIA, *Normatività. Diritto linguaggio azione*, 2003, p. 105.

Ma, come ha mostrato Paolo Di Lucia, è falsa la tesi di von Wright secondo la quale vi sono

contraddicibilità di norme e contraddicibilità di giudizi-su-norme.¹⁷⁴

Ecco le tre tesi di Engliš riguardanti la *negabilità*.

- (i) *Prima* tesi: le norme [*normy, Normen*], a differenza dei giudizi [*soudy, Urteile*], sono insuscettibili di negazione [in ceco: *popřeni*¹⁷⁵ / *negace*, in tedesco: *Negation / Negierung*].
- (ii) *Seconda* tesi: i giudizi-su-norme [*soudy o normách*,

due concetti diversi di ‘deontic sentence’. Nella sua analisi del concetto di *deontic sentence* [enunciato deontico] in von Wright, Di Lucia scrive:

“È falso che gli enunciati deontici [*deontic sentences*] siano *semanticamente* ambigui, nel senso che essi ammettano due interpretazioni; al contrario, essi sono *pragmaticamente* ambivalenti, nel senso che essi ammettono sia un’enunciazione *descrittiva*, sia un’enunciazione *prescrittiva*.”

PAOLO DI LUCIA, *Normatività. Diritto linguaggio azione*, 2003, p. 106.

Secondo Di Lucia, l’ambiguità degli enunciati deontici [*deontic sentences*] in von Wright “è non un fenomeno *semantico* (a livello di enunciati, di *sentences*), ma un fenomeno *pragmatico* (a livello di enunciazioni, di *utterances*)”. Cfr. PAOLO DI LUCIA, *Normatività. Diritto linguaggio azione*, 2003, p. 106. Per la distinzione tra le due possibili interpretazioni dei *deontic sentences* in von Wright cfr. anche: PAOLO DI LUCIA, *Deontica in von Wright*, 1993, pp. 82-83.

¹⁷⁴Oltre del problema se le norme siano suscettibili di negazione, Engliš indaga un altro grande problema del comportamento logico delle norme, precisamente: l’applicabilità alle norme delle regole d’inferenza. (Ricordo che queste due domande sono trattate congiuntamente anche da Hans Kelsen). Anche a questa seconda domanda (“Valgono per le norme le regole d’inferenza logica?”) Engliš risponde negativamente: le norme non sono giudizi e quindi non possono essere soggetti di inferenze logiche:

“Wenn die Norm ein Urteil wäre, so könnte die niedere Norm aus der höheren Norm nur logisch folgen. [...]. Dies ist aber unrichtig.”

“Se la norma fosse un *giudizio* [*Urteil*], la norma inferiore potrebbe seguire (potrebbe essere implicitata) dalla norma superiore. [...] Ma *non è così*.”

Il rapporto tra validità [*Gültigkeit*] delle norme di gradi diversi non è dunque, secondo Engliš, un rapporto logico.

Cfr. KAREL ENGLIŠ, *Kritik der Normativen Theorie*, 1951, 1980, p. 183.

È opportuno, per sottolineare la significanza delle scoperte di Karel Engliš (1880-1961) nell’analisi logica delle norme, riportare la seguente testimonianza di un’altro filosofo ceco, Ota Weinberger (1919-2008):

“V řadě skeptiků vůči možnosti sestrojít logiku normativních vět přísluší Englišovi přední

Urteile über die Normen], a differenza delle norme, sono suscettibili di negazione (l'impossibilità di negazione non si trasmette dalle norme ai giudizi-su-norme).

- (iii) *Terza tesi*: gli enunciati [*věty, Sätze*] esprimenti norme, a differenza delle norme, sono suscettibili di negazione (l'impossibilità di negazione non si trasmette dalle norme agli enunciati esprimenti norme).¹⁷⁶

Ecco, invece, le due tesi di Engliš riguardanti la *contraddicibilità*.

místo, neboť jednak se snažil vést systematický důkaz, že vybudovat logiku norem je nemožné, jednak fakticky podnítil pozdní učení Kelsenovo (*Allgemeine Theorie der Normen*, 1979) a tím skeptický názor na logiku norem [...].”

“Tra i filosofi scettici sulla possibilità di una logica delle norme Engliš è stato uno dei primi. Quantunque la possibilità di costruire una logica delle norme non sia stata da Engliš criticata in modo sistematico, egli ha ispirato la teoria delle norme del secondo Kelsen: in particolare lo scetticismo sulla possibilità di una logica delle norme [...].”

Cfr. OTA WEINBERGER, *Karel Engliš jako logik a právní filosof* [*Karel Engliš come logico e filosofo del diritto*], 2001, p. 3.

¹⁷⁵Il termine ceco ‘*popření*’ è ambiguo: esso può significare sia “negazione” [“*negace*”], sia “contraddizione” [“*contradikce*”].

¹⁷⁶Un enunciato [in ceco: *věta*, in tedesco: *Satz*] esprime una norma (in altre parole, la formulazione linguistica di una norma), può, secondo Engliš, a differenza della norma stessa, essere negato. Ma la negazione d’un *enunciato* esprime una norma non è negazione della norma stessa. È ovviamente possibile, per un legislatore, cambiare il contenuto [*Inhalt*] di una norma, ma tale cambiamento non è una negazione, e, in secondo luogo, non è negazione della *norma*.

Nelle parole dello stesso Engliš, un enunciato [*Satz*] esprime una norma

“[...] kann negiert werden. Aber durch eine Negierung dieses Satzes wird die Norm noch nicht außer Kraft gesetzt, sondern wird die durch die Norm begründete positive Pflicht in eine negative umgewandelt. Aber die Inhaltsänderung der Norm [...] ist keine Negation der Norm selbst. Die Norm kann nicht negiert werden.”

“può essere negato [*negiert*]. Ma la negazione [*Negierung*] dell’enunciato [*Satz*] non invalida la norma [*Norm*] stessa. La negazione dell’enunciato esprime la norma converte l’obbligo [*Pflicht*] positivo in un obbligo negativo. Ma il cambiamento del contenuto della norma [...] non è una negazione [*Negation*] della norma stessa. La norma [*Norm*] è insuscettibile di negazione.”

KAREL ENGLIŠ, *Die Norm ist kein Urteil*, 1964, pp. 306-307. Engliš, per designare “negazione”, usa alternatamente due latinismi tedeschi: ‘*Negierung*’ e ‘*Negation*’.

- (iv) *Quarta* tesi: le norme [*normy, Normen*] non sono contraddicibili (non possono essere in contraddizione, non possono “avere” [*haben*] una contraddizione logica).
- (v) *Quinta* tesi: i giudizi-su-norme [*soudy o normách, Urteile über die Normen*], a differenza delle norme stesse, possono essere termini di una contraddizione [in ceco: *popření / kontradikce*, in tedesco: *Widerspruch*].

La quarta e la quinta tesi sono trasparentemente collegate alle prime tre: la *non-negabilità* delle norme comporta la loro *non-contraddicibilità*; la *negabilità* dei giudizi-su-norme comporta la loro *contraddicibilità*.

Credo che le cinque tesi di Engliš, sia per la loro complessità, sia per il loro carattere pionieristico, meritino di essere trattate con attenzione. Quali sono le loro ragioni? Cominciamo con la prima tesi: perché le norme [*Normen, normy*] a differenza dei giudizi [*Urteile, soudy*], sono insuscettibili di negazione¹⁷⁷? Ecco la risposta:

¹⁷⁷La tesi di Engliš sulla impossibilità della negazione di norme è stata riconosciuta ed apprezzata nel 1958 da Ota Weinberger nel saggio *Die Sollsatzproblematik in der modernen Logik*. Secondo Weinberger, la scoperta di Engliš una “conquista importante per la scienza della logica degli enunciati deontici [*Sollsatzlogik*]”. Così Weinberger:

“Engliš’ Erkenntnis, daß die Normen nicht wie Urteile (Aussagen) negiert werden können, ist richtig. Dies bedeutet einen wichtigen Beitrag zu der Erkenntnis der Sollsatzlogik.”

OTA WEINBERGER, *Die Sollsatzproblematik in der modernen Logik*, 1958, p. 91.

È opportuno ricordare che *prima* del 1947 (l’anno di pubblicazione del saggio *Postulát a norma nejsou soudy* [*Il postulato e la norma non sono giudizi*]) è documentata, in altri autori, la tesi *opposta* alla tesi di Engliš secondo la quale le norme sono insuscettibili di negazione.

Precisamente, la tesi che le norme sono suscettibili di negazione è asserita dal filosofo polacco Jerzy Szytygold nel saggio *Negacja normy* [*La negazione della norma*], 1936.

Szytygold, a differenza di Engliš, sostiene che alle norme convengano i valori logici di ‘*ślusność*’ (“giustezza”, “*Richtigkeit*”) e ‘*niesłusność*’ (“non-giustezza”, “*Unrichtigkeit*”). Per Szytygold, tutte le tesi della logica proposizionale, tra le quali la possibilità di negazione, convengono anche alle norme [*normy*]:

“Do norm mają zastosowanie kryterja słusności i niesłusności, odpowiadające ściśle kryterjom prawdy i fałszu. Wszystkie tezy rachunku zdań mają zatem zastosowanie także i do norm.”

“[...] Nemůže býti norma popřena, jako může býti popřen každý soud. Popírá se jeho správnost nebo pravdivost a proto nelze normy popřít, protože jich nevyjadřuje.”¹⁷⁸

“A differenza del giudizio [*soud*], la norma non può essere negata [*popřena*]. Nel caso del giudizio, noi neghiamo la verità [*pravdivost*] o correttezza [*správnost*] di esso. Non così è per la norma: poiché la norma non è né vera, né corretta, essa non può essere negata [*popřena*].”

In breve, l'argomentazione di Engliš contro la negabilità delle norme è questa: se la negazione è concepita come negazione di verità o di correttezza, e se le norme non possono né vere né corrette, allora le norme non possono essere negate.¹⁷⁹ Secondo Engliš, le norme non possono essere negate poiché sono estranee all'ambito del conoscitivo, sono entità ateoretiche:

“Negiert kann nur die Erkenntnis werden.”¹⁸⁰

“Solo la conoscenza può essere negata.”

Come ricorda Giuseppe Lorini, Engliš, nel saggio *Die Lehre von der Denkordnung*, 1961, contrappone la *negabilità* dei giudizi [*Urteile*] all'*abrogabilità* delle norme [*Normen*].¹⁸¹ Mentre il giudizio [*soud*, *Urteil*] può essere negato da qualsiasi soggetto, ciò non vale per le norme. La norma [*norma*, *Norm*] può essere (non negata, ma) *abrogata* solo da *un'unico* soggetto:

“Alle norme convergono i criteri della giustezza [*stusznosc*] e della non-giustezza [*nienstusznosc*]. Questi due criteri corrispondono strettamente ai criteri della verità [*prawda*] e della falsità [*falsz*]. Tutte le tesi del calcolo degli enunciati (logica proposizionale), quindi, sono applicabili (convergono) anche alle norme.”

JERZY SZTYKGOLD, *Negacja normy [La negazione della norma]*, p. 493 (trad. it.: p. 186).

¹⁷⁸Cfr. KAREL ENGLIŠ, *Postulát a norma nejsou soudy [Il postulato e la norma non sono giudizi]*, 1947, p. 101.

¹⁷⁹La tesi che le norme non possono essere negate verrà ripetuta da Engliš nel 1964, cioè 17 anni dopo la pubblicazione di *Postulát a norma nejsou soudy [Il postulato e la norma non sono giudizi]*:

“Die Normen können nicht wie die Urteile negiert (verneint) werden.”

“A differenza dei giudizi [*Urteile*], le norme non sono suscettibili di negazione”.

Karel Engliš, *Die Norm ist kein Urteil*, 1964, p. 306.

¹⁸⁰KAREL ENGLIŠ, *Die Norm ist kein Urteil*, 1964, p. 314.

¹⁸¹Cfr. GIUSEPPE LORINI, *Il valore logico delle norme*, 2003, pp. 123-124.

il legislatore, attraverso un atto *thetico*: nel lessico di Engliš, attraverso una “manifestazione di volontà” [in ceco: “*projev vůle*”]. Così Engliš:

“Normu lze jen zrušiti, což jest zase projev vůle, který musí vycházeti od normotvůrce nebo toho, koho tento ke zrušení zmocnil. Soud může popřít každý.”¹⁸²

“La norma [*norma*] può [*lze*] essere abrogata [*zrušit*] unicamente attraverso una manifestazione di volontà [*projev vůle*] di colui che ha il potere di abrogarla: il legislatore. Invece, chiunque può [*může*] negare [*popřít*] un giudizio [*soud*].”

Il parallelismo tra negazione di verità e abrogazione di validità è illusorio. Infatti, tra la negazione di un giudizio e l’abrogazione di una norma v’è una fondamentale differenza: la negazione di un giudizio non reagisce sulla *verità* del giudizio che viene negato, invece l’abrogazione di una norma reagisce (non sulla verità, ma) sulla *validità* della norma che viene abrogata. In altre parole, la negazione di un giudizio *non* rende il giudizio *falso*; invece, l’abrogazione di una norma rende la norma *invalida*.

Tra norme, secondo Engliš, non può intercorrere contraddizione, poiché le norme non sono strumenti di conoscenza, non sono entità teoretiche (solo entità teoretiche come, per esempio, i *giudizi-su-norme* sono suscettibili di negazione e come tali possono essere contraddetti):

“Deshalb bringt die Norm (das Postulat) nicht eine Erkenntnis, [...] sie kann

¹⁸² KAREL ENGLIŠ, *Postulát a norma nejsou soudy* [Il postulato e la norma non sono giudizi], 1947, p. 101. Engliš tratta come omogenei norme e postulati. Le ragioni possono essere due:

- (i) sia le norme, sia i postulati sono entità *thetiche*, cioè entità poste (prodotte) (dal greco ‘τίθημι’ “porre”) mediante un atto (ad esempio, mediante un atto linguistico);
- (ii) sia le norme, sia i postulati sono entità *deetiche*, cioè sono delle specie di richiesta (il termine ‘deetico’ [*deetyczny, deetisch, deetic, déétique*], deriva dal greco ‘δέησις’ “richiesta” (come mi segnala Amedeo Giovanni Conte, il termine ‘δέησις’ “richiesta” è etimologicamente affine al termine ‘δέν’ “dovere”). Il termine ‘deetico’ è stato impiegato da Giuseppe Lorini come *xenonimo* del termine tedesco ‘*Forderungssatz*’, uno dei termini-chiave della deontica di Rose Rand (1903-1980)).

Cfr. GIUSEPPE LORINI, *Il valore logico delle norme*, 2003, pp. 25-26.

deshalb nicht verneint werden, sie hat keinen logischen Widerspruch.”¹⁸³

“Dato che la norma (il postulato) non è un atto di conoscenza, essa non può essere né negata né contraddetta”.

Ma il fatto che le norme siano insuscettibili sia di negazione sia di contraddizione, non esclude la possibilità di antinomie, di conflitti tra norme. Per Engliš, un’antinomia consiste non in una contraddizione logica, ma in un conflitto di doveri [*Kollision der Pflichten*].¹⁸⁴

La tesi che i giudizi su norme [*Urteile über die Normen*], ossia i giudizi che affermano la validità di norme sono, a differenza delle norme stesse, suscettibili di negazione, appare già nello scritto del 1947. Riproduco qua un passo della versione tedesca del 1964:

“Die Urteile [...], durch die die Normen erkannt werden (z. B. “Es gilt die Norm, daß...”) können verneint werden.”¹⁸⁵

“I giudizi [*Urteile*] mediante i quali le norme vengono conosciute (ad esempio: “È valida [*es gilt*] la norma, che...”) [in altri termini, i giudizi-su-norme] possono essere negati [*verneint*].”

A differenza delle norme, tra le quali non può, secondo Engliš, intercorrere contraddizione, i giudizi-su-norme [*Urteile über die Normen*] sono capaci (in quanto *giudizi*) di essere tra di loro contraddittorî:

¹⁸³KAREL ENGLIŠ, *Die Norm ist kein Urteil*, 1964, p. 314.

¹⁸⁴La tesi di Karel Engliš secondo la quale tra norme non può sussistere contraddizione è compresente nel saggio del giurista e filosofo polacco Aleksander Witold Rudziński *Z logiki norm* [*Sulla logica delle norme*]. Il saggio di Rudziński è pubblicato nel 1947, cioè nell’anno di pubblicazione di *Postulat a norma nejsou soudy* [*Il postulato e la norma non sono giudizi*] di Engliš.

(Aleksander Witold Rudziński (4 marzo 1900, Kraków, Polonia-6 aprile 1989, Manhattan, New York, USA), giurista, filosofo e diplomatico polacco, è stato docente dell’Università di Łódź, Polonia, e dello Columbia University, New York, USA. Tra le sue pubblicazioni filosofiche ricordo: *Z logiki norm* [*Sulla logica delle norme*], 1947; *Obowiązek a uprawnienie* [*Dovere e diritto soggettivo*]).

Come osserva Jan Woleński (*Obowiązywanie a prawdziwość* [*Validità e verità*], 1983, p. 15), in Rudziński, l’analogia tra la logica della verità [in polacco: “*logika prawdy*”] e la logica della validità [in polacco: “*logika obowiązywania*”] è limitata. Precisamente, nella logica della validità, a differenza della logica della verità, non valgono né il principio di non-contraddizione, né il principio del terzo escluso.

La tesi negativa di Rudziński sulla non-applicabilità del principio di non-contraddizione alle norme (la tesi più rilevante per la presente tesi) è fondata sulla tesi che le norme, in quanto entità (non vero o false, ma) valide o invalide non sono degli enunciati [*zdania*].

¹⁸⁵Cfr. KAREL ENGLIŠ, *Die Norm ist kein Urteil*, 1964, p. 309.

“Proti soudu, že norma platí, lze postavit soud, že neplatí, ale to není popření normy, nýbrž soudu o normě.”¹⁸⁶

“A un giudizio [*soud*] [in termini di validità] affermante la validità [*platnost*] di una norma è possibile contrapporre un giudizio che afferma la non-validità di quella norma. Tale giudizio [in termini di validità] contraddice non la norma stessa, ma contraddice il giudizio-sulla-norma [*soud o normě*].”

La tesi di Engliš che i giudizi-su-norme sono, a differenza delle norme stesse, suscettibili di contraddizione logica è da lui ripresa in *Die Norm ist kein Urteil* [*La norma non è un giudizio*], 1964:

“Die Urteile [...] durch die die Normen erkannt werden (z. B. “Es gilt die Norm, daß...”) [...] können ihren logischen Widerspruch haben (“Es gilt nicht die Norm, daß...”).”¹⁸⁷

“I giudizi [*Urteile*] descrittivi norme (per esempio: “È valida la norma, che...”) possono essere termini di una contraddizione [*Widerspruch*] logica (“Non è valida la norma, che...”).”

Alla tesi di Engliš sulla possibilità di contraddizione logica tra i giudizi-su-norme tornerò nel § 3.1.1.3..

Ecco una sinossi delle tesi della deontica di Karel Engliš. (Con “?” ho evidenziato la domanda sulla possibilità di contraddizioni tra enunciati esprimenti norme: la domanda alla quale Engliš, per quanto io so, non risponde (e che Engliš non pone).)

NEGAZIONE E CONTRADDIZIONE NELLA DEONTICA DI KAREL ENGLIŠ		
<i>Tipo di entità</i>	<i>Negabilità</i>	<i>Contraddicibilità</i>
NORMA	NO	NO
GIUDIZIO SU NORMA	SÌ	SÌ
ENUNCIATO ESPRIMENTE UNA NORMA	SÌ	?

3.1.1.3. TRE COMMENTI CRITICI A KAREL ENGLIŠ

Presento tre miei commenti critici a Karel Engliš.

¹⁸⁶Cfr. KAREL ENGLIŠ, *Postulát a norma nejsou soudy* [*Il postulato e la norma non sono giudizi*], 1947, p. 101.

¹⁸⁷Cfr. KAREL ENGLIŠ, *Die Norm ist kein Urteil*, 1964, p. 309

Il *primo* commento riguarda la tesi sulla possibilità di contraddizione tra due giudizi-sulla-norma.

L'esempio di due giudizi-su-norme [*soudy o normách; Urteile über die Normen*] tra di loro contraddittorî fatto da Engliš (“È valida [*platí, es gilt*] la norma, che...”, “Non è valida [*neplatí, es gilt nicht*] la norma, che...”) è particolarmente significativo. Esso è significativo poiché (mi pare) mostra che, per quanto riguarda i giudizi-su-norme, il fenomeno della contraddizione trascende il problema delle antinomie giuridiche. Più precisamente, l'esempio di Engliš rappresenta una contraddizione tra due giudizi che vertono *non* su due norme distinte, ma su *un'unica e stessa norma*.

Penso che le osservazioni di Engliš (analizzati alla luce dei risultati delle ultime ricerche di Hans Kelsen sull'impossibilità di contraddizione tra entità linguistiche descrittive la validità delle norme¹⁸⁸) suggeriscano la distinzione tra le due seguenti domande.

- (i) *Prima* domanda: sono tra di loro contraddittorî due giudizi che vertano, rispettivamente, su *due* norme *distinte*?
- (ii) *Seconda* domanda: sono tra di loro contraddittorî due giudizi che vertano su *un'unica e stessa norma*?

La risposta alla *prima* di queste due domande è *negativa*. È, infatti, ingiustificato parlare di contraddizione tra due entità linguistiche che vertono su due entità diverse. Così come non v'è nessuna contraddizione tra enunciati ‘Tizio è a Milano’ e ‘Caio è a Pavia’, non ha senso parlare di contraddizione tra due giudizi (tra due entità linguistiche) affermantî, rispettivamente, la validità di due norme distinte.¹⁸⁹

La risposta alla *seconda* di queste due domande (“Sono tra di loro contraddittorî due giudizi che vertano su *un'unica e stessa norma*?”) è, a differenza della risposta alla *prima* domanda (“Sono tra di loro contraddittorî due giudizi che vertano, rispettivamente, su *due* norme *distinte*?”), *positiva*. Infatti, non v'è nessun motivo per cui non possa sussistere contraddizione tra

¹⁸⁸Tali entità linguistiche sono in Kelsen “asserzioni sulla validità delle norme” [in tedesco: “*Aussagen über die Geltung von Normen*”], in Conte “proposizioni descrittive (affermantî l'esistenza / la validità, in un ordinamento, delle proposizioni prescrittive)”.

¹⁸⁹Ricordo che la critica dell'applicabilità del principio di non-contraddizione ai giudizi (enunciati) su norme (in termini di “validità”) sia in Hans Kelsen, sia in Amedeo Giovanni Conte, riguarda proprio i casi in cui le entità linguistiche (tra i quali, argomentano Kelsen e Conte, non può intercorrere una contraddizione) vertono, rispettivamente, su *due* norme distinte che sono in antinomia.

due giudizi che, rispettivamente, affermano e negano la validità di un'unica e stessa norma. In breve: non è possibile contraddizione tra due *giudizi-su-norme*, ma è possibile contraddizione tra due *giudizi-sulla-stessa-norma*.

Il *secondo* commento riguarda l'interpretazione della tesi di Engliš secondo la quale le norme sono insuscettibili di negazione. Più precisamente, propongo di interpretare il verbo 'negare' [in ceco: *popřít*, in tedesco: *negieren / verneinen*] in Engliš quale verbo (non *thetic*, ma) *rhetic*.

Amedeo Giovanni Conte nel saggio *Aspetti della semantica del linguaggio deontico*, 1977, introduce la distinzione tra i verbi performativi *rhetic* ed i verbi performativi *thetic*.

I verbi *rhetic* sono

“i verbi performativi i quali significano l'esecuzione d'un atto di linguaggio *rhetic* (comunicazione, constatazione, risposta, ...).”¹⁹⁰

I verbi *thetic* sono, invece,

“i verbi performativi i quali significano una posizione di verità, una *thésis* (mediante un atto di linguaggio) della verità d'un enunciato.”¹⁹¹

Esempi di verbi performativi *rhetic*: 'affermare', 'negare', 'salutare', 'ringraziare', 'congratularsi'. Esempi di verbi performativi *thetic*: 'promulgare', 'abrogare', 'accusare', 'consacrare', 'sconsacrare', 'convalidare', 'invalidare'.¹⁹²

Penso che la distinzione tra i verbi performativi *rhetic* ed i verbi performativi *thetic* in Conte sia utile per sottolineare l'importanza della tesi di Engliš sulla impossibilità di negazione delle norme.

Ripeto qua uno dei passi più suggestivi di Engliš:

“La norma [*norma*] [...] può [*lze*] essere abrogata [*zrušit*] unicamente attraverso una manifestazione di volontà [*projev vůle*] di colui che ha il potere di abrogarla: il legislatore. Invece, chiunque può [*může*] negare [*popřít*] un giudizio [*soud*].”¹⁹³

Ora, la scoperta di Engliš (la quale io adesso interpreterò in termini

¹⁹⁰Cfr. AMEDEO GIOVANNI CONTE, *Aspetti della semantica del linguaggio deontico*, 1977, 1995, p. 185.

¹⁹¹Cfr. AMEDEO GIOVANNI CONTE, *Aspetti della semantica del linguaggio deontico*, 1977, 1995, p. 186.

¹⁹²Cfr. AMEDEO GIOVANNI CONTE, *Il linguaggio dell'atto*, 2001, p. 967; *Filosofia del performativo*, 2007, pp. 204-205.

¹⁹³Cfr. KAREL ENGLIŠ, *Postulát a norma nejsou soudy* [Il postulato e la norma non sono giudizi], 1947, p. 101.

di Conte) è la seguente: non è possibile negare una norma poiché ‘negare’ [in ceco: *popřít*, in tedesco: *negieren / verneinen*] è, in termini di Conte, un verbo performativo (non *thetico*, ma) *rhetico*: in Engliš, la negazione di un enunciato che esprime una norma non reagisce né sulla verità dell’enunciato, né sulla validità della norma.

Engliš, nella sua tesi sull’impossibilità di negazione delle norme, ha riconosciuto il carattere (non *thetico*, ma) *rhetico* dell’atto di *negazione* di un giudizio (o qualsiasi altra entità capace di essere vera o falsa) ed il carattere (non *rhetico*, ma) *thetico* dell’atto di abrogazione di una norma. In termini di Conte, Engliš riconosce

- (i) sia la *rheticità* del verbo ‘negare’ [*popřít, negieren / verneinen*];
- (ii) sia la *theticità* del verbo ‘abrogare’ [*zrušit, aufheben*].

Il *terzo* commento riguarda la struttura sintattica dell’espressione usata da Engliš: “È valida la norma che...” [in tedesco: “*Es gilt die Norm, daß...*”; in ceco: “*Platí¹⁹⁴ norma, že...*”].

L’espressione “la *norma che...*” [in tedesco: “*die Norm, daß...*”; in ceco: “*norma, že...*”] suscita dubbi sulla sua correttezza linguistica. In particolare, essa sembra (a differenza delle espressioni come “l’ordine che...”, “il precetto che...”, “il comando che...”) linguisticamente deviante. La parola ‘norma’ non è un *nomen actionis*, non è un nome di un’azione. L’essere un *nomen actionis* è forse condizione necessaria (ma non sufficiente) per l’uso della congiunzione “che”.¹⁹⁵

La vicenda si complica ulteriormente se compariamo essere *valido* ad essere *vero*. L’espressione “È vero che...” è corretta, mentre l’espressione “È valido che...” è deviante.

3.1.2. IMPOSSIBILITÀ DI CONTRADDIZIONI LOGICHE TRA NORME IN HANS KELSEN

3.1.2.1. Lo scetticismo normologico di Karel Engliš (scetticismo del quale è aspetto la tesi della non-contraddicibilità di norme) è condiviso dal “secondo” Kelsen (1881-1973).

Hans Kelsen indaga il problema se le norme possano essere termini di una contraddizione logica¹⁹⁶ in varie sue opere tra le quali ricordo: *Reine*

¹⁹⁴Ricordo che il verbo ceco ‘*platit*’ significa sia “essere valido” / “valere”, sia “pagare”.

¹⁹⁵Forse questa formulazione di Engliš è giustificata da una ontologia della norma a me ignota.

¹⁹⁶Ricordo che questo problema (non distinto da Kelsen esplicitamente dal problema dell’applicabilità del principio di non-contraddizione alle norme) è indagato dall’autore di

Rechtslehre [Dottrina pura del diritto] (seconda edizione, ampliata e riveduta, del 1960); *Derogation* [Abrogazione]¹⁹⁷, 1962; *Recht und Logik* [Diritto e logica], 1965; *Allgemeine Theorie der Normen* [Teoria generale delle norme], 1979.

Vale la pena notare che a Kelsen non era ignoto il saggio di Karel Engliš *Die Norm ist kein Urteil*, 1964. Una breve analisi critica di alcune tesi di Engliš si trova in un breve *post-scriptum* di Kelsen a *Recht und Logik*, 1967. Quantunque sia Engliš, sia Kelsen condividano le due tesi della terza linea

Recht und Logik insieme alla domanda se alle norme siano applicabili le regole d'inferenza. Queste due particolari domande prendono le mosse dall'indagine sull'applicabilità dei principî della logica vero-funzionale (nel lessico di Kelsen: logica delle asserzioni [*Aussagenlogik*]) alle norme. (Ricordo che, nel lessico dei logici, il sintagma tedesco 'Aussagenlogik' è spesso tradotto con 'logica proposizionale'.)

Ambedue le domande (la domanda se le norme siano contraddicibili e la domanda se per le norme valgano le regole d'inferenza) sono tra di loro collegati almeno per due ragioni: in *primo* luogo, ambedue le domande riguardano il *comportamento logico* delle norme; in *secondo* luogo, ambedue le domande riguardano la questione del *valore logico* delle norme (sia il concetto di "contraddizione", sia il concetto di "regole d'inferenza" sono definibili in termini di due valori-di-verità, cioè in termini di verità e falsità).

Su Kelsen hanno scritto molti autori. Io mi limiterò qui ad esporre e analizzare brevemente alcuni principali tesi, rilevanti per il presente lavoro, di *Allgemeine Theorie der Normen*, l'opera nella quale Kelsen sviluppa il suo scetticismo sulla possibilità di un'analisi logica delle norme (lo "scetticismo normologico"), presente già in *Recht und Logik*.

Sui vari problemi riguardanti l'analisi logica delle norme in Kelsen, cfr. per esempio: MARIO G. LOSANO, *Saggio introduttivo all'edizione italiana del 1966*. In: KELSEN, HANS, *La dottrina pura del diritto*, 1966, specialmente pp. L-LV; AMEDEO GIOVANNI CONTE, *In margine all'ultimo Kelsen*, 1967; HANS KELSEN'S *Deontics*, 1998; ROBERT WALTER, *Der letzte Stand von Kelsens Normentheorie. Einige Überlegungen zu Kelsens Allgemeine Theorie der Normen*, 1979, pp. 278-300; KAZIMIERZ OPALEK, *Überlegungen zu Hans Kelsens Allgemeine Theorie der Normen*, 1980, specialmente pp. 29-35; EUGENIO BULYGIN, *Norms and Logic: Kelsen and Weinberger on the Ontology of Norms*, 1985; GEORG HENRIK VON WRIGHT, *Is and Ought*, 1985; J. W. HARRIS, *Kelsen and Normative Consistency*, 1986; LETIZIA GIANFORMAGGIO, *In difesa del sillogismo pratico, ovvero alcuni argomenti kelseniani alla prova*, 1987; TECLA MAZZARESE, *Logica deontica e linguaggio giuridico*, 1988, specialmente pp. 116-131; MIRELLA URSO, *Hans Kelsen: Coerenza dell'ordinamento e teoria della scienza giuridica*, 1990; BALDASSARE PASTORE, *Sistemi normativi e coerenza*, 1991; BRUNO CELANO, *Norm Conflicts: Kelsen's View in the Late Period and a Rejoinder*, 1998; CLAUDIO LUZZATI, *L'interprete e il legislatore*, 1999, specialmente pp. 381-399.

¹⁹⁷Come indica il più grande dizionario della lingua inglese, *The Oxford English Dictionary* (Second Edition), 1991, il sostantivo inglese 'derogation', proveniente dal verbo latino 'derogare', significa principalmente "the partial abrogation or repeal of a law, contract, treaty, legal right etc.", p. 504 (= p. 416 nel *Compact Oxford English Dictionary*).

Nel saggio *Derogation* Kelsen parla non di deroga, ma di ciò che è chiamato "abrogazione" ['abrogation'], cioè "the act of abrogating, repeal or abolition by authority" ('to abrogate')

interpretativa delle due domande (entrambi rispondono negativamente sia alla domanda sulla possibilità di contraddizioni logiche tra norme, sia alla domanda sull'applicabilità del principio di non-contraddizione alle norme), Kelsen rifiuta alcune tesi sostenute da Engliš. Tra queste tesi v'è anche la seguente: per Engliš, come abbiamo detto, l'impossibilità di negare una norma costituisce una ragione sufficiente per negare la possibilità di contraddizioni logiche tra norme.

Kelsen ritiene che l'argomentazione di Engliš non sia valida [*sound*] poiché per Kelsen, la negazione di norme è possibile: essa è una negazione di *validità*. Scrive Kelsen:

“The reason [...] [Engliš] gives, why there can be no logical contradictions between norms, is that “The norm can be negated”. But this reason is not sound. “To negate a norm” can mean to negate the validity of a norm. That is the statement that a norm prescribing some sort of conduct *is not valid*. Such a statement is possible, and can be true or false.”¹⁹⁸

Non credo che la critica kelseniana alla tesi di Engliš sulla negazione di norme sia fondata. Ecco la ragione: il giudizio il quale nega la validità di una certa norma, nega non la norma stessa, ma nega il giudizio secondo il quale la norma in questione è valida. L'argomentazione di Kelsen non mostra che sia possibile negare una norma, ma solo che sia possibile negare un giudizio-su-una-norma (tesi sostenuta già da Engliš).

3.1.2.2. La domanda “È possibile contraddizione logica tra norme in conflitto?” non è, in Kelsen, una domanda autonoma: essa è legata intrinsecamente all'indagine sull'applicabilità del principio di non-contraddizione alle norme. Fosse possibile parlare di contraddizioni tra norme, argomenta Kelsen, dovrebbe esserci una caratteristica specifica delle norme la quale stia alle norme [*Normen*] così come il valore di verità sta alle asserzioni [*Aussagen*]. Come il principio di non-contraddizione, nella sua formulazione classica (*i.e.* il principio di non-contraddizione vertente su due entità linguistiche dalle quali una nega l'altra), esclude che due entità linguistiche tra di loro contraddittorie possano ambedue avere, nello stesso tempo, lo stesso *valore di*

significa principalmente “to repeal (a law, or established usage), to annul, to abolish authoritatively or formally, to cancel”) (p. 44 (5)). Scrive Kelsen: “Quando una norma annulla la validità di un'altra norma, si ha *derogation*” (cfr. *Derogation*, 1980, p. 189).

Ricordo che il verbo ‘abrogare’ è, a differenza del verbo ‘derogare’, un verbo performativo. Per una chiara distinzione tra i concetti di “deroga” e di “abrogazione” cfr. l'illuminante saggio di AMEDEO GIOVANNI CONTE *Che cosa la deroga non è. Cinque tesi, negative, di pragmatica della deroga*, 2008.

¹⁹⁸Hans Kelsen, *Law and Logic Again. On the Applicability of Logical Principles to Legal Norms*, 1967, 1973, p. 255.

verità, così il principio di non-contraddizione vertente (non più su asserzioni, ma) su norme [*Normen*] dovrebbe, analogamente, escludere che le due norme in conflitto possano avere, nello stesso tempo, lo stesso *valore di validità*.

Il problema della possibilità di contraddizione tra norme è dunque, in Kelsen, un'esemplificazione dell'indagine sulla possibilità dell'analisi logica delle norme. Scrive Kelsen:

“Die Prinzipien der Aussage-Logik, nämlich der Satz vom Widerspruch und die Regel der Schlußfolgerung, betreffen Beziehungen zwischen Aussagen. Das Problem einer Logik der Normen ist daher das Problem der Anwendung von Prinzipien (die den Prinzipien der Aussage-Logik analog sind) auf Beziehungen zwischen Normen. So wie im Falle eines logischen Widerspruch zwischen zwei Aussagen nur eine wahr sein kann, die andere unwahr sein muß, so müßte es ein Verhältnis zwischen zweien Normen geben, in dem, wenn die eine Norm die der Wahrheit analoge Eigenschaft hat, die andere diesen Eigenschaft nicht haben kann.”¹⁹⁹

“I principî della logica dell'asserzione, ossia il principio di non-contraddizione [*Widerspruch*] e le regole della deduzione, riguardano i rapporti fra le asserzioni [*Aussagen*]. Il problema di una logica delle norme è quindi il problema dell'applicazione di principî (che sono analoghi ai principî della logica proposizionale) ai rapporti fra le norme [*Normen*]. Come nel caso di una contraddizione logica fra due asserzioni soltanto una può essere vera, mentre l'altra deve essere falsa, così fra due norme dovrebbe esistere un rapporto nel quale, se una norma ha una proprietà analoga alla verità, l'altra non può avere questa qualità.”

Ora, Kelsen distingue due domande riguardanti, rispettivamente, due oggetti diversi:

- (i) *Prima domanda*: “È possibile contraddizione logica tra una *norma* [*Norm*] e un'altra norma confliggente con essa?”
- (i) *Seconda domanda*: “È possibile contraddizione logica tra un'asserzione [*Aussage*] sulla validità [*Geltung*] di una *norma* e un'altra asserzione (confliggente con la prima asserzione) sulla validità di una norma?”²⁰⁰

A queste due domande Kelsen risponde, in *Allgemeine Theorie der Normen*, negativamente. Esporrò brevemente le argomentazioni di Kelsen riguardanti l'impossibilità di contraddizioni logiche tra *norme* [*Normen*] in conflitto e l'impossibilità di contraddizioni tra *asserzioni* [*Aussagen*] sulla

¹⁹⁹HANS KELSEN, *Allgemeine Theorie der Normen*, 1979, p. 167 (trad it.: p. 352).

²⁰⁰Ricordo che a queste due domande sono dedicate, rispettivamente, le parti *IV* e *XI* del 57. capitolo di *Allgemeine Theorie der Normen* (numerazione originale).

validità [*Geltung*] di due norme confliggenti.

3.1.2.1. IMPOSSIBILITÀ DI CONTRADDIZIONI LOGICHE TRA DUE *NORME* IN CONFLITTO

Per Kelsen, il conflitto tra norme non può essere, neanche *per analogiam*, essere paragonato ad una contraddizione logica [*logischer Widerspruch*]:

“[...] Ein Normenkonflikt [ist] kein logischer Widerspruch und überhaupt nichts, was mit einem logischen Widerspruch verglichen werden kann.”²⁰¹

“Un conflitto di norme non è una contraddizione logica, né qualcosa di paragonabile ad una contraddizione logica.”

La ragione per la quale il conflitto tra due norme non è una contraddizione logica è la seguente: mentre dalle due entità apofantiche [nel lessico di Kelsen: dalle due asserzioni, dalle due *Aussagen*] tra di loro contraddittorie, una è *ab initio* falsa, non così avviene nel caso della validità di due norme in conflitto. Non è che una di esse sia *ab initio* invalida: al massimo, una di esse è *invalidata* attraverso un (posteriore) atto di *abrogazione*. Kelsen prosegue:

“Durch Derogation wird die Geltung einer in Geltung stehenden Norm aufgehoben. Im Falle eines logischen Widerspruchs zwischen zwei Aussagen ist eine der beiden Aussagen von Anfang an unwahr. Ihre Wahrheit wird nicht aufgehoben, sie ist von Anfang an nicht vorhanden.”²⁰²

“La validità di una norma in vigore viene annullata attraverso un’abrogazione. Nel caso di una contraddizione logica fra due asserzioni, una delle due è falsa fin dal principio. La sua verità non viene annullata, essa non esiste fin dal principio.”

Kelsen rifiuta dunque l’ipotesi dell’analogia tra la *verità* [*Wahrheit*] delle asserzioni e la *validità* [*Geltung*] delle norme. L’inesistenza di tale analogia è, per Kelsen, una ragione sufficiente per respingere la possibilità di contraddizioni logiche tra norme.²⁰³

²⁰¹HANS KELSEN, *Allgemeine Theorie der Normen*, 1979, p. 101 (trad. it.: p. 195).

²⁰²HANS KELSEN, *Allgemeine Theorie der Normen*, 1979, p. 101 (trad. it.: p. 195).

²⁰³Ricordo che secondo alcuni, l’incapacità di norme (non solo di essere vere o false, ma anche) di avere un (qualsiasi) valore logico, non è, a differenza di Kelsen, una ragion sufficiente per rifiutare la tesi che tra norme possano esserci dei rapporti logici. Questa tesi è sostenuta, per esempio, da Alf Ross. Cfr. ALF ROSS, *Directives and Norms*, 1968, p. 139 (trad. it.: p. 209).

3.1.2.2. IMPOSSIBILITÀ DI CONTRADDIZIONI LOGICHE TRA ASSERTZIONI SULLA VALIDITÀ DELLE NORME CONFLIGGENTI

La simultanea validità di due norme in conflitto esclude, secondo Kelsen, anche la possibilità di contraddizione logica tra *asserzioni* [*Aussagen*] sulla validità [*Geltung*] delle due norme confliggenti. In altri termini, l'impossibilità di contraddizione logica tra due norme confliggenti *si trasmette* alla contraddizione logica tra due entità linguistiche vertenti, rispettivamente, sulle norme in conflitto: come è impossibile la contraddizione logica tra due norme confliggenti, così è impossibile la contraddizione logica tra due entità linguistiche vertenti su queste norme. Scrive Kelsen:

“Da von zwei miteinander in Konflikt stehenden Normen beide gelten können – andernfalls läge kein Normenkonflikt vor –, stellen die Aussagen über die Geltung der beiden Normen keinen logischen Widerspruch dar, auch wenn die eine Norm ein bestimmtes Verhalten, die andere das Unterlassen dieses Verhaltens als gesollt setzt. Die die Geltung der beiden Normen aussagenden Sätze: “A soll sein” und “Non-A soll sein” stellen keinen kontradiktorischen Gegensatz dar, denn beide sind wahr, da beide Normen gelten.”²⁰⁴

“Poiché di due norme in conflitto entrambe possono essere valide – diversamente non ci sarebbe conflitto di norme – le asserzioni sulla validità [*Geltung*] di entrambe non rappresentano una contraddizione logica [*logischer Widerspruch*], anche se una norma qualifica come dovuto un certo comportamento, mentre l'altra ne prescrive l'omissione. Le proposizioni che asseriscono la validità [*Geltung*] delle due norme “Deve essere A” e “Deve essere non-A” non rappresentano un'opposizione contraddittoria [*kontradiktorischer Gegensatz*], infatti entrambe sono vere perché entrambe le norme sono valide [*gelten*].”

3.1.2.3. DUE PRESUPPOSTI FILOSOFICI DELLE TESI DI KELSEN DELLA IMPOSSIBILITÀ DI CONTRADDIZIONI LOGICHE SIA TRA NORME SIA TRA ASSERTZIONI SULLA VALIDITÀ DI NORME

I due presupposti filosofici delle tesi di Kelsen sulla (*prima* tesi) impossibilità di contraddizioni logiche tra *norme* [*Normen*] e sulla (*seconda* tesi, la tesi *implicitata* dalla prima tesi) impossibilità di contraddizioni logiche tra *asserzioni* [*Aussagen*] sulla validità di due norme confliggenti sono:

- (i) *Primo* presupposto: la validità di norme è concepita come esistenza specifica delle norme.
(In altri termini, in Kelsen, il sintagma “norma

²⁰⁴HANS KELSEN, *Allgemeine Theorie der Normen*, 1979, p. 177 (trad. it.: p. 365).

invalida” è un *contradictio in adiecto*: l’aggettivo ‘invalido’ contraddice il concetto di ‘norma’; la norma *ex definitione* non può essere invalida.²⁰⁵)

- (ii) *Secondo* presupposto: la validità sta alle norme [*Normen*] come la verità sta alle asserzioni [*Aussagen*].

3.1.2.4. UNA CRITICA A KELSEN

Come ha osservato giustamente Michael Hartney nell’introduzione all’edizione inglese di *Allgemeine Theorie der Normen*, Kelsen acriticamente considera il problema del conflitto tra norme *esclusivamente* sul piano della loro esistenza (e non sul piano di ciò che possiamo chiamare il loro “contenuto”), e perciò butta via il bambino con l’acqua sporca, affermando sì che i conflitti tra norme non sono contraddizioni logiche poiché la co-esistenza (la co-validità) di due norme confliggenti è possibile, ma non spiegando affatto in che cosa, in questo caso, consista la natura di questi conflitti (secondo la radicale tesi di Kelsen, non v’è nemmeno un’*analogia* tra conflitto tra norme e contraddizione logica²⁰⁶). Come ricorda Hartney,

“[Kelsen] interprets ‘conflict’ as being a relation between existing entities, and so holds – quite logically – that the two norms have to exist in order for there to be a conflict. Unfortunately, this does not answer the question ‘if there occurred two enactments whose contents conflicted, could they both give rise to valid norms?’ While Kelsen is right to see that the issue is about the possible coexistence of two entities, his inability to distinguish between sentences and contingent entities means that he thinks the conflict is between two entities rather than between two sentences.”²⁰⁷

“Kelsen intende per ‘conflitto’ una relazione tra entità esistenti e pertanto sostiene (logicamente) che due norme, affinché possa esserci un conflitto, devono esistere. Purtroppo, questa tesi di Kelsen non risponde alla questione ‘se ci fossero due atti legislativi con contenuti [*contents*] confliggenti, sarebbero tuttavia valide le norme prodotte attraverso questi atti? Mentre Kelsen giustamente afferma che il problema riguarda la possibile coesistenza di due entità, la sua incapacità di distinguere tra enunciati [*sentences*] e entità contingenti [*contingent entities*] suggerisce che il conflitto sussiste piuttosto tra due entità che tra due enunciati [*sentences*].”

²⁰⁵Nelle parole di Kelsen stesso: “Una norma invalida è una norma che non esiste”. Cfr. HANS KELSEN, *Diritto e logica*, 1965, 1980, p. 175.

²⁰⁶Ricordo che uno dei capitoli di *Allgemeine Theorie der Normen* (in particolare il capitolo) è intitolato suggestivamente “*Nessuna analogia tra conflitti di norme e contraddizione logica*”.

²⁰⁷MICHAEL HARTNEY, *Introduction: The Final Form of The Pure Theory of Law*, 1991, p. XLVII.

Ora, Kelsen, assumendo una concezione della validità delle norme concepita come la loro specifica esistenza, riduce in questo modo il problema della contraddizione logica tra due norme al problema della contraddizione tra due norme *valide*.²⁰⁸ Penso, invece, che non sia intempestivo porsi una domanda, come credo, nuova: è possibile contraddizione tra due progetti di legge (nel lessico di Amedeo Giovanni Conte: tra due *noemi* deontici)²⁰⁹, tra norme meramente pensate (per esempio, tra due incompatibili progetti di norme sottoposti alla discussione durante un'assemblea legislativa)? Forse con il concetto contiano di “noema deontico” non è incompatibile il concetto di “norma fittizia” [*fingierte Norm*] in Kelsen. Come scrive Kelsen in *Allgemeine theorie der Normen*:

“Ich kann denken: “Alle Menschen sollen gleich behandelt werden”, ohne daß ich selbst will, daß alle Menschen gleich gleich behandelt werden sollen, und ohne daß irgend jemand anderen einen realen Willensakt setzt, der diesen Sinn hat. Aber wenn ich mir etwas, etwa einen Tannenbaum, denke, der in Wirklichkeit nicht vorhanden ist, denke ich mir diesen Gegenstand als seiend, ich denke mir etwas – in diesem Fall einen Tannenbaum – so, als ob er vorhanden wäre, obgleich ich weiß, daß er nicht vorhanden ist. Ich fingiere seine Existenz. Eine bloß gedachte Norm ist der Sinn eines fingierten Willensaktes. [...]. Bloß gedachte Normen sind keine positiven Normen; sind Normen, deren Geltung fingiert wird [...].”²¹⁰

“Io posso pensare che “Tutti gli uomini devono essere trattati allo stesso modo” senza che io stesso voglia che tutti gli uomini debbono essere trattati allo stesso modo e senza che una qualche altra persona ponga in essere un reale atto di volontà, che abbia questo senso. Se però io immagino qualcosa, per esempio un abete, che non esiste nella realtà, io immagino

²⁰⁸L'equazione tra conflitto tra norme e conflitto tra norme valide è la conseguenza logica della concezione kelseniana di validità delle norme quale esistenza specifica di essa. La simultanea validità delle norme confliggenti è, in Kelsen, una *condizione necessaria* del conflitto stesso.

Come scrive Kelsen a Ulrich Klug nel 1960:

“Von den beiden in Konflikt stehenden Normen ist nicht eine gültig und die andere ungültig, sondern beide sind gültige Normen.”

“Non è che dalle due norme in conflitto una sia valida e l'altra non-valida. Al contrario: esse sono ambedue norme valide.”

Cfr. HANS KELSEN / ULRICH KLUG, *Rechtsnormen und logische Analyse. Ein Briefwechsel 1959 bis 1965*. Lettera di Hans Kelsen del 4. 7. 1960, p. 46.

²⁰⁹Come scrive Conte, “il termine ‘noema’ designa un *noema* deontico entro il sintagma: ‘proporre una *norma* in un'assemblea legislativa’.” Cfr. AMEDEO GIOVANNI CONTE, *Norma: cinque referenti*, 2007, p. 31.

²¹⁰Cfr. HANS KELSEN, *Allgemeine Theorie der Normen [Teorie generale delle norme]*, 1979, p. 187 (trad. it. p. 388.)

questo oggetto come concreto, immagino qualcosa, in questo caso un abete, come se fosse esistente, sebbene sappia che non esiste. Io fingo che esista. Una norma semplicemente pensata è il senso di un atto di volontà fittizio. [...]. Norme semplicemente pensate non sono norme positive; sono norme di cui si finge la validità [...].”

Ricordo che due progetti di legge incompatibili, in quanto non ancora emanati, non ancora validi, non sono in relazione di antinomia: un’antinomia può darsi solo tra due norme *valide*.²¹¹

3.1.3. SODDISFACIBILITÀ DI NORME [*NORMEN*] COME CONDIZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CONTRADDIZIONE TRA ENUNCIATI DEONTICI [*NORMSÄTZE*]: OTA WEINBERGER

Nell’ambito della terza linea interpretativa delle due domande si trovano anche teorie meno radicali di quella di Kelsen. Un’interessante tesi sul rapporto tra la soddisfacibilità (adempibilità) di norme [*Normen*] e la possibilità di contraddizione logica tra enunciati esprimenti norme (enunciati deontici) [*Normsätze vel Sollsätze*] si trova in Ota Weinberger [1919-2008].

Nel libro *Norm und Institution. Eine Einführung in die Theorie des Rechts*, 1988, Weinberger ripete la sua tesi, presente già nei suoi saggi più vecchi, secondo la quale le norme [*Normen*] sono significati [*Bedeutung*] degli enunciati deontici [*Normsätze*]. Per Weinberger, le norme [*Normen*] stanno agli enunciati deontici [*Normsätze vel Sollsätze*] così come le proposizioni [*Propositionen*] stanno agli enunciati descrittivi [*Aussagesätzen*]:

“Es besteht [...] eine analoge Beziehung zwischen den Begriffen ‘Aussagesatz’ und ‘Proposition’ und den Begriffen ‘Normsatz’ und ‘Norm’.”²¹²

“Il rapporto tra i concetti di “enunciato descrittivo” [*Aussagesatz*] e “proposizione” [*Proposition*] è analogo al rapporto tra “enunciato deontico” [*Normsatz*] e “norma” [*Norm*].

Questa tesi (tesi sull’analogia tra il rapporto tra enunciati deontici e norme e il rapporto tra enunciati descrittivi e proposizioni) è rilevante per il

²¹¹Il concetto di conflitto tra i due progetti di legge *non* è riducibile al concetto di antinomia. L’antinomia presuppone la *convalidità* delle due norme. I due progetti di legge non sono ancora norme. Nel lessico di Amedeo Giovanni Conte: essi non sono ancora *status deontici*, ma *noemi* deontici.

²¹²Cfr. OTA WEINBERGER, *Norm und Institution. Eine Einführung in die Theorie des Rechts*, 1988, p. 55.

Scrivo Weinberger sulla distinzione tra norme [*Normen*] ed enunciati deontici [*Normsätze*]: “Die Bedeutung eines Normsatzes nennen wir ‘Norm’.” Cfr. OTA WEINBERGER, *Norm und Institution. Eine Einführung in die Theorie des Rechts*, 1988, p. 55.

problema della contraddizione logica tra norme: in Weinberger, quantunque le norme stesse non possano essere termini di una relazione di contraddizione logica, esse pongono le condizioni di contraddicibilità degli enunciati deontici [*Normsätze*], cioè degli enunciati che esprimono norme.²¹³ In particolare, Weinberger definisce come contraddittorî [*kontradiktorische*] gli enunciati deontici i quali esprimono norme le quali non possono essere simultaneamente soddisfatte (adempite) [*erfüllt*].²¹⁴ L'impossibilità del simultaneo soddisfacimento [*Erfüllung*] delle due norme espresse dai due enunciati deontici [*Normsätze*] ha, secondo Weinberger, un carattere logico:

“Die [Soll]sätze ‘A soll sein’ (‘!A’) und ‘nicht-A soll sein’ (‘¬A’) sind logisch unverträglich. Sie können aus rein logischen Gründen nicht gleichzeitig erfüllt werden.”²¹⁵

“Gli enunciati deontici [*Sollsätze*] ‘A deve [*soll*] essere’ e ‘non-A deve [*soll*] essere’ sono logicamente incompatibili [*unverträglich*]. Questi due enunciati, per le ragioni puramente logiche, non possono essere simultaneamente soddisfatti [*erfüllt*].”

Ora, Weinberger introduce la distinzione tra due *specie* di contraddizione tra enunciati deontici [*Normsätze*]: contraddizione *potenziale* [*potentieller Widerspruch*] vs. contraddizione *attuale* [*aktueller Widerspruch*]. La contraddizione tra due enunciati deontici è *potenziale* finché non avviene la situazione a cui si riferiscono le due norme espresse da questi enunciati deontici. La contraddizione tra due enunciati deontici è *attuale* se avviene la

²¹³Deve essere segnalato il fatto che Weinberger, quantunque (come abbiamo detto) abbia distinto tra norme [*Normen*] e enunciati che esprimono norme [*Normsätze*], non è, nell'esposizione delle sue idee, coerente. Precisamente, egli sembra ignorare questa distinzione parlando talvolta di soddisfacibilità [*Erfüllbarkeit*] di norme [*Normen*], talvolta, invece, di soddisfacibilità di enunciati esprimenti norme [*Normsätze*]. Inoltre, non è chiaro (dato che le norme stanno agli enunciati prescrittivi così come le proposizioni stanno agli enunciati descrittivi), se la possibilità di contraddizioni tra enunciati prescrittivi (enunciati esprimenti norme, [*Normsätze*] *si trasmetta* alla possibilità di contraddizioni tra norme [*Normen*].

Io, nella presente tesi, assumerò l'interpretazione secondo la quale la contraddizione può avvenire tra enunciati esprimenti norme, invece la 'soddisfacibilità' si può predicare (non più degli enunciati esprimenti norme, ma) di norme stesse.

²¹⁴Deve essere sottolineato che Weinberger, nella esposizione della sua teoria, non è coerente. Dopo aver chiaramente distinto tra le due specie entità normative (cioè tra norme [*Normen*] e enunciati deontici [*Normsätze*]), egli parla, in vari contesti, sia della soddisfacibilità di norme sia della soddisfacibilità degli enunciati deontici. Io, nel presente lavoro, ho scelto l'interpretazione per la quale ad essere soddisfacibili sono, in Weinberger, (*non* enunciati deontici, ma) *norme*.

²¹⁵OTA WEINBERGER, *Norm und Institution. Eine Einführung in die Theorie des Rechts*, 1988, p. 65.

situazione a cui si riferiscono le due norme espresse da questi enunciati deontici. Scrive Weinberger:

“Die Bedingungsnormsätze ‘Wenn A, dann soll B sein’ und ‘Wenn A, dann soll nicht-B sein’ sind unverträglich. [...].

Bei Bedingungsnormsätzen ist zu unterscheiden, ob der Widerspruch potentiell ist (solange die Bedingung nicht erfüllt ist) oder ob er aktuell ist (nach Erfüllung der Bedingung).”²¹⁶

“Gli enunciati deontici ipotetici [*Bedingungsnormsätze*] della forma ‘Se A, allora deve essere B’ e ‘Se A, allora deve essere non-B’ sono tra di loro incompatibili [*unverträglich*]. [...].

Per gli enunciati deontici ipotetici [*Bedingungsnormsätze*], si deve distinguere tra contraddizione *potenziale* [*potentieller Widerspruch*] (quando la condizione [*Bedingung*] A non è soddisfatta [*erfüllt*]) e contraddizione *attuale* [*aktueller Widerspruch*] (quando la condizione [*Bedingung*] A è soddisfatta [*erfüllt*]).”

La teoria di Weinberger è dunque meno radicale della soluzione di Kelsen. Mentre il secondo rifiuta persino la possibilità di analogia tra contraddizione logica e conflitto tra norme, il primo traspone il problema dall’ambito (ontologico) delle norme all’ambito (semantico) degli enunciati che le esprimono.

²¹⁶OTA WEINBERGER, *Norm und Institution. Eine Einführung in die Theorie des Rechts*, 1988, p. 65.

3.2. APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE

Secondo la terza linea interpretativa delle due domande, le norme non possono essere in contraddizione e per le norme non vale il principio di non-contraddizione.

Dato che gli autori come Karel Engliš e Hans Kelsen non distinguono nettamente tra due domande (“Possono le norme essere in contraddizione?”, “Vale per le norme il principio di non-contraddizione?”), non è facile distinguere le ragioni della risposta negativa alla prima domanda dalle ragioni della risposta negativa alla seconda domanda.

In ogni caso, ho individuato, nelle teorie che rappresentano la terza linea interpretativa, due argomenti contro la tesi che alle norme convenga il principio di non-contraddizione:

- (i) *Primo* argomento: l'impossibilità di contraddizione tra norme implica l'impossibilità di applicare ad esse il principio di non-contraddizione. Se le norme non possono essere membri di una contraddizione, allora risulta ovvio che ad esse non può essere applicato il principio di non-contraddizione.
- (ii) *Secondo* argomento: alle norme non si applica il principio di non-contraddizione poiché la validità delle norme concepita come la loro esistenza specifica non può essere annullata con i mezzi logici. In altri termini, sia Engliš, sia Kelsen hanno acriticamente presupposto che il principio di non-contraddizione che valga per le norme debba essere formulato in termini di validità e hanno giustamente mostrato che un tale principio per le norme non vale.

Il primo argomento presuppone che, per poter applicare alle norme il principio di non-contraddizione, occorre assumere che le norme possano essere termini di una contraddizione. Questa tesi, apparentemente ovvia, non è necessariamente vera. Infatti, come tenterò di mostrare nel terzo capitolo della tesi, ritenere l'applicabilità del principio di non-contraddizione alle norme è possibile anche nel caso in cui non si presuppone che tra esse possano esservi contraddizioni.

Per quanto riguarda il secondo argomento, esso è ovviamente plausibile non solo per la terza, ma anche per la seconda linea interpretativa delle due domande (cioè per la congiunzione della tesi positiva sulla possibilità

di contraddizione tra norme e della tesi negativa secondo la quale alle norme non è applicabile il principio di non-contraddizione). Infatti, come abbiamo visto, è possibile sostenere che il principio di non-contraddizione definito in termini di 'validità' non si applichi alle norme anche se si ritiene che le norme possano essere in contraddizione.

4. *QUARTA* LINEA INTERPRETATIVA: LE NORME *NON POSSONO* ESSERE IN CONTRADDIZIONE MA, PARADOSSALMENTE, PER LE NORME *VALE* IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE

4.0. INTRODUZIONE

Secondo la *quarta* ed ultima linea interpretativa delle due domande (“Possono le norme essere in contraddizione?”; “Vale per le norme il principio di non-contraddizione?”), le norme *non possono* essere in contraddizione, ma per le norme *vale* il principio di non-contraddizione.

Nel presente § 4. analizzerò dunque le teorie secondo le quali:

- (i) è *falsa* la tesi che le norme possano essere in contraddizione (cfr. il § 4.1.), ma, sorprendentemente, nello stesso tempo
- (ii) è *vera* la tesi che per le norme valga il principio di non-contraddizione (cfr. il § 4.2.).

La congiunzione di queste due tesi (le norme non possono essere in contraddizione, ma per le norme vale il principio di non-contraddizione) è *prima facie*, paradossale, autocontraddittoria: com'è possibile applicare il principio di non-contraddizione a ciò che non ammette contraddizione?

Abbiamo già detto che queste due tesi apparentemente contraddittorie sono congiuntamente sostenibili per gli ordinamenti statici nel senso di Kelsen. In particolare, in un sistema statico, la validità di tutte le norme del sistema è implicitata dalla norma fondamentale. In altri termini: tutte le norme di un sistema statico sono implicite nel contenuto della norma fondamentale. Ora, le norme di un sistema statico non possono essere tra di loro contraddittorie poiché non può sussistere una relazione di contraddizione né tra due entità delle quali una implicita l'altra, né tra due entità le quali sono entrambe implicite da un'altra entità.

Ma ai sistemi statici, nonostante il fatto che in essi non possano esservi norme contraddittorie, si applica il *principio* di non-contraddizione. Questo principio vieta che due norme contraddittorie possano appartenere allo stesso sistema; se un sistema statico fosse contraddittorio, esso non sarebbe più un sistema. Dunque, il principio di non-contraddizione esclude la possibilità di contraddizioni tra norme nei sistemi statici.

Il concetto kelseniano del sistema statico non è l'unico caso in cui si possono sostenere le due tesi apparentemente paradossali (le norme non possono essere in contraddizione e per le norme vale il principio di non-contraddizione).

La congiunzione di queste due tesi si trova, anche se in forma non chiaramente delineata, nel pensiero del filosofo e giurista tedesco Ulrich Klug. Klug, quantunque condivida in parte lo scetticismo normologico di Hans Kelsen, propone di considerare una possibilità di applicare alle norme il principio di non-contraddizione.

4.1. CONTRADDICIBILITÀ

In una lettera scritta a Hans Kelsen nel 1961 (quattro anni prima della pubblicazione di *Recht und Logik*), Ulrich Klug risponde *negativamente* alla domanda sulla possibilità di *contraddizioni* tra norme:

Der Konflikt zwischen Normen ist etwas ganz anderes als jener Widerspruch. [...] Der Normenkonflikt ist ein faktischer Gegensatz, aber kein logischer Widerspruch.²¹⁷

Il conflitto [*Konflikt*] tra norme è un fenomeno radicalmente diverso dalla contraddizione. Il conflitto tra norme è una opposizione fattuale [*faktischer Gegensatz*], non contraddizione logica [*logischer Widerspruch*].

Klug è dunque d'accordo con il "secondo" Kelsen sull'impossibilità di contraddizioni tra norme. Ma mentre Kelsen rifiuta anche la possibilità di applicare alle norme il principio di non-contraddizione, Klug, invece, suggerisce una possibilità di costruire un tale principio che sarebbe un principio analogo al principio di non-contraddizione nella logica dell'apofantico.

4.2. APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE

Nella logica delle norme [*Normenkalkül*] considerata da Klug, il valore logico predicato delle norme è la validità [*Geltung*]. Così, nella logica delle norme, la validità sta alle norme come la verità sta alle asserzioni nella logica dell'apofantico.

Ora, come nota Klug, la contraddizione normologica [*normologischer Widerspruch*] v'è nel caso in cui di un'unica e stessa norma vengano predicate sia la validità [*Geltung*], sia l'invalidità [*Nicht-Geltung*].

Così Klug in una lettera a Hans Kelsen scritta nel 1961:

“Ein normenlogischer Widerspruch (im zweiwertigen Normenkalkül) liegt vor, wenn von ein und derselben Norm zugleich Geltung und Nicht-geltung behauptet wird. Hier besteht eine genaue Analogie zum aussage-logischen Widerspruch, denn dort wird von ein

²¹⁷Cfr. HANS KELSEN / ULRICH KLUG, *Rechtsnormen und logische Analyse. Ein Briefwechsel 1959 bis 1965*, 1981, p. 58.

und derselben Aussage zugleich Wahrheit und Nichtwahrheit behauptet.²¹⁸

“Nella logica bivalente delle norme [*Normenkalkül*], la contraddizione normologica v'è quando di un'unica e stessa norma si predicano nello stesso tempo sia la validità [*Geltung*], sia la non-validità [*Nicht-Geltung*]. V'è una esatta analogia tra la contraddizione normologica [così concepita] e la contraddizione nella logica proposizionale, contraddizione la quale avviene quando di un'unica e stessa proposizione [*Aussage*] vengono predicate nello stesso tempo sia la verità [*Wahrheit*], sia la non-verità [*Nichtwahrheit*].

Dunque, è possibile asserire che il principio di non-contraddizione sia applicabile alle norme senza presupporre che tra norme possano esservi contraddizioni. Il paradosso tra le due tesi della quarta linea interpretativa è solo apparente. Infatti, come osserva Klug, il fenomeno della contraddizione normologica [cioè il caso in cui di un'unica e stessa norma si predica sia la validità, sia l'invalidità] è cosa distinta dal fenomeno dei conflitti tra norme.

²¹⁸Cfr. HANS Kelsen / ULRICH KLUG, *Rechtsnormen und logische Analyse. Ein Briefwechsel 1959 bis 1965*, 1981, p. 58.

III. UN'IPOTESI SULL'APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE ALLE NORME

0. INTRODUZIONE

Come ho detto nel primo capitolo della tesi, il tratto comune delle varie teorie che indagano la possibilità di contraddizione tra norme è il seguente: le contraddizioni sono possibili esclusivamente tra norme concepite come entità linguistiche (solo ciò che *dice* (che *afferma* qualcosa) può essere contraddetto). Ma è così anche per quanto riguarda l'applicabilità del *principio* di non-contraddizione alle norme? In altri termini, mi domando: è necessario, per affermare che alle norme convenga il principio di non-contraddizione, presupporre la linguisticità delle norme?

Tenterò di sostenere che alle norme può convenire il principio di non-contraddizione *indipendentemente* dalla loro linguisticità. Per lo più, sosterrò che l'applicabilità del principio di non-contraddizione alle norme *non presuppone la contraddicibilità delle norme*.

Prima di passare alla vera e propria ricerca sul principio di non-contraddizione applicabile alle norme indipendentemente dalla loro contraddicibilità, è opportuno fare qualche osservazione preliminare.

In primo luogo, bisogna ricordare che, nella tradizione filosofica, non v'è una versione definitiva (una versione universale) del principio di non-contraddizione. In filosofia (e, in particolare, anche in filosofia del diritto), sono state proposte differenti formulazioni di questo principio. Molte di queste formulazioni mostrano che la portata del principio di non-contraddizione trascende (non solo il linguaggio apofantico, ma anche) il linguaggio stesso. Si consideri la seguente formulazione del principio di non-contraddizione nel libro B di *Metafisica*:

“Ἀδύνατον ἅμα εἶναι καὶ μὴ εἶναι.”²¹⁹

“È impossibile simultaneamente [ἅμα] essere e non essere.”

Questa formulazione aristotelica del principio di non-contraddizione (com'è noto, in Aristotele troviamo più formulazioni di questo principio) evidentemente *non presuppone linguisticità* delle entità su cui questo principio verte.

Occorre notare che, nella formulazione del principio di non-contraddizione del libro B di *Metafisica* non appare né il concetto di

²¹⁹ARISTOTELE, *Metafisica*, B 2, 996 b 30.

“negazione”, né il concetto di “verità”. Quale carattere ha quindi questo criptico principio? A che tipi di entità questo principio si applica? In quale senso è qui usato il verbo greco ‘εἶναι’ “essere”? Nonostante tutti i problemi di interpretazione del famoso passo d’Aristotele, ciò che è rilevante per la presente tesi è la *possibilità* stessa di formulare i principî di non-contraddizione in termini senza impiegare i concetti di “negazione” e di “verità”.

Precisamente, la possibilità di formulare i principî di non-contraddizione senza concetto di “negazione” e di “verità” falsifica, mi sembra, la tesi secondo la quale il principio di non-contraddizione si applichi esclusivamente a entità linguistiche in quanto capaci di essere veri o falsi e perciò falsifichi anche la (più particolare) tesi secondo la quale non ha senso domandarsi se per le norme valga il principio di non-contraddizione se non si assume una concezione della norma come entità linguistica apofantica.

La formulazione del principio di non-contraddizione in Aristotele (“È impossibile simultaneamente [ἄμα] essere e non essere”) *non presuppone e non definisce* alcun concetto di “contraddizione”. (Si potrebbe forse interpretare come un caso di “contraddizione” (comunque chiamato così, data la indeterminatezza (precisamente: la non-linguisticità) di ciò su cui questo principio verte, solo per metonimia) una situazione fittizia in cui un’unica e stessa cosa simultaneamente esisterebbe e nello stesso tempo non esisterebbe).

Come nota il filosofo polacco Jan Łukasiewicz nella sua brillante analisi del principio di non-contraddizione in Aristotele, il principio aristotelico secondo cui “è impossibile simultaneamente [ἄμα] essere e non essere” (questo principio è da Łukasiewicz chiamato “ontologico” poiché riguarda le cose [in polacco: “rzeczy”]) costituisce, per Aristotele, il fondamento di un’altro principio di non-contraddizione vertente non più su cose, ma su entità apofantiche (cioè su entità linguistiche capaci di essere vere o false, su affermazioni). Questo secondo principio di non-contraddizione (cioè il principio di non-contraddizione vertente non più su cose, ma su affermazioni) è chiamato da Łukasiewicz “principio logico”. Così Aristotele:

“Βεβαιωτάτη δόξα πασῶν τὸ μὴ εἶναι ἀληθεῖς ἅμα τὰς ἀντικειμένας φάσεις.”²²⁰

“La nozione più salda di tutte è questa: le affermazioni [φάσεις] antitetiche (contrapposte, in opposizione reciproca) non possono essere congiuntamente [ἄμα] vere [ἀληθεῖς].”

Secondo Łukasiewicz, ambedue i principî di non-contraddizione

²²⁰ARISTOTELE, *Metafisica*, Γ 6, 1011 b 13-14.

formulati da Aristotele, sia il principio *ontologico* sia il principio *logico*, quantunque non abbiano lo stesso significato, sono equivalenti: il primo principio è definito in termini del secondo; il secondo principio è definito in termini del primo.²²¹

Ora, questa duplice portata del principio di non-contraddizione (la portata *ontologica* e la portata *logica*) è rilevante, nelle sue formulazioni e applicazioni più specifiche, anche per la filosofia del diritto. Nella filosofia del diritto si è provato, com'è noto, a formulare vari principî di non-contraddizione riguardanti diverse entità giuridiche, in particolare anche le *norme*. Così come due sono i piani d'applicazione del principio di non-contraddizione in Aristotele (piano ontologico e piano logico), anche per quanto riguarda il "giuridico" si trovano le formulazioni del principio di non-contraddizione riguardanti sia l'ontologia del diritto, sia la logica giuridica.

Comincerò la mia analisi con l'esposizione dei due principî di non-contraddizione (del principio ontologico e del principio logico) in Aristotele e in

²²¹Vale la pena sottolineare che la ricerca di Łukasiewicz sui fondamenti ontologici del principio logico di non-contraddizione non è unica prova di fondare questo principio al di là della logica. Come ricorda Dick W. P Ruiter nel saggio *Legal Validity qua Specific Mode of Existence*, 1997, vi sono almeno due modi di interpretare i fondamenti extralinguistici del principio logico di non-contraddizione. Scrive Ruiter:

“According to the ontological approach, the classical principle of contradiction concerning elementary propositions is founded on the idea that reality is such as to make it impossible that a situation does and does not exist at the same time. In the dialogical approach, the principle is based on the idea that the manner in which man has knowledge of reality makes it inconceivable that a situation does and does not exist at the same time.”

Secondo l'approccio ontologico, il classico principio di non-contraddizione concernente proposizioni elementari si fonda sull'idea che la realtà rende *impossibile* che una certa situazione possa esistere e non esistere nello stesso tempo. Secondo l'approccio dialogico, invece, il principio di non-contraddizione è basato sull'idea che il modo in cui noi conosciamo la realtà rende *inconcepibile* che un'unica e stessa situazione esista e non esista nello stesso tempo.”

Il principio logico di non-contraddizione (il principio che riguarda entità linguistiche) può, dunque, essere visto come:

- (i) principio derivante dall'*impossibilità ontica* (in quanto principio fondato sull'*impossibilità* della simultanea esistenza e non-esistenza dello stesso fatto);
- (ii) principio derivante dall'*impossibilità epistemica* (in quanto principio fondato sull'*inconcepibilità* della simultanea esistenza e non-esistenza dello stesso fatto).

Jan Łukasiewicz e mostrerò in che modo questi due principî sono rilevanti per la filosofia del diritto. La distinzione tra il principio di non-contraddizione ontologico e il principio di non-contraddizione logico è stata utilizzata nella filosofia del diritto (senza riferimento all'opera di Łukasiewicz) dal filosofo messicano Eduardo García Máynez. Ritengo che l'análogon deontico del principio ontologico (del principio *de re*) di non-contraddizione formulato, per il "giuridico", da García Máynez, non sia corretto. Nel presente capitolo individuerò e analizzerò gli errori di García Máynez e proporrò una mia formulazione dell'análogon deontico del principio di non-contraddizione ontologico (*de re*).

1. DUE SPECIE DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE: PRINCIPIO *DE RE* VS. PRINCIPIO *DE DICTO*

Jan Łukasiewicz²²² nel libro *O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa* [*Del principio di non-contraddizione in Aristotele*], 1910, 1987, espone due principî aristotelici²²³ di non-contraddizione [*zasady niesprzeczności*]:

- (i) principio *ontologico*;
- (ii) principio *logico*.²²⁴

I due principî aristotelici di non-contraddizione di Łukasiewicz possono essere chiamati, rispettivamente, "principio *de re*" e "principio *de dicto*"²²⁵:

- (i) il principio *ontologico* di non-contraddizione può essere chiamato "principio *de re*" (poiché riguarda *res*, oggetti [*przedmioty*]);
- (ii) il principio *logico* di non-contraddizione può essere chiamato "principio *de dicto*" (poiché riguarda *dicta*, giudizi [*sądy*]).

²²²Tra le opere di Jan Łukasiewicz, (27 dicembre 1879, Leopoli [Lwów], Polonia-13 febbraio 1956, Dublino [*Baile Átha Cliath / Dublin*], Irlanda), filosofo e logico polacco, ricordo inoltre: *O wartościach logicznych* [*Sui valori logici*], 1911; *O logice trójwartościowej* [*Sulla logica trivalente*], 1920.

²²³Chiamo questi due principî "aristotelici", poiché i predicati 'aletico', 'apofantico', convengono solo al principio *logico* (principio *de dicto*) di non-contraddizione.

²²⁴JAN ŁUKASIEWICZ, *O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa* [*Del principio di contraddizione in Aristotele*], 1987, pp. 9-11 (trad. it.: pp. 19-20).

²²⁵Devo questa felice scelta terminologica a Stefano Colloca.

1.1. PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE *DE RE* VS. PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE *DE DICTO* IN ARISTOTELE

Le due specie del principio di non-contraddizione (principio *de re*, principio *de dicto*) sono distinte già da Aristotele.

1.1.1. IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE *DE RE* IN ARISTOTELE

Il *primo* dei due principî aristotelici di non-contraddizione è il principio *ontologico*, il principio *de re*. Il principio di non-contraddizione *de re* in Aristotele (384 a.C, Stagira-322 a.C., Calcide), come ricorda Jan Łukasiewicz, ha almeno due formulazioni.

La *prima* delle due formulazioni del principio di non-contraddizione *de re* in Aristotele è seguente:

- [1] “Ἀδύνατον ἅμα εἶναι καὶ μὴ εἶναι.”²²⁶
[1'] “È impossibile simultaneamente [ἅμα] essere e non essere.”²²⁷

Un'altra formulazione del principio di non-contraddizione *de re* in Aristotele la troviamo nella *Metafisica*, *Libro Γ*:

- [3] “Τὸ γὰρ αὐτὸ ἅμα ὑπάρχειν τε καὶ μὴ ὑπάρχειν ἀδύνατον τῷ αὐτῷ καὶ κατὰ τὸ αὐτό.”²²⁸
[3'] “È impossibile che la stessa cosa [τὸ αὐτό] simultaneamente appartenga (convenga) e non appartenga (non convenga), sotto lo stesso aspetto [κατὰ τὸ αὐτό], alla stessa cosa [τῷ αὐτῷ].”

1.1.2. IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE *DE DICTO* IN ARISTOTELE

Il principio di non-contraddizione *de dicto* è così formulato in Aristotele, *Libro Γ* della *Metafisica*:

²²⁶ARISTOTELE, *Metafisica*, B 2, 996 b 30.

²²⁷Jan Łukasiewicz, nella sua analisi del principio di non-contraddizione in Aristotele, opera un'altra versione del principio [1]:

- [2] “Ἀδύνατον (*scil.* τί) ἅμα εἶναι καὶ μὴ εἶναι.” (Aristotele / Jan Łukasiewicz)
[2'] (“È impossibile per qualcosa, per un *quid* (“τί”), simultaneamente [ἅμα] essere e non essere.”)

²²⁸ARISTOTELE, *Metafisica*, Γ 3, 1005 b 19-20.

- [5] “Βεβαιωτάτη δόξα πασῶν τὸ μὴ εἶναι ἀληθεῖς ἅμα τὰς ἀντικειμένους φάσεις.”²²⁹
- [5'] “La nozione più salda di tutte è questa: le affermazioni [φάσεις] antitetiche (contrapposte, in opposizione reciproca) non possono essere congiuntamente [ἅμα] vere [ἀληθεῖς].”

1.2. IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE *DE RE* VS. IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE *DE DICTO* IN JAN ŁUKASIEWCZ

Le due specie del principio di non-contraddizione (principio *de re*, principio *de dicto*) sono state brillantemente riformulate dal filosofo e logico polacco Jan Łukasiewicz.

1.2.1. IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE *DE RE* IN JAN ŁUKASIEWCZ

Ecco la formulazione del principio di non-contraddizione *de re* (in altri termini: del principio *ontologico* di non-contraddizione) in Jan Łukasiewicz:

- [4] “Żaden przedmiot nie może tej samej cechy zarazem posiadać i nie posiadać.”²³⁰
- [4'] “Nessun oggetto [*przedmiot*] può simultaneamente [*zarazem*] possedere [*posiadać*] e non possedere [*nie posiadać*] una stessa caratteristica [*cecha*].”

1.2.2. IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE *DE DICTO* IN JAN ŁUKASIEWCZ

Ecco, invece, la formulazione del principio di non-contraddizione *de dicto* (in altri termini: del principio *logico* di non-contraddizione) in Jan Łukasiewicz:

- [6] “Dwa sądy, z których jeden tę właśnie cechę przedmiotowi przyznaje, jakiej mu drugi odmawia, nie mogą być zarazem prawdziwe.”²³¹
- [6'] “Non possono essere congiuntamente [*zarazem*] veri due giudizi [*sądy*], dei quali uno attribuisca ad un oggetto [*przedmiot*] esattamente quella caratteristica [*cecha*] che, invece, l'altro

²²⁹ARISTOTELE, *Metafisica*, Γ 6, 1011 b 13-14.

²³⁰JAN ŁUKASIEWCZ, *O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa* [Del principio di contraddizione in Aristotele], 1987, p. 10 (trad. it.: p. 19).

²³¹JAN ŁUKASIEWCZ, *O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa* [Del principio di contraddizione in Aristotele], 1987, p. 11 (trad. it.: p. 20).

giudizio nega.”

1.2.3. CRITICA DEI DUE PRINCIPI DI NON-CONTRADDIZIONE IN JAN ŁUKASIEWCZ

In ambedue le formulazioni del principio di non-contraddizione ([4] e [6]), Łukasiewicz usa il termine ‘oggetto’ [in polacco: ‘*przedmiot*’]. Nella formulazione [4] del principio di non-contraddizione *de re*, il termine ‘oggetto’ [*przedmiot*] sostituisce il criptico sintagma (usato da Aristotele) ‘τὸ αὐτό’ [“lo stesso”, la forma *neutra* di ‘ὁ αὐτός’ “lo stesso”].

Il fatto che in ambedue le formulazioni del principio di non-contraddizione (la formulazione *de re* [4] e la formulazione *de dicto* [6]) appaia tale concetto suggerisce la seguente domanda: che cosa sono quegli “oggetti” di cui si parla nei due principi di non-contraddizione (*de re* e *de dicto*)?

È significativo che Łukasiewicz opera, infatti, due definizioni del termine ‘oggetto’ [“*przedmiot*”]:

- (i) Per la *prima* definizione, “oggetto” [in polacco: “*przedmiot*”] è “tutto ciò, che è un qualcosa e non è un niente” [“*wszystko, co jest czymś, a nie niczym*”].²³²
- (ii) Per la *seconda* definizione, “oggetto” [“*przedmiot*”] è “tutto ciò, che non contiene contraddizione” [“*wszystko, co nie zawiera sprzeczności*”].²³³

Evidentemente, ambedue le definizioni hanno il carattere regolativo: esse ci indicano che cosa può essere classificato come un oggetto. Penso che non sia implausibile l’interpretazione che le due definizioni citate sopra presentino, infatti, le regole costitutive dell’*eidos* [εἶδος] dell’“oggetto” [“*przedmiot*”] (costituiscono l’*intensione* del termine ‘oggetto’): un oggetto *deve* (*prima* definizione) “essere un qualcosa e non un niente”, e *deve* (*seconda* definizione) “non contenere le contraddizioni”²³⁴.

²³²Cfr. JAN ŁUKASIEWCZ, *O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa* [Del principio di contraddizione in Aristotele], 1987, p. 111 (trad. it.: p. 107).

²³³La cripticità della seconda definizione del termine ‘oggetto’ [“*przedmiot*”] (secondo questa definizione, ‘oggetto’ è “tutto ciò, che non contiene contraddizione”) è solo apparente: per Łukasiewicz, il sintagma ‘contenere contraddizione’ significa “possedere e non possedere simultaneamente un’unica e stessa caratteristica”. Cfr. JAN ŁUKASIEWCZ, *O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa* [Del principio di contraddizione in Aristotele], 1987, p. 111 (trad. it.: p. 107).

²³⁴La parola ‘deve’ è qui usata (nel linguaggio di Amedeo Giovanni Conte) nel senso *eidetico*: la parola ‘deve’ esprime il dovere *non-deontico* specifico alle norme *eidetico-costitutive*. Ricordo che, quantunque il concetto di “dovere eidetico” sia stato scoperto e analizzato da

Ma nasce qui la domanda: qual è il rapporto tra le due definizioni? Più precisamente: *deve* “tutto ciò, che è un qualcosa e non è un niente” (*prima* definizione) essere “privo di contraddizioni” (*seconda* definizione)? In altri termini, sono le due definizioni due *condizioni necessarie* dell’esistenza di un oggetto?

La risposta all’ultima domanda è *negativa*. Infatti, non è *a priori* impossibile che possa esistere nel mondo una cosa, un oggetto [in polacco: “*przedmiot*”] (cioè “un qualcosa e non un niente”) che simultaneamente possieda e non possieda un’unica e stessa caratteristica [in polacco: “*cecha*”] (cioè un oggetto che “contenga una contraddizione”).²³⁵

Conte, un’idea molto simile la troviamo già nel pensiero del filosofo polacco Czesław Znamierowski (8 maggio 1888, Varsavia-26 settembre 1967, Poznań, Polonia) nel libro *Podstawowe pojęcia teorii prawa. Część pierwsza: Układ prawny i norma prawna* [Concetti fondamentali della teoria del diritto. Prima parte: Struttura giuridica e norma giuridica] dal 1924.

Ciò che Znamierowski chiama ‘interpretazione logica della voce verbale ‘*powinien*’ [‘*deve*’, ‘*soll*’, ‘*ought to*’] è infatti (nel linguaggio di Conte) il concetto di *dovere eidetico* [*powinność ejdetyczna, eidetic Sollen*].

Secondo Znamierowski, la voce verbale ‘*powinien*’ [‘*deve*’, ‘*soll*’, ‘*ought to*’] è interpretata quale un termine *logico* se indica le condizioni necessarie per una cosa di essere proprio questa cosa. Riproduco il passo di Znamierowski:

“Można powiedzieć (...): ‘*Okrąg powinien posiadać punkty równoodległe od jednego punktu*’. W tych zwrotach wyraz ‘*powinien*’ ma to samo znaczenie, co w zdaniu ‘*Trójkąt wpisany zbudowany na średnicy, powinien być prostokątny*’, to znaczy użyty jest w interpretacji *logicznej*. ‘*Powinność*’ wypływa tu w sposób konieczny z pojęcia trójkąta wpisanego, tak samo, jak ‘*powinność*’ jakiegoś ruchu w grze *x* z definicji gry *x*.”

“Possiamo dire: ‘*I punti della circonferenza devono essere equidistanti da un certo punto*’. In tale espressione la parola ‘*deve*’ [‘*powinien*’] ha lo stesso significato che questa parola ha nella frase: ‘*Il triangolo inscritto nella circonferenza, costruito sul diametro, deve essere rettangolo*’. In queste frasi il verbo ‘*deve*’ [‘*powinien*’] è usato nell’interpretazione *logica*. Il ‘*dovere*’ si pone qui necessariamente dal concetto del triangolo inscritto nella circonferenza, nello stesso modo, nel cui il ‘*dovere*’ di una certa mossa in un gioco *x* si pone dalla definizione del gioco *x*.”

Cfr. Czesław Znamierowski, *Podstawowe pojęcia teorii prawa. Część pierwsza: Układ prawny i norma prawna* [Concetti fondamentali della teoria del diritto. Prima parte: Struttura giuridica e norma giuridica], 1924, 1934, p. 30. Sul concetto di dovere eidetico cfr. per esempio: AMEDEO GIOVANNI CONTE, *Regole eidetico-costitutive*, 1985; PAOLO DI LUCIA, *Normatività. Diritto linguaggio azione*, 2003, (specialmente pp. 146-162); GIUSEPPE LORINI, *Norma costruttiva in Czesław Znamierowski*, 2007.

²³⁵La tesi (opposta alla mia tesi) sull’*impossibilità* d’esistenza di una cosa che simultaneamente possieda e non possieda un’unica e stessa caratteristica è così formulata da

Ora, le *due definizioni* operate da Łukasiewicz riguardano *due dimensioni* del concetto di “oggetto” [“*przedmiot*”]:

- (i) *La prima* definizione (“oggetto” è “tutto ciò, che è un qualcosa e non è un niente”) costituisce l'*estensione* [il riferimento, la *Bedeutung*] del termine ‘oggetto’ [*przedmiot*].
- (ii) *La seconda* definizione (“oggetto” è “tutto ciò, che non contiene le contraddizioni”) costituisce l'*intensione* [il senso, il *Sinn*] del termine ‘oggetto’ [*przedmiot*].

Così, (almeno) *due* sono le possibili risposte alla domanda: “Su quali oggetti [“*przedmioty*”] verte il principio di non-contraddizione *de re* formulato da Jan Łukasiewicz?”:

- (i) *Prima* possibilità: il principio di non-contraddizione *de re*, così come formulato da Łukasiewicz, riguarda (a livello *ontologico*) “tutto ciò, che è un qualcosa e non è un niente”.
- (ii) *Seconda* possibilità: il principio di non-contraddizione *de re*, come formulato da Łukasiewicz, riguarda (a livello *logico*) “tutto ciò, che non contiene contraddizione”.

Nel *primo* caso, il principio di non-contraddizione *de re* è un principio veramente *de re* (un principio *de re sensu stricto*) poiché riguarda tutti gli oggetti esistenti (tutto ciò che esiste). In altre parole, esso riguarda l'*estensione* del termine ‘oggetto’ [*przedmiot*]. Come tale, esso non può essere

Dario Antiseri:

“La contraddizione è una questione logico-formale: la contraddizione è l’asserire simultaneamente *p* e *non-p*. E le contraddizioni vogliamo toglierle pena il rischio di non dire niente. Ma che aspetto dovrebbe mai avere una *realtà contraddittoria*? Può *esistere* una realtà contraddittoria? È possibile? Quale aspetto potrà avere un Socrate morto e vivo?; chi l’ha mai visto, e dove e quando è possibile vederlo? Chi ha mai visto un circolo quadrato? Dove è rinvenibile un cigno tutto nero e simultaneamente tutto bianco? Che cos’è mai un comportamento che *simultaneamente, e sotto lo stesso aspetto*, è buono e cattivo? È solo del discorso che si può predicare la contraddittorietà o la non-contraddittorietà.”

Cfr. DARIO ANTISERI, *Gloria o miseria della metafisica cattolica italiana?*, 1987, pp. 24-25.

mai dimostrato ed è un principio meramente *ipotetico* (che non è dimostrabile, ma è, invece, falsificabile²³⁶).

Nel *secondo* caso, il principio di non-contraddizione *de re* riguarda (non più tutti gli oggetti esistenti), ma meramente idee, costrutti mentali, costruzioni dell'intelletto (ad esempio: un quadrato rotondo)²³⁷. Come tale, esso:

- (i) vale *in virtù* delle regole eidetico-costitutive del concetto di “oggetto” [“*przedmiot*”] (l'assenza di contraddizioni è una condizione necessaria dell'esistenza di “oggetti” [“*przedmioty*”]);
- (ii) non è falsificabile poiché sono inviolabili le regole eidetico-costitutive che costituiscono l'intensione del termine ‘oggetto’ [“*przedmiot*”].

Per Łukasiewicz, l'unico modo possibile per una dimostrazione formale [in polacco: “*formalny dowód*”]²³⁸ del principio di non-contraddizione *de re* consiste nell'ammettere *in anticipo* (nel *presupporre*) che “per un ‘oggetto’ occorre intendere solo qualcosa che non può simultaneamente possedere e non possedere una stessa caratteristica”²³⁹. In altri termini, il principio di non-contraddizione *de re* (riguardante, nella formulazione di Łukasiewicz, gli “oggetti” [“*przedmioty*”]) vale, sul piano *logico*, *in virtù* della definizione *a priori* del termine ‘oggetto’ [“*przedmiot*”].²⁴⁰

²³⁶Nel lessico di Karl Raimund Popper.

²³⁷Alexius Meinong nel saggio *Über Gegenstände höherer Ordnung und deren Verhältnis zur inneren Wahrnehmung* [Sugli oggetti di ordine superiore ed il loro rapporto con la percezione interna], 1899, indica contraddizione quale una condizione di non-esistenza delle cose, e distingue tra non-esistenza *dovuta a una contraddizione* da non-esistenza *fattuale*:

“Di [...] non-esistenza si può dare una varia casistica. Essa:

- (i) può essere dovuta a una contraddizione, come nel caso del quadrato rotondo;
- (ii) può essere semplicemente fattuale, come in quello della montagna d'oro”.

Cfr. ALEXIUS MEINONG, *Sugli oggetti di ordine superiore ed il loro rapporto con la percezione interna*, 2002, p. 159.

²³⁸‘Dimostrazione formale’ [“*formalny dowód*”] significa qui *non* “dimostrazione attraverso le regole della logica formale”, ma semplicemente “dimostrazione non-empirica”.

²³⁹Cfr. JAN ŁUKASIEWICZ, *O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa* [Del principio di contraddizione in Aristotele], 1987, p. 110 (trad. it.: p. 106).

²⁴⁰Per Łukasiewicz, un quadrato rotondo (nel lessico di Alexius von Meinong, uno degli

La differenza tra i due livelli del principio di non-contraddizione *de re* (*primo* livello: livello *logico, a priori*, concettuale; *secondo* livello: livello *ontologico*, esperienziale, fattuale) è resa molto bene dal seguente passo di Łukasiewicz:

“Prawa aprioryczne opierają się na definicjach; dlatego są pewne, dlatego są dogmatami. Ale, że definicje nasze odpowiadają rzeczywistości, to nie jest dogmatem nauki, lecz tylko hipotezą, która nigdy z wszelką pewnością nie będzie sprawdzona.”²⁴¹

“Le leggi *a priori* si fondano sulle definizioni: perciò le leggi *a priori* sono certe, perciò esse sono dogmi. Ma che le nostre *definizioni* corrispondano alla realtà non è un dogma della scienza, ma è solamente un’*ipotesi* la quale non verrà mai verificata con una certezza assoluta.”

Nel linguaggio di David Hume (1717-1776), il principio di non-contraddizione *de re* sul livello *ontologico* riguarda i “dati di fatto” [*matters of fact*] (e proprio per questo non è dimostrabile; può, invece, essere falsificato).

Il principio di non-contraddizione *de re* sul livello logico riguarda, invece, le “relazioni di idee” [*relations of ideas*].²⁴²

“oggetti impossibili”) non è, quindi, affatto un “oggetto”.

²⁴¹Cfr. JAN ŁUKASIEWICZ, *O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa* [*Del principio di contraddizione in Aristotele*], 1987, pp. 128-129 (trad. it.: p. 122).

²⁴²Cfr. DAVID HUME, *An Enquiry Concerning Human Understanding*, p. 36 (trad. it.: p. 37).

2. DUE SPECIE DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE IN FILOSOFIA DEL DIRITTO: PRINCIPIO *DE RE* VS. PRINCIPIO *DE DICTO*

La distinzione tra i due principî aristotelici di non-contraddizione è ripresa dal filosofo messicano Eduardo García Máynez²⁴³. Nella filosofia del diritto di García Máynez, il concetto di “contraddizione” [*“contradicción”*] è duplicemente rilevante. Esso è rilevante su due piani d’indagine: sul piano *ontologico* (cioè sul piano delle *res*, degli oggetti) e sul piano *logico* (cioè sul piano dei *dicta*, delle entità normative).

In *primo* luogo, il concetto di “contraddizione” è rilevante per la *ontologia del diritto*. In particolare, il principio di non-contraddizione (più precisamente: il principio *ontologico-giuridico* di *non-contraddizione* [*principio ontológico-jurídico de contradicción*]) è uno dei principî fondamentali della “ontologia formale del diritto” [*“ontología formal del derecho”*]²⁴⁴.

In *secondo* luogo, il concetto di “contraddizione” è rilevante per la *logica giuridica*. In particolare, il principio di non-contraddizione (più precisamente: il principio *logico-giuridico* di *non-contraddizione* [*principio lógico-jurídico de contradicción*]) è uno dei principî fondamentali della “logica giuridica” [*“lógica jurídica”*].

2.1. I “PRINCIPI DELLA ONTOLOGIA FORMALE DEL DIRITTO” COME FONDAMENTO DELLA LOGICA GIURIDICA IN EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ

La disciplina chiamata da García Máynez “ontologia formale del diritto” [*“ontología formal del derecho”*] è una scienza *a priori* che ha per

²⁴³Eduardo García Máynez (Ciudad de México, 11 gennaio 1908-Ciudad de México, 2 settembre 1993) è uno dei fondatori del *Centro de Estudios Filosóficos* (oggi *Instituto de Investigaciones Filosóficas*) presso l’Universidad Nacional Autónoma de México. È stato fondatore e direttore della rivista filosofica “*Diánoia: Anuario de Filosofía*”.

Tra le numerose opere di Eduardo García Máynez ricordo alcuni saggi sulla logica giuridica: *Los principios jurídicos de contradicción y de tercero excluido*, 1950; *Introducción a la Lógica Jurídica*, 1951; *Los principios de la ontología formal del derecho y su expresión simbólica*, 1953; *Principios supremos de la ontología formal del derecho y de la lógica jurídica*, 1955; *Logica del concepto jurídico*, 1959; *Los Principios Generales del Derecho y la distinción entre principios jurídicos normativos y no normativos*, 1959.

²⁴⁴Per un’esposizione del concetto e dei compiti della “ontologia formale del diritto” [*“ontología formal del derecho”*] in García Máynez cfr. soprattutto due i suoi saggi: *Introducción a la Lógica Jurídica*, 1951; *Los principios de la ontología formal del derecho y su expresión simbólica*, 1953 (dove le tesi della ontologia formale del diritto sono espresse attraverso i mezzi della logica simbolica delle classi). Cfr., inoltre: NORBERTO BOBBIO, *La logica giuridica di Eduardo García Máynez*, 1954; RAFFAELLA PETRAROLI, *L’ontologia formale del diritto di Eduardo García Máynez*, 1978.

compito l'analisi delle connessioni essenziali (necessarie) tra entità giuridiche: in particolare, l'analisi delle connessioni tra i possibili modi di qualificazione di condotte.

García Máynez enumera quattro modi di qualificazione deontica e chiama questi modi “forme principali di manifestazione di condotta [*conducta*] giuridicamente regolata”²⁴⁵. I quattro modi sono:

- (i) “proibito” [*prohibido*];
- (ii) “ordinato” [*ordenado*];
- (iii) “permesso” [*permitido*];
- (iv) “potestativo” [*potestativo*].

I principî della ontologia formale del diritto sono, in García Máynez, verità di ragione [*verdades de razón*]²⁴⁶ universali che, seppure non essendo norme del diritto positivo, valgono *a priori* per ogni attuale o possibile ordinamento giuridico indipendentemente dalle condizioni storiche. Questi principî “non provengono da alcuna decisione legislativa e non hanno origine nella giurisprudenza o nella consuetudine, ma ciò nondimeno valgono per ogni diritto, scritto o non scritto, reale o possibile, presente o passato”²⁴⁷. Ecco la definizione di ‘ontologia formale del diritto’ formulata da García Máynez:

“Doy el nombre de Ontología Formal del Derecho a un conjunto sistemático de principios apriorísticos, válidos universalmente, que expresan una serie de conexiones esenciales entre las grandes formas de manifestación de la conducta jurídicamente regulada: lo prohibido, lo ordenado lo permitido y lo potestativo.”²⁴⁸

“Chiamo “ontologia formale del diritto” un insieme [*conjunto*] sistematico dei principî *a priori*, validi universalmente, le quali esprimono una serie di connessioni essenziali tra le forme principali di manifestazione di condotta [*conducta*] giuridicamente regolata: “proibito” [*prohibido*], “ordinato” [*ordenado*], “permesso” [*permitido*], “potestativo” [*potestativo*].”

La ontologia formale del diritto, in quanto scienza *a priori* delle relazioni tra entità giuridiche, costituisce, per García Máynez, il *fundamento*

²⁴⁵Cfr. EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ, *Principios supremos de la ontología formal del derecho y de la lógica jurídica*, 1955, p. 1 (1959, p. 223).

²⁴⁶La distinzione tra *verità di ragione* [*vérités de raison*] e *verità di fatto* [*vérités de fait*] risale, com'è noto, alla filosofia di Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716).

²⁴⁷Cfr. EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ, *Los principios de la ontología formal del derecho y su expresión simbólica*, 1953, p. 5.

²⁴⁸Cfr. EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ, *Principios supremos de la ontología formal del derecho y de la lógica jurídica*, 1955, p. 1 (1959, p. 223).

della logica giuridica nel senso che le tesi della ontologia formale del diritto *condizionano* sia la *possibilità* stessa, sia le *tesi* (assiomi) della logica giuridica.²⁴⁹

García Máynez sostiene che i principî della logica giuridica siano fondati sui corrispettivi principî della *ontologia formale del diritto*.²⁵⁰ I principî della ontologia formale del diritto fondano i corrispettivi principî logico-giuridici cosî come i principî della ontologia (in quanto scienza dell'essere) fondano i principî della logica proposizionale²⁵¹ vero-funzionale.

Propongo ora un'analisi critica dei due principî giuridici di non-contraddizione elaborati da García Máynez: il principio *ontologico-giuridico* ed il principio *logico-giuridico*. La relazione tra questi due principî rappresenta, secondo García Máynez, la fondazione dei principî di logica giuridica sugli analòghi principî della ontologia formale del diritto.²⁵²

²⁴⁹Come ricorda Norberto Bobbio, García Máynez “trasferisce al campo del diritto la differenza husserliana tra ontologia formale e logica: l'ontologia formale stabilisce connessioni essenziali tra enti; la logica, sulla base delle connessioni essenziali stabilite dalla ontologia formale, fa asserzioni esclusivamente su proposizioni, per distinguere le proposizioni vere da quelle false”. Bobbio spiega questa dipendenza della logica dall'ontologia con gli esempi del principio d'identità e del principio di non-contraddizione. Cosî Bobbio: “[...] Il principio d'identità nella sua formulazione abituale ‘A è A’ è una proposizione dell'ontologia formale. Ma quando dico: “Il giudizio che afferma ‘A è A’ è necessariamente vero”, formulo una proposizione appartenente alla logica. Cosî pure il principio “Nessun ente può essere, ad un tempo, p e non p”, appartiene all'ontologia formale; appartiene, invece, alla logica quest'altro: “Due giudizi contraddittorî non possono essere entrambi veri”. Cfr. Norberto Bobbio, *La logica giuridica di Eduardo García Máynez*, 1954, p. 647.

²⁵⁰Sotto questo aspetto, come osservato da Raffaella Petraroli, l'opera di García Máynez si distingue dalle teorie di molti autori che, come ad esempio Jerzy *vel* Georges Kalinowski o Georg Henrik von Wright, hanno assunto come il punto di partenza le ricerche (non ontologiche, ma) logiche. Cfr. RAFFAELLA PETRAROLI, *L'ontologia formale del diritto di Eduardo García Máynez*, 1978, p. 228.

²⁵¹García Máynez usa spesso il sintagma ‘logica pura’ [*lógica pura*] per disegnare “logica proposizionale”: i principî logici della “logica pura” da lui formulati sono, infatti, tesi della logica proposizionale.

²⁵²In García Máynez, vi sono *quattro* principî generali [*principios supremos*] della ontologia e *quattro* loro corrispettivi della logica “pura” (logica proposizionale non-giuridica): principio d'identità, principio di *non-contraddizione*, principio del *terzo escluso*, principio della *ragion sufficiente*. Analogamente, quattro sono i principî della *ontologia formale del diritto* che fondano, da loro parte, i quattro principî della *logica giuridica*. Scrive García Máynez: “Así como los principios supremos de la lógica pura se fundan en los correspondientes de la Ontología General, los supremos principios de la lógica jurídica encuentran su fundamento en otros tantos de la Ontología Formal del Derecho.” Cfr. EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ, *Principios supremos de la ontología formal del derecho y de la lógica jurídica*, 1955, p. 6 (1959, p. 230).

2.2. DUE PRINCIPI DI NON-CONTRADDIZIONE IN EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ

Nel saggio *Principios supremos de la ontología formal del derecho y de la lógica jurídica*, 1955, Eduardo García Máynez formula due principî giuridici di non-contraddizione:

- (i) principio *ontologico-giuridico* di non-contraddizione [*principio ontológico-jurídico de contradicción*];
- (ii) principio *logico-giuridico* di non-contraddizione [*principio lógico-jurídico de contradicción*].

Il principio *ontologico-giuridico* di non-contraddizione è uno degli assiomi della *ontologia formale del diritto*. Il principio *logico-giuridico* di non-contraddizione è uno degli assiomi della *logica giuridica*.

2.2.1. PRIMO PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE IN EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ: PRINCIPIO ONTOLOGICO-GIURIDICO

Il *primo* dei due principî giuridici di non-contraddizione distinti da García Máynez è il principio *ontologico-giuridico*. Il principio *ontologico-giuridico* di non-contraddizione concerne *due qualificazioni deontiche incompatibili* di un'unica e stessa condotta [*conducta*]:

[7] “La conducta jurídicamente regulada non puede hallarse, a la vez, prohibida y permitida.”

[7] “La condotta [*conducta*] giuridicamente regolata non può simultaneamente essere e proibita [*prohibida*], e permessa [*permitida*].”

Il principio *ontologico-giuridico* di non-contraddizione è un *análogon*, per il giuridico, del principio di non-contraddizione “*de re*”: esso riguarda condotte [*conductas*] in quanto *res* (oggetti).

2.2.2. SECONDO PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE IN EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ: PRINCIPIO LOGICO-GIURIDICO

Il *secondo* dei due principî giuridici di non-contraddizione distinti da García Máynez è il principio *logico-giuridico*. Il principio *logico-giuridico* di non-contraddizione verte (non più su *una* condotta, ma) su *due norme giuridiche*

[*normas jurídicas*] e concerne (non più qualificazioni deontiche, ma) la *validità* [*validez*] di esse:

[8] “Dos normas jurídicas contradictorias entre sí [...] no pueden ser ambas válidas.”²⁵³

[8'] “Due norme giuridiche [*normas jurídicas*] tra loro contraddittorie non possono essere ambedue valide [*válidas*].”

Il principio *logico-giuridico* di non-contraddizione è un *análogon*, per il giuridico, del principio di non-contraddizione “*de dicto*”: esso riguarda norme [*normas*] in quanto *análoga* dei *dicta* (delle entità linguistiche).²⁵⁴ Scrive García Máynez:

“Validez y carencia de validez son a las normas lo que verdad y falsedad a los juicios existenciales.”²⁵⁵

“Validità [*validez*] e mancanza di validità [*carencia de validez*] stanno alle norme come verità [*verdad*] e falsità [*falsedad*] stanno ai giudizi esistenziali [*juicios existenciales*].”

2.2.3. Le due specie del principio di non-contraddizione di García Máynez (il principio *ontologico-giuridico* e il principio *logico-giuridico*) corrispondono evidentemente ai due principî di non-contraddizione (il principio *ontologico* e il

²⁵³Cfr. EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ, *Principios supremos de la ontología formal del derecho y de la lógica jurídica*, 1955, p. 8 (1959, p. 233). Per un’analisi del principio logico-giuridico di non-contraddizione in García Máynez cfr.: GIACOMO GAVAZZI, *Delle antinomie*, 1959, pp. 145-152; GIUSEPPE LORINI, *Il valore logico delle norme*, 2003, pp. 34-38.

²⁵⁴Ricordo che il principio logico-giuridico di non-contraddizione formulato da Eduardo García Máynez è in relazione di *omonimia* con un principio formulato da Norberto Bobbio nel libro *Il positivismo giuridico*. Secondo questo principio giuspositivistico (chiamato da Bobbio “principio della coerenza dell’ordinamento giuridico”), “due norme incompatibili (o antinomiche) non possono essere entrambe valide”. Cfr. NORBERTO BOBBIO, *Il positivismo giuridico*, 1996, p. 210.

Sospenderò qua il giudizio se ambedue questi principî di non-contraddizione escludenti la simultanea validità di due norme contraddittorie o contrarie (uno formulato da García Máynez, l’altro formulato da Bobbio) abbiano lo stesso senso. Ricordo solamente che mentre per García Máynez il principio logico-giuridico di non-contraddizione ha il suo fondamento nell’ontologia del diritto (così come, per Łukasiewicz, il principio *logico* di non-contraddizione è fondato sul corrispettivo principio *ontologico* di non-contraddizione), secondo Bobbio, invece, il principio escludente la simultanea validità di due norme contraddittorie o contrarie è “una norma implicita in ogni ordinamento”. Cfr. NORBERTO BOBBIO, *Il positivismo giuridico*, 1996, p. 210.

²⁵⁵Cfr. EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ, *Los principios jurídicos de contradicción y de tercero excluido*, 1950, p. 47.

principio *logico*) distinti da Jan Łukasiewicz.

Il primo dei due principî giuridici di non-contraddizione (principio ontologico-giuridico) costituisce il fondamento del secondo (principio logico-giuridico) nello stesso modo in cui, come sostiene Łukasiewicz, il principio ontologico di non contraddizione (cioè il principio di non-contraddizione *de re*) costituisce il fondamento del principio logico (cioè del principio di non-contraddizione *de dicto*).

Il parallelismo tra il rapporto tra i due principî giuridici di non-contraddizione distinti da García Máynez e il rapporto tra i due principî “classici” di non-contraddizione (il principio *de re*, il principio *de dicto*) analizzati da Łukasiewicz è stato notato già da Norberto Bobbio nel 1954 (Bobbio, come del resto anche García Máynez, non cita Łukasiewicz stesso, ma si riferisce ai principî di non-contraddizione indagati, rispettivamente, dalla “ontologia formale” e “dalla logica generale” che sono appunto i due principî di non-contraddizione che ho proposto di chiamare *de re* e *de dicto*). Così Bobbio:

“[...] Il principio “Nessun ente può essere, ad un tempo, *p* e non *p*” appartiene all’ontologia formale; appartiene, invece, alla logica quest’altro: “Due giudizi contraddittorî non possono essere entrambi veri”. Trasportata questa distinzione nel campo del diritto, [...] García Máynez propone di chiamare principî o assiomi dell’ontologia formale del diritto quelli che si riferiscono alle diverse forme della condotta regolata, e principî della logica giuridici quelli che si riferiscono esclusivamente alle proposizioni normative (l’analogo delle proposizioni enunciative di cui si occupa la logica generale), di cui importa stabilire la validità o invalidità (l’analogo della verità o della falsità delle proposizioni enunciative).”²⁵⁶

2.3. DUE ERRORI DI EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ

CriticHERÒ ora due errori di García Máynez riguardanti i due principî giuridici di non-contraddizione da lui formulati.

2.3.1. PRIMO ERRORE: DUE ASIMMETRIE NELLA DEONTICA DI EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ

Il *primo* errore riguarda la tesi di García Máynez secondo la quale il principio *logico-giuridico* di non-contraddizione è fondato sul principio *ontologico-giuridico* di non-contraddizione.

Come abbiamo già detto, secondo García Máynez, il principio ontologico-giuridico di non-contraddizione [7] è il *fondamento* del principio logico-giuridico di non-contraddizione [8]. Ora, García Máynez non spiega in che modo la bipartizione dell’insieme dei comportamenti giuridicamente

²⁵⁶NORBERTO BOBBIO, *La logica giuridica di Eduardo García Máynez*, 1954, pp. 647-648.

regolati in due classi (la prima classe è la classe dei comportamenti leciti, la seconda classe è la classe dei comportamenti illeciti) dovrebbe fondare l'impossibilità della simultanea validità di due norme che qualificano un certo comportamento secondo due modi deontici tra di loro incompatibili, contraddittorî. In breve, i due principî giuridici di non-contraddizione in García Máynez *non sono coerenti*. In realtà, vi sono almeno *due asimmetrie* tra i due principî giuridici di non-contraddizione in García Máynez.

2.3.1.1. *PRIMA ASIMMETRIA (SECONDO LA QUALITÀ)*

La *prima* asimmetria tra il principio *ontologico-giuridico* di non-contraddizione e il principio *logico-giuridico* di non-contraddizione riguarda la *qualità* di ciò su cui vertono questi due principî.

Il principio *ontologico-giuridico di non-contraddizione* ha, per oggetto, delle *condotte* [*conductas*] e riguarda *qualificazioni deontiche* di queste condotte (in particolare, la qualificazione deontica “essere proibito” [“*ser prohibido*”] e la qualificazione deontica “essere permesso” [“*ser permitido*”]).

Il principio *logico-giuridico* di non-contraddizione (a differenza del principio *ontologico-giuridico*) verte, invece, (non più su condotte, ma) su *norme* e concerne (non più qualificazioni *deontiche* di condotte, ma) qualificazioni in termini di “*validità*” di norme.²⁵⁷

2.3.1.2. *SECONDA ASIMMETRIA (SECONDO LA QUANTITÀ)*

La *seconda* asimmetria tra il principio *ontologico-giuridico* di non-contraddizione e il principio *logico-giuridico* di non-contraddizione riguarda la *quantità* di ciò su cui vertono questi due principî.

Il principio *ontologico-giuridico di non-contraddizione* ha ad oggetto *un'unica e stessa condotta* [*conducta*].

Il principio *logico-giuridico* di non-contraddizione (a differenza del principio *ontologico-giuridico*) verte, invece, (non su un'unica e stessa norma, ma) su *due norme* distinte.

2.3.1.3. I due principî di non-contraddizione ([7] e [8]) in García Máynez sono quindi duplicemente incoerenti, eterogenei.

In *primo* luogo, *il principio ontologico-giuridico di non-*

²⁵⁷Deve essere sottolineato il fatto che, mentre i predicati ‘lecito’ e ‘illecito’, o ‘permesso’ e ‘proibito’, sono predicabili (ad esempio) delle condotte, sarebbe davvero strano predicarli di norme. Ciò indica che i modi deontici sono modi unicamente *de re*. Su questo problema cfr. AMEDEO GIOVANNI CONTE, *Valore-di-validità vs. valore-di-verità*, 2001.

contraddizione [7] è in termini *deontici*; il *principio logico-giuridico di non-contraddizione* [8] è, invece, in termini di “valido” e “invalido”.

In secondo luogo, il *principio ontologico-giuridico di non-contraddizione* [7] riguarda *condotte* (più precisamente: un'unica e stessa condotta), mentre il *principio logico-giuridico di non-contraddizione* [8] riguarda due norme distinte.

2.3.2. *SECONDO ERRORE: DUE ASSUNZIONI TACITE DEL PRINCIPIO LOGICO-GIURIDICO DI NON-CONTRADDIZIONE IN EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ*

Il *secondo* errore di García Máñez riguarda l'interpretazione del principio logico-giuridico di non-contraddizione [8]. In particolare, la formulazione del principio logico-giuridico di non-contraddizione in García Máñez:

[8] “Due norme giuridiche [*normas jurídicas*] tra loro contraddittorie non possono essere ambedue valide [*válidas*]”

convoglia due assunzioni tacite.

La *prima* assunzione tacita è una assunzione di ontologia, precisamente una assunzione di ontologia delle norme: per García Máñez, le norme giuridiche sono gli *análoga* deontici delle proposizioni descrittive (di ciò, che García Máñez chiama “giudizi enunciativi” [*juicios enunciativos*]), ossia dei “giudizi in senso logico” [*sądy w sensie logicznym*] di Jan Łukasiewicz²⁵⁸):

“A diferencia del principium contradictionis de la lógica pura, el correspondiente de la jurídica no se refiere a juicios enunciativos, sino a normas de derecho que se excluyen de modo recíproco.”²⁵⁹

“A differenza dal *principio di non-contraddizione* della logica pura, il corrispondente principio della logica giuridica si riferisce *non* a giudizi enunciativi [*juicios enunciativos*], ma a norme di diritto [*normas de derecho*] le quali si escludono reciprocamente.”

Infatti, in alcuni suoi lavori García Máñez sostiene esplicitamente

²⁵⁸Łukasiewicz distingue il concetto di “giudizio in senso logico” [*sąd w sensie logicznym*] dal concetto di “convinzione” [*przekonanie*] (“giudizio in senso psicologico” [*sąd w sensie psychologicznym*] nel linguaggio di Łukasiewicz). Per Łukasiewicz, il giudizio in senso logico è un *fatto logico* [*fakt logiczny*], mentre la convinzione (“giudizio in senso psicologico”) è meramente un *fenomeno psichico* [*zjawisko psychiczne*].

²⁵⁹EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ, *Los Principios Generales del Derecho y la distinción entre principios jurídicos normativos y non normativos*, 1959, p. 287.

che le norme giuridiche sono dei giudizi [*juicios*]. Le norme quali giudizi differiscono però dai giudizi descrittivi sotto almeno due aspetti:

- (i) Per il *primo*, le norme giuridiche, a differenza dei giudizi descrittivi, non sono né vere né false (ma sono, invece, valide o non-valide).
- (ii) Per il *secondo*, le norme giuridiche hanno la *forma logica* [*forma lógica*] diversa dalla forma logica dei giudizi descrittivi.²⁶⁰

Come ritiene Hans Kelsen in *Allgemeine Theorie der Normen*, le due tesi di García Máynez (la tesi che le norme sono una specie di giudizi e la tesi che le norme non possono essere vere o false) sono tra di loro contraddittorie. Secondo Kelsen, l'errore di García Máynez consiste nel disconoscimento della distinzione tra norma [*Norm*] e giudizio su di una norma [*Aussage über eine Norm*]. Così Kelsen:

“[García Maynez] leugnet nicht, daß Urteile wahr oder unwahr sind, und behauptet “daß die Normen des Rechts den Charakter von Urteilen haben”. [...] [García Maynez] sagt: “So wie das logische Prinzip des Widerspruchs aussagt, daß zwei sich widersprechende Aussagen nicht beide wahr sind können, lehrt das entsprechende Prinzip der juristischen Logik, daß zwei sich widersprechende Rechtsnormen nicht beide gültig sein können”. Hier setzt er offenbar voraus, daß Rechtsnormen nicht wie Urteile, wahr oder unwahr, sondern gültig oder ungültig sind, also keine Urteile sein können. Dieser Widerspruch resultiert [...] aus der Nicht-Unterscheidung zwischen Norm und Aussage über eine Norm.”²⁶¹

“[García Maynez] non nega che che i giudizi [*Urteile*] siano veri [*wahr*] o falsi [*unwahr*] ed afferma “che le norme del diritto hanno il carattere di giudizi”. [...] [García Maynez] dice: “Come il principio logico di non-contraddizione afferma che due asserzioni in contraddizione [*sich widersprechende Aussagen*] non possono essere entrambe vere, così il corrispondente principio della logica giuridica dice che due norme giuridiche in contraddizione non possono essere entrambe valide [*gültig*]”. García Maynez sembra supporre che le norme giuridiche non siano vere o false come i giudizi, bensì valide

²⁶⁰Scrive García Máynez: “[...] Las formas lógicas que exhiben la estructura de los juicios enunciativos resultan inutilizables para explicar la de las normas de conducta, lo que, por otra parte, no debe extrañarnos, ya que los primeros están referidos al orden del ser, en tanto que las segundas se refieren al de lo que *debe* o *puede ser lícitamente*”. Cfr. EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ, *Lógica del concepto jurídico*, 1959, pp. 10-11.

Per una analisi *teoretica* e una esposizione *storica* del concetto di *proposizionalità delle entità normative* cfr. GIUSEPPE LORINI, *Il valore logico delle norme*, 2003, in particolare pp. 151-166.

²⁶¹Cfr. HANS KELSEN, *Allgemeine Theorie der Normen*, 1979, p. 281 (trad. it.: pp. 258-259).

[*gültig*] o non-valide [*ungültig*], e che quindi non possano essere giudizi. [...] Questa contraddizione deriva dalla mancata distinzione tra norma [*Norm*] e asserzione su una norma [*Aussage über eine Norm*].”

La *seconda* assunzione tacita è una assunzione di semantica, precisamente una assunzione di semantica *estensionale*: come nota Giuseppe Lorini, secondo García Máynez, la validità [*validez*] delle norme giuridiche è l'*análogon* deontico della verità [*verdad*] delle proposizioni descrittive.²⁶² In altri termini, la seconda assunzione tacita di García Máynez concerne ciò che Gottlob Frege chiama *Bedeutung* [significato/riferimento] d'un *Satz* [enunciato].²⁶³ Come (per Frege) i *Sätze* [enunciati] hanno come *Bedeutung* [significato/riferimento] il valore-di-verità [*Wahrheitswert*], cioè o il *Vero* [*das Wahre*], o il *Falso* [*das Falsche*]²⁶⁴, così (per García Máynez) le norme [*normas*] hanno come *Bedeutung* [significato / riferimento] il *Valido* e l'*Invalido*: il *Vero* sta al *Valido* come il *Falso* sta all'*Invalido*.²⁶⁵

La domanda “Possono le norme essere termini di una contraddizione” *non* equivale però (come suggerisce la formulazione del principio logico-giuridico di non-contraddizione [8] in García Máynez) alla (più particolare) domanda sulla possibilità di antinomie. Da ciò che ho finora detto sembra porsi la conclusione che García Máynez, costruendo sia il principio

²⁶²Cfr. GIUSEPPE LORINI, *Il valore logico delle norme*, p. 35.

²⁶³Questo riferimento al linguaggio di Gottlob Frege nell'ambito di validità normativa non è nuovo: già nel 1965, Amedeo Giovanni Conte, nel ciclo di lezioni *Metodologia del linguaggio normativo* tenuto al Centro di studi metodologici di Torino, aveva ipotizzato che il valido e l'invalido fossero gli *análoga* deontici del vero [*das Wahre*] e del falso [*das Falsche*]. Cfr. AMEDEO GIOVANNI CONTE, *Minima deontica*, 1988, 1995, p. 379.

²⁶⁴Scrive Frege:

“So werden wir dahin gedrängt, den Wahrheitswert eines Satzes als seine Bedeutung anzuerkennen. Ich verstehe unter dem Wahrheitswerte eines Satzes den Umstand, daß er wahr oder daß er falsch ist. Weitere Wahrheitswerte gibt es nicht. Ich nenne der Kürze halber den einen das Wahre, den andern das Falsche.”

“Siamo così condotti a riconoscere il valore di verità [*Wahrheitswert*] dell'enunciato [*Satz*] quale suo significato [*Bedeutung*] di esso. Per valore di verità [*Wahrheitswert*] di un enunciato intendo la circostanza [*Umstand*] che esso sia vero [*wahr*] o falso [*falsch*]. Non vi sono altri valori di verità [*Wahrheitswerte*]. Per brevità chiamo il primo valore di verità “il Vero” [*das Wahre*], il secondo valore di verità “il Falso” [*das Falsche*].”

Cfr. GOTTLLOB FREGE, *Über Sinn und Bedeutung* [*Senso e significato*], 1892, p. 34 (trad. it.: p. 25).

²⁶⁵García Máynez stesso, che non cita Frege, parla di validità [*validez*] e mancanza di validità [*carencia de validez*].

logico-giuridico di non-contraddizione [8], sia il principio ontologico-giuridico del terzo escluso (“Se un comportamento è giuridicamente regolato, esso può essere o *illicito* [*prohibido*] o *lecito* [*permittido*] [e *tertium non datur*]”²⁶⁶), escluda *a priori* la possibilità che tra norme possano esserci (non solo contraddizioni, ma in generale) dei conflitti.

Ma non è così. Per esempio, è possibile considerare contraddizioni tra norme meramente pensate (norme “fittizie” [*fingierte Normen*] nel lessico di Kelsen)), tra progetti di legge *ecc.* – in ogni caso, tra norme che non sono (o non sono *ancora*) valide. Le due norme fittizie, meramente pensate, i due progetti di legge, benché possano contraddirsi, *non sono in antinomia* (*non possono essere in antinomia poiché il concetto di antinomia presuppone la simultanea validità delle norme in conflitto*).

Infatti, García Máynez non solo *non* esclude *a priori* la possibilità dei conflitti tra norme, anzi: egli ritiene che la plausibilità (non solo del principio logico-giuridico di non-contraddizione [8], ma) di tutti i principî logico-giuridici non dipenda dalla validità di norme (in altri termini, non dipende dall’esistenza di norme in un ordinamento)²⁶⁷. La ragione è la seguente: il concetto di

²⁶⁶Cfr. EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ, *Principios supremos de la ontología formal del derecho y de la lógica jurídica*, 1955, p. 2 (1959, pp. 224-225).

È opportuno segnalare che oltre a costruire il principio *ontologico-giuridico* del terzo escluso (“Se un comportamento è giuridicamente regolato, esso può essere o *illicito* [*prohibido*] o *lecito* [*permittido*] [e *tertium non datur*]”), García Máynez elabora il corrispettivo principio *logico-giuridico*. Il principio (*non* più *ontologico-giuridico*, ma) *logico-giuridico* del terzo escluso [*principio lógico-jurídico de exclusión del medio*] è seguente:

“Se due norme giuridiche [*normas de derecho*] si oppongono contraddittoriamente, non possono essere ambedue *invalide* [*carecer de validez*]”.

Secondo García Máynez, il principio logico-giuridico del terzo escluso non è solamente una superflua ripetizione del principio logico-giuridico di non-contraddizione [8]. I due principî si differiscono non solo nel suo *senso*, ma sono diversi anche i fondamenti di essi: uno non è deducibile dall’altro. Come scrive García Máynez, “El primero [cioè il principio logico-giuridico di non-contraddizione [8]] indica que de dos normas contradictoriamente opuestas, una tiene que carecer de validez. Pero non dice que, si una de ellas no es válida, la otra no puede dejar de serlo. Esto es precisamente lo que afirma el otro principio [cioè il principio logico-giuridico del terzo escluso].” Cfr. EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ, *Principios supremos de la ontología formal del derecho y de la lógica jurídica*, 1955, p. 9 (1959, pp. 234-235).

²⁶⁷Come ricorda Giuseppe Lorini, il principio logico-giuridico di non-contraddizione [*principio lógico-jurídico de contradicción*] è, in García Máynez, una “*verità necessaria*” [*“verdad necesaria”*] che non dipende dalla validità fattuale delle norme: il principio formulato da García Máynez è un principio *logico*, e non *ontologico*. Scrive García Máynez:

“validità” che appare nella formulazione del principio logico-giuridico di non-contraddizione [8] è distinto da un altro concetto di validità chiamata da García Máynez “forza obbligatoria” [*fuerza obligatoria*]. Così García Máynez:

“Así como el principio lógico de contradicción enseña que dos juicios enunciativos contradictoriamente opuestos no pueden ambos ser verdaderos, el correspondiente de la lógica jurídica dice que dos normas de derecho que se oponen contradictoriamente no pueden ser ambas válidas, mas no indica cuál tiene y cuál no tiene fuerza obligatoria. Este último no es ya problema lógico, sino de derecho positivo, y sólo podemos resolverlo a la luz de un criterio de validez.”²⁶⁸

“Così come il principio di non contraddizione insegna che due giudizi enunciativi [*juicios enunciativos*] contraddittorî non possono essere entrambi veri, il corrispondente principio della logica giuridica [*lógica jurídica*] dice che due norme giuridiche [*normas de derecho*] che si oppongono contraddittoriamente non possono essere entrambe valide [*válidas*]. Ma il principio logico-giuridico di non-contraddizione non indica quale norma ha e quale norma non ha forza obbligatoria [*fuerza obligatoria*]. Quest’ultimo problema non è un problema *logico*, ma un problema del *diritto positivo*, e può essere risolto solamente alla luce di un *criterio di validità*.”

Oltre al concetto di “validità” quale “forza obbligatoria” [*fuerza obligatoria*] García Máynez distingue *tre* concetti di validità di norme:

- (i) validità *formale* [*validez formal*];
- (ii) validità *materiale* [*validez material*];
- (iii) validità *oggettiva* (o *intrinseca*) [*validez objetiva o intrínseca*].²⁶⁹

“La circunstancia de que alguien atribuya validez a dos normas incompatibles, no destruye el principio de contradicción, porque éste no se refiere a lo que ocurre en el orden real de nuestros pensamientos, sino a lo posible y lo imposible en el plano de la lógica.”

Ecco la traduzione italiana di Giuseppe Lorini:

“Il fatto che qualcuno attribuisca validità a due norme incompatibili non distrugge il principio di non-contraddizione, in quanto questo principio si riferisce non a ciò che accade nell’ordine reale dei nostri pensieri, quanto a ciò che è possibile o impossibile dal punto di vista logico.”

Cfr. GIUSEPPE LORINI, *Il valore logico delle norme*, 2003, p. 36.

²⁶⁸Cfr. EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ, *Principios supremos de la ontología formal del derecho y de la lógica jurídica*, 1955, p. 7 (1959, p. 232).

²⁶⁹Cfr. EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ, *Principios supremos de la ontología formal del derecho y de la lógica jurídica*, 1955, pp. 13-14 (1959, pp. 241-242).

La validità *formale* [*validez formal*] di una norma giuridica consiste nella conformità, nel processo legislativo, alle regole di produzione normativa: una norma è formalmente valida se essa è prodotta conformemente alle regole sulla produzione normativa dell'ordinamento. Questa concezione di validità può essere paragonata alla concezione della validità concepita come esistenza in Hans Kelsen.

La validità *materiale* [*validez material*] di una norma giuridica consiste nell'assenza di contraddizioni [*contradicciones*] tra questa norma e altre norme. La validità materiale di una norma presuppone la validità formale di essa nel senso che una norma *materialmente* valida necessariamente deve essere, nello stesso tempo, anche *formalmente* valida.

La validità *oggettiva* (o *intrinseca*) [*validez objetiva o intrínseca*] di una norma giuridica è indipendente dalla validità formale e consiste nella giustizia [*justicia*] o giustezza [*bondad*] della norma.

García Máynez non precisa quale di questi tre sensi del termine 'valido' termine 'valido' [*validos*] appare nella formulazione del principio logico-giuridico di non-contraddizione [8].

3. L'ANÁLOGON DEONTICO DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE DE RE

3.1. FORMULAZIONE DELL'ANÁLOGON DEONTICO DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE DE RE

Ho criticato i due principî giuridici di non-contraddizione di Eduardo García Máynez, sia il principio *ontologico*-giuridico di non-contraddizione [7]:

[7] “La condotta [*conducta*] giuridicamente regolata non può simultaneamente essere e proibita [*prohibida*], e permessa [*permitida*].”

sia il principio *logico*-giuridico di non-contraddizione [8]:

[8] “Due norme giuridiche [*normas jurídicas*] tra loro contraddittorie non possono essere ambedue valide [*válidas*].”

Ora, propongo una mia ipotesi sulla formulazione dell'*análogon deontico* del principio di non-contraddizione *de re*.

L'*análogon deontico* [9] del principio di non-contraddizione *de re* [4] concerne *non più* la validità di *due* norme giuridiche opposte (come nel caso del principio *logico-giuridico* di non-contraddizione di García Máynez [8]), ma la validità di *un'unica e stessa* norma. Ecco come io formulo l'*análogon deontico* del principio di non-contraddizione *de re*:

[9] “Un'unica e stessa norma non può simultaneamente essere valida e non-valida.”

Il principio [9] è una specificazione del principio [4] di Aristotele / Łukasiewicz: se, in generale, un oggetto [*przedmiot*] non può simultaneamente possedere e non possedere una certa caratteristica [*cecha*], allora, in particolare, quel particolare oggetto [*przedmiot*] chiamato “norma” non può simultaneamente possedere e non possedere quella particolare caratteristica [*cecha*] che si chiama “validità”.

Poiché è possibile formulare l'*análogon deontico* [9] del principio di non-contraddizione *de re*, dunque, la tesi che le norme non siano contraddicibili non implica le tesi che alle norme non convenga il principio di non-contraddizione. L'impossibilità, per una norma, di essere simultaneamente valida e non valida è una necessaria *verità di ragione*: un'unica e stessa *norma* non può essere simultaneamente valida e non-valida così come un'unico e stesso

oggetto non può simultaneamente essere, per esempio, verde e non-verde. Questa specie di impossibilità, cioè la impossibilità *logica*, è così caratterizzata da Ludwig Wittgenstein in *Tractatus Logico-philosophicus* (in *Tractatus*, Wittgenstein ritiene che l'impossibilità logica sia l'*unica vera* impossibilità). Scrive Wittgenstein:

“As there is only a logical necessity, so there is only a logical impossibility. For two colours, e.g., to be at one place in the visual field is impossible, that is, logically impossible, since it is excluded by the logical structure of colour. Let us consider how this contradiction presents itself in physics. Somewhat as follows: that a particle cannot at the same time have two velocities, i.e. that it cannot at the same time be in two places, i.e. that particles in different places at the same time cannot be identical. (It is clear that the logical product of two atomic sentences can neither be a tautology nor a contradiction. The assertion that a point in the visual field has two different colours at the same time is a contradiction.)”

L'*análogon deontico* [9] del principio di non-contraddizione *de re* è un principio non sintetico, ma *analitico*: esso rispecchia la tesi di Aristotele sulla reciproca dipendenza tra il *principio di non-contraddizione* ed il *principio di identità*.

3.2. TRE COROLLARI DELL'*ANÁLOGON DEONTICO* DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE *DE RE*

3.2.1. *PRIMO* COROLLARIO: APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE ALLE ENTITÀ NON-LINGUISTICHE

Ritengo che la possibilità di formulare l'*análogon deontico* del principio di non-contraddizione *de re* mostri che sia possibile applicare il principio di non-contraddizione alle norme senza presupporre la loro linguisticità. Questa tesi non è senz'altro pacifica. Nella filosofia analitica del diritto contemporanea prevale una tesi opposta, così formulata da Tecla Mazzaresse:

“È ovviamente escluso che il principio di non-contraddizione possa convenire a norme nel caso che si assuma che una norma sia un'entità non-linguistica (nel caso che si assuma, cioè, che sia o l'enunciazione dell'enunciato che la esprime, o lo *status* normativo costituito dall'enunciato che la esprime). Ciò è escluso per la banale ragione che i principî logici convengono ad entità linguistiche.”²⁷⁰

Penso che sia necessario distinguere in questo passo di Mazzaresse

²⁷⁰Cfr. TECLA MAZZARESE, *Logica deontica e linguaggio giuridico*, 1989, p. 88.

tre tesi:

- (i) *Prima* tesi: i principî logici convengono esclusivamente ad entità linguistiche.
(In altri termini: i principî logici convengono esclusivamente ad entità linguistiche, a *dicta*, cioè, nel linguaggio di Aristotele, a “λόγοι” [*lógoi*]).
- (ii) *Seconda* tesi: il principio di non-contraddizione è un principio *logico*.
- (iii) *Terza* tesi: il principio di non-contraddizione conviene esclusivamente ad entità linguistiche, a *dicta*, a “λόγοι”.²⁷¹

Queste tre tesi sono condivise, per esempio, da Riccardo Guastini. Guastini afferma, in un passo che rievoca il *Tractatus logico-philosophicus* di Ludwig Wittgenstein, l'alterità dei fatti alla logica:

“La logica governa il discorso, non il mondo. I principî logici valgono per le proposizioni, non per i fatti. I fatti non possono essere né veri né falsi, possono solo accadere o non accadere.”²⁷²

E prosegue: per questa alterità,

I fatti [...] non si contraddicono; tutt'al più confliggono: ma un conflitto (la guerra tra due stati, la lotta tra due classi sociali) non è una contraddizione logica.”²⁷³

Il conflitto, a differenza di contraddizione, è dunque una relazione *non* logica, ma *extra*-logica, in particolare *ontologica*.

Ora, la tesi di Mazzaresse e di Guastini che il principio di non-contraddizione convenga esclusivamente ad entità linguistiche è, secondo Mazzaresse, la *ragione* della *non-applicabilità* del principio di non-contraddizione alle *norme* concepite come entità *non-linguistiche*.

Ma questa tesi, cioè la tesi che il principio di non-contraddizione possa convenire alle norme solo nel caso in cui le norme fossero concepite come entità linguistiche è, mi pare, falsificata dalla formulazione del principio di non-contraddizione *de re* in Aristotele [3] e Jan Łukasiewicz [4], in generale, e dalla

²⁷¹Queste tre tesi sono concatenante sillogisticamente.

²⁷²RICCARDO GUASTINI, *Contraddizione e coerenza nel diritto. Problemi filosofici e giuridici*, 1996, p. 124.

²⁷³RICCARDO GUASTINI, *Contraddizione e coerenza nel diritto. Problemi filosofici e giuridici*, 1996, pp. 124.

formulazione dell'*análogon deontico* [9] del principio di non-contraddizione *de re* in particolare.

Ecco la ragione: la formulazione dell'*análogon deontico* [9] del principio di non-contraddizione *de re* non presuppone nessun statuto ontologico delle entità alle quali questo principio si applica, cioè delle norme. L'*análogon deontico* [9] del principio di non-contraddizione *de re* vale per le norme indipendentemente dalla loro linguisticità.

Brevemente: è sí necessario, per indagare la domanda se le norme siano contraddicibili (a questa domanda ho dedicato i primi due capitoli della tesi), presupporre una concezione *linguistica* della norma. Ma questa domanda (la domanda: “Sono le norme contraddicibili?”) non equivale, come abbiamo detto, alla domanda se alle norme sia applicabile il *principio* di non-contraddizione. È possibile, come mostra (mi pare) la formulazione dell'*análogon deontico* [9] del principio di non-contraddizione *de re*, costruire almeno un principio di non-contraddizione applicabile alle norme senza presupporre la *linguisticità* delle norme.

3.2.2. *SECONDO COROLLARIO: VERITÀ DEI GIUDIZI VS. VALIDITÀ DELLE NORME*

Analizzerò ora la mia formulazione dell'*análogon deontico* [9] del principio di non-contraddizione *de re* alla luce del principio di non-contraddizione *de dicto* in termini (non deontici, ma) *logici* (in termini vero-funzionali). Ricordo che se l'*análogon deontico* [9] del principio di non-contraddizione *de re* si applica alle norme, il principio di non-contraddizione *de dicto* [6] (cioè il principio in termini logici vero-funzionali) si applica ai giudizi.

Trascrivo i due principî:

- (i) Secondo l'*análogon deontico* [9] del principio di non-contraddizione *de re*, un'unica e stessa norma non può essere simultaneamente valida e non-valida.
- (ii) Secondo il principio di non-contraddizione *de dicto* [6], due giudizi dai quali uno attribuisce ad un oggetto esattamente quella caratteristica che l'altro giudizio nega, non possono essere entrambi veri.

Ora, un unico e stesso giudizio in quanto oggetto del principio di non-contraddizione *de dicto* non può essere simultaneamente vero e falso (falso = *non-vero*).

Per quanto riguarda, invece, (non più giudizi, ma) le norme, abbiamo detto che un'unica e stessa norma non può essere simultaneamente

valida e invalida (invalido=*non-valido*).

Ma se assumiamo come veri questi due principi di non-contraddizione (l'*análogon deontico* [9] del principio di non-contraddizione *de re* e il principio di non-contraddizione *de dicto* [6]), nasce un problema interessante. Precisamente, mentre la formula

- (a) “un giudizio e la sua negazione (cioè il giudizio che lo contraddice) non possono essere entrambi veri”

equivale alla formulazione

- (a') “un unico e stesso giudizio non può essere simultaneamente vero e non-vero”,

un'análoga formulazione non vale per le norme. Precisamente, la formula

- (b) “una norma e la sua negazione (cioè la norma che la contraddice) non possono essere entrambi valide”

non equivale alla formula

- (b') “un'unica e stessa norma non può essere simultaneamente valida e non-valida”.

L'equivalenza non v'è per la seguente ragione.

La formula (b) parla di due norme opposte, la formula (b'), invece, riduce queste due norme ad un'unica e stessa norma. Ma mentre la contraddizione tra due giudizi (dai quali uno nega l'altro) è concettualmente riducibile alla simultanea verità e falsità di un'unico e stesso giudizio (in altri termini, la contraddizione v'è quando un unico e stesso giudizio, un'unica e stessa entità logica è, simultaneamente, ritenuta vera e non-vera), ciò non vale per la contraddizione tra norme: è impossibile ridurre la simultanea validità di due norme contraddittorie alla validità e non-validità di un'unica e stessa norma.

(Per esempio: la validità di una norma secondo la quale è obbligatorio pagare le tasse non reagisce sulla eventuale validità di un'altra norma secondo la quale *non* è obbligatorio pagare le tasse).

In breve: se *due* giudizi contraddittorî si possono concettualmente ridurre ad un *unico* giudizio che non può essere simultaneamente vero e falso (non può esserlo se si accetta il principio di non-contraddizione), ciò non vale (in termini di validità) per due norme in termini “contraddittorî”: due norme incompatibili non possono essere concettualmente ridotte a un'unica e stessa

norma che non può essere simultaneamente valida e non-valida (poiché non v'è alcun principio di non-contraddizione che escluda la simultanea validità di *due* norme incompatibili).²⁷⁴

3.2.3. *TERZO* COROLLARIO: GIUDIZI IN TERMINI DI VALIDITÀ *VS.* GIUDIZI IN TERMINI DI QUALIFICAZIONI DEONTICHE DEI COMPORAMENTI

Abbiamo detto che l'*análogon deontico* [9] del principio di non-

²⁷⁴La tesi che il principio di non-contraddizione secondo il quale due giudizi (due entità apofantiche) dalle quali uno nega l'altro non possono essere entrambi veri si può concettualmente ridurre al principio secondo il quale un'unico e stesso giudizio non può essere simultaneamente sia vero sia falso, deve essere distinta dalla nota tesi di Alf Ross che alle entità apofantiche sono applicabili due specie del principio di non-contraddizione. Ricordo che, secondo Ross, il principio di non-contraddizione cambia la sua formulazione dipendentemente dal fatto se abbiamo a che fare con una negazione esterna [*external negation*] o interna [*internal negation*] di un'entità apofantica (nel lessico di Ross: d'una proposizione).

Come scrive Ross nel libro *Direttive e norme*, 1968 (trad. it. 1978), la formula '¬p' "può esprimere o l'atto pragmatico di rigettare p, o una proposizione al pari di p che tratti di un soggetto complementare". Ross così chiarisce questa distinzione: "Poniamo che p stia per la proposizione *Pietro è a casa*. La negazione (¬p) in tal caso può esprimere o la negazione che si dia il caso che Pietro sia a casa, o l'accettazione o asserzione di un'altra proposizione, cioè di quella che afferma che Pietro è non-a-casa, cioè che è fuori. La distinzione può essere resa più chiara usando il simbolo *i(T)* per la proposizione. [...]. *T* in questa formula simboleggia un soggetto (che Pietro è a casa), mentre *i* indica che il soggetto è considerato reale (così è). Se $p = i(T)$, ¬p può significare

o $\neg i(T)$
 $i(\neg T)$

detti rispettivamente negazione esterna e interna. La negazione esterna esprime il mio rifiuto di accettare che le cose nel mondo stiano in modo tale che p formi parte della sua descrizione. Questo rifiuto è espresso in una proposizione di secondo grado con la cui enunciazione rigetto p in quanto falsa." (pp. 150-151 (trad. it. pp. 215-216)).

Ora, Ross distingue tra due principî di non-contraddizione che corrispondono, rispettivamente, ai due concetti di negazione (esterna e interna):

- (i) *Primo* principio: "Nessuna proposizione è sia vera sia falsa."
- (ii) *Secondo* principio: "Nessuna proposizione può avere lo stesso valore di verità del suo complemento".

Vale la pena notare che la distinzione di Ross tra negazione esterna e negazione interna porta con se non solo due concetti di "principio di non-contraddizione", ma anche due

contraddizione *de re*

- [9] “Un’unica e stessa norma può simultaneamente essere valida e non-valida.”

è una specificazione del principio di non-contraddizione *de re* [4]:

- [4] “Nessun oggetto [*przedmiot*] può simultaneamente [*zarazem*] possedere [*posiadać*] e non possedere [*nie posiadać*] una stessa caratteristica [*cecha*].”

Ma se è così, allora, di conseguenza, il principio di non-contraddizione *de dicto* [5] in Aristotele / Łukasiewicz

- [6] “Non possono essere congiuntamente [*zarazem*] veri due giudizi [*sądy*], dei quali uno attribuisca ad un oggetto [*przedmiot*] esattamente quella caratteristica [*cecha*] che, invece, l’altro giudizio nega”

ha, da sua parte, la propria specificazione riguardante i giudizi sulla validità di norme:

- “Non possono essere congiuntamente [*zarazem*] veri due giudizi [*sądy*], dei quali uno afferma la validità di una norma e l’altro giudizio, invece, afferma che questa norma non è valida.”

Poniamo che vi sia, in un ordinamento, un’antinomia. Siano valide le due norme antinomiche: “È permesso fumare nelle aule universitarie” (norma N_1) ed “È vietato fumare nelle aule universitarie” (norma N_2). Ora, per ambedue le norme (N_1 e N_2) vale l’*análogon deontico* [9] del principio di non-contraddizione *de re*. Quindi, per ambedue le norme deve valere anche la specificazione del principio di non-contraddizione *de dicto* [6] riguardante i giudizi sulla validità di queste norme. È possibile formulare, per ciascuna delle due norme N_1 e N_2 , le due seguenti specificazioni.

La specificazione riguardante i due giudizi sulla validità della norma N_1 è la seguente:

- “Non possono essere congiuntamente [*zarazem*] veri due giudizi [*sądy*], dei quali uno afferma la validità della norma N_1 e l’altro giudizio, invece, afferma che la norma N_1 non è valida.”

concetti di “contraddizione” stessa.

La specificazione riguardante i due giudizi sulla validità della norma N_2 è la seguente:

“Non possono essere congiuntamente [*zarazem*] veri due giudizi [*sady*], dei quali uno afferma la validità della norma N_2 e l'altro giudizio, invece, afferma che la norma N_2 non è valida.”

Ora proverò a riformulare ciascuna di queste due specificazioni in termini di qualificazioni deontiche dei comportamenti (come ‘obbligatorio’, ‘vietato’, ‘permesso’, ‘facoltativo’).

Per la norma N_1 (“È permesso fumare nelle aule universitarie”) otteniamo dunque la seguente formulazione:

“Non possono essere congiuntamente [*zarazem*] veri due giudizi [*sady*], dei quali uno afferma che il fumare nelle aule universitarie è permesso e l'altro giudizio, invece, afferma che il fumare è vietato (= non permesso).”

Ma, come abbiamo presupposto, oltre alla norma N_1 (“È permesso fumare nelle aule universitarie”) è valida, nello stesso ordinamento, anche la norma N_2 secondo cui è *vietato* fumare nelle aule universitarie. Se così è, allora il giudizio il quale afferma che il fumare sia *permesso* risulta, secondo questa specificazione, *falso* (mentre esso è, in realtà, *vero*: la sua verità è condizionata dall'esistenza della norma N_1).

Per la norma N_2 (“È vietato fumare nelle aule universitarie”) otteniamo:

“Non possono essere congiuntamente [*zarazem*] veri due giudizi [*sady*], dei quali uno afferma che il fumare nelle aule universitarie è vietato (= non permesso) e l'altro giudizio, invece, afferma che il fumare è permesso.”

Ma oltre alla norma N_2 (“È vietato fumare nelle aule universitarie”) è valida, nello stesso ordinamento, anche la norma N_1 secondo cui nelle aule universitarie è *permesso* fumare, allora il giudizio il quale afferma che il fumare sia *vietato* risulta, secondo questa specificazione, *falso* (mentre esso è, in realtà, *vero*: la sua verità è condizionata dall'esistenza della norma N_2).

Ora, le due specificazioni del principio di non-contraddizione in termini *deontici* sono, nel loro contenuto, identiche. Ma ecco un risultato paradossale: mentre le due specificazioni vertenti, rispettivamente, sui giudizi sulla *validità* delle norme N_1 e N_2 sono entrambe plausibili, anzi: sono tra di loro

logicamente indipendenti come sono tra di loro indipendenti le norme su cui queste specificazioni vertono, non sono, invece, plausibili le due specificazioni riguardanti i giudizi in termini (non più di validità, ma) di modalità deontiche. Date due norme antinomiche N_1 e N_2 , ambedue le specificazioni in termini di modalità deontiche sono (a differenza delle due specificazioni in termini di validità) false.

La mia analisi, se è vera, mostra la *irriducibilità* dei giudizi sulla validità delle norme ai giudizi sulle qualificazioni deontiche dei comportamenti. Il discorso sulla validità delle norme non è riducibile al discorso sulle qualificazioni deontiche dei comportamenti.

TABELLA: QUATTRO SPECIE DI CONTRADDIZIONE E QUATTRO CORRISPETTIVE FORMULAZIONI DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE

QUATTRO SPECIE DI CONTRADDIZIONE				
Specie di contraddizione	CONTRADDIZIONE <i>ONTOLOGICA</i>	CONTRADDIZIONE <i>LOGICA</i>	CONTRADDIZIONE A LIVELLO DI VALIDITÀ	CONTRADDIZIONE A LIVELLO DI QUALIFICAZIONI DEONTICHE DEI COMPORAMENTI
Autori (scelti) nelle opere dei quali appare il concetto	Aristotele, Jan Łukasiewicz	Aristotele	Ulrich Klug	Eduardo García Máñez
Contraddizione in termini	ontologici	logici (vero- funzionali)	in termini di validità normativa	in termini di qualificazioni deontiche dei comportamenti
Esempio di contraddizione	“L’oggetto <i>A</i> possiede la caratteristica <i>p</i> e, simultaneamente, non possiede la caratteristica <i>p</i> ”	“Il giudizio ‘ <i>P</i> ’ è vero e simultaneamente non è vero”	“La norma <i>N</i> è valida e simultaneamente non-valida”	“Il comportamento <i>C</i> è permesso e simultaneamente non è permesso”
Formulazione del principio di non- contraddizione	Un unico e stesso oggetto non può simultaneamente possedere e non possedere la stessa caratteristica.	Un unico e stesso giudizio non può simultaneamente essere vero e non-vero.	Un’unica e stessa norma non può simultaneamente essere valida e non-valida.	Un unico e stesso comportamento non può avere e simultaneamente non avere la stessa qualificazione deontica.
Alternativa formulazione del principio di non- contraddizione	---	Due giudizi dai quali uno nega l’altro non possono essere simultaneamente veri	---	---
Tipo di contraddizione (<i>de re</i> vs. <i>de dicto</i>)	<i>de re</i>	<i>de dicto</i>	<i>de re</i>	<i>de re</i>

SINOSSI DELLE NOVE FORMULAZIONI DEL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE
CITATE NEL CAPITOLO III

- [1] **“Ἀδύνατον ἅμα εἶναι καὶ μὴ εἶναι.” (Aristotele)**
[1'] (“È impossibile simultaneamente [ἅμα] essere e non essere.”)
- [2] **“Ἀδύνατον (scil. τί) ἅμα εἶναι καὶ μὴ εἶναι.” (Aristotele / Jan Łukasiewicz)**
[2'] (“È impossibile per qualcosa, per un *quid* (“τί”), simultaneamente [ἅμα] essere e non essere.”)
- [3] **“Τὸ γὰρ αὐτὸ ἅμα ὑπάρχειν τε καὶ μὴ ὑπάρχειν ἀδύνατον τῷ αὐτῷ καὶ κατὰ τὸ αὐτό.” (Aristotele)**
[3'] (“È impossibile che la stessa cosa [τὸ αὐτό] simultaneamente appartenga (convenga) e non appartenga (non convenga), sotto lo stesso aspetto [κατὰ τὸ αὐτό], alla stessa cosa [τῷ αὐτῷ].”)
- [4] **“Żaden przedmiot nie może tej samej cechy zarazem posiadać i nie posiadać.” (Jan Łukasiewicz)**
[4'] (“Nessun oggetto [*przedmiot*] può simultaneamente [*zarazem*] possedere [*posiadać*] e non possedere [*nie posiadać*] una stessa caratteristica [*cecha*].”)
- [5] **“Βεβαιοτάτη δόξα πασῶν τὸ μὴ εἶναι ἀληθεῖς ἅμα τὰς ἀντικειμένους φάσεις.” (Aristotele)**
[5'] (“La nozione più salda di tutte è questa: le affermazioni [φάσεις] antitetiche (contrapposte, in opposizione reciproca) non possono essere congiuntamente [ἅμα] vere [ἀληθεῖς].”)
- [6] **“Dwa sądy, z których jeden tę właśnie cechę przedmiotowi przyznaje, jakiej mu drugi odmawia, nie mogą być zarazem prawdziwe.” (Jan Łukasiewicz)**
[6'] (“Non possono essere congiuntamente [*zarazem*] veri due giudizi [*sądy*], dei quali uno attribuisca ad un oggetto [*przedmiot*] esattamente quella caratteristica [*cecha*] che, invece, l'altro giudizio nega.”)
- [7] **“La conducta jurídicamente regulada non puede hallarse, a la vez, prohibida y permitida.” (Eduardo García Máynez)**
[7'] (“La condotta [*conducta*] giuridicamente regolata non può simultaneamente essere e proibita [*prohibida*], e permessa [*permitida*].”)
- [8] **“Dos normas jurídicas contradictorias entre sí [...] no pueden ser ambas válidas.” (Eduardo García Máynez)**

[8] (“Due norme giuridiche [*normas jurídicas*] tra loro contraddittorie non possono essere ambedue valide [*válidas*].”)

BIBLIOGRAFIA *

1. AJDUKIEWICZ, KAZIMIERZ, *Sprache und Sinn*. In: "Erkenntnis", 4, 1934, pp. 100-138.
Traduzione italiana di Giovanni Piana: *Lingua e senso*. In: BONOMI, ANDREA (ed.), *La struttura logica del linguaggio*, Milano: Bompiani, 1973, pp. 33-69.
2. AJDUKIEWICZ, KAZIMIERZ, *Logika pragmatyczna [Logica pragmatica]*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965.
3. ALARCÓN CABRERA, CARLOS, *Estudios de deóntica*. Sevilla: Editorial Castillejo, 1995.
4. AMATO, NICOLÒ, *Logica simbolica e diritto*. Milano: Giuffrè, 1969.
5. ANDERSON, ALAN ROSS, *Some Nasty Problems in the Formal Logic of Ethics*. In: "Noûs", 4, 1967, pp. 345-360.
6. ANDERSON, ALAN ROSS, *A Reduction of Deontic Logic to Alethic Modal Logic*. In: "Mind". New Series, 265, 1958, pp. 100-103.
7. ANDERSON, ALAN ROSS / MOORE, OMAR KHAYYAM, *The Formal Analysis of Normative Concepts*. In: "American Sociological Review", 1, 1957, pp. 9-17.
8. ANGEHRN, EMIL, *Widerspruch*. In: RITTER, JOACHIM / GRÜNDER, KARLFRIED / GABRIEL, GOTTFRIED (eds.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Bern: Francke; Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Band/volume 12, 2004, Spalten/colonne 687-699.
9. ANTISERI, DARIO, *Gloria o miseria della metafisica cattolica italiana?* Roma: Armando, 1987.
10. ANTON, JOHN PETER, *Aristotle's Theory of Contrariety*. London: Routledge and Kegan Paul, 1957.
11. ARISTOTELE, *Metafisica*. Introduzione, traduzione, note e apparati di Giovanni Reale. Appendice bibliografica di Roberto Radice. Milano: Rusconi, 1993.
12. ARISTOTELE, *Il principio di non-contraddizione: libro quarto della Metafisica*. Traduzione, introduzione e commento di Emanuele Severino. Brescia: La Scuola, 1959.
13. AYER, ALFRED JULES, *On the Logic of Moral Judgement*. In: "Horizon", 20, 1949, pp. 171-184.
Riedizione in: AYER, ALFRED JULES, *Philosophical Essays*. London: St. Martin Press, 1954, 1959, pp. 231-249.

* L'asterisco * indica le opere da me non consultate.

14. AZZONI, GIAMPAOLO MARIA, *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*. Padova: CEDAM, 1988.
15. AZZONI, GIAMPAOLO MARIA, *Validità semantica in deontica*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 69, 1992, pp. 166-177.
16. AZZONI, GIAMPAOLO MARIA, *Filosofia dell'atto giuridico in Immanuel Kant*. Padova: CEDAM, 1998.
17. BAILEY, K. H., *Law and Logic*. In: "Australasian Journal of Psychology and Philosophy", 9, 1931, pp. 103-119.
18. BARCAN MARCUS, RUTH, *Moral Dilemmas and Inconsistency*. In: "The Journal of Philosophy", 77, 1980, pp. 121-136.
19. *BAUTRO, EUGENIUSZ, *Iurisprudentia symbolica*. Lwów: Frommer, 1934.
20. BEARDSLEY, ELIZABETH LANE, *Imperative Sentences in Relation to Indicatives*. In: "The Philosophical Review", 53, 1944, pp. 175-185.
21. BELLIN, NICOLETTA, *I diversi tipi di opposizione nelle Categorie di Aristotele*, in: BERTI, ENRICO (ed.), *Contraddizione*, Roma: Città Nuova, 1977, pp. 33-41.
22. BELVEDERE, ANDREA / GUASTINI, RICCARDO / ZATTI, PAOLO / ZENCOVICH, VINCENZO-ZENO (eds.), *Glossario*. Milano: Giuffrè, 1994.
23. BERGSTRÖM, LARS, *Imperatives and Contradiction*. In: "Mind", 79, 1971, pp. 421-424.
24. BERKEMANN, JÖRG, *Zum Prinzip der Widerspruchsfreiheit in der deontischen Logik*. In: LENK, HANS (ed.), *Normenlogik. Grundprobleme der deontischen Logik*. Stuttgart: Uni-Taschenbücher, 1974, pp. 166-197.
25. BERNINI, GIULIANO / RAMAT, PAOLO, *La frase negativa nelle lingue d'Europa*. Bologna: Il Mulino, 1992.
26. BERTI, ENRICO (ed.), *Contraddizione*. Roma: Città Nuova, 1977.
27. BERTI, ENRICO, *Contraddizione e dialettica negli antichi e nei moderni*. Palermo: Società Editrice, 1987.
28. BERTO, FRANCESCO, *Characterising Negation to Face Dialetheism*. In: "Logique et analyse", 195, 2006, pp. 241-263.
29. BIAGINI MARIANI, PAOLA, *Abrogare*. In: Istituto per la Documentazione giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, *Vocabolario giuridico italiano*. Fascicolo di saggio. Firenze, 1978, pp. 38-41.
30. BIAGINI MARIANI, PAOLA, *Abrogativo*. In: Istituto per la Documentazione giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, *Vocabolario giuridico italiano*. Fascicolo di saggio. Firenze, 1978, pp. 41-42.
31. BIAGINI MARIANI, PAOLA, *Abrogatorio*. In: Istituto per la Documentazione giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, *Vocabolario giuridico italiano*. Fascicolo di saggio. Firenze, 1978, p. 42.

32. BIAGINI MARIANI, PAOLA, *Abrogazione*. In: Istituto per la Documentazione giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, *Vocabolario giuridico italiano*. Fascicolo di saggio. Firenze, 1978, pp. 43-46.
33. BOBBIO, NORBERTO, *La logica giuridica di Eduardo García Máynez*, in: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 30, 1954, pp. 644-669.
34. BOBBIO, NORBERTO, *Teoria della norma giuridica*. Torino: Giappichelli, 1958.
Riedizione in: BOBBIO, NORBERTO, *Teoria generale del diritto*. Torino: Giappichelli, 1993, pp. 1-185.
35. BOBBIO, NORBERTO, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, Torino: Giappichelli, 1960.
Riedizione in: BOBBIO, NORBERTO, *Teoria generale del diritto*. Torino: Giappichelli, 1993, pp. 157-292.
36. BOBBIO, NORBERTO, *Teoria generale del diritto*. Torino: Giappichelli, 1993.
37. BOBBIO, NORBERTO, *Il positivismo giuridico*. Torino: Giappichelli, 1996.
38. BOHNERT, HERBERT GAYLORD, *The Semiotic Status of Commands*. In: "Philosophy of Science", 12, 1945, pp. 302-315.
39. BOTTIN, FRANCESCO, *Le antinomie semantiche nella logica medievale*. Padova: Antentore, 1976.
40. BOVENS, LUC, *P and I Will Believe that not-P: Diachronic Constraints and Rational Belief*. In: "Mind". New Series, 416, 1995, pp. 737-760.
41. BREMER, MANUEL, *Believing and Asserting Contradictions*. In: "Logique et analyse", 200, 2007, pp. 341-357.
42. BULYGIN, EUGENIO / ALCHOURRÓN, CARLOS E., *Incompletezza, contraddittorietà e indeterminatezza degli ordinamenti normativi*. In: DI BERNARDO, GIULIANO (ed.), *Logica deontica e semantica*. Bologna: Il Mulino, 1977, pp. 291-306.
43. BULYGIN, EUGENIO / GARDIES, JEAN-LOUIS / NIINILUOTO, ILKKA (eds.), *Man, Law and Modern Forms of Life*. Dordrecht: Reidel, 1985.
44. BUNG, JOCHEN, *Die Norm im Wahrheitskonditionalen Interpretationsschema*. In: "Rechtstheorie", 36, 2005, pp. 41-47.
45. CASTAÑEDA, HÉCTOR-NERI, *Un sistema general de lógica normativa*. In: "Diánoia", 3, 1957, pp. 303-334.
46. CASTAÑEDA, HÉCTOR-NERI, *Il ruolo della scienza nella giustificazione delle norme*. In: *Rivista internazionale di Filosofia del diritto*", 57, 1980, pp. 34-51.
47. CAVALLIN, JENS, *Content and Object: Husserl, Twardowski, and Psychologism*. Dordrecht: Kluwer, 1997.
48. CELANO, BRUNO, *Norm Conflicts: Kelsen's View in the Late Period and a Rejoinder*. In: PAULSON, STANLEY LOWELL / LITSCHESKI PAULSON, BONNIE,

- Normativity and Norms. Critical Perspective on Kelsenian Themes.* Oxford: Clarendon Press, 1998, pp. 343-361.
49. CHIASSONI, PIERLUIGI, *La giurisprudenza civile. Metodi d'interpretazione e tecniche argomentative.* Milano: Giuffrè, 1999.
 50. CHIASSONI, PIERLUIGI, *Tecnica dell'interpretazione giuridica.* Bologna: Il Mulino, 2007.
 51. CHISHOLM, RODERICK MILTON, *Contrary-to-duty Imperatives and Deontic Logic.* In: "Analysis", 24, 1963, pp. 33-36.
 52. CHRISTENSEN, RALPH, *Wahres Recht? – Das Recht wahren.* In: "Rechtstheorie", 30, 1999, pp. 94-108.
 53. COHEN, LAURENCE JONATHAN, *Three-Valued Ethics.* In: "Philosophy", 26, 1951, pp. 208-227.
 54. COLLOCA, STEFANO, *Autoriferimento e antinomia nell'ordinamento giuridico.* Con un saggio di Claudio Luzzati. Padova: CEDAM, 2006.
 55. COLLOCA, STEFANO, *Il principio di non-contraddizione e le norme.* Manoscritto inèdito, 2007.
 56. COLLOCA, STEFANO, *A priori versus a posteriori in Axiotics.* In: PIECHOWIAK, MAREK (ed.), *Norm and Truth.* Poznań: School of Humanities of Journalism, 2008, pp. 125-131.
 57. COLLOCA, STEFANO, *Meccanica dell'antinomia.* In: MANZIN, MAURIZIO / PUPPO, FEDERICO (eds.), *La contraddizione che noi consente.* 2010 (in corso di edizione).
 58. CONIGLIONE, FRANCESCO / POLI, ROBERTO / WOLEŃSKI, JAN, *Polish Scientific Philosophy: The Lvov-Warsaw School.* Amsterdam: Rodopi, 1993.
 59. CONIGLIONE, FRANCESCO, *Nel segno della scienza. La filosofia polacca del Novecento.* Milano: Angeli, 1996.
 60. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Modi deontici de dicto, validità quale analogon deontico della verità, norme su norme [1958].* In: CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Filosofia dell'ordinamento normativo. Studi 1957-1968.* Torino: Giappichelli, 1997, pp. 63-70.
Riedizione in: CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001.* Torino, Giappichelli, 2001, pp. 669-676.
 61. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Un saggio filosofico sopra la logica deontica.* In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 42, 1965, pp. 564-577.
Riedizione in: CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Filosofia del linguaggio normativo. I. Studi 1965-1981.* Torino: Giappichelli, 1989, pp. 1-16.
 62. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *In margine all'ultimo Kelsen.* In: "Studia ghisleriana", serie I, 4, 1967, pp. 113-125.
Riedizione in: CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Filosofia dell'ordinamento normativo. I. Studi 1957-1968.* Torino: Giappichelli, 1997, pp. 391-411.

63. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Studio per una teoria della validità*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 47, 1970, pp. 331-354.
Riedizione in: GUASTINI, RICCARDO (ed.), *Problemi di teoria del diritto*. Bologna: Il Mulino, 1980, pp. 325-342.
Quarta edizione in: CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Filosofia del linguaggio normativo. I. Studi 1965-1981*, pp. 117-145.
64. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Validità*. In: *Novissimo digesto italiano*. Torino: UTET, vol. 20, 1975, pp. 418-425.
65. CONTE, AMEDEO GIOVANNI / HILPINEN, RISTO / VON WRIGHT, GEORG HENRIK (eds.), *Deontische Logik und Semantik*. Wiesbaden: Athenaion, 1977.
66. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Aspette der Semantik der deontischen Sprache*. In: CONTE, AMEDEO GIOVANNI / HILPINEN, RISTO / VON WRIGHT, GEORG HENRIK (eds.), *Deontische Logik und Semantik*. Wiesbaden: Athenaion, 1977, pp. 59-73.
67. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Regola costitutiva in Wittgenstein*. In: Francesca Castellani (ed.), *Uomini senza qualità*. Trento: Uomo Città Territorio, 1981, pp. 51-68.
Riedizione in: CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Filosofia del linguaggio normativo. I. Studi 1965-1981*. Torino: Giappichelli, 1995, pp. 235-254.
68. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Regole eidetico-costitutive*. In: "Nuova civiltà delle macchine, 3, 1985, numero 3-4, pp. 26-33.
69. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Deontico vs. dianoetico*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 16, 1986, pp. 489-494.
Riedizione in: CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994. Con una lettera di Norberto Bobbio*. Torino, Giappichelli, 1995, pp. 347-354.
70. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Eidos. An Essay on Constitutive Rules*. In: "Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities", 11, 1988, pp. 251-257.
71. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Minima deontica*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 65, 1988, pp. 425-475.
Riedizione in: CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994. Con una lettera di Norberto Bobbio*. Torino: Giappichelli, 1995, pp. 335-407.
72. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Filosofia del linguaggio normativo*. [3 volumi]:
I. Studi 1965-1981. Torino: Giappichelli, 1989.
II. Studi 1982-1994. Con una lettera di Norberto Bobbio. Torino, Giappichelli, 1995.
III. Studi 1995-2001. Torino, Giappichelli, 2001.
73. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Deontica aristotelica*. In: "Rivista internazionale

- di Filosofia del diritto”, 69, 1992, pp. 178-252.
 Riedizione in: CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994. Con una lettera di Norberto Bobbio*. Torino, Giappichelli, 1995, pp. 425-501.
74. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Incoerenza costitutiva*. In: “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 69, 1992, pp. 507-518.
 Riedizione in: CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994. Con una lettera di Norberto Bobbio*. Torino: Giappichelli, 1995, pp. 503-516.
75. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Deóntica de la negación en Jerzy Szttykgold*. In: “Theoria” (Segunda Época), vol. 10, 22, 1995, pp. 163-190.
76. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Filosofia della validez deóntica: una ecuación de tres incógnitas*. In: “Theoria” (Segunda Época), vol. 10, 22, 1995, pp. 17-43.
77. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Alle origini della deontica: Jørgen Jørgensen, Jerzy Szttykgold, Georg Henrik von Wright*. In: GIANFORMAGGIO, LETIZIA / JORI, MARIO (eds.), *Scritti per Uberto ScarPELLI*. Milano: Giuffrè, 1997, pp. 247-261.
 Riedizione in: CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001*. Torino, Giappichelli, 2001, pp. 631-647.
78. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Filosofia dell’ordinamento normativo. I. Studi 1957-1968*. Torino: Giappichelli, 1997.
79. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Hans Kelsen’s Deontics*. In: PAULSON, STANLEY LOWELL / LITSCHIEWSKI PAULSON, BONNIE, *Normativity and Norms. Critical Perspective on Kelsenian Themes*. Oxford: Clarendon Press, 1998, pp. 331-341.
80. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Termini per un’eidetica delle regole costitutive*. In: ANGIOLA FILIPPONIO, *Tre eidetiche del normativo*. Bari: Adriatica, 2005, pp. 243-271.
81. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Norma*. In: VIRGILIO MELCHIORRE (ed.), *Enciclopedia Filosofica*. Milano: Bompiani, vol.8, 2006, pp. 7945-7947.
82. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Normativismo*. In: VIRGILIO MELCHIORRE (ed.), *Enciclopedia Filosofica*, vol. 8, Milano: Bompiani, 2006, pp. 7949-7950.
83. CONTE, AMEDEO GIOVANNI / DI LUCIA, PAOLO / INCAMPO, ANTONIO / LORINI, GIUSEPPE / ŻELANIEC, WOJCIECH, *Ricerche di Filosofia del diritto*. A cura di Lorenzo Passerini Glazel. Torino: Giappichelli, 2007.
84. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Norma: cinque referenti*. In: CONTE, AMEDEO GIOVANNI / DI LUCIA, PAOLO / INCAMPO, ANTONIO / LORINI, GIUSEPPE / ŻELANIEC, WOJCIECH, *Ricerche di Filosofia del diritto*. A cura di Lorenzo Passerini Glazel. Torino: Giappichelli, 2007, pp. 33-42.

85. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Regola eidetico-costitutiva vs. regola anankastico-costitutiva*. In: CONTE, AMEDEO GIOVANNI / DI LUCIA, PAOLO / INCAMPO, ANTONIO / LORINI, GIUSEPPE / ŻELANIEC, WOJCIECH, *Ricerche di Filosofia del diritto*. A cura di LORENZO PASSERINI GLAZEL. Torino: Giappichelli, 2007, pp. 48-68.
86. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Res ex nomine*. Napoli: Editoriale Scientifica, 2009.
87. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Sociologia filosofica del diritto*. Torino: Giappichelli, 2010.
88. CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Sociologia del diritto. Archeologia d'un nome*, 2010. In corso di edizione.
89. *COSSIO, CARLOS, *La norma y el imperativo en Husserl. Notas analíticas para su estudio*. In: "Revista brasileira de filosofia", 10, 1960, pp. 43-90.
90. COTTA, SERGIO, *Giustificazione e obbligatorietà delle norme*. Milano: Giuffrè, 1981.
91. CRISAFULLI, VEZIO, *Disposizione (e norma)*. In: *Enciclopedia del diritto*, vol. XIII. Milano: Giuffrè, 1964, pp. 195-209.
92. CRISAFULLI, VEZIO, *Lezioni di diritto costituzionale*. Padova: CEDAM, 1984.
93. DA COSTA, NEWTON C. A. / BÉZIAN, JEAN-YVES / BUENO, OTÁVIO, *Paraconsistent Logic in a Historical Perspective*. In: "Logique et analyse", 150-151-152, 1995, pp. 111-125.
94. DE PRAETERE, THOMAS, *The Demonstration by Refutation of the Principle of Non-Contradiction in Aristotle's Metaphysics, Book IV*. In: "Logique et analyse", 143-144, 1993, pp. 343-358.
95. DI BERNARDO, GIULIANO, *Logica deontica e semantica*. Bologna: Il Mulino, 1977.
96. DI LUCIA, PAOLO, *Deontica in von Wright*. Milano: Giuffrè, 1993.
97. DI LUCIA, PAOLO, *Opposizione senza contraddizione*. Manoscritto inèdito, 1993.
98. DI LUCIA, PAOLO, *L'universale della promessa*. Milano: Giuffrè, 1997.
99. DI LUCIA, PAOLO, *Teorie dei rapporti tra diritto e linguaggio*. In: GIANFORMAGGIO, LETIZIA / JORI, MARIO, *Scritti per Uberto Scarpelli*. Milano: Giuffrè, 1998, pp. 263-302.
100. DI LUCIA, PAOLO, *Normatività. Diritto linguaggio azione*. Torino: Giappichelli, 2003.
101. DI LUCIA, PAOLO (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata: Quodlibet, 2003, ²2005.
102. DI LUCIA, PAOLO, *Tre specie di dovere eidetico*. In: DI LUCIA, PAOLO (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata:

- Quodlibet, 2003, ²2005, pp. 217-235.
103. DI LUCIA, PAOLO, *Validità di norme: tre concetti*. In: CONTE, AMEDEO GIOVANNI / DI LUCIA, PAOLO / INCAMPO, ANTONIO / LORINI, GIUSEPPE / ŽELANIEC, WOJCIECH, *Ricerche di Filosofia del diritto*. A cura di LORENZO PASSERINI GLAZEL. Torino: Giappichelli, 2007, pp. 119-125.
 104. DI LUCIA, PAOLO, *Eidetic Sollen* (handout for the Italo-Polish Symposium on Social and Legal Philosophy, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 16-19. I. 2008).
 105. DI LUCIA, PAOLO, *Founding Norms on Truth versus Founding Truth on Norms*. In: PIECHOWIAK, MAREK (ed.), *Norm and Truth*. Poznań: School of Humanities and Journalism 2008, pp. 84-93.
 106. DOWNING, P. B., *Opposite Conditionals and Deontic Logic*. In: "Mind". New Series, 280, 1961, pp. 491-502.
 107. ENGLIŠ, KAREL, *Forma a obsah poznatků (Rozprava s F. Dufkem) [Forma e contenuto della conoscenza (Polemica con F. Dufek)]*. Praha, 1939.
 108. *ENGLIŠ, KAREL, *Malá logika [Kleine Logik]*. Praha, 1947.
 109. ENGLIŠ, KAREL, *O poznávání a hodnocení [Conoscenza e Valutazione]*. Bratislava: Právnické Knihkupectví a Nakladatelství V. Linhart v Praze, 1947.
 110. ENGLIŠ, KAREL, *Postulát a norma nejsou soudy [Postulati e norme non sono giudizi]*. In: "Časopis pro právní a státní vědu", 28, 1947, pp. 95-113.
 111. ENGLIŠ, KAREL, *Das Problem der Logik*. Wien: Rohrer, 1960.
 112. ENGLIŠ, KAREL, *Die Lehre von der Denkordnung*. Wien: Rohrer, 1961.
 113. ENGLIŠ, KAREL, *Die Norm ist kein Urteil*. In: "Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie", 50, 1964, pp. 305-316.
 114. ENGLIŠ, KAREL, *Kritik der Normativen Theorie* (1951, edizione postuma del 1980). In: KUBEŠ, VLADIMÍR / WEINBERGER, OTA, *Die Brünner rechtstheoretische Schule (Normative Theorie)*. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1980, pp. 176-193.
 115. FARIAS, DOMENICO, *Interpretazione e logica*. Milano: Giuffrè, 1990.
 116. FERRAJOLI, LUIGI, *Teoria assiomatica del diritto: parte generale*. Milano: Giuffrè, 1970.
 117. FERRAJOLI, LUIGI, *Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia*. Roma / Bari: Laterza, 2007.
 118. FARRELL, MARTIN DIEGO, *Hacia un criterio empírico de validez*. Buenos Aires: Editorial Astrea de Rodolfo Depalma y Hnos, 1972.
 119. FERNÁNDEZ SUÁREZ, JESÚS AQUILINO, *La filosofía jurídica de Eduardo García Máynez*. Oviedo: Universidad de Oviedo, Facultad de derecho, 1991.

120. FILIPPONIO, ANGIOLA, *Tre eidetiche del normativo*. Bari: Adriatica, 2005. Seconda edizione ampliata: Torino, Giappichelli, 2010 (in corso di edizione).
121. FILIPPONIO, ANGIOLA (ed.), *Verità e normatività*. Milano: Giuffrè, 2005.
122. FILIPPONIO, ANGIOLA, *Verità di norme*. In: FILIPPONIO, ANGIOLA (ed.), *Verità e normatività*, Milano: Giuffrè, 2005, pp. 15-56.
123. FNDLAY, JOHN NIEMEYER, *Meinong's Theory of Objects and Values*. Oxford: Clarendon Press, 1963.
124. FISCHER, MARK, *A Logical Theory of Commanding*. In: "Logique et analyse", 4, 1961, pp. 154-169.
125. FISCHER, MARK, *A System of Deontic-Alethic Modal Logic*. In: "Mind", 71, 1962, pp. 231-236.
126. FISCHER, MARK, *A Three-Valued Calculus for Deontic Logic*. In: "Theoria", 27, 1967, pp. 107-118.
127. FITTIPALDI, EDOARDO, *Scienza del diritto e razionalismo critico. Il programma epistemologico di Hans Albert per la scienza e la sociologia del diritto*. Milano: Giuffrè, 2003.
128. FREGE, FRIEDRICH LUDWIG GOTTLOB, *Über Sinn und Bedeutung*. In: "Zeitschrift für Philosophie und Philosophische Kritik", 100, 1982, pp. 25-50. Traduzione italiana di Eva Picardi: *Senso e significato*. In: FREGE, FRIEDRICH LUDWIG GOTTLOB, *Senso, funzione e concetto. Scritti filosofici 1891- 1897*. A cura di Carlo Penco e Eva Picardi, Roma / Bari: Laterza, 2001, pp. 32-57.
Riedizione in: CASALEGNO, PAOLO / FRASCOLLA, PASQUALE / IACONA, ANDREA / PAGANINI, ELISA / SANTAMBROGIO, MARCO, *Filosofia del linguaggio*. A cura di Andrea Iacona e Elisa Paganini. Milano: Cortina, 2003, pp. 18-41.
129. FREGE, FRIEDRICH LUDWIG GOTTLOB, *Logica e aritmetica*. A cura di Corrado Mangione, Torino: Boringhieri, 1965.
130. FREGE, FRIEDRICH LUDWIG GOTTLOB, *Kleine Schriften*. Herausgegeben von Ignacio Angelelli. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1967.
131. FREGE, FRIEDRICH LUDWIG GOTTLOB, *Senso, funzione e concetto. Scritti filosofici 1891- 1897*. A cura di Carlo Penco e Eva Picardi, Roma / Bari: Laterza, 2001.
132. GABBAY, DOV M. / WANSING, HEINRICH, *What Is Negation?* Dordrecht / Boston / London: Kluwer Academic Publishers, 1999.
133. GALVAN, SERGIO, *Logiche intensionali. Sistemi proposizionali di logica modale, deontica, epistemica*. Milano: Franco Angeli, 1991.
134. GARCÍA MÁYNEZ, EDUARDO, *Libertad como derecho y como poder* [1939]. México, Compañía General Editora, 1941.

135. GARCÍA MÁYNEZ, EDUARDO, *Axiomática jurídica y el derecho de libertad*. In: "Revista de la Universidad de San Carlos" (Guatemala), número 2, enero-marzo, 1946.
136. GARCÍA MÁYNEZ, EDUARDO, *Los principios jurídicos de contradicción y de tercero excluido*. In: "Filosofía y letras", 19, 1950, pp. 47-62.
137. GARCÍA MÁYNEZ, EDUARDO, *Esencia y estructura del juicio en general y de la norma de derecho en particular*. In: Revista de la Facultad de Derecho de México", t. 1, números 3-4, julio-diciembre, 1951, pp. 319-348.
138. GARCÍA MÁYNEZ, EDUARDO, *Los principios de la ontología formal del derecho y su expresión simbólica*. México: Imprenta Universitaria, 1953.
139. GARCÍA MÁYNEZ, EDUARDO, *Logica del juicio jurídico*. México: Fondo de cultura económica, 1955.
140. GARCÍA MÁYNEZ, EDUARDO, *Principios supremos de la ontología formal del derecho y de la lógica jurídica*. In: "Seminario de problemas científicos y filosóficos", 5, 1955, pp. 1-15.
Riedizione in: GARCÍA MÁYNEZ, EDUARDO, *Ensayos filosófico-jurídicos 1934/1959*. México: Universidad Veracruzana, 1959, pp. 221-243.
141. GARCÍA MÁYNEZ, EDUARDO, *Ensayos filosófico-jurídicos 1934/1959*. México: Universidad Veracruzana, 1959.
142. GARCÍA MÁYNEZ, EDUARDO, *Logica del concepto jurídico*, México / Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 1959.
143. GARCÍA MÁYNEZ, EDUARDO, *Los Principios Generales del Derecho y la distinción entre principios jurídicos normativos y no normativos*. In: GARCÍA MÁYNEZ, EDUARDO, *Ensayos filosófico-jurídicos 1934/1959*, México: Universidad Veracruzana, 1959, pp. 279-299.
144. GAVAZZI, GIACOMO, *Delle antinomie*. Torino: Giappichelli, 1959.
145. GEACH, PETER THOMAS, *Imperatives and Deontic Logic*. In: "Analysis", 18, 1957-1958, pp. 49-56.
Riedizione in: GEACH, PETER THOMAS, *Logic Matters*. Oxford: Blackwell, 1972, pp. 270-278.
146. GIANFORMAGGIO, LETIZIA, *Se la logica si applichi alle norme. In cerca del senso di muna questione*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 16, 1986, pp. 473-488.
147. GIANFORMAGGIO, LETIZIA / LECALDANO, EUGENIO (eds.), *Etica e diritto: le vie della giustificazione razionale*. Roma: Laterza, 1986.
148. GIANFORMAGGIO, LETIZIA, *In difesa del sillogismo pratico, ovvero Alcuni argomenti kelseniani alla prova*. Milano: Giuffrè, 1987.
149. GIANFORMAGGIO, LETIZIA (ed.), *Sistemi normativi statici e dinamici. Analisi di una tipologia Kelseniana*, Torino: Giappichelli, 1991.
150. GIANFORMAGGIO, LETIZIA / JORI, MARIO (eds.), *Scritti per Uberto Scarpelli*.

- Milano: Giuffrè, 1997.
151. GIANFORMAGGIO, LETIZIA, *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico*. A cura di Enrico Diciotti e Vito Velluzzi. Torino: Giappichelli, 2008.
 152. *GIOJA, AMBROSIO LUCAS, *Lógica y la teoría pura del derecho*. In: KELSEN, HANS, *La paz por medio del Derecho*. Buenos Aires: Amorrortu, 1946.
Riedizione in: GIOJA, AMBROSIO LUCAS, *Ideas para una filosofía del derecho*. A cura di Ricardo Entelman. Buenos Aires: Sucesión Gioja, pp. 149-156.
 153. *GIOJA, AMBROSIO LUCAS, *Lógica formal y lógica jurídica*. In: “La Ley”, 58, 1950, pp. 1046-1050.
Riedizione in: GIOJA, AMBROSIO LUCAS, *Ideas para una filosofía del derecho*. A cura di Ricardo Entelman. Buenos Aires: Sucesión Gioja, pp. 157-166.
 154. *GOBLOT, EDMOND, *La logique des jugements de valeur*. Paris: A. Colin, 1927.
 155. GOODMAN, NELSON, Recensione di: Felix Oppenheim, *Outline of a Logical Analysis of the Law*, 1944. In: “Journal of Symbolic Logic”, 9, 1944, pp. 105-106.
 156. GRANA, NICOLA, *Se la logica si applichi alle norme. In cerca del senso di una questione*. In: “Materiali per una storia della cultura giuridica”, 16, 1986, pp. 473-488.
 157. GRANA, NICOLA, *Logica deontica paraconsistente*. Napoli: Liguori, 1990.
 158. GRASSI, ENRICO, *Logica formale e contraddizione*. Napoli: La Città del Sole, 1997.
 159. *GRELLING, KURT, *Zur Logik der Sollsätze*. In: “Unity of Science Forum”, gennaio 1931, pp. 44-47.
 160. GRUE-SØRENSEN, KNUD, *Imperativsätze und Logik*. In: “Theoria”, 5, 1939, pp. 195-202. Traduzione italiana di GIUSEPPE LORINI: *Enunciati imperativi e logica*. In: LORINI, GIUSEPPE, *Il valore logico delle norme*, Bari: Adriatica, 2003, pp. 213-224.
 161. GUASTINI, RICCARDO, *Norberto Bobbio: Analisi del linguaggio e teoria formale del diritto. (I) 1949-1960*. In: “Materiali per una storia della cultura giuridica”, 1, 1978, pp. 291-356.
 162. GUASTINI, RICCARDO (ed.), *Problemi di teoria del diritto*. Bologna: Il Mulino, 1980.
 163. GUASTINI, RICCARDO, *Norma*. In: BELVEDERE, ANDREA / GUASTINI, RICCARDO / ZATTI, PAOLO / ZENCOVICH, VINCENZO-ZENO (eds.), *Glossario*. Milano: Giuffrè, 1994, pp. 295-306.
 164. GUASTINI, RICCARDO, *Contraddizione e coerenza nel diritto. Problemi filosofici e giuridici*. In: SEVERINO, GIULIO / MIGNUCCI, MARIO / CARABELLI, GIANCARLO / LUGARINI, LEO / VIGNA, CARMELO / GUASTINI, RICCARDO / RESCHER, NICHOLAS, *Identità coerenza contraddizione*. A cura di Giulio Severino.

- Genova: Il Melangolo, 1996, pp. 117-137.
165. GUASTINI, RICCARDO, "Sollsätze". *An Exercise in Hard Legal Positivism*. In: "Rechtstheorie", 31, 2000, pp. 185-196.
166. GUASTINI, RICCARDO, *Il diritto come linguaggio: lezioni*. Torino: Giappichelli, 2006.
167. HALONEN, ILPO, *G. H. von Wright's Truth-Logics as Paraconsistent Logics*. In: "Logique et analyse", 143-144, 1993, pp. 233-243.
168. HARRISON, JONATHAN, *Deontic Logic and Imperative Logic*. In: GEACH, PETER THOMAS (ed.), *Logic and Ethics*. Dordrecht: Kluwer, 1991, pp. 79-129.
169. HEIDEGGER, MARTIN, *Vom Wesen der Wahrheit*. Frankfurt am Main: Klostermann, 1967. Traduzione italiana di Umberto Galimberti: *Sull'essenza della verità*. A cura di Umberto Galimberti. Brescia: La Scuola, 1973.
170. HINTIKKA, JAAKKO, *Quantifiers in Deontic Logic*. In: *Societas Scientiarum Fennica, Commentationes Humanarum Litterarum*, 23, 1957, pp. 3-23.
171. HOFSTADTER, ALBERT, *Truth in Being*. In: "The Journal of Philosophy", 62, 1965, pp. 167-182.
172. *HOLLÄNDER, PAVEL, *Rechtsnorm, Logik und Wahrheitswerte. Versuch einer kritischen Lösung des Jørgensenschen Dilemmas*. Baden-Baden: Nomos, 1993.
173. HOLMES, ROBERT L., *Negation and the Logic of Deontic Assertions*. In: "Inquiry", 10, 1967, pp. 89-95.
174. HOROWITZ, JOSEPH, *Law and Logic*. Wien / New York: Springer-Verlag, 1972.
175. HRUSCHKA, JOACHIM, *Das deontologische Sechseck bei Gottfried Achenwall im Jahre 1767. Zur Geschichte der deontischen Grundbegriffe in der Universaljurisprudenz zwischen Suárez und Kant [L'esagono deontologico in Gottfried Achenwall del 1767. Per una storia dei concetti fondamentali deontici nella giurisprudenza universale tra Suárez e Kant]*. Hamburg: Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften, 1986.
176. HUME, DAVID, *An Enquiry Concerning Human Understanding [Ricerca sull'intelletto umano]*. Edizione con testo a fronte. Traduzione italiana di Mario Dal Pra. Introduzione di Eugenio Lecaldano. Bari: Laterza, 1996.
177. HUSSERL, GERHART, *Negatives Sollen*. In: HIRT, F., *Festschrift für Max Pappenheim*. Breslau, 1931, pp. 87-102.
178. IMBODEN, MAX / KOJA, FRIEDRICH / MARCIC [MARČIĆ], RENÉ / RINGHOFER, KURT / WALTER, ROBERT (eds.), *Festschrift für Adolf J. Merkl zum 80. Geburtstag*. München / Salzburg: Wilhelm Fink Verlag, 1970.
179. INCAMPO, ANTONIO, *Sul fondamento della validità deontica. Identità non-*

- contraddizione*. Bari: Laterza, 1996.
180. INCAMPO, ANTONIO, *Metafisica della decisione*. Bari: Cacucci, 2010.
181. INGARDEN, ROMAN, *O sądzie warunkowym [Sulla proposizione ipotetica]*. In: "Kwartalnik Filozoficzny", 3-4, 1949, pp. 263-308.
Versione inglese: *The Hypothetical Proposition*. In: "Philosophy and Phenomenal Research", 4, 1958, pp. 435-450.
182. JORI, MARIO, *Il formalismo giuridico*. Milano: Giuffrè, 1980.
183. JORI, MARIO (ed.), *Legal Positivism*. Aldershot / Hong Kong / Singapore / Sydney: Dartmouth, 1992.
184. KALINOWSKI, JERZY, *Teoria zdań normatywnych [Teoria delle proposizioni normative]*. In: "Studia Logica", 1, 1953, pp. 113-146.
185. KALINOWSKI, JERZY, *Théorie des propositions normatives*. In: "Studia Logica", 1, 1953, pp. 147-182.
186. KALINOWSKI, JERZY, *La aportación de la lógica contemporánea al estudio del carácter sistemático del derecho*. In: "Revista del Instituto de Ciencias Sociales", 2, 1963, pp. 35-55.
187. KALINOWSKI, JERZY, *La norme, l'action et la théorie des propositions normatives (Réponse à M. Ota Weinberger)*. In: "Studia Logica", 14, 1963, pp. 99-117.
188. KALINOWSKI, JERZY, *Essai sur le caractère ontique du droit*. In: "Revue de l'Université d'Ottawa", 34, 1964, pp. 81-99.
189. KALINOWSKI, JERZY, *Obligation dérivée et logique déontique relationnelle (Remarques sur le système de G. H. von Wright et sur le développement de la logique déontique)*. In: "Notre Dame Journal of Formal Logic", 3, 1964, pp. 181-190.
190. KALINOWSKI, JERZY, *Introduction à la logique juridique*. Paris: Pichon & Durand-Auzias, 1965. Traduzione italiana di MASSIMO CORSALE: *Introduzione alla logica giuridica*. Milano: Giuffrè 1971.
191. KALINOWSKI, JERZY, *Possibilité et structure de la logique déontique. Réflexions critiques à propos du livre de M. Georg Henrik von Wright Norm and Action*. In: "Archives de Philosophie du Droit", 10, 1965, pp. 313-333.
192. KALINOWSKI, JERZY, *Axiomatisation et formalisation de la théorie hexagonale de l'opposition de M. R. Blanché (Système B)*. In: "Les Études Philosophiques", 2, 1967, pp. 203-209.
193. KALINOWSKI, JERZY, *Le problème de la vérité en morale et en droit*. Lyon: Vitte, 1967.
194. KALINOWSKI, JERZY, *La logique des valeurs d'Edmund Husserl*. In: "Archives

- de Philosophie du Droit”, 13, 1968, pp. 267-282.
195. KALINOWSKI, JERZY, *Sur la vérité des normes*. In: “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 45, 1968, pp. 593-602.
 196. KALINOWSKI, JERZY, *Querelle de la science normative (Une contribution à la théorie de la science)*. Paris: Pichon & Durand-Auzias, 1969. Traduzione italiana di Gianfranco Ferrari: *Disputa sulla scienza normativa (Un contributo alla teoria della scienza)*. Padova: CEDAM, 1982.
 197. KALINOWSKI, JERZY, *Études de logique déontique. I (1953-1969)*. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1972.
 198. KALINOWSKI, JERZY, *La logique des normes*. Paris: Presses Universitaires de France, 1972.
 199. KALINOWSKI, JERZY, *Norms and Logic*. In: “The American Journal of Jurisprudence”, 18, 1973, pp. 165-197.
 200. KALINOWSKI, JERZY, *Il significato della deontica per la filosofia morale e giuridica*. In: DI BERNARDO, GIULIANO, *Logica deontica e semantica*. Bologna: Il Mulino, 1977, pp. 251-289. (Traduzione italiana di Augusto Pessina).
 201. KALINOWSKI, JERZY, *Une mise en question de la logique des normes. En réponse aux objections de Hans Kelsen*. In: *Archives de philosophie du droit*, 25, 1980, pp. 345-365.
 202. KALINOWSKI, JERZY, *Obligations, permissions et normes. Réflexions sur le fondement métaphysique du droit*. In: “Archives de Philosophie du Droit”, 26, 1981, pp. 331-343.
 203. KALINOWSKI, JERZY, *Vérité analytique et vérité logique* (Documents du Groupe de Recherches Semio-linguistiques E.H.E.S.S. - C.N.R.S., IV, 40). Institut National de la Langue Française, 1982.
 204. KALINOWSKI, JERZY, *Sur l'importance de la logique déontique pour la philosophie du droit*. In: “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 62, 1985, pp. 212-226. Traduzione italiana (con alcune omissioni) di AMEDEO GIOVANNI CONTE: *La rilevanza della logica deontica per la filosofia del diritto*. In: CONTE, AMEDEO GIOVANNI / DI LUCIA, PAOLO / FERRAJOLI, LUIGI / JORI, MARIO, *Filosofia del diritto*. A cura di PAOLO DI LUCIA, Milano: Cortina, 2002, pp. 293-304.
 205. KALINOWSKI, JERZY, *Sur les normes et leur logique. Remarques en marge de Is and Ought de Georg Henrik von Wright*. In: “Archives de Philosophie du Droit”, 32, 1987, pp. 277-289.
 206. KALINOWSKI, JERZY, *Ontique et déontique*. In: “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 66, 1989, pp. 437-449.
 207. KALINOWSKI, JERZY, *La logique déductive. Essai de présentation aux juristes*. Paris: Presses Universitaires de France, 1996.

208. KELSEN, HANS, *La dottrina pura del diritto*. Traduzione italiana di Mario G. Losano. Torino: Einaudi, 1966.
209. KELSEN, HANS, *General Theory of Law and State*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1945. Traduzione italiana di Sergio Cotta e Giuseppe Treves: *Teoria generale del diritto e dello stato*. Milano: Etas, 2000.
210. KELSEN, HANS, *Derogation*. In: NEWMAN, RALPH (ed.), *Essays in Honor of Roscoe Pound*. New York: Bobbs-Merrill, 1962, pp. 339-355. Traduzione italiana: *La derogazione*. In: KELSEN, HANS, *La teoria politica del bolscevismo e altri saggi di teoria del diritto e dello stato*. A cura di Riccardo Guastini. Milano: Il Saggiatore, 1981, pp. 189-206.
211. KELSEN, HANS, *Recht und Logik*. In: "Forum" (Wien), 12, ottobre 1965, n. 142, pp. 421-425; novembre 1965, n. 143, pp. 495-500; dicembre 1965, n. 144, p. 579.
Riedizione in: KLECATSKY, HANS / MARCIC, RENÉ / SCHAMBECK, HERBERT (eds.), *Die Wiener rechtstheoretische Schule. Schriften von Hans Kelsen, Adolf Merkl, Alfred Verdross*. Band 2. Europa Verlag: Wien / Frankfurt / Zürich. Universitätsverlag Anton Pustet: Salzburg / München, 1968, pp. 1469-1497. Traduzione italiana di Cristina Mauceri: *Diritto e logica*. In: GUASTINI, RICCARDO (ed.), *Problemi di teoria del diritto*. Bologna: Il Mulino, 1980, pp. 173-195.
212. KELSEN, HANS, *Law and Logic Again. On the Applicability of Logical Principles to Legal Norms*. In: "Neues Forum" XIV / 157, 1967, pp. 39-40. Traduzione inglese di Peter Heath in: KELSEN, HANS, *Essays in Legal and Moral Philosophy*. Selected and Introduced by Ota Weinberger. Dordrecht / Boston: Reidel, 1973, pp. 254-256.
213. KELSEN, HANS, *Essays in Legal and Moral Philosophy*. Selected and Introduced by Ota Weinberger. Translated by Peter Heath, Dordrecht / Boston: Reidel, 1973.
214. KELSEN, HANS, *Allgemeine Theorie der Normen*. Im Auftrag des Hans-Kelsen-Instituts aus dem Nachlaß herausgegeben von Kurt Ringhofer und Robert Walter. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1979. Traduzione italiana di Mirella Torre: *Teoria generale delle norme*. A cura di Mario G. Losano. Torino: Einaudi, 1985.
215. KELSEN, HANS / KLUG, ULRICH, *Rechtsnormen und logische Analyse. Ein Briefwechsel 1959 bis 1965*. Wien: Franz Deuticke, 1981.
216. KLUG, ULRICH, *Juristische Logik*. Berlin: Springer, 1951.
217. KNEALE, WILLIAM CALVERT / KNEALE, MARTHA HURST, *The Development of Logic*, Oxford: Clarendon Press, 1962. Traduzione italiana: *Storia della logica*. A cura e con una premessa di AMEDEO GIOVANNI CONTE. Torino:

- Einaudi, 1972.
218. KOHL, MARC MATTHIAS, *Das Prinzip der Widerspruchsfreien Normgebung [Il principio di coerenza degli atti di normazione]. Untersucht am Beispiel von Lenkungssteuern und Lenkungssteuerabgaben.* Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2007.
 219. KOLB, HERBERT, *Satz vom (ausgeschlossenen) Widerspruch.* In: RITTER, JOACHIM / GRÜNDER, KARLFRIED (eds.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie.* Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, *Band/volume* 8, 1992, *Spalten/colonne* 1202-1206.
 220. KONDAKOW, NIKOLAJ IVANOVIČ, *Wörterbuch der Logik.* Traduzione tedesca di Erhard Albrecht e Günter Asser. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1978, pp. 425-432.
 221. KOTARBIŃSKI, TADEUSZ, *Kurs logiki dla prawników [Corso di logica per giuristi].* ¹1947, ⁵Warszawa: PWN, 1961.
 222. KOTARBIŃSKI, TADEUSZ, *Wykłady z dziejów logiki [Lezioni sulla storia della logica].* Łódź: Ossolineum, 1957. Traduzione francese di ANNA POSNER: *Leçons sur l'histoire de la logique.* Paris: Presses Universitaires de France, 1964.
 223. KRAWIETZ, WERNER / OPALEK, KAZIMIERZ / PECZENIK, ALEKSANDER HENRYK / SCHRAMM, ALFRED (eds.), *Rechtstheorie. Beiheft 1. Argumentation und Hermeneutik in der Jurisprudenz.* Berlin: Duncker & Humblot, 1979.
 224. KRAWIETZ, WERNER / SCHELSKY, HELMUT / SCHRAMM, ALFRED / WINKLER, GÜNTHER (eds.), *Theorie der Normen. Festgabe für Ota Weinberger zum 65. Geburtstag.* Berlin: Duncker & Humblot, 1984.
 225. KRETZMANN, NORMAN, *Medieval Logicians on The Meaning of the Propositio.* In: "The Journal of Philosophy", vol. 67, 20, 1970, pp. 767-787.
 226. KRIMPHOVE, DIETER, *Der Einsatz von Fuzzy-Logik in der Rechtswissenschaft.* In: "Rechtstheorie", 30, 1999, pp. 540-576.
 227. KUBEŠ, VLADIMÍR / WEINBERGER, OTA, *Die Brünner rechtstheoretische Schule (Normative Theorie).* Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1980.
 228. KUBEŠ, VLADIMÍR, *Die Brünner Schule der Reinen Rechtslehre.* In: KUBEŠ, VLADIMÍR / WEINBERGER, OTA, *Die Brünner rechtstheoretische Schule (Normative Theorie).* Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1980, pp. 9-32.
 229. LALANDE, ANDRÉ, *Contradiction.* In: LALANDE, ANDRÉ (ed.) *Vocabulaire technique et critique de la philosophie.* Paris: Presses Universitaires de France, 1960, pp. 183-184.

230. LEBLANC, HUGHES, *Truth-Value Semantics*. New York: North-Holland, 1976.
231. LEDIG, GERHARD, *Zur Logik des Sollens*. In: "Der Gerichtssaal", 100, 1931, pp. 368-385. Traduzione italiana (con premessa alla traduzione) di Luigi A. de Caro: *Sulla logica del dovere*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 23, 1993, pp. 439-469.
232. LEMMON, EDWARD JOHN, *Deontic Logic and the Logic of Imperatives*. In: "Logique et analyse", 8, 1965, pp. 39-71.
233. LESSING, THEODOR, *Studien zur Wertaxiomatik. Untersuchungen über Reine Ethik und Reines Recht*. Zweite erweiterte Ausgabe. Leipzig: Meiner, 1914. Traduzione parziale castigliana di Luis Villoro: Estudio acerca de la axiomática del valor. In: Cuadernos del Centro de Estudios Filosóficos. Cuaderno 3. México, 1959.
234. LEWANDOWSKI, SŁAWOMIR / MALINOWSKI, ANDRZEJ / PETZEL, JACEK, *Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny [Logica per giuristi. Dizionario enciclopedico]*. A cura di Andrzej Malinowski. Warszawa: LexisNexis, 2004.
235. LENK, HANS (ed.), *Normenlogik. Grundprobleme der deontischen Logik*. Stuttgart: Uni-Taschenbücher, 1974.
236. LOMUSCIO, ALESSIO / SERGOT, MAREK, *Deontic Interpreted Systems*. In: "Studia Logica", 1, 2003, pp. 63-92.
237. LORINI, GIUSEPPE, *Deontica tra logica e filosofia*. In: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 70, 1993, pp. 599-633.
238. LORINI, GIUSEPPE, *Predicati praxeconomici vs. predicati modali*, 1993 (manoscritto inèdito).
239. LORINI, GIUSEPPE, *Incoerenza senza opposizione*. In: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 72, 1995, pp. 562-589.
240. LORINI, GIUSEPPE, *Dimensioni giuridiche dell'istituzionale*. Padova: CEDAM, 2000.
241. LORINI, GIUSEPPE, *Il valore logico delle norme*. Bari: Adriatica, 2003.
242. LORINI, GIUSEPPE, *Norma costruttiva ed atto thetico in Czesław Znamierowski*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 83, 2006, pp. 279-289.
243. LORINI, GIUSEPPE, *Norma costruttiva in Czesław Znamierowski*. In: CONTE, AMEDEO GIOVANNI / DI LUCIA, PAOLO / INCAMPO, ANTONIO / LORINI, GIUSEPPE / ŻELANIEC, WOJCIECH, *Ricerche di Filosofia del diritto*. A cura di Lorenzo Passerini Glazel. Torino: Giappichelli, 2007, pp. 79-88.
244. LORINI, GIUSEPPE, *Oggetto e atto. Contributo alla filosofia del diritto*. Torino: Giappichelli, 2008.
245. LORINI, GIUSEPPE, *On the Threefold Role of the Logical Value of Norms*. In: PIECHOWIAK, MAREK (ed.), *Norm and Truth*. Poznań: Wyższa Szkoła Nauk

- Humanistycznych i Dziennikarstwa (School of Humanities and Journalism), 2008, pp. 16-25.
246. LOSANO, MARIO GIUSEPPE, *Saggio introduttivo all'edizione italiana del 1966*. In: KELSEN, HANS, *La dottrina pura del diritto*. Traduzione italiana di Mario Giuseppe Losano. Torino: Einaudi, 1966, pp. XXI-LXV.
247. LOSANO, MARIO GIUSEPPE, *La dottrina pura del diritto dal logicismo all'irrazionalismo*. In: KELSEN, HANS, *Teoria generale delle norme*. A cura di Mario G. Losano. Torino: Einaudi, 1985, pp. XVII-LXIV.
248. LUGARINI, LEO, *Identità, opposizione, contraddizione in Kant e nel ripensamento hegeliano*. In: SEVERINO, GIULIO / MIGNUCCI, MARIO / CARABELLI, GIANCARLO / LUGARINI, LEO / VIGNA, CARMELO / GUASTINI, RICCARDO / RESCHER, NICHOLAS, *Identità coerenza contraddizione*. A cura di Giulio Severino. Genova: Il Melangolo, 1996, pp. 61-79.
249. LUMIA, GIUSEPPE, *Lineamenti di teoria e ideologia del diritto*. Milano: Giuffrè, 1973.
250. LUZZATI, CLAUDIO, *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*. Milano: Giuffrè, 1990.
251. LUZZATI, CLAUDIO, *L'interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto*. Milano: Giuffrè, 1999.
252. ŁUKASIEWCZ, JAN, *Über den Satz vom Widerspruch bei Aristoteles*. In: "Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie". Classe d'histoire et de philosophie, 1910. Traduzione inglese di Vernon Vedin: *On the Principle of Contradiction in Aristotele*. In: "The Review of Metaphysics. A Philosophical Quarterly", 95, 1971, pp. 485-509.
253. ŁUKASIEWICZ, JAN, *O zasadzie sprzeczności u Arystotelesesa*. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1910.
Riedizione (a cura di Jan Woleński): Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Traduzione italiana di Grażyna Maszkowska: JAN ŁUKASIEWICZ, *Del principio di contraddizione in Aristotele*. A cura di Gabriele Franci e Claudio Antonio Testi e con una presentazione di Maurizio Matteuzzi. Macerata: Quodlibet, 2003.
254. ŁUKASIEWICZ, JAN, *O wartościach logicznych [Sui valori logici]*. In: "Ruch Filozoficzny", 1, 1911, p. 52.
255. ŁUKASIEWICZ, JAN, *O logice trójwartościowej [Sulla logica trivalente]*. In: "Ruch Filozoficzny", 5, 1920, pp. 170-171.
Riedizione in: ŁUKASIEWICZ, JAN, *Z zagadnień logiki i filozofii. Pisma wybrane*. A cura di Jerzy Śłupecki. Warszawa: PWN, 1961. Traduzione inglese di Olgierd Wojtasiewicz: *On Three-Valued Logic*. In: ŁUKASIEWICZ, JAN, *Selected Works*. Edited by Ludwik Borkowski. Amsterdam: North-

- Holland, 1970, pp. 87-88.
256. ŁUKASIEWICZ, JAN, *Logika dwuwartościowa [Logica bivalente]*. In: “Przegląd filozoficzny”, 13, 1921, pp. 189-205.
Riedizione in: ŁUKASIEWICZ, JAN, *Z zagadnień logiki i filozofii. Pisma wybrane*. A cura di Jerzy Śłupecki. Warszawa: PWN, 1961. Traduzione inglese di Olgierd Wojtasiewicz: *Two-Valued Logic*. In: ŁUKASIEWICZ, JAN, *Selected Works*. Edited by Ludwik Borkowski. Amsterdam: North-Holland, 1970, pp. 89-109.
257. MACCORMICK, NEIL DAVID/ PANOU, STAVROS / LOMBARDI VALLAURI, LUIGI (eds.), *Conditions of Validity and Cognition in Modern Legal Thought*. Stuttgart: Franz Steiner, 1985.
258. MAGNI, CESARE, *Logica, matematica e scienza giuridica*. In: “Il diritto ecclesiastico”, 61, 1950, pp. 193-249.
259. MAGNI, CESARE, *Soggetto e persona nel diritto (Contributo metodologico)*. In: “Il diritto ecclesiastico”, 62, 1951, pp. 1-52.
260. MALLY, ERNST, *Grundgesetze des Sollens. Elemente der Logik des Willens*. Graz, Leuschner und Lubensky, 1926.
261. MARCISZEWSKI, WITOLD, *Sprzeczność [Contraddizione]*. In: MARCISZEWSKI, WITOLD (ed.), *Mała encyklopedia logiki*. Seconda edizione (cambiata). Wrocław / Warszawa / Kraków / Gdańsk / Łódź: Ossolineum, 1988, p. 179.
262. MARTEWICZ, JAKUB, *Il quadruplicato contributo di Zygmunt Ziemiński alla filosofia della norma*. In: “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 85, 2008, pp. 701-717.
263. MARTEWICZ, JAKUB, *Truth of Legal Norms in Czesław Znamierowski*. In: PIECHOWIAK, MAREK (ed.), *Norm and Truth*, Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (School of Humanities of Journalism), 2008, pp. 8-15.
264. MARTEWICZ, JAKUB, *Due tesi negative sulla negazione di norme (Karel Engliš e Jerzy Szttykgold)*. In: “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 87, 2010, in corso di edizione.
265. MAZZARESE, TECLA, *Alcune osservazioni su logica e norme*. In: “Materiali per una storia della cultura giuridica”, 16, 1986, pp. 495-509.
266. MAZZARESE, TECLA, *Logica giuridica e linguaggio normativo*. Padova: CEDAM, 1989.
267. MAZZARESE, TECLA, “Norm propositions”: *Epistemic and Semantic Queries*. In: “Rechtstheorie”, 22, 1991, pp. 39-70.
268. MAZZARESE, TECLA, *Forme di razionalità delle decisioni giudiziali*. Torino: Giappichelli, 1996.
269. McCADDEN, CARLOS JEFFREY, *El principio de contradicción en Leibniz y Aristóteles*. Friburgo, 1987.

270. MELCHIORRE, VIRGILIO (ed.), *Enciclopedia Filosofica*, 12 volumi. Nuova edizione interamente riveduta e ampliata. Milano: Bompiani, 2006.
271. MEINONG, ALEXIUS VON, *Über Annahmen*. Leipzig: Barth, 1902.
272. MEINONG, ALEXIUS VON, *Über Gegenstände höherer Ordnung und deren Verhältnis zur inneren Wahrnehmung*. In: "Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane", 21, 1889, pp. 182-272. Traduzione italiana: *Sugli oggetti di ordine superiore ed il loro rapporto con la percezione interna*. In: MEINONG, ALEXIUS VON, *Teoria dell'oggetto*. A cura di Venanzio Raspa. Trieste: Edizioni Parnaso, 2002, pp. 155-233.
273. MEINONG, ALEXIUS VON, *Teoria dell'oggetto*. A cura di Venanzio Raspa. Trieste: Edizioni Parnaso, 2002.
274. MENGHI, CARLO BORIS, *La negazione normativa. Aufhebung e Auflösung nella scienza della logica di Hegel*. Torino: Giappichelli, 1997.
275. MOORE, RONALD, *The Deontic Status of Legal Norms*. In: "Ethics", 2, 1973, pp. 151-158.
276. MORRIS, CHARLES WILLIAM, *Foundations of the Theory of Signs*. Chicago: University of Chicago Press, 1938.
277. MORRIS, MICHAEL, *The Good and the Truth*. Oxford: Clarendon, 1992.
278. MORSCHER, EDGAR, *Antinomies and Incompatibilities within Normative Languages. Some Semantic Considerations*. In: MARTINO, ANTONIO ANSELMO (ed.), *Deontic Logic, Computational Linguistics and Legal Information Systems. Edited Versions of Selected Papers from the International Conference on "Logic, Informatics, Law", Florence, Italy, April 1981*. Vol. 2. Amsterdam / New York / Oxford: North-Holland, 1982, pp. 83-102.
279. MUFFATO, NICOLA, *Semantica delle norme*. Genova: ECIG, 2007.
280. MUGNAI, MASSIMO, *Il mondo rovesciato. Contraddizione e "valore" in Marx*. Bologna: Il Mulino, 1984.
281. NÆSS, ARNE, *Do We Know that Basic Norms Cannot Be True or False?*. In: "Theoria", 25, 1959, pp. 78-127.
282. NEWMAN, RALPH (ed.), *Essays in Honor of Roscoe Pound*. New York: Bobbs Merrill, 1962.
283. NIINILUOTO, ILKKA, *Norm Propositions Defended*. In: "Ratio Juris", 3, 1991, pp. 367-373).
284. NUTE, DONALD (ed.), *Defeasible Deontic Logic*. Dordrecht / Boston / London: Kluwer Academic Publishers, 1997.
285. OLIVARI, ALESSANDRO, *Termini axiologici in Karl Engisch, Uberto Scarpelli, Georg Henrik von Wright*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 85, 2008, pp. 211-233.

286. OPALEK, KAZIMIERZ, *The Problem of the Validity of Law*. In: "Archivum Iuridicum Cracoviense", 3, 1970, pp. 7-19.
287. OPALEK, KAZIMIERZ, *Z teorii dyrektyw i norm [Su direttive e norme]*. Warszawa: PWN, 1974.
288. OPALEK, KAZIMIERZ, *Norme ed enunciati su norme*. In: GUASTINI, RICCARDO (ed.), *Problemi di teoria del diritto*. Bologna: Il Mulino, 1980, pp. 237-246.
289. OPALEK, KAZIMIERZ, *Theorie der Direktiven und der Normen*. Wien / New York: Springer-Verlag, 1986.
290. OPALEK, KAZIMIERZ / WOLEŃSKI, Jan, *Is, Ought, and Logic*. In: "Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie", 73, 1987, pp. 373-385.
291. OPALEK, KAZIMIERZ, *Riesame della distinzione tra sistemi normativi statici e dinamici*. Traduzione italiana di Letizia Gianformaggio e Tecla Mazzarese. In: GIANFORMAGGIO, LETIZIA (ed.), *Sistemi normativi statici e dinamici. Analisi di una tipologia kelseniana*. Torino: Giappichelli, 1991, pp. 19-37.
292. OPFERMANN, WILHELM, *Zur Deutung normologischer Metaoperatoren (Zugleich ein Beitrag zur Anwendung der Normlogik im Verfassungsrecht)*. In: CONTE, AMEDEO GIOVANNI / HILPINEN, RISTO / VON WRIGHT, GEORG HENRIK (eds.), *Deontische Logik und Semantik*. Wiesbaden: Athenaion, 1977, pp. 130-152.
293. OPPENHEIM, FELIX ERRERA, *Outline of a Logical Analysis of the Law*. In: "Philosophy of Science", 11, 1944, pp. 142-160. Traduzione italiana di Mario Ricciardi: *Lineamenti di analisi logica del diritto*. In: SCARPELLI, UBERTO / DI LUCIA, PAOLO (eds.), *Il linguaggio del diritto*. Milano: LED, 1994, pp. 59-85.
294. PALACZ, RYSZARD, *Klasycy filozofii polskiej [Classici della filosofia polacca]*, Zielona Góra: ZCO, 1999.
295. PASQUALE, GIANLUIGI, *Aristotle and the Principle of Non-Contradiction*. Sankt Augustin (bei Bonn): Academia. Second and Revised Edition, 2006. Traduzione italiana di Giuliana Bonifacio: *Il principio di non-contraddizione in Aristotele*. Torino: Bollati Boringhieri, 2008.
296. PASSERINI GLAZEL, LORENZO,
297. PATTARO, ENRICO, *Towards a Theory of Norms*. In: "Rechtstheorie", 31, 2000, pp. 145-165.
298. PECZENIK, ALEKSANDER HENRYK, *Czy istnieje logika norm? [Esiste una logica delle norme?]*. In: "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 1, 1964, pp. 117-135.
299. PEKLO, BOHUSLAV T., *A Note on Logical Values in Classical Logic of Preference*. In: "Teorie a metoda", 2, 1973, pp. 151-154.
300. PERELMAN, CHAÏM (ed.), *Les antinomies en droit*. Bruxelles: Établissements

- Émile Bruylant, 1965.
301. PIAGET, JEAN (ed.), *Recherches sur la contradiction. 1: Les différentes formes de la contradiction*. Paris: Presses Universitaires de France, 1974.
 302. PIECHOWIAK, MAREK (ed.), *Norm and Truth*. Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (School of Humanities and Journalism), 2008.
 303. PINTORE, ANNA, *Il diritto senza verità*. Torino: Giappichelli, 1996.
 304. PIOTROWSKI, MARIUSZ, *O rodzajach i odmianach niezgodności norm [Generi e specie dell'incompatibilità tra norme]*. In: "Studia Filozoficzne", 11 (156), 1978, pp. 93-103.
 305. PETRAROLI, RAFFAELLA, *L'ontologia formale del diritto di Eduardo García Máynez*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", VIII, 1, 1978, pp. 221-289.
 306. POGGI, FRANCESCA, *Norme permissive*. Torino: Giappichelli, 2004.
 307. POUIVET, ROGER / REBUSHI, MANUEL (eds.), *La philosophie en Pologne 1918-1939*. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 2006.
 308. PRIEST, GRAHAM, *Contradiction, Belief and Rationality*. In: "Proceedings of Aristotelian Society", 86, 1986, pp. 99-116.
 309. PRIEST, GRAHAM, *In Contradiction. A Study of the Transconsistent*. Dordrecht / Boston / Lancaster: Martinus Nijhoff Publishers, 1987.
 310. PRIOR, ARTHUR NORMAN, *Logic and the Basis of Ethics*. Oxford: Clarendon Press, 1949.
 311. PRIOR, ARTHUR NORMAN, *The Paradoxes of Derived Obligation*. In: "Mind", 63, 1954, pp. 64-65.
 312. PRIOR, ARTHUR NORMAN, *Objects of Thought*. Edited by Peter Thomas Geach and Anthony John Patrick Kenny. Oxford: Clarendon Press, 1971.
 313. RAND, ROSE, *Die Logik der verschiedenen Arten von Sätzen*. In: "Przegląd filozoficzny", 39, 1936, p. 438. Traduzione italiana di Giuseppe Lorini: *La logica degli enunciati deetici*. In: LORINI, GIUSEPPE, *Il valore logico delle norme*, Bari: Adriatica, 2003, pp. 179-182.
 314. RAND, ROSE, *Logik der Forderungssätze*. In: "Revue internationale de la théorie du droit / Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts", 1, 1939, pp. 308-322.
Versione inglese: *The Logic of Demand-Sentences*. In: "Synthese", 14, 1962, pp. 237-254. Traduzione italiana di Giuseppe Lorini: *La logica degli enunciati deetici*. In: LORINI, GIUSEPPE, *Il valore logico delle norme*, Bari: Adriatica, 2003, pp. 241-260.
 315. RASPA, VENANZIO, *In-contraddizione. Il principio di non-contraddizione alle origini della nuova logica*. Trieste: Parnaso, 1999.

316. RASPA, VENANZIO, *Łukasiewicz on the Principle of Contradiction*. In: "Journal of Philosophical Research", 14, 1999, pp. 58-112.
317. RASPA, VENANZIO, *Łukasiewicz versus Aristotle*. In: "Paradigmi", 53, 2000, pp. 413-448.
318. RAY, JEAN, *Essai sur la structure logique du code civil francais*. Paris: Alcan, 1926.
319. REINACH, ADOLF, *Zur Theorie des Negativen Urteils*. In: Pfänder, Alexander (ed.), *Festschrift für Theodor Lipps*. Leipzig: Barth, 1911, pp. 196-254.
Riedizione in: REINACH, ADOLF, *Sämtliche Werke*. Textkritische Ausgabe in 2 Bänden. Herausgegeben von Karl Schuhmann und Barry Smith. München / Hamden / Wien: Philosophia Verlag, 1989, pp. 95-140.
320. REINACH, ADOLF, *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes*. In: "Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung", 1, 1913, pp. 685-847.
Riedizione in: REINACH, ADOLF, *Sämtliche Werke*. Textkritische Ausgabe in 2 Bänden. Herausgegeben von Karl Schuhmann und Barry Smith. München / Hamden / Wien: Philosophia Verlag, 1989, pp. 141-278. Traduzione italiana a cura di Daniela Falcioni: *I fondamenti a priori del diritto civile*. Con una presentazione di Bruno Romano. Milano: Giuffrè, 1990. Traduzione italiana (parziale) a cura di Angiola Filipponio: *La dottrina a priori del diritto e il diritto positivo*. In: FILIPPONIO, ANGIOLA, *Tre eidetiche del normativo*. Bari: Adriatica, 2005, pp. 183-215.
321. REINACH, ADOLF, *Sämtliche Werke*. Textkritische Ausgabe in 2 Bänden. Herausgegeben von Karl Schuhmann und Barry Smith. München / Hamden / Wien: Philosophia Verlag, 1989.
322. RESCHER, NICHOLAS, *Many-valued Logic*. New York: McGraw-Hill, 1969.
323. RICKERT, HEINRICH, *Über logische und ethische Geltung*. In: "Kant-Studien", 19, 1914, pp. 182-221.
324. RIES, JOHN, *Beiträge zur Grundlegung der Syntax*. Heft III: *Was ist ein Satz?*. Prag: Taussig & Taussig, 1931.
325. ROBILANT, ENRICO NICOLIS DI, *Osservazioni sulla concezione della norma giuridica come giudizio di valore*. In: "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 9, 1957, pp. 1377-1442.
326. ROSS, ALF, *Directives and Norms*. London: Routledge & Kegan Paul, 1968. Traduzione italiana di MARIO JORI: *Direttive e norme*. Milano: Comunità, 1978.
327. ROSSETTI, ANDREA, *Deontica in Jean-Louis Gardies*. Padova: CEDAM, 1999.
328. ROSSITO, CRISTINA, *Opposizione e non-contraddizione nella Metafisica di Aristotele*. In: BERTI, ENRICO (ed.), *Contraddizione*. Roma: Città Nuova,

- 1977, pp. 43-69.
329. *RUDZIŃSKI, ALEKSANDER WITOLD, *Z logiki norm [Sulla logica delle norme]*. Kraków: Wydawnictwo Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), 1947.
330. RUITER, DICK E. P., *Legal Validity qua Specific Mode of Existence*. In: "Law and Philosophy", 16, 1997, pp. 479-505.
331. RUSSELL, BERTRAND ARTHUR WILLIAM / WHITEHEAD, ALFERD NORTH, *Principia mathematica*. Cambridge: Cambridge University Press, 1910-1913.
332. SEARLE, JOHN ROGERS, *Rationality in Action*. Cambridge (Mass.): The MIT Press, 2001.
333. SEARLE, JOHN ROGERS, *Making the Social World. The Structure of Human Civilization*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
334. SCARPELLI, UBERTO, *Il permesso, il dovere e la completezza degli ordinamenti normativi (A proposito di un libro di Amedeo G. Conte)*. In: "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 17, 1967, pp. 1634-1656.
335. SCARPELLI, UBERTO (ed.), *Diritto e analisi del linguaggio*. Milano: Comunità, 1976.
336. SCARPELLI, UBERTO / DI LUCIA, PAOLO (eds.), *Il linguaggio del diritto*. Prefazione di Mario Jori. Milano: Edizioni Universitarie Di Lettere Economia Diritto, 1994.
337. SEVERINO, GIULIO / MIGNUCCI, MARIO / CARABELLI, GIANCARLO / LUGARINI, LEO / VIGNA, CARMELO / GUASTINI, RICCARDO / RESCHER, NICHOLAS, *Identità coerenza contraddizione*. A cura di Giulio Severino. Genova: Il Melangolo, 1996.
338. SMITH, BARRY (ed.), *Parts and Moments. Studies in Logic and Formal Ontology*. Munich: Philosophia Verlag, 1982.
339. SMITH, BARRY, *Logica e ontologia formale nelle Logische Untersuchungen di Husserl*. Traduzione italiana di Luca Fionnesu. In: "Rivista di Filosofia", 1, 1991, pp. 53-70.
340. SOLDENHOFF, STANISŁAW, *Śluszność i obowiązki w systemie etyki W. D. Rossa [Giustizia e dovere nel sistema di etica di William David Ross]*. In: "Etyka", 1, 1966, pp. 221-265.
341. SORENSEN, ROY, *Vagueness and Contradiction*. Oxford: Clarendon Press, 2001, ²2004.
342. STEMPEL, WOLF-DIETER, *Negation in performativer Rede*. In: WEINRICH, HARALD (ed.), *Positionen der Negativität*. München: Fink, 1975, pp. 447-449.
343. STENIUS, ERIK, *The Principles of a Logic of Normative Systems*. In: "Acta philosophica fennica", 16, 1963, pp. 247-260.
344. STIERLE, KARLHEINZ, *Negation und Befehl*. In: WEINRICH, HARALD (ed.),

- Positionen der Negativität*. München: Fink, 1975, pp. 247-260.
345. SZTYKGOLD, JERZY, *Negacja normy*. In: "Przegląd filozoficzny", 39, 1936, pp. 492-494. Traduzione italiana di Jerzy Wróblewski e Amedeo Giovanni Conte: *Negazione di norme*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 69, 1992, pp. 241-245.
Riedizioni della traduzione italiana in: CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994*, pp. 489-494; LORINI, GIUSEPPE, *Il valore logico delle norme*. Bari: Adriatica, 2003, pp. 183-188. Traduzione castigliana (dall'italiano) di Carlos Alarcón Cabrera: *La negación de la norma*. In: CONTE, AMEDEO GIOVANNI, *Deóntica de la negación en Jerzy Szttykgold*. In: "Theoria" (Segunda Época), 22, 1995, pp. 163-190, pp. 171-174.
346. TARSKI, ALFRED, *O pojęciu wynikania logicznego [Sul concetto di conseguenza logica]*, in: "Przegląd Filozoficzny", 39, 1936, pp. 58-68. Riprodotto in: TARSKI, ALFRED, *Pisma logiczno-filozoficzne [Scritti logico-filosofici]*, a cura di JAN ZYGMUNT, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, pp. 186-202.
347. TARSKI, ALFRED, *Pisma logiczno-filozoficzne [Scritti logico-filosofici]*, a cura di JAN ZYGMUNT, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.
348. TOMS, ERIC, *Being, Negation and Logic*. Oxford: Blackwell, 1962.
349. UNWIN, NICHOLAS, *Quasi-Realism, Negation and the Frege-Geach Problem*. In: "The Philosophical Quarterly", 196, 1999, pp. 337-352.
350. URSO, MIRELLA, *Hans Kelsen: Coerenza dell'ordinamento e teoria della scienza giuridica*. In: *Studi in memoria di Giovanni Tarello*. Milano: Giuffrè, 1990. Secondo volume, pp. 579-615.
351. VANNI ROVIGHI, SOFIA, *Elementi di filosofia. Volume secondo: Metafisica*. Brescia: La Scuola, 1964.
352. VELLUZZI, VITO, *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*. Torino: Giappichelli, 2002.
353. VIDA, SILVIA, *Norma e condizione. Uno studio dell'implicazione normativa*. Milano: Giuffrè, 2001.
354. VIGLINO, UGO, *Contraddizione, principio di*. In: VIRGILIO MELCHIORRE (ed.), *Enciclopedia Filosofica*. Milano: Bompiani, vol.3, 2006, pp. 2255-2257.
355. WANSING, HEINRICH (ed.), *Negation: A Notion in Focus*. Berlin / New York: de Gruyter, 1996.
356. WEDBERG, ANDERS, *Some Problems in the Logical Analysis of Legal Science*.

- In: "Theoria", 17, 1951, pp. 246-275.
357. WEINBERGER, OTA, *Über die Negation von Sollsätzen*. In: "Theoria", 23, 1957, pp. 102-132.
358. WEINBERGER, OTA, *Rechtslogik. Versuch einer Anwendung moderner Logik auf das juristische Denken*. Wien / New York: Springer-Verlag, 1970.
359. WEINBERGER, OTA, *Norm und Institution. Eine Einführung in die Theorie des Rechts*. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1988.
360. WEINBERGER, OTA, *The Philosophical Basis of Practical Philosophy, Mainly of Jurisprudence*. In: "Rechtstheorie", 31, 2000, pp. 167-184.
361. WEINBERGER, OTA, *Karel Engliš jako logik a právní filosof [Karel Engliš come logico e filosofo del diritto]*, 2001. Disponibile nel sito: www.ustavaprava.cz/files/sak/ruzne/Karel_Englis.pdf (14 dicembre 2009).
362. WEINRICH, HARALD (ed.), *Positionen der Negativität*. München: Fink, 1975.
363. WHITAKER, C. W. A., *Aristotle's De interpretatione. Contradiction and Dialectic*. Oxford: Clarendon Press, 1996.
364. WIEDERIN, EWALD VON, *Was ist und welche Konsequenzen hat ein Normenkonflikt?*. In: "Rechtstheorie", 21, 1990, pp. 311-333.
365. WITEK, MACIEJ, *Truth and Conversation*. In: "Philosophica", 75, 2005, pp. 103-135.
366. WOJTYŁA, KAROL JÓZEF, *Osoba i czyn [Persona e atto]*, Kraków, Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1969.
Edizione italiana con testo polacco a fronte: *Persona e atto*. Saggio introduttivo di Giovanni Reale. Saggio integrativo di Tadeusz Styczeń. Traduzione e apparati a cura di Giuseppe Girgenti e Patrycja Mikulska. Milano: Bompiani, 2001.
367. WOLEŃSKI, JAN, *Główne kierunki w logice norm (Konferencja Grupy Tematycznej Historii Logiki PAN w Krakowie, 24 IV 1965) [Orientamenti principali nella logica di norme]*, in: "Ruch Filozoficzny", 25, 1966-67, pp. 93-95.
368. WOLEŃSKI, JAN, *Logiczne problemy wykładni prawa [Problemi logici dell'interpretazione giuridica]*. Warszawa / Kraków: PWN, 1972.
369. WOLEŃSKI, JAN, *Obowiązywanie a prawdziwość [Validità e verità]*. In: "Studia Filozoficzne", 10 (215), 1983, pp. 15-25.
Riedizione in: WOLEŃSKI, JAN, *W stronę logiki*. Kraków: Aureus, 1996, pp. 182-192.
370. WOLEŃSKI, JAN, *Semantyczne ujęcie dogmatyki prawa [Analisi semantica della dogmatica giuridica]*, in: "Studia Filozoficzne", 2-3 (231-232), 1985, pp. 83-92.
371. WOLEŃSKI, JAN, *Truth and Legal Validity*. In: MACCORMICK, NEIL DAVID/PANOU, STAVROS / LOMBARDI VALLAURI, LUIGI (eds.), *Conditions of Validity and*

- Cognition in Modern Legal Thought*. Stuttgart: Franz Steiner, 1985, pp. 205-210.
372. WRIGHT, GEORG HENRIK VON, *An Essay in Modal Logic*, Amsterdam: North-Holland, 1951.
373. WRIGHT, GEORG HENRIK VON, *Deontic Logic*. In: "Mind", 60, 1951, pp. 1-15. Traduzione italiana di Giuliano di Bernardo: *Logica deontica*. In: DI BERNARDO, GIULIANO (ed.), *Introduzione alla logica dei sistemi normativi*. Bologna: Il Mulino, 1972, pp. 125-140.
374. WRIGHT, GEORG HENRIK VON, *On the Logic of Negation*, København: Munksgaard, 1959.
375. WRIGHT, GEORG HENRIK VON, *Norm and Action. A Logical Enquiry*. London / Henley: Routledge & Kegan Paul, 1963, ³1977. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: *Norma e azione: Un'analisi logica*. Bologna: Il Mulino, 1989.
376. WRIGHT, GEORG HENRIK VON, *Problems and Prospects of Deontic Logic. A Survey*. In: AGAZZI, EVANDRO (ed.), *Modern Logic. A Survey*. Dordrecht: Reidel, 1981, pp. 399-423. Traduzione italiana: *Problemi e prospettive della logica deontica. Una panoramica*. In: AGAZZI, EVANDRO (ed.), *Logiche moderne*. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1981, pp. 383-405.
377. WRIGHT, GEORG HENRIK VON, *Norms, Truth and Logic*, 1982. In: MARTINO, ANTONIO ANSELMO (ed.), *Deontic Logic, Computational Linguistics and Legal Information Systems. Edited Versions of Selected Papers from the International Conference on "Logic, Informatics, Law", Florence, Italy, April 1981*. Vol. 2. Amsterdam / New York / Oxford: North-Holland, 1982, pp. 3-20.
378. WRIGHT, GEORG HENRIK VON, *Is and Ought*. In: BULYGIN, EUGENIO / GARDIES, JEAN-LOUIS / NIINILUOTO, ILKKA (eds.), *Man, Law and Modern Forms of Life*. Dordrecht: Reidel, 1985, pp. 263-281.
379. WRONKOWSKA, SŁAWOMIRA (ed.), *Z teorii i filozofii prawa Zygmunta Ziemińskiego [La teoria e la filosofia del diritto di Zygmunt Ziemiński]*. Warszawa / Kraków / Poznań: Wolters Kluwer Polska, 2007. A cura di Maciej Dybowski, Paweł Grabowski, Jarosław Greser, Mikołaj Hermann, Marzena Kordela, Jarosław Mikołajewicz, Marek Smolak, Sławomira Wronkowska, Piotr Zwierzykowski.
380. WRÓBLEWSKI, JERZY, *Prawo i logiczna analiza języka [Il diritto e analisi logica del linguaggio]*. In: "Życie Nauki", 40-42, 1949, pp. 466-470.
381. WRÓBLEWSKI, JERZY, *Normativity of Legal Science*. In: "Logique et Analyse", 33, 1966, pp. 60-77.
Riprod. in: JORI, MARIO (ed.), *Legal Positivism*. Aldershot / Hong Kong / Singapore / Sydney: Dartmouth, 1992, pp. 377-394.

382. WRÓBLEWSKI, JERZY, *The Relations between Normative Systems*. In: "Archivum Iuridicum Cracoviense", 6, 1973, pp. 31-57.
383. WRÓBLEWSKI, JERZY, *Legal Syllogism and Rationality of Judicial Decision*. In: "Rechtstheorie", 1, 1974, pp. 33-46.
384. WRÓBLEWSKI, JERZY, *The Problem of So-called Judicial Truth*. In: "Tidskrift Utgiven av Juridiska Föreningen i Finland", 1, 1974, pp. 19-33.
385. WRÓBLEWSKI, JERZY, *La normatività della scienza giuridica*. In: SCARPELLI, UBERTO (ed.) *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano: Comunità, 1976, pp. 325-344.
386. WRÓBLEWSKI, JERZY, *Teoria e ideologia dell'interpretazione*, in: GUASTINI, RICCARDO (ed.), *Problemi di teoria del diritto*. Bologna: Il Mulino, 1980, pp. 247-259.
387. WRÓBLEWSKI, JERZY, *Negation in Law*. In: KRAWIETZ, WERNER / SCHELSKY, HELMUT / SCHRAMM, ALFRED / WINKLER, GÜNTHER (eds.), *Theorie der Normen. Festgabe für Ota Weinberger zum 65. Geburtstag*. Berlin: Duncker & Humblot, 1984, pp. 203-226.
388. WRÓBLEWSKI, JERZY, *Poland. A Bibliography*. In: FARALLI, CARLA / PATTARO, ENRICO (eds.), *Legal Philosophical Library. An International Bibliography of Philosophy and Theory of Law*. Milano: Giuffrè, 1987.
389. WRÓBLEWSKI, JERZY, *Validità e struttura del sistema giuridico. Metateoria e teoria pura del diritto*. In: GIANFORMAGGIO, LETIZIA (ed.), *Sistemi normativi statici e dinamici Analisi di una tipologia kelseniana*. Torino: Giappichelli, 1991, pp. 303-317.
390. WRÓBLEWSKI, JERZY, *The Judicial Application of Law*. Edited by ZENON BAŃKOWSKI and NEIL DAVID MACCORMICK. Dordrecht / Boston / London: Kluwer, 1992.
391. ZIEMBA, ZDZISŁAW, *Niektóre problemy logiki deontycznej. Sören Stenlund (ed.), Logical Theory and Semantic Analysis [Alcuni problemi della logica deontica]* (recensione). In: "Ruch Filozoficzny", 25, 1966-67, pp. 249-252.
392. ZIEMBA, ZDZISŁAW, *Logika deontyczna jako formalizacja rozumowań normatywnych [Logica deontica come formalizzazione dei ragionamenti normativi]*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.
393. ZIEMBIŃSKI, ZYGMUNT, *Przepis prawny a norma prawna [Disposizione giuridica e norma giuridica]*. In: "Ruch Prawniczy i Ekonomiczny", 1, 1960, pp. 105-122.
Riprod. in: WRONKOWSKA, SŁAWOMIRA (ed.), *Z teorii i filozofii prawa Zygmunta Ziemińskiego [La teoria e la filosofia del diritto di Zygmunt Ziemiński]*. Warszawa / Kraków / Poznań: Wolters Kluwer Polska, 2007.
A cura di Maciej Dybowski, Paweł Grabowski, Jarosław Greser, Mikołaj

- Hermann, Marzena Kordela, Jarosław Mikołajewicz, Marek Smolak, Sławomira Wronkowska, Piotr Zwierzykowski, pp. 33-47.
394. ZIEMBIŃSKI, ZYGMUNT, *Problemy logiczne definiowania prawa* [*Problemi logici della definizione del diritto*]. In: "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 2, 1961, pp. 73-83.
395. ZIEMBIŃSKI, ZYGMUNT, *Ogólne pojęcie znaku a problemy prawoznawstwa* [*Il concetto di segno e i problemi della scienza del diritto*]. In: "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 3, 1962, pp. 129-140.
396. ZIEMBIŃSKI, ZYGMUNT, *Założenia logiki deontycznej a problemy prawoznawstwa (O koncepcjach G. H. von Wrighta)* [*Presupposizioni della logica deontica e problemi della scienza del diritto (Sulle concezioni di G. H. von Wright)*]. In: "Państwo i Prawo", 8-9, 1964, pp. 259-268.
397. ZIEMBIŃSKI, ZYGMUNT, "Logika prawnicza", *logika dla prawników, logiczne problemy prawoznawstwa*, ["*Logica dei giuristi*", *logica per giuristi, problemi logici della scienza del diritto*]. In: "Studia Logica", 18, 1966, pp. 179-194.
398. ZIEMBIŃSKI, ZYGMUNT, *Kompetencja i norma kompetencyjna* [*Competenza e norma di competenza*]. In: "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 4, 1969, pp. 23-41.
Riprod. in: WRONKOWSKA, SŁAWOMIRA (ed.), *Z teorii i filozofii prawa Zygmunta Ziemińskiego* [*La teoria e la filosofia del diritto di Zygmunt Ziemiński*]. Warszawa / Kraków / Poznań: Wolters Kluwer Polska, 2007. A cura di Maciej Dybowski, Paweł Grabowski, Jarosław Greser, Mikołaj Hermann, Marzena Kordela, Jarosław Mikołajewicz, Marek Smolak, Sławomira Wronkowska, Piotr Zwierzykowski, pp. 109-126.
399. ZIEMBIŃSKI, ZYGMUNT, *O rodzajach niezgodności norm* [*Tipi di incompatibilità delle norme*]. In: "Studia Filozoficzne", 1, 1969, pp. 85-94.
400. ZIEMBIŃSKI, ZYGMUNT, *Założenia faktyczne wypowiedzi normatywnych* [*Presupposizioni fattuali delle enunciazioni normative*]. In: "Etyka", 15, 1977, pp. 127-141.
401. ZIEMBIŃSKI, ZYGMUNT, *Problemy podstawowe prawoznawstwa* [*Problemi fondamentali della scienza del diritto*]. Warszawa: PWN, 1980.
402. ZIEMBIŃSKI, ZYGMUNT, *Kinds of Discordance of Norms*. In: KRAWIETZ, WERNER / SCHELKY, HELMUT / SCHRAMM, ALFRED / WINKLER, GÜNTHER (eds.), *Theorie der Normen. Festgabe für Ota Weinberger zum 65. Geburtstag*. Berlin: Duncker & Humblot, 1984, pp. 473-484.
403. ZIEMBIŃSKI, ZYGMUNT, *Remarks on Structure of Legal Systems and Logic of Norms*. In: "Studies in the Theory and Philosophy of Law", vol. I, 1985, pp. 99-108.
404. ZIEMBIŃSKI, ZYGMUNT, *Uwagi o negowaniu norm i wypowiedzi z normami*

- związanych [*Negazione di norme e di enunciazioni normative*]. In: "Studia Filozoficzne", 2-3, 1985, pp. 105-116.
405. ZIEMBIŃSKI, ZYGMUNT (ed.), *Polish Contributions to the Theory and Philosophy of Law*. Amsterdam: Rodopi, 1987.
406. ZIEMBIŃSKI, ZYGMUNT, *Problemy teoretyczne niezgodności norm prawnych* [*Problemi teorici riguardanti l'incompatibilità delle norme giuridiche*]. In: *Sądownictwo a obowiązujący system prawny*. Warszawa: SN, 1994, pp. 69-87.
407. ZIMMERMANN, ERNST, *Multideontische Logik, prozedurale Rechtstheorie, Diskurs*. In: "Rechtstheorie", 30, 1999, pp. 311-327.
408. ZIRK-SADOWSKI, MAREK, *Works by Jerzy Wróblewski*. In: "Ratio Juris", 1, 1991, pp. 92-128.
409. ZNAMIEROWSKI, CZESŁAW, *Der Wahrheitsbegriff im Pragmatismus*. Warschau [Warszawa]: St. Niemira, 1912.
410. ZNAMIEROWSKI, CZESŁAW, *Metafizyka społeczności* [*Metafisica della società*]. In: "Przegląd Filozoficzny", 3-4, 1915, pp. 271-304.
411. ZNAMIEROWSKI, CZESŁAW, *O przedmiocie i fakcie społecznym* [*Oggetto sociale e fatto sociale*]. In: "Przegląd Filozoficzny", 25, 1922, pp. 1-33.
412. ZNAMIEROWSKI, CZESŁAW, *Podstawowe pojęcia teorii prawa. Część pierwsza: Układ prawny i norma prawna* [*Concetti fondamentali della teoria del diritto. Prima parte: Struttura giuridica e norma giuridica*]. Poznań: Fiszer i Majewski, 1924; ²Poznań: Górski i Tetzlaw, 1934.
413. ZNAMIEROWSKI, CZESŁAW, *The Basic Concepts of the Theory of Law. Introductory Remarks*. Traduzione inglese dal polacco di Andrzej Szlęzak in: ZIEMBIŃSKI, ZYGMUNT (ed.), *Polish Contributions to the Theory and Philosophy of Law*. Amsterdam: Rodopi, 1987, pp. 33-37.

QUATTRO TESTI IN POLACCO E IN CÉCO,
CON TRADUZIONE A FRONTE*

- I. KAREL ENGLIŠ, *Postulát a norma nejsou soudy* [*Postulati e norme non sono giudizi*], 1947.
- II. ZYGMUNT ZIEMBIŃSKI, *Logika praktyczna* [*Logica pratica*], 1959.
- III. ZYGMUNT ZIEMBIŃSKI, *O rodzajach niezgodności norm* [*Specie di incompatibilità tra norme*], 1969.
- IV. OTA WEINBERGER, *Karel Engliš jako logik a právní filosof* [*Karel Engliš come logico e filosofo del diritto*], 2001.

* La presente antologia di testi sulla contraddizione normativa è limitata a scritti in polacco e in céco. Dei saggi qui riprodotti ho omesso i passi meno rilevanti per la presente tesi di dottorato.

I

KAREL ENGLIŠ

Postulát a norma nejsou soudy

[*Il postulato e la norma non sono giudizi*]

1947

(FRAMMENTI)

I frammenti che seguono concernono lo statuto semiotico del postulato [*postulát*] e della norma [*norma*].

I frammenti sono tratti dall'articolo di Karel Engliš *Postulát a norma nejsou soudy* [*Il postulato e la norma non sono giudizi*]. In: "Časopis pro právní a státní vědu", 28, 1947, pp. 95-113.

TESTO ORIGINALE IN CÈCO	TRADUZIONE ITALIANA *
<p>“<i>Soudy musí býti jen správné, vyjadřují-li vnitřní vztah myšlenkového řádu (na př. geometrický), anebo pravdivé, vyjadřují-li vztah skutečný. Jejich správnost musí býti dokázána a pravdivost po př. ověřena. Může býti arci i popřena, může ji popřítí kdokoli. Z popření vznikne kontradikce. Positivní soud se mění na negativní a naopak, a jen jeden z obou může býti správný, pokud se týče pravdivý. Soud, jehož pravdivost jest prokázána, stane se platným, t. j. přiřazuje se k dané zkušenosti s tím, že žádný nový soud nemůže býti přijat jako pravdivý, je-li s ním v rozporu, leda by bylo dokázáno, že nový je pravdivý a starý nepravdivý. Všechny soudy úhrnem tvoří naši znalost myšlenkového řádu a naši zkušenost.</i>”</p>	<p>“I giudizi [<i>soudy</i>] non possono non essere che o corretti [<i>správné</i>], se rappresentano un rapporto intrinseco all'ordine del pensiero (per esempio, una relazione geometrica), o veri [<i>pravdivé</i>], se rappresentano un rapporto fattuale [<i>skutečný</i>]. La correttezza [<i>správnost</i>] dei giudizi è oggetto di dimostrazione, la loro verità è oggetto di verifica. I giudizi possono essere negati [<i>popřítí</i>]: ognuno può negare un giudizio. La possibilità di negazione [<i>popření</i>] implica la possibilità di contraddizione [<i>kontradikce</i>]. Il giudizio positivo si trasforma in un giudizio negativo e vice versa, e solo uno dei due giudizi può essere corretto [<i>správný</i>] o vero [<i>pravdivý</i>]. Un giudizio, se la sua verità è mostrata, diventa anche valido [<i>platný</i>], cioè si collega a un certo stato-di-cose [<i>zkušenost</i>] nel senso che nessun altro giudizio può accettarsi come vero se non è ad esso conforme, a meno che si verifichi che il nuovo giudizio sia vero [<i>pravdivý</i>] e il vecchio giudizio sia falso</p>

* Traduzione italiana dalla lingua ceca: Jakub Martewicz.

<p><i>Větám této třetí skupiny říká gramatika věty oznamovací a tím je už odlišuje od vět “rozkazovacích” a vět “tázacích”. Normy (postuláty), otázky i poznatky (soudy) se vyjadřují ve větách (gramaticky). Odtud dvojitý omyl.</i></p> <p>[...]</p> <p><i>První je ten, že soud do té míry identifikuje s větou, že gramatické členění na gramatický subjekt a gramatický predikát se přejímá přímo a úplně do logického rozboru soudu (jako logického útvaru myšlení a poznávání). Nejdůležitější důsledek toho je ten, že popření soudu, které se přece nutně navazuje na přísudek, praedikát, že navazuje vždy na přísudek gramatický, a protože v dané větě je vždy přísudek jeden a týž, je možná k danému soudu jen jedna kontradikce. Při tom se ukazuje,</i></p> <p><i>1. že kontradikce z toho vzniklá někdy vůbec není kontradikcí,</i> <i>2. že určitý soud může mít více kontradikcí, protože se popření nemusí navazovat na přísudek gramatický.</i></p> <p><i>Příklad:</i> <i>Na otázku, kolik lidí umí číst a psát, odpovídáme, že 90% lidí umí číst a psát.</i></p>	<p>[<i>nepravdivý</i>]. Tutti i giudizi insieme costituiscono la nostra conoscenza sia dell'ordine del pensiero, sia dei fatti esperienziali [<i>zkušenost</i>].</p> <p>In grammatica, vi sono tre specie degli enunciati [<i>věty</i>]: gli enunciati assertivi si distinguono dagli enunciati imperativi e interrogativi. Le norme [<i>normy</i>] (postulati [<i>postuláty</i>]), domande e conoscenze [<i>poznatky</i>] (giudizi) si esprimono in enunciati (grammaticali). Bisogna a questo punto indicare due errori.</p> <p>[...]</p> <p><i>Primo errore.</i></p> <p>Il <i>primo</i> errore consiste nell'identificare “giudizio” con “enunciato” fino a trasporre la distinzione grammaticale tra soggetto e predicato direttamente e integralmente all'analisi logica del giudizio [<i>soud</i>] (in quanto forma logica del pensiero o della conoscenza). La conseguenza più importante è questa: La negazione [<i>popření</i>] del giudizio, la quale si riferisce necessariamente al predicato [che io chiamo] logico [<i>přísudek, praedikát</i>], va sempre riferita al predicato grammaticale, e siccome ogni enunciato ha un solo predicato grammaticale, ciascun giudizio avrebbe una sola contraddizione [<i>kontradikce</i>]. Ma non è così:</p> <p>1. la contraddizione [<i>kontradikce</i>] così concepita non è affatto una contraddizione, 2. un semplice giudizio può avere più d'una contraddizione [<i>kontradikce; pl. kontradikcí</i>] poiché la negazione [<i>popření</i>] non necessariamente deve riferirsi al predicato grammaticale.</p> <p><i>Esempio:</i> Alla domanda, quale percentuale della popolazione sappia leggere e scrivere,</p>
--	--

<p><i>Popřeme-li tento soud podle gramatického přísudku, dostaneme: Není pravda, že 90% lidí umí číst a psát, a kontradikci: 90% lidí neumí číst a psát. Ale to přece není kontradikce soudu, který byl odpovědí na otázku “Kolik lidí umí číst a psát?”. Popíráme přece odpověď! Není pravda, že číst a psát umí 90% lidí, nýbrž více nebo méně než 90% lidí. Popíráme tu tedy gramatický subjekt! Ale popírati soud znamená popříti to, k čemu byl vysloven, co tvoří jeho podstatu, a to jest jeho logický přísudek, to jest odpověď na předchozí otázku, podle níž se soud člení na základ soudu, to, co je v otázce obsaženo (Kolik lidí umí číst a psát?) a na logický přísudek, to, čím se na otázku odpovídá a k vůli čemu byl soud vysloven. V našem případě bylo “90% lidí” logickým přísudkem a předmětem popření, a “umí číst a psát” bylo základem soudu. Gramatický subjekt věty, ve které byl soud vysloven, je zde logickým přísudkem, který je předmětem popření. Z toho však plyne dále,</i></p>	<p>rispondiamo che il 90% della popolazione sa leggere e scrivere. Se neghiamo questo giudizio secondo il predicato grammaticale otteniamo: Non è vero che il 90% della popolazione sa leggere e scrivere. Ma questo però non contraddice il <i>giudizio</i> che rispondeva alla domanda “<i>Quale percentuale della popolazione sa leggere e scrivere?</i>”. Ciò che neghiamo qua è la <i>risposta</i>! Non è vero che il 90% della popolazione sappia leggere e scrivere; coloro che sanno leggere e scrivere sono più del 90% o meno del 90%. Noi neghiamo in questo caso il predicato grammaticale! Ma negare un giudizio vuol dire negare ciò, che costituisce l'essenza del giudizio, cioè il suo predicato logico [<i>logický přísudek</i>]. Questo predicato è una risposta alla domanda. Ogni giudizio è composto dal tema del giudizio contenuto nella domanda (Quale percentuale della popolazione sa leggere e scrivere?) e dal predicato logico che risponde alla domanda e che è ciò su cui il giudizio verte. Nel nostro caso, il predicato logico è “il 90% della popolazione”, mentre “sa leggere e scrivere” era il tema del giudizio. Il soggetto grammaticale dell'enunciato in cui il giudizio era espresso è qua il predicato logico che è il soggetto della negazione. Da questo si pone che</p>
<p><i>1. že z určitého gramatického znění soudu ještě nevíme, co je základem a co přísudkem, a že to seznáme teprve podle důrazu předpokládané nebo už dané otázky, na kterou může býti soud odpovědí, a</i></p> <p><i>2. že kterákoli část této věty může býti logickým přísudkem a předmětem popření, podle toho, jak postavíme předchozí otázkou. Věta “Žáci čtou Homéra” může býti soudem, který vznikne z otázky: “Co dělají žáci?” a pak je gramatický přísudek též přísudkem logickým a předmětem popření (není pravda, že čtou Homéra, nýbrž dělají něco jiného).</i></p>	<p>1. dal segno grammaticale di un giudizio [cioè dall'enunciato che esprime il giudizio] non sappiamo che cosa sia il tema e che cosa il predicato logico del giudizio. Possiamo saperlo solo se conosciamo il tema del giudizio o la domanda alla quale il giudizio risponde.</p> <p>2. qualsiasi parte di un enunciato [<i>věta</i>] può essere predicato logico: perciò il soggetto della negazione [<i>popření</i>], dipende dalla domanda alla quale risponde il giudizio espresso dall'enunciato. L'enunciato “Gli studenti leggono Omero” può esprimere il giudizio che risponde alla domanda “Che cosa fanno gli studenti?”. In questo caso, il</p>

<p><i>Může však býtí táž věta soudem, který odpovídá na otázku: “Kdo čte Homéra?” a pak jsou “žáci” (gramatický subjekt) logickým přísudkem a předmětem popření a kontradikce (Homéra nečtou žáci, nýbrž někdo jiný). Ale gramatický předmět “Homéra” může býtí při otázce: “Co čtou žáci?” logickým přísudkem a předmětem popření. (Žáci nečtou Homéra, nýbrž něco jiného.)</i></p> <p><i>Praedikát – “přísudek” je to, co se k základu soudem přisuzuje, což je vlastní funkce soudu, a co je předmětem důkazu, ověření, popření, kontradikce atd.</i></p> <p>[...]</p> <p><i>Druhý omyl spočívá v tom, že se také normy (postuláty) proto, že se vyjadřují ve formě věty, prohlašují za soudy. Když soud i norma se vyjadřuje větou, je norma také soudem! To je omyl velmi zakořeněný a velmi vážný. Už jsme shora viděli, že proto, že soud se vyjadřuje větou, nelze věc obrátiti a říci, že věta je soud, už proto, že věta je pojem gramatický, který navazuje též na skladbu gramatickou (subjekt – praedikát), kdežto soud je útvar logický (pořádání myšlenkových obsahů za účelem poznání) a navazuje na skladbu logickou (základ, logický přísudek). Ukázali jsme odtud, že tážací věty nejsou soudy. Nejsou všechny věty soudy.</i></p>	<p>predicato grammaticale [gramatický přísudek] è nello stesso tempo il predicato logico [logický přísudek], e perciò il soggetto di negazione (non è vero che gli studenti leggano Omero poiché, in realtà stanno facendo un'altra cosa).</p> <p>Un enunciato può però esprimere anche il giudizio che risponde alla domanda “Chi legge Omero?”. In questo caso, il predicato logico, e perciò il soggetto di negazione e contraddizione, sono “gli studenti” (soggetto grammaticale dell'enunciato) (Omero non è letto dagli studenti, ma da qualcun altro). Ma il soggetto grammaticale “Omero” può essere il predicato logico e il soggetto di negazione secondo la domanda “Che cosa leggono gli studenti?” (Gli studenti non leggono Omero, ma qualcos'altro).</p> <p>“Il predicato logico” [praedikát – “přísudek”] è il tema del giudizio, e che è il soggetto di dimostrazione, di verificaione, di negazione, di contraddizione ecc.</p> <p>[...]</p> <p><i>Secondo errore.</i></p> <p>Il secondo dei due errori consiste nell'affermare che siccome vi sono delle norme (o dei postulati) che si esprimono in enunciati, le norme siano giudizi. Sia il giudizio, sia la norma possono essere espressi attraverso un enunciato, allora anche la norma è un giudizio! Questo errore è molto diffuso e molto grave. Abbiamo già visto che quantunque un giudizio possa essere espresso da un enunciato, non possiamo dire che gli enunciati siano giudizi. ‘Enunciato’ è un termine della <i>grammatica</i> legato al concetto di sintassi grammaticale (soggetto – predicato), mentre <i>giudizio</i> è un'entità <i>logica</i> (...) legata alla sintassi logica (tema, predicato logico). Abbiamo mostrato che le domande espresse dagli enunciati interrogativi non</p>
---	--

	sono giudizi. Non tutto ciò che può essere espresso attraverso un enunciato è un giudizio.
--	--

II

ZYGMUNT ZIEMBIŃSKI,
O rodzajach niezgodności norm
[*Tipi di incompatibilità tra norme*]
1969
(FRAMMENTI)

I frammenti che seguono concernono quella specie di incompatibilità [in polacco: “*niezgodność*”] tra norme che è alternamente chiamata (come lo ricorda lo stesso Ziemiński) “contraddizione” [“*sprzeczność*”], collisione [“*kolizja*”], negazione [“*negacja*”].

I frammenti sono tratti dall’articolo di Zygmunt Ziemiński *O rodzajach niezgodności norm* [Tipi di incompatibilità tra norme]. In: “*Studia Filozoficzne*”, 1 (56), 1969, pp. 85-94.

TESTO ORIGINALE IN POLACCO	TRADUZIONE ITALIANA *
<p>“<i>W wielu dziedzinach filozofii i nauk społecznych spotykamy się ze stwierdzeniem niezgodności, czy mniej ostrożnie – sprzeczności norm. Często też używa się terminów takich, jak: kolizja norm, negacja normy i podobnych. Wieloznaczność wypowiedzi tego rodzaju stwarza okazję licznych nieporozumień. Rozważania z zakresu logiki norm czy logiki deontycznej zajmują się tylko fragmentarycznie tymi sprawami, zajmując się tylko pewnym typem niezgodności norm czy deontycznych modalności. Dokonanie przeglądu znaczeń nadawanych zwrotom odnoszących się do jakiejś niezgodności norm i zaproponowanie pewnego uporządkowania aparatury pojęciowej w tym zakresie wydaje się więc czymś pożytecznym.</i> <i>Zacznijmy więc od nieporozumień zdawałoby się najbardziej oczywistych, związanych z</i></p>	<p>“In molti settori della filosofia e delle scienze sociali noi incontriamo le affermazioni sulla incompatibilità [<i>niezgodność</i>], o [...] sulla contraddizione [<i>sprzeczność</i>] tra norme [<i>sprzeczność norm</i>]. Spesso si usano anche termini come ‘collisione di norme’, ‘negazione della norma’ e simili. L’ambiguità degli enunciati di questo tipo crea molti equivoci. Nella logica delle norme [<i>logika norm</i>] e nella logica deontica [<i>logika deontyczna</i>], questi problemi si trattano però solamente in modo frammentario: si indaga solo un’unico tipo di incompatibilità delle norme o delle modalità deontiche. Sembra dunque utile rivedere i significati dei termini che si riferiscono ai vari tipi di incompatibilità delle norme e proporre ad ordinare l’apparato concettuale a proposito. Comincerò con gli equivoci che possono sembrare più ovvii, cioè con gli equivoci</p>

* Traduzione italiana dalla lingua polacca: Jakub Martewicz.

<p>mieszaniem norm i różnego rodzaju wypowiedzi odnoszących się do norm, przechodząc następnie do złożonych spraw współzależności między normami w ścisłym tego słowa znaczeniu.</p>	<p>creati dal fatto che si confondono le norme [normy] con i vari enunciati su norme [wypowiedzi odnoszące się do norm]. In seguito, tratterò i complessi problemi riguardanti le relazioni [współzależności] tra norme <i>sensu stricto</i>.</p>
<p>Nieporozumienia dotyczą często tego, czy mamy do czynienia z negowaniem normy [...], czy z negowaniem jakiegoś zdania dotyczącego pewnej normy.</p>	<p>Gli equivoci riguardano spesso il problema se abbiamo a che fare con la negazione di una norma [negowanie normy], o con la negazione di un enunciato [zdanie] su una norma [zdanie dotyczące normy].</p>
<p>[...]</p>	<p>[...]</p>
<p>Jednobrzmiąca wypowiedź kształtu “A powinien czynić C” bywa (pomijając znaczenie wyłącznie oceniające, czy znaczenie prognostyczne) rozumiana z jednej strony jako wypowiedź o charakterze dyrektywalnym, ani prawdziwa, ani fałszywa, bo nie traktowana jako wypowiedź opisowa, lecz jako wypowiedź wskazująca jakiemuś podmiotowi określone postępowanie, z założenia mająca sugerować temu podmiotowi postąpienie w ten właśnie, a nie w inny sposób, – a z drugiej strony jako zdanie, wypowiedź opisowa stwierdzająca fakt, że w takim czy innym rozumieniu norma “A powinien czynić C” jest normą obowiązującą (np. jako norma prawna jakiegoś systemu). W tym drugim znaczeniu negacją zdania o obowiązaniu [...] pewnej normy w pewnym systemie jest po prostu zdanie stwierdzające fakt nieobowiązania tejże normy w tymże systemie. Używa się wówczas wypowiedzi “A nie powinien czynić C” w sensie “Nie jest tak, że A powinien czynić C” [...].</p>	<p>L’enunciato [wypowiedź] della forma “A deve [powinien] fare C” può essere interpretato (oltre che in senso axiologico o in senso doxastico) in uno dei seguenti due modi: (i) o come un’enunciato del carattere <i>direttivo</i> (un enunciato, in quanto enunciato non-descrittivo, né vero [prawdziwe] né falso [fałszywe]), cioè come un enunciato che prescrive, ad un certo soggetto, un certo comportamento; (ii) o come un enunciato <i>descrittivo</i> che afferma il fatto che la norma “A deve [powinien] fare C” è valida (per esempio, come una norma giuridica di un sistema giuridico). In questo secondo caso, la negazione dell’enunciato sulla validità [obowiązanie] [...] di una norma è semplicemente l’enunciato che afferma che, in un certo ordinamento, la norma <i>non</i> è valida [nie obowiązuje]. In questo caso si usa l’enunciato “A non deve [nie powinien] fare C” nel senso “Non è che A debba fare C” [...].</p>
<p>[...]</p>	<p>[...]</p>
<p>Nadto należy zwrócić uwagę na pewne zupełnie szczególne znaczenia wypowiedzi: “Nie jest tak, że A powinien czynić C” czy też</p>	<p>Bisogna inoltre fare attenzione a certi particolari significati degli enunciati “Non è che A debba fare C” o, brevemente, “A non</p>

<p>skrótowej: “A nie powinien czynić C”. Element negacyjny może odnosić się w pewnych kontekstach wypowiedzi do jakichś domyślnych założeń co do stanu rzeczywistości, na których opierał się normodawca działający racjonalnie, w innych zaś kontekstach – służyć do wyrażania myśli, że dana norma nie znajduje w rozważanej sytuacji zastosowania.</p>	<p>deve fare C”. L’elemento negativo può essere riferito, in alcuni contesti, a certe assunzioni tacite sullo stato di realtà [<i>stan rzeczywistości</i>] su cui si è basato il legislatore [<i>normodawca</i>] ragionevole. In altri contesti, invece, l’elemento negativo può esprimere il pensiero che la norma in questione non è, in una certa situazione, applicabile.</p>
<p>[...]</p>	<p>[...]</p>
<p><i>Norma postępowania może nakazywać postępowanie określone przez podanie stanu rzeczy, jaki ma w wyniku tego postępowania powstać, np. “Zbuduj dom” [...] itp.</i></p>	<p>Una norma di condotta può prescrivere un certo comportamento attraverso l’indicazione dello stato di cose [<i>stan rzeczy</i>] attraverso il comportamento prescritto, dovrebbe venire ad esistenza, per esempio “Costruisci un edificio” [...] ecc.</p>
<p><i>Ustanowienie przez normodawcę tego rodzaju normy postępowania, jeśli ma być działaniem racjonalnym, opiera się na założeniach, że adresat normy jest w stanie decydować o wyborze zachowania się w danym zakresie, oraz, że jest w stanie zrealizować wskazywany stan rzeczy, a co najmniej podjąć usiłowania w tym kierunku z jakimiś widokami powodzenia. Jeśli tego rodzaju założenia ustanawiającego normę są wyraźnie fałszywe, uważamy daną normę za nierealizowalną, a stąd niewiązącą, gdyż impossibile nulla obligatio est. W szczególności, może to być nierealizowalność spowodowana przez wewnętrzną sprzeczność logiczną danego nakazu (nie można spełnić czynu polegającego zarazem na określonym działaniu i takimże niedziałaniu), czy przez brak odpowiedniego obiektu działania (nie można ufarbować czupryny osoby aktualnie łysej, nie można zamknąć zamkniętych drzwi). Wypowiedź, iż nie jest tak, iż Piotr powinien teraz zamknąć drzwi, może być formą słowną zdania, iż założenie dotyczące realizowalności danej normy jest błędne.</i></p>	<p>L’atto di statuizione [<i>ustanowienie</i>] dal legislatore di una norma di condotta di questo tipo, se esso è un atto ragionevole, presuppone che il destinatario della norma sia in grado di decidere in qual modo comportarsi e che sia in grado di realizzare lo stato di cose indicato dalla norma, o almeno di tentare, con reali possibilità di successo, di realizzarlo. Se le presupposizioni di questo tipo sono evidentemente false, la norma dovrà essere considerata non-realizzabile e perciò non vincolante [<i>niewiążąca</i>]: <i>impossibile nulla obligatio est</i>. In particolare, la norma può essere non-realizzabile o perché essa è logicamente auto-contraddittoria (non si può compiere e nello stesso tempo non compiere un’azione), o perché non v’è un corrispondente oggetto d’azione (non si possono tingere i capelli di una persona calva, non si può chiudere una porta chiusa). L’enunciato “Non è che Pietro debba adesso chiudere la porta” può dunque affermare la falsità della presupposizione della realizzabilità della norma</p>
<p>[...]</p>	<p>[...]</p>

<p><i>Jeżeli prawdą jest, że dany czyn jest ze względu na daną normę nakazany, to wtedy i tylko wtedy nieprawdą jest, że dany czyn jest ze względu na tę normę fakultatywny.</i></p> <p><i>Jeżeli dany czyn jest ze względu na daną normę zakazany, to wtedy i tylko wtedy nieprawdą jest, że dany czyn jest ze względu na daną normę dozwolony.</i></p> <p><i>Jeżeli dany czyn jest ze względu na daną normę przedmiotem obowiązku (nakazu albo zakazu) to wtedy i tylko wtedy nieprawdą jest, że jest indyferentny (i dozwolony, i fakultatywny) ze względu na tę normę.</i></p> <p><i>Ze względu na daną normę pewien czyn jest albo nakazany, albo zakazany albo indyferentny. Jedno i tylko jedno z trzech odpowiednich zdań charakteryzujących dany czyn ze względu na daną normę (niesprzeczną wewnątrznie, jak norma nakazująca zarazem czynienie i nieczynienie) jest prawdziwe. Każda para utworzona z tych trzech zdań jest więc parą zdań względem siebie przeciwnych.</i></p>	<p>Se è una verità [<i>jeżeli prawdą jest</i>] che una certa azione è, secondo una certa norma, obbligatoria, allora non è vero [<i>nieprawdą jest</i>] che questa azione sia, secondo questa norma, facoltativa.</p> <p>Se una azione è, secondo una certa norma, vietata, allora non è una verità che questa azione sia, secondo questa norma, permessa.</p> <p>Se una azione è, secondo una certa norma, o obbligatoria o vietata, allora non è una verità che questa azione sia, secondo questa norma, indifferente (indifferente=sia permessa, sia facoltativa).</p> <p>Un'azione può essere, secondo una norma, o obbligatoria, o vietata, o indifferente. Uno e solo uno dei corrispettivi enunciati che caratterizzano l'azione secondo una norma (una norma non auto-contraddittoria, come la norma che prescrive simultaneamente agire [<i>czynienie</i>] e non-agire [<i>nieczynienie</i>]) può essere vero. Ognuno di questi tre enunciati si oppone a ciascuno degli altri due.</p>
--	--

III

ZYGMUNT ZIEMBIŃSKI,
Logika praktyczna
 [Logica practica]
 1959
 (FRAMMENTI)

I frammenti che seguono concernono la distinzione tra implicazione [in polacco: “wynikanie”] e inferenza [“wnioskowanie”].

Essi sono tratti dal libro di Zygmunt Ziemiński *Logika praktyczna* [Logica practica], Warszawa: PWN, 1959, 2002, pp. 151-152.

Traduzione inglese di Leon Ter-Oganian: *Practical Logic with the Appendix on Deontic Logic by Zdzisław Ziemba*, Dordrecht: Reidel, 1976.

TESTO ORIGINALE IN POLACCO	TRADUZIONE INGLESE DI LEON TER-OGANIAN
<p>“Nasze wnioskowania nawiązują często w pewien sposób do stosunku wynikania.</p>	<p>“Our inferences [wnioskowania] very often refer in some way to the relation of entailment [stosunek wynikania] between propositions.</p>
<p>Jeśli np. (na przykład) uznamy za prawdziwe zdanie “Jan jest prokuratorem”, to z tego zdania wynika, że “Jan jest urzędnikiem” (bo jeśli jest prokuratorem, to jest urzędnikiem), a więc uznając pierwsze zdanie, skłonni jesteśmy uznać i drugie za prawdziwe.</p>	<p>For example, if we have recognized as true [prawdziwy] the proposition [zdanie]: ‘John is a prosecutor’, this proposition entails [wynika] that: ‘John is in a profession’ (since he is a prosecutor, he is in a profession). Thus, by recognizing the former proposition [zdanie], we are inclined to recognize the latter as true [prawdziwy], too.</p>
<p>Czy więc przesłanka to to samo, co racja, a wniosek to to samo, co następstwo?</p>	<p>So, is the premise [przesłanka] the same as the reason [racja], and the conclusion [wniosek] the same as the consequence [następstwo]?</p>
<p>Wcale nie.</p>	<p>By no means.</p>
<p>Ktoś może rozumować tak: Ponieważ widzę, że podwórze jest mokre (przesłanka), więc</p>	<p>Somebody may reason this way: Since I see that the pavement is wet (premise</p>

<p><i>pada deszcz (wniosek).</i></p>	<p>[<i>przesłanka</i>]), then (conclusion [<i>wniosek</i>]) it is raining.</p>
<p><i>Co tu jest racją, a co następstwem?</i></p>	<p>What is the reason [<i>racja</i>] here and what is the consequence?</p>
<p><i>Ze zdania, że pada deszcz, wynika zdanie, że mokro jest na podwórzu, ale nie odwrotnie.</i></p>	<p>The proposition [<i>zdanie</i>] stating that it is raining entails [<i>wynika</i>] the proposition [<i>zdanie</i>] that the pavement is wet, but not vice versa.</p>
<p><i>Ale tak rzadko podwórze bywa mokre mimo braku deszczu, że widok mokrego podwórza skłania do sądu, iż pada deszcz.</i></p>	<p>But the pavement is so rarely wet in the absence of rain so that the sight of a wet pavement induces us to believe that it is raining.</p>
<p><i>Wniosek ten może okazać się fałszywy, bo prawdziwość następstwa nie przesądza, jak wiemy, o prawdziwości racji.</i></p>	<p>The conclusion [<i>wniosek</i>] may prove to be false [<i>fałszywy</i>], because the truth [<i>prawdziwość</i>] of a consequence [<i>następstwo</i>] does not establish, as we know, the truth [<i>prawdziwość</i>] of the reason [<i>racja</i>].</p>
<p><i>Co innego tedy przesłanka oraz wniosek – etapy czyjegoś wnioskowania w pewnej chwili, “czyjeś przesłanki”, które tego kogoś (choć może nie kogo innego) skłaniają do uznania za prawdziwy pewnego “jego wniosku”, a co innego racja oraz następstwo – człony stosunku wynikania, stosunku zachodzącego między dwoma zdaniem, z których drugie nie może być fałszywe przy prawdziwości pierwszego, niezależnie od tego, czy ktoś tę zależność spostrzega, czy nie spostrzega.”</i></p>	<p>Thus, ‘premise’ [<i>przesłanka</i>] and ‘conclusion’ [<i>wniosek</i>] are stages in somebody’s inference [<i>wnioskowanie</i>] at a certain moment; somebody’s premises, which induce this same person (though maybe not any other person) to recognize as true [<i>prawdziwy</i>] some of ‘his conclusions’. In this manner, they (i.e.: ‘premise’ [<i>przesłanka</i>] and ‘conclusion’ [<i>wniosek</i>]) differ from ‘reason’ [<i>racja</i>] and ‘consequence’ [<i>następstwo</i>], which are members [<i>człony</i>] of the relation of entailment [<i>stosunek wynikania</i>] between two propositions [<i>między dwoma zdaniem</i>], of which the latter cannot be false [<i>fałszywy</i>] when the former is true [<i>prawdziwy</i>], irrespectively of whether or not the relation is being apperceived by anybody.”</p>
<p>----</p>	<p>----</p>
<p>RACJA / NASTĘPSTWO: <i>zdania, które łączy obiektywny STOSUNEK WYNIKANIA.</i></p>	<p>REASON / CONSEQUENCE: propositions [<i>zdania</i>] that are linked by an objective RELATION OF ENTAILMENT</p>

<p><i>PRZESŁANKA / WNIOSEK</i> <i>zdania, z których pierwsze, uznane przez kogoś za prawdziwe, jest dla tej osoby podstawą uznania drugiego zdania za prawdziwe, w akcie WNIOSKOWANIA.</i></p>	<p>[<i>stosunek wynikania</i>].</p> <p>PREMISE / CONCLUSION propositions [zdania] of which the former, if recognized by anybody as true [prawdziwy], is for that person the basis for recognizing the latter one as true [prawdziwy] in the process of INFERENCE [wnioskowanie].</p>
---	---

IV

OTA WEINBERGER,
Karel Engliš jako logik a právní filosof
[*Karel Engliš come logico e filosofo del diritto*]
2001
(FRAMMENTI)

I frammenti che seguono concernono un aspetto dell'opera poliedrica di Karel Engliš [Hrabyně, 17 agosto 1880-15 giugno 1961]: la semiotica del normativo e la filosofia del diritto.

Engliš è stato primariamente un economista. Per le sue idee in materia di economia le sue opere sono state rimosse dalle pubbliche biblioteche dopo l'avvento, in Cecoslovakia, del regime comunista.

Cinque argomenti di Karel Engliš contro la tesi che le norme [*normy, Normen*] siano giudizi [*soudy, Urteile*] sono state elegantemente enumerate ed esposte, in forma sillogistica, da Ota Weinberger (1919-2008).

Deve essere sottolineato che tra gli argomenti di Engliš v'è anche la tesi che le norme non possono essere membri d'inferenze logiche. È un reperto importante: ricordo che l'articolo di Engliš *Postulát a norma nejsou soudy* [*Il postulato e la norma non sono giudizi*] è pubblicato nel 1947, cioè diciotto anni prima di pubblicazione di *Recht und Logik* di Hans Kelsen (1965) e di *In margine all'ultimo Kelsen* di Amedeo Giovanni Conte (1965).

I frammenti sono tratti dal manoscritto inedito di Ota Weinberger *Karel Engliš jako logik a právní filosof* [*Karel Engliš come logico e filosofo del diritto*], 2001, p. 3.

(Disponibile nel sito:

www.ustavaprava.cz/files/sak/ruzne/Karel_Englis.pdf (14 dicembre 2009)).

TESTO ORIGINALE IN CÈCO	TRADUZIONE ITALIANA
“Trest’ Englišovy argumentace lze shrnout do těchto úsudků.”	“L’argomentazione di Engliš [contro la tesi che le norme siano giudizi] si può riassumere nelle seguenti cinque tesi:”
“1. argument: Soudy jsou poznatky.	“Primo argomento: I giudizi [<i>soudy</i>] sono entità conoscitive

<p><i>Norma není poznatek. Závěr: Norma není soud.”</i></p> <p><i>“2. argument: Soud je odpovědí na nějakou otázku. Norma není odpovědí na otázku. Závěr: Norma není soud.”</i></p> <p><i>“3. argument: Soud lze negovat. Normu nelze negovat. Závěr: Norma není soud.”</i></p> <p><i>“4. argument: Každý soud je správný nebo nesprávný; empirický soud je mimoto též pravdivý nebo nepravdivý. Normy nejsou ani správné nebo nesprávné, ani pravdivé nebo nepravdivé. Závěr: Norma není soud.”</i></p> <p><i>“5. argument: Soudy mohou být článkem úsudků (tzn. premisy nebo závěry). Normy a postuláty nemohou být články úsudků – – články úsudků jsou jen soudy o normách, popř. soudy o postulátech. Závěr: Norma není soud.”</i></p>	<p><i>[poznatky]. Ora, la norma non è un’entità conoscitiva. Conclusione: Dunque, la norma non è un giudizio.”</i></p> <p><i>“Secondo argomento: Il giudizio è una risposta ad una domanda. Ora, la norma non è una risposta a nessuna domanda. Conclusione: La norma non è un giudizio.”</i></p> <p><i>“Terzo argomento: Il giudizio può essere negato. Ora, la norma non può essere negata. Conclusione: Dunque, la norma non è un giudizio.”</i></p> <p><i>“Quarto argomento: Ogni giudizio [soud] è o corretto [správný] o non-corretto [nesprávný]; il giudizio empirico può essere anche o vero [pravdivý] o non-vero [nepravdivý]. Ora, le norme non sono né corrette [správné], né non-corrette [nesprávné], né vere [pravdivé] né non-vere [nepravdivé]. Conclusione: Dunque, la norma non è un giudizio.”</i></p> <p><i>“Quinto argomento: I giudizi possono essere membri di un’inferenza logica [úsudek] (cioè i giudizi possono essere o premesse, o conclusioni di inferenze logiche). Ora, le norme e i postulati non possono essere membri di inferenze logiche: solo i giudizi-su-norme [soudy o normách] o i giudizi-su-postulati [soudy o postulátech] possono essere membri di inferenze logiche. Conclusione: Dunque, la norma non è un giudizio.”</i></p>
---	---

INDICE DEI NOMI

(L'INDICE NON COMPRENDE I NOMI CHE APPAIONO NELLA BIBLIOGRAFIA DELLA TESI)

A

Achenwall, Gottfried 10, 11
Alchourrón, Carlos Eduardo 2, 24, 40, 55, 56, 57, 67, 70, 71, 72, 77
Ajdukiewicz, Kazimierz 37
Ānandavardhana 59
Antiseri, Dario 141
Apuleio da Madaura 36
Aristotele [Aristoteles] di Stagira 4, 9, 18, 42, 46, 85, 90, 91, 102, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 157, 158, 159, 163, 166, 167, 169, 170, 186, 189
Azzoni, Giampaolo Maria 39, 90, 94, 101, 102

B

Bentham, Jeremy 9, 10
Berti, Enrico 33, 42
Bobbio, Norberto 2, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 38, 55, 56, 57, 62, 63, 72, 75, 77, 78, 79, 93, 144, 146, 148, 149
Boezio [Boethius], Anicio Manlio Torquato Severino 13
Boryś, Wiesław 99
Bulygin, Eugenio 2, 24, 40, 55, 56, 57, 67, 70, 71, 72, 77, 118
Bung, Jochen 105, 106

C

Castañeda, Hector-Neri 17
Celano, Bruno 118
Chiassoni, Pierluigi 23
Cicero [Cicerone], Marco Tullio 36
Colloca, Stefano 80, 136
Conte, Amedeo Giovanni 3, 6, 12, 15, 18, 24, 26, 27, 35, 36, 39, 42, 45, 48, 49, 50, 52, 55, 59, 78, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 105, 109, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 125, 139, 140, 150, 153
Crisafulli, Vezio 67, 69

D

Di Lucia, Paolo 27, 36, 38, 84, 101, 103, 107, 108, 140

E

Engliš, Karel 3, 55, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 128

F

Ferrajoli, Luigi 17, 25, 55, 85, 86
Fittipaldi, Edoardo 80

Frege, Gottlob [Ludwig Gottlob Friedrich] 153

G

García Máynez, Eduardo 2, 4, 6, 8, 24, 27, 49, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 67, 72, 93, 95, 136, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 166, 167

Gardies, Jean Louis 17

Gavazzi, Giacomo 148

Geiger, Theodor 6

Gianformaggio, Letizia 118

Grassi, Enrico 33

Grozio, Ugo [Grotius, Hugo; Groot, Huig de] 10

Guastini, Riccardo 2, 16, 17, 20, 25, 41, 55, 56, 57, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 79, 80, 84, 159

H

Hartney, Michael 123

Holmes, Robert L. 41

Hume, David 143

Hruschka, Joachim 9, 10

J

Jori, Mario 24, 51, 52

Jørgensen, Jørgen 6, 40, 41

K

Kalinowski, Jerzy *vel* Georges 28, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 55, 75, 94, 146

Kant, Immanuel 11, 90

Kelsen, Hans 2, 3, 6, 7, 28, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 130, 131, 132, 152, 154, 156

Klug, Ulrich 49, 55, 124, 131, 132, 166

Kneale, Martha Hurst 18, 50

Kneale, William Calvert 18, 50

Kotarbiński, Tadeusz Marian 37

Kretzmann, Norman 37

Kubeš, Vladimír 99

L

Leibniz, Gottlieb Wilhelm von 9, 10, 145

Lewandowski, Sławomir 38

Lorini, Giuseppe 35, 45, 91, 111, 112, 140, 148, 152, 153, 154, 155

Losano, Mario Giuseppe 98, 118

Łukasiewicz, Jan 4, 8, 48, 49, 85, 90, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 148, 149, 151, 157, 159, 163, 166, 167

Luzzati, Claudio 61, 118

M

Malinowski, Andrzej 38
Mally, Ernst 89, 98 102, 103
Masaryk, Tomáš 97
Mazzarese, Tecla 41, 46, 118, 158, 159
Meinong, Alexius von 38, 142
Moore, Ronald 9, 55, 95, 96

N

Nelson, Everett J. 19

O

Opalek, Kazimierz 118

P

Passerini Glazel, Lorenzo 39
Pastore, Baldassare 118
Parmenide [Parmenides] 42
Petraroli, Raffaella 144, 146
Petzel, Jacek 38
Pintore, Anna 24, 39, 45
Popper, Karl Raimund 142
Priest, Graham 33
Prior, Arthur Norman 37, 65, 66
Pufendorf, Samuel von 10

R

Rand, Rose [Rozalia] 57, 58, 59, 112
Reid, Thomas 36
Ray, Jean 11, 12, 15, 16
Ries, John 105
Ross, Alf [Alf Niels Christian] 23, 41, 121, 162
Rossetti, Andrea 11, 17
Rudziński, Aleksander Witold 113
Ruitter, Dick W. P. 74, 135

S

Scarpelli, Uberto 16
Searle, John Rogers 35
Severino, Giulio 33
Suárez, Francisco 10, 11
Sullivan, Mark 36, 37
Szttykgold, Jerzy 41, 42, 101, 102, 110, 111

T

Ter-Oganian, Leon 21, 51

Tarski [Tajtelbaum], Alfred 38, 39
Twardowski, Kazimierz 37, 39, 69

U

Urso, Mirella 118

V

Vailati, Giovanni 91

Vesmer, Max 99

W

Walter, Robert 118

Weinberger, Ota 3, 41, 97, 98, 100, 105, 108, 109, 110, 118, 125, 126, 127

Wittgenstein, Ludwig Josef Johann 74, 158, 159

Wojtyła, Karol Józef 101

Woleński, Jan 37, 38, 113

Wright, Georg Henrik von 2, 6, 12, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 55, 56, 57, 58, 62, 64, 65,
67, 72, 77, 79, 81, 84, 91, 92, 103, 107, 108, 118, 146

Wróblewski, Jerzy 41

Z

Ziomba, Zdzisław 21, 51

Ziemiński, Zygmunt Albin 21, 22, 23, 24, 32, 33, 41, 51, 68

Znamierowski, Czesław Gabriel Stanisław 21, 140